



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata*

Prot. n. 232.I/2025

Oggetto: adozione del progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata per il quadriennio 2026 – 2029 ai sensi dell'art. 12, comma 9, della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 3 luglio 2024.

Il Procuratore della Repubblica

Vista la *Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura* approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 3 luglio 2024 e modificata con delibera del 9 ottobre 2024;

all'esito delle assemblee generali dei magistrati dell'Ufficio svoltesi nelle date del 23.10.2024, 3.2.2025 e 5.3.2025, delle riunioni delle sezioni dell'Ufficio svoltesi nelle date del 13, 18 e 26 febbraio 2025 e della riunione dei VPO in data 21.2.2025;

all'esito delle opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;

all'esito della procedura di cui all'art. 12 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull'organizzazione degli Uffici di Procura adottata con delibera del 3.7.2024;

visto l'art. 12, comma 9, seconda parte, della suddetta Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura;

dispone

adottarsi l'allegato progetto organizzativo, pari numero di protocollo e data, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata per il quadriennio 2026 – 2029.

Torre Annunziata, 21.3.2025

*Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso*



**PROGETTO ORGANIZZATIVO
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura
(delibera C.S.M. del 3.7.2024 come modificata con delibera del 9.10.2024)**

Prot. n. 232.I/2025

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO.....	4
A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure).....	4
1. Pianta organica del personale di magistratura	4
2. Pianta organica della magistratura onoraria	4
3. Pianta organica del personale amministrativo	5
4. Risorse tecnologiche e finanziarie	5
5. Accesso alle banche dati.....	6
B) Analisi del contesto esterno.....	7
1. Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)	7
C) Analisi del contesto interno	8
1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure).....	8
2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure).....	10
II. STRUTTURA DELL'UFFICIO.....	12
A) Procuratore della Repubblica	12
1. Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure).....	12
2. Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica	13
3. Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (art. 64 Circ. Procure).....	14
B) Procuratore aggiunto	14
1. Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (art. 6 co. 4 Circ. Procure)	14
2. Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure).....	15
C) Vicario	17
1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 7 co. 1 Circ. Procure).....	17
2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure).....	17
3. Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)	17
D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio	17
1. Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)	30
2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio	31
3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio	31
4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna	47
E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative	48
1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative	48
F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.....	48
1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (art. 10 co.2 lett. a)	48

2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (art. 10 co.2 lett. b)	51
3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (art. 10 co.2 lett. c)	51
4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (art. 10 co.2 lett. e)	51
5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (art. 10 co.2 lett. f)	52
G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione.	52
1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficino di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (art. 6 co.6 Circ. Procure).....	52
H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure).....	53
I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio.	53
L) Magistrati onorari	53
- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure).....	53
III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI	59
A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)	59
III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati.	59
B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure).....	80
C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)	85
D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure).....	86
1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2).....	87
IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	87
A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale	87
B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale	112
C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.	112
D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)	116
E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.	128
F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)	129
G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)	133
H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)	135
I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)	136

L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari	137
M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)	139
1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto: (Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto)	140
N) Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)	144
O) Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)	144
P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)	146
Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)	148
R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)	156
S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)	156
T) Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato (art. 11 co. 3 n. 27 circ. Procure)	156
V. CRITERI DI PRIORITÀ	161
A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge.	161
1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure).....	166
2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure).....	166
B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure)	166
VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO	167
A) Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):	167
1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;	167
2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;	168
3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.	169
B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)	170
VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA (OMISSIS)	171
VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI	171
A) Esoneri	171
B) Funzioni assegnate ai magistrati	172
IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ	172
A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.	172
ALLEGATI	173

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

IA) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	0
Procuratori aggiunti	1	0
Sostituti Procuratori	14	1

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica	Fragliasso Nunzio	1^ sezione
		3^ sezione
Procuratore aggiunto	Cilenti Giovanni	2^ sezione
		4^ sezione
Sostituto Procuratore	Prisco Emilio	2^ sezione
	Ambrosino Andreana	2^ sezione
	Barba Antonio	1^ sezione
	Borriello Giuseppe	3^ sezione
	De Micheli Matteo	1^ sezione
	Schioppi Giuliano	1^ sezione
	Agostini Marta	3^ sezione
	Ricci Marianna	3^ sezione
	Riccio Alessandra	2^ sezione
	Moccia Giuliana	4^ sezione
	Colangelo Bianca Maria	4^ sezione
	Spagna Ugo	4^ sezione
	Iossa Pasquale Valerio	4^ sezione

I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	Organico	Vacanti
Vice procuratore onorario	15	5

Funzione	VPO	Unità organizzativa
Vice procuratore onorario	Bevilacqua Giovanna	U.C.P.
	Bourelly Beatrice	U.C.P.
	Celardo Antonella	U.C.P.
	Crispo Maria Rosaria	U.C.P.
	De Iorio Fabio	U.C.P.
	Del Sorbo Maria Rosaria	U.C.P.
	Libonati Nicola	U.C.P.
	Martino Luciano	U.C.P.
	Rotili Paola	U.C.P.
	Torre Giovanni	U.C.P.

I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo

INQUADRAMENTO	ORGANICO	VACANTI
<i>Dirigente Amministrativo</i>	1	0
<i>Direttore Amministrativo</i>	1	0
<i>Funzionario</i>	7	0
<i>Cancelliere</i>	13	5
<i>Assistente giudiziario</i>	10	2
<i>Operatore giudiziario</i>	6	0
<i>Conducente</i>	4	0
<i>Ausiliario</i>	4	4
Totale personale	46	11

La pianta organica del personale amministrativo presenta una scopertura totale pari al 23,91%, che raggiunge picchi del 100% per la figura dell'ausiliario e del 38,6% per quella del cancelliere.

I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie

Dal *programma delle attività annuali* relativo all'anno 2024 si rilevano i dati di seguito riportati relativamente alle **risorse finanziarie**.

Risorse finanziarie	Disponibilità	Destinazione
€ 13.622,76		toner-drum
€ 14.050,38		Carta
€ 13.613,06		Spese di ufficio
€ 4.858,30		materiale igienico-sanitario
€ 15.425,68		Fornitura arredi cap. 7211.2
€ 61.570,18		TOTALE

Nell'esercizio 2024, l'Ufficio ha proceduto ad acquisti per una spesa complessiva di euro 61.513,82 pari a circa il 99,91% delle somme assegnate.

Si registra una diminuzione di circa l'8,12% del totale dei fondi assegnati alla gestione diretta di questa Procura rispetto all'anno 2024, quando il totale dei fondi assegnati è stato pari a 50.221,79 (da tale calcolo è esclusa la fornitura di arredi).

Risorse finanziarie relative alla gestione e manutenzione

Risorse finanziarie	Destinazione
€ 25.000,00	Minuta manutenzione
€ 5.000,00	Minuta gestione
€ 1.980,00	Manutenzione Archivi
€ 7.142,01	Manutenzione Antincendio

La gestione delle somme assegnate è stata costantemente improntata ai criteri di massima razionalizzazione e massima trasparenza nell'utilizzo di fondi pubblici.

L'Ufficio, nelle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, ha compiutamente recepito le disposizioni del decreto legislativo n. 36 /2023 che ha, in maniera sostanziale, novellato il decreto legislativo n. 50/2016, fra cui in primis quelle contemplate dall'art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC ove opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico), dall'art. 24 (finalizzato alla verifica della insussistenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95), dall'art. 25 (obbligatorietà dell'utilizzo, da parte delle P.A., delle piattaforme di approvvigionamento digitale). Particolare attenzione è stata posta sia nell'espletamento dell'attività istruttoria propedeutica all'adozione della determina a contrarre, acquisendo la documentazione di rito/autocertificazioni secondo modelli coniati nel rispetto delle nuove norme, sia nella fase di individuazione del contraente mediante la comparazione delle offerte con i prezzi di riferimento periodicamente pubblicati dall'ANAC, attraverso relazioni tecniche (in particolare, per acquisizione di servizi tecnici) con l'indicazione dei prezzi a base d'asta, su cui effettuare il ribasso. Il plafond assegnato dall'Organo Distrettuale non è mai stato superato, rappresentando la preventiva verifica, rispetto all'affidamento, della sussistenza della copertura finanziaria un principio cardine dell'attività contrattuale, e più in generale, di tutte le procedure di erogazione della spesa, pienamente recepito dalle unità dedicate alla suddetta attività.

Il principio della trasparenza è stato osservato sia con la pubblicazione, in tempo reale, sul sito web della Procura, degli atti della procedura concorsuale e/o comunque di aggiudicazione, sia con l'adozione di determinate di affidamento compiutamente ed esaustivamente motivate in conformità all'assunto che la discrezionalità amministrativa, lungi dal porsi come libero arbitrio della P.A., consiste in una valutazione comparativa dei vari interessi concorrenti ed è potenzialmente controllabile, in quanto scelta motivata, dall'esterno.

Per quanto riguarda le risorse tecnologiche, nell'anno 2024 sono stati assegnati:

Risorse tecnologiche	Disponibilità	Destinazione
7 p.c. desktop, corredati di schermo, tastiera e mouse		sostituzione dei p.c. più obsoleti, non più conformi ai vigenti standard di sicurezza informatica
2 p.c. portatili, 1 scanner, 3 stampanti multifunzioni		ricevuti dal CISIA di Napoli
1 scanner A3		Progetto TIAP

Per quanto attiene alla dotazione dei macchinari, attualmente la Procura di Torre Annunziata dispone di:

- n. 171 p.c. desktop
- n. 35 p.c. portatili,
- n. 78 stampanti
- n. 13 multifunzione (stampante-scanner-fax)
- n. 62 scanner
- n. 10 fotocopiatori a noleggio
- n. 2 rilevatori presenze del personale.

I.A.5 Accesso alle banche dati

Le banche dati alle quali ha accesso il personale amministrativo e/o di magistratura dell'Ufficio sono le seguenti:

- ANAC Fascicolo virtuale dell'operatore economico e consultazione casellario;
- ANPR Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, alla quale accedono il personale di PG e il personale amministrativo, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno;
- Archivio dei Rapporti Finanziari
- Punto Fisco SIATEL
- VITRUVIO

alle quali accedono i magistrati della 3^a sezione e il personale di P.G. agli stessi assegnato, previa autorizzazione del Procuratore;

- Banca Dati Demolizioni, per la gestione delle procedure di demolizione;
- Banca Dati Liste Testi, per facilitare la citazione dei testi per il dibattimento;
- DURC ON LINE, alla quale accede il personale dell'ufficio economato;
- INAIL, alla quale accede l'ufficio del personale;
- INPS Consultazione certificati di malattia del personale amministrativo, alla quale accede l'ufficio del personale;
- VERIFICHE PA INFOCAMERE – Consultazioni veridicità delle dichiarazioni delle imprese, alla quale accede il personale dell'ufficio spese di giustizia e dell'ufficio economato.

I.B Analisi del contesto esterno

I.B.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (*art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure*)

Il circondario del Tribunale di Torre Annunziata, esteso 260,79 Km², comprende i seguenti 22 comuni: Agerola, Boscoreale, Boscoreale, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

Nel circondario risiede una popolazione stimata in circa 458.946 unità, che, soprattutto nel periodo estivo, aumenta esponenzialmente per la presenza di numerosissimi turisti, anche stranieri, sia nella penisola sorrentina, rinomata per le sue bellezze naturali, sia nella zona archeologica, comprendente i siti di Pompei, Stabia, Oplonti, Boscoreale e Poggiomarino, sia presso il santuario mariano di Pompei.

Nel circondario sono ubicati, tra gli altri, i comuni di Torre Annunziata, Torre del Greco e Castellammare di Stabia, densamente popolati e caratterizzati da un elevato tasso di criminalità, anche di tipo camorristico.

Gran parte del territorio ricadente nel circondario, da un lato, è gravato da vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici, a cagione delle sue bellezze naturali (la costiera sorrentina, il Parco nazionale del Vesuvio, il parco regionale dei monti Lattari) e dei siti archeologici su indicati, e, dall'altro, è caratterizzato da un dilagante e pervasivo abusivismo edilizio nonché da perniciosi fenomeni di inquinamento ambientale (si pensi, per tutti, al fiume Sarno).

Il territorio del circondario è connotato da laceranti contraddizioni, in quanto, da un lato, vanta siti di straordinaria bellezza e dalla forte vocazione turistica, riconosciuti come tali a livello internazionale, fattori trainanti dell'economia locale, e, dall'altro, presenta interi quartieri cittadini degradati sia urbanisticamente che socialmente, come quelli del Penniniello, della Provolera, del quadrilatero delle carceri, dei Poverelli, nel comune di Torre Annunziata, e quelli di Savorito e San Marco a Castellammare di Stabia.

Tra le principali attività criminose che caratterizzano il circondario va annoverata l'attività di *spaccio*, sia all'ingrosso che al dettaglio, di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), gestita e comunque controllata da organizzazioni criminali di stampo camorristico che hanno stabili contatti sia con la mafia siciliana che con la 'ndrangheta calabrese e le cui attività illecite, già di sicuro rilievo nazionale, hanno ormai assunto carattere transnazionale, come palesato dal numero delle iscrizioni per il reato di cui all'art. 73 DPR 390/90 nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2024, pari a n. 807 modelli 21 e n. 371 modelli 44.

Nell'ambito delle attività illecite concernenti le sostanze stupefacenti, particolarmente significativa è la coltivazione di piante di *cannabis*, radicata soprattutto nelle impervie zone montuose dei monti Lattari, che ricadono nel territorio dei comuni di Agerola, Gragnano, Lettere e Pimonte, e che ben si prestano, sia per il microclima sia per l'orografia dei luoghi, allo svolgimento di tale attività illecita.

Il traffico di sostanze stupefacenti produce un notevole flusso di denaro “al nero” che, a sua volta, viene reimpiegato in altre attività illecite, come l’usura, ovvero per finanziare attività produttive apparentemente lecite, determinando ipotesi di riciclaggio.

Invero, numerose attività economiche e commerciali sono direttamente o indirettamente finanziate con i proventi del traffico di sostanze stupefacenti a conferma del fatto che una larga parte dell’economia locale si alimenta con i proventi dell’attività delittuosa.

Tale circostanza, oltre ad arricchire la criminalità organizzata e ad alimentare l’influenza della stessa sul territorio, falsa l’economia di mercato, penalizzando le aziende virtuose rispetto a quelle riconducibili direttamente o indirettamente alle consorterie criminali di tipo camorristico.

Rilevante, altresì, è il traffico di armi, come testimoniato dal numero delle iscrizioni a carico di indagati noti e ignoti per reati concernenti le armi (legge 895/1967, legge 497/1974, legge 110/1975, 697 e 699 c.p.), che, nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2024, sono state pari a 914 modelli 21 e 746 modelli 44.

Il circondario di Torre Annunziata è caratterizzato da numerosi reati predatori e contro la vita e l’incolumità individuale, come palesato dal numero di procedimenti iscritti nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2024 a modello 21 a carico di indagati noti:

- per omicidi volontari, preterintenzionali e come conseguenza di altro delitto pari a n. 20;
- per rapina pari a n. 320;
- per estorsione pari a n. 533;
- per furto in abitazione o con strappo pari a n. 248;

nonché a modello 44 a carico di ignoti:

- per rapina pari a n. 635;
- per estorsione pari a n. 293;
- per furto in abitazione o con strappo pari a n. 2.703.

Altra attività criminosa che connota il territorio di questo circondario è l’abusivismo edilizio, sia di tipo abitativo che di tipo speculativo.

In tal senso depongono le iscrizioni a modello 21 a carico di indagati noti per i reati in materia edilizia e paesaggistica che, nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2024, sono state pari a:

- n. 2.397 per i reati previsti dall’art. 44 DPR 380/2001 e dall’art. 181 D.L.vo 42/04.

Molti sono gli illeciti attinenti alla tutela paesistica ed ambientale, essendo una grossa fetta del territorio sottoposta a vincoli vari; le aree di alcuni comuni insistono nel parco del Vesuvio o nel parco dei Monti Lattari, mentre la costiera sorrentina è sottoposta a vincolo paesaggistico; a ciò si aggiungono i vincoli per le aree di interesse archeologico di Torre Annunziata, Boscoreale e, principalmente, Pompei.

Lo scempio del territorio e il connesso rilevante rischio sismico, vulcanico ed idrogeologico, derivante anche dal persistente inquinamento del fiume Sarno, sono palesati dal numero elevato di iscrizioni per reati previsti dal testo unico in materia ambientale, DPR 152/2006, che, nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2024, è stato pari a n. 574 modelli 21 a carico di indagati noti e n. 306 modelli 44 a carico di ignoti.

I.C Analisi del contesto interno

I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell’ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, alla sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell’esecuzione penale. (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure)

Presupposto indefettibile di ogni oculata scelta organizzativa finalizzata ad assicurare l’efficacia e la tempestività dell’azione penale è l’indagine statistica dei carichi di lavoro dell’Ufficio sia in termini quantitativi (di raffronto tra sopravvenienze e definizioni), sia in termini qualitativi.

L’analisi dei flussi delle notizie di reato, del numero e della tipologia dei reati che vengono iscritti e definiti è in grado di orientare consapevolmente l’adozione di soluzioni organizzative che consentano di ripartire adeguatamente le risorse dell’Ufficio, procedere in modo perequato alla distribuzione dei carichi di lavoro e assicurare l’uniforme trattazione delle notizie di reato omogenee.

Al fine su indicato sono stati acquisiti i tabulati relativi alle iscrizioni a modello 21 (procedimenti contro *noti*), a modello 44 (procedimenti contro *ignoti*), a modello 45 (fatti non costituenti reato), a modello 21-*bis* (procedimenti contro noti di competenza del Giudice di pace), relativi al quadriennio precedente, dal 2021 al 2024, in maniera tale da avere un quadro sufficientemente delineato dei *flussi*, intesi come sopravvenienze e definizioni.

Prospetto statistico relativo ai modelli 21 nel quadriennio 2021-2024 (dati estratti alla data del 29.1.2025).

Modello 21	2021	2022	2023	2024
Pendenti inizio periodo	3865	4551	4506	4199
Sopravvenuti nel periodo	7623	6999	7203	7881
Definiti nel periodo	6937	7044	7510	8605
Pendenti alla fine del periodo	4551	4506	4199	3475
Differenza	+686	- 45	-307	-724

Dal prospetto su riportato si evince, per i procedimenti modello 21, un costante e progressivo aumento delle definizioni rispetto alle sopravvenienze a partire dal 2022.

Prospetto statistico relativo ai modelli 44 nel quadriennio 2021-2024 (dati estratti alla data del 29.1.2025).

Modello 44	2021	2022	2023	2024
Pendenti inizio periodo	2913	3511	2907	2838
Sopravvenuti nel periodo	8299	8447	8683	8669
Definiti nel periodo	7701	9051	8752	8249
Pendenti alla fine del periodo	3511	2907	2838	3258
Differenza	+598	-604	-69	+420

Dal prospetto su riportato si evince, per i procedimenti modello 44, un numero delle definizioni maggiore rispetto alle sopravvenienze, negli anni 2022 e 2023 (il dato in flessione del 2024 è ascrivibile all'introduzione dell'applicativo APP per le archiviazioni, che ne ha dilatato i tempi e ridotto il numero).

Prospetto statistico relativo ai modelli 45 nel quadriennio 2021-2024 (dati estratti alla data del 29.1.2025).

Modello 45	2021	2022	2023	2024
Pendenti inizio periodo	739	1207	1123	1540
Sopravvenuti nel periodo	4532	3418	2501	2345
Definiti nel periodo	4064	3502	2084	2883
Pendenti alla fine del periodo	1207	1123	1540	1002
Differenza	+468	-84	+417	-538

Dal prospetto su riportato si evince, per i procedimenti modello 45, un numero delle definizioni maggiore rispetto alle sopravvenienze negli anni 2022 e 2024.

Prospetto statistico relativo ai modelli 21-bis nel quadriennio 2021-2024 (dati estratti alla data del 29.1.2025).

Modello 21-bis	2021	2022	2023	2024
Pendenti inizio periodo	1163	1020	688	635
Sopravvenuti nel periodo	565	340	432	512
Definiti nel periodo	708	672	485	549

Pendenti alla fine del periodo	1020	688	635	598
Differenza	-143	-332	-53	-37

Dal prospetto su riportato si evince, per i procedimenti modello 21-bis, un costante aumento delle definizioni rispetto alle sopravvenienze.

Di seguito si riporta il prospetto relativo all'attività svolta nel quadriennio 2021-2024 dall'ufficio esecuzione penale (dati estratti alla data del 29.1.2025).

RIEPILOGO GENERALE	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Provvedimenti di cumulo (art.663 cpp)	157	201	204	190	752
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp.)	23	20	25	40	108
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 1 cpp. Senza sospensione)	50	57	55	63	225
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 5 cpp. con sospensione)	207	269	210	322	1008
Ordine di esecuzione (legge n. 199/2010 con sospensione)	46	12	3	1	62
Ordine di esecuzione (art. 656 co. 10° c.p.p. Agli arresti domiciliari)	59	54	50	58	221
Revoca Decreti di Sospensione (art. 656 co. 8° c.p.p.)	19	15	10	20	64
Richieste del Pubblico Ministero	50	11	4	1	66
Altre Richieste del Pubblico Ministero	65	73	274	325	737
Visto del Pubblico Ministero	19	13	22	10	64
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Affidamento Servizio Sociale	77	66	87	100	330
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Detenzione Domiciliare	15	14	11	18	58
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Semilibertà	3	2	4	1	10
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Arresti domiciliari	5	6	15	6	32
Revoca Misure Alternative alla Detenzione	6	8	13	6	33
Rigetto Misure Alternative	4	1	4	3	12
Sospensioni	0	6	3	2	11
Liberazione Anticipata	481	449	419	447	1796
Richieste Applicazione Benefici (Amnistia-Indulto-Depenalizzazione)	458	385	619	422	1884
Richieste al Giudice di Esecuzione (altre)	2	4	2	3	11
Ordini di Scarcerazione per Decorrenza e Scadenza Pena	25	35	34	37	131
Archiviazioni - non luogo a provvedere	1042	1510	1712	953	5217
Archiviazioni - Fine espiazione	225	159	91	91	566
Archiviazioni - Provvedimento giudice dell'esecuzione	550	723	510	332	2115
Archiviazioni - Perdita di competenza	209	241	218	247	915
Trasmissione istanza per concessione misure alternativa art. (art. 656 co. 5° c.p.p.)	4	5	1	0	10
Estinzioni	87	71	64	63	285
Trasmissione atti per conversione pena pecuniaria	557	837	806	558	2758
Trasmissione atti per conversione pena pecuniaria	0	0	1	1	2
Esecuzione Pena Accessoria	238	70	124	124	556

Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - detenzione domiciliare	0	1	0	0	1
Concessione Rimedi Risarcitori D.L. 92/2014	12	9	16	25	62
TOTALE	4695	5327	5611	4469	20102

Dai dati su riportati si evince una elevata produttività dell'ufficio esecuzione, con un numero costantemente elevato di ordini di esecuzione e di provvedimenti di cumulo e di computo.

Di seguito si riporta il prospetto relativo all'attività svolta nel quadriennio 2021-2024 dall'ufficio demolizioni (dati estratti alla data del 29.1.2025).

STATISTICA PROCEDIMENTI DI DEMOLIZIONE				
Anno	2021	2022	2023	2024
Pendenti inizio	2695	2623	2583	2589
Sopravvenuti	56	40	17	26
Demolizioni eseguite	44	25	11	19
Definiti per altro	84	55	0	0
Definizioni totali	128	80	17	19
Pendenti fine	2623	2583	2589	2596

Dai dati su riportati si evince una flessione delle demolizioni eseguite negli anni 2023 e 2024.

Di seguito si riporta il prospetto relativo all'attività svolta nel quadriennio 2021-2024 dall'ufficio misure di prevenzione (dati estratti alla data del 29.1.2025).

Misure di Prevenzione				
Anno	2021	2022	2023	2024
Pendenti iniziali	60	54	15	22
Sopravvenuti	105	57	69	41
Definiti	111	96	62	8
Pendenti finali	54	15	22	55

Dai dati su riportati si evince una notevole flessione dei procedimenti di prevenzione definiti nel 2024.

Prospetto statistico degli affari civili nel quadriennio 2021 – 2024 (dati estratti alla data del 29.1.2025).

Affari	2021	2022	2023	2024
Visti e pareri	1.858	1.986	1.955 di cui: 351 sino al 30.4.2020 1.604 dall'1.5.2020 *	3.196
Negoziazioni assistite	89	112	121	264
Interdizioni/inabilitazioni promosse dal PM	15	27	27	35
Legalizzazioni	14	43	41	75
Apostille	312	252	388	238

* Dall'1.5.2020 è in vigore il protocollo d'intesa tra Procura della Repubblica e Tribunale relativo all'uso della consolle del PM negli affari civili.

Dal prospetto statistico si evince un aumento esponenziale dei visti, dei pareri, delle legalizzazioni e delle interdizioni/inabilitazioni nell'anno 2024 rispetto agli anni precedenti.

I.C.2 La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure)

Il precedente progetto organizzativo, adottato in data 31.3.2021 ed in vigore dal 3.6.2021, si proponeva, tra gli altri, i seguenti obiettivi specifici:

- un'azione più efficace di contrasto ad alcune attività criminali, tra le quali, in primo luogo, le attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti;
- l'implementazione delle esecuzioni penali;
- l'implementazione delle demolizioni giudiziarie;
- l'implementazione delle misure di prevenzione;
- l'uniformità e la riduzione dei tempi delle iscrizioni delle notizie di reato.

Si è inteso perseguire i suddetti obiettivi attraverso una radicale modifica della precedente organizzazione dell'Ufficio, che contemplava una diversa articolazione e competenza interna delle sezioni d'indagine, procedendo alla istituzione di quattro sezioni d'indagine, abbinate ad altrettanti settori preposti ad attività essenziali dell'Ufficio (demolizioni, misure di prevenzione, esecuzioni penali ed affari civili), e alla costituzione di un'ulteriore articolazione dell'Ufficio, deputata alla trattazione degli affari semplici, suscettibili di immediata definizione (SDAS), con il coinvolgimento dei magistrati onorari.

Procedimenti materia SDAS	2021 (dal 3.6)	2022	2023	2024
Pendenti inizio periodo	0	125	124	124
Sopravvenuti nel periodo	209	283	237	298
Definiti nel periodo	84	284	237	343
Pendenti alla fine del periodo	125	124	124	79
Differenza	-84	-1	0	-45

Dal prospetto statistico su riportato si evince un numero di definizioni dei procedimenti SADS maggiore delle sopravvenienze negli anni 2021, 2022 e 2024.

I risultati sin qui conseguiti confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, fatta eccezione per le demolizioni e le misure di prevenzione.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

II.A Procuratore della Repubblica

II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

Il Procuratore, tenuto conto della pluralità dei compiti di direzione e coordinamento, di carattere giudiziario ed amministrativo, dell'Ufficio allo stesso attribuiti, riserva a sé stesso lo svolgimento delle seguenti funzioni giudiziarie:

- l'assegnazione e la trattazione di tutti i procedimenti iscritti a modello 46 e comunque delle denunce e degli esposti anonimi;
- l'assegnazione in maniera predeterminata di un ruolo di procedimenti di demolizione pari al 50% di quello degli analoghi ruoli di procedimenti di demolizione assegnati ai Sostituti addetti all'ufficio demolizione;
- l'esame e l'iscrizione quotidiana delle notizie di reato, in via esclusiva, quanto alle notizie rientranti nelle materie specialistiche delle sezioni dallo stesso coordinate e alle denunce anonime, e congiuntamente con il Procuratore Aggiunto, a giorni alterni, quanto alle notizie di materia generica e di competenza dello SDAS (Servizio Definizione Affari Semplici), fatta eccezione per le notizie di reato la cui iscrizione è riservata al magistrato di turno esterno (arresti in flagranza, fermi, sequestri e perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria da convalidare, decessi, reati previsti dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. c.d. codice rosso).

Il carico di lavoro riservato al Procuratore della Repubblica, che, secondo la circolare consiliare deve essere in misura non inferiore al 30% di quello dei Sostituti dell'Ufficio, è sicuramente pari se non superiore a tale percentuale, se si tiene conto:

- del numero notevole di procedimenti iscritti a modello 46 ogni anno, trattati in via esclusiva dal Procuratore, i quali, pur avendo obiettivamente un "peso" specifico inferiore rispetto ai procedimenti iscritti negli altri registri (modello 21, 44 e 45), sono in numero superiore ovvero sostanzialmente omogeneo a questi ultimi;
- della assegnazione allo stesso di un ruolo dei procedimenti di demolizione pari al 50% di quello degli analoghi procedimenti assegnati a ciascuno degli altri magistrati addetti all'ufficio demolizioni;
- della quotidiana attività di iscrizione delle notizie di reato, che è a tutti gli effetti attività giudiziaria.
- dei visti per assenso sulle richieste cautelari personali e reali e sui visti informativi, che presuppongono l'esame di tali richieste e dei relativi atti, e che integrano anch'essi un'attività giudiziaria.

Si riportano i prospetti statistici relativi ai flussi in assoluto dei procedimenti modello 46 e comparati relativi ai diversi modelli 21, 44, 45 e 46 (i dati riportati sono estratti alla data del 29.1.2025).

FLUSSI REGISTRO MOD. 46

ANNI	2021	2022	2023	2024
Pendenti all'inizio	204	101	137	81
Sopravvenuti	776	608	551	575
Definiti	879	572	607	526
Pendenti alla fine	101	137	81	130

SOPRAVVVENIENZE PRO-CAPITE

ANNI	2021	2022	2023	2024
MOD. 21	635	500	667	606
MOD. 44	691	603	723	666
MOD. 45	377	244	208	180
MOD. 46	776	608	551	575

II.A.2. Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica

Il Procuratore riserva a sé stesso la direzione e il coordinamento:

- di due sezioni dell'Ufficio individuate, allo stato, nella 1^a sezione, competente per i reati dei pubblici ufficiali contro la P.A., i reati in materia ambientale e di rifiuti, i reati in materia edilizia e paesaggistica, e nella 3^a sezione, competente per i reati in materia economica, fallimentare, societaria, finanziaria, valutaria, tributaria, in materia di farmaci, alimenti e colpa sanitaria;
- dell'ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti (U.N.R.);
- del settore demolizioni;
- del settore giudizio (dibattimento collegiale e monocratico, udienze dinanzi al GIP/GUP, udienze dinanzi al Giudice di Pace);
- dell'ufficio spese di giustizia;
- dell'ufficio economato;
- del casellario giudiziale;
- dell'ufficio intercettazioni;
- dell'ufficio del personale di magistratura;
- dell'ufficio innovazione per l'implementazione dell'utilizzo dell'informatica, le innovazioni organizzative e le buone prassi;
- della Sezione di polizia giudiziaria.

Il Procuratore inoltre:

- adotta i turni mensili dei servizi delegati ai magistrati professionali dell'Ufficio (turno esterno ed affari urgenti, udienze civili e penali, collegiali, monocratiche e camerali, supplenze) e le relative eventuali variazioni;

- controlla l'esito delle udienze dinanzi al GIP/GUP e dinanzi al Tribunale collegiale, relativamente ai magistrati delle sezioni dallo stesso coordinate, promuovendo le eventuali impugnazioni;
- coordina il servizio delle autovetture e vigila sulla regolarità dello stesso;
- cura personalmente, in via esclusiva, e disciplina i rapporti con gli organi di informazione, fatta salva eventuale delega specifica ad un magistrato dell'Ufficio con riferimento a singole vicende;
- cura le relazioni sindacali;
- cura l'interlocuzione con il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, con precipuo riferimento ai temi rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. 106/2006 e dei poteri di avocazione e di coordinamento investigativo espressamente previsti dalla legge;
- cura l'interlocuzione con il presidente del Tribunale e con i dirigenti degli altri uffici giudiziari;
- cura i rapporti ed i contatti con le Autorità ed i rappresentanti di enti ed istituzioni italiani ed esteri, diversi da quelli attinenti a singoli, specifici procedimenti;
- cura l'interlocuzione con i vertici degli Uffici e dei Comandi delle forze di polizia su tematiche e questioni di carattere generale, nonché di tipo organizzativo ed amministrativo, sulle modalità e sui criteri di impiego della polizia giudiziaria, che esulino da singoli, specifici procedimenti;
- autorizza le missioni all'estero dei magistrati dell'Ufficio;
- adotta le risposte alle interrogazioni parlamentari.

Il Procuratore della Repubblica, in presenza di esigenze di servizio che lo rendano necessario o anche solo opportuno:

- delega compiti di natura amministrativa al Procuratore Aggiunto e, in relazione a specifiche esigenze di servizio, anche temporaneamente, ai Sostituti Procuratori, previo interpello, sulla base della anzianità nel ruolo o nel servizio e tenendo conto delle specifiche competenze acquisite, esperienze maturate e attitudini palesate in relazione alla materia oggetto della delega;
- affida, anche temporaneamente, compiti di collaborazione alle funzioni di coordinamento giudiziario o amministrativo, proprie o delegate al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori, previo interpello, sulla base dei criteri indicati all'alinea precedente;
- stabilisce le direttive generali nel rispetto delle quali il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori esercitano i compiti amministrativi eventualmente loro affidati;
- può comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività amministrative delegate, informandone il delegato.

La delega dei suddetti compiti amministrativi viene conferita per iscritto.

Salvo che non sia espressamente previsto da disposizioni del C.S.M., il conferimento di compiti di natura amministrativa ai Sostituti Procuratori non comporta alcun esonero dai servizi ordinari o comunque riduzione dei carichi di lavoro.

II.A.3. Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (art. 64 Circ. Procure)

La redazione del presente progetto organizzativo si è giovata del contributo offerto dal Procuratore Aggiunto e dai Sostituti Procuratori dell'Ufficio sia a seguito di interlocuzioni dirette, sia attraverso il confronto dialettico in sede di assemblea generale dell'Ufficio e in sede di riunione di sezioni.

II.B) Il Procuratore aggiunto

II.B.1. Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (art. 6 co. 4 Circ. Procure)

Il Procuratore Aggiunto svolge funzioni giudiziarie in misura ridotta rispetto agli altri magistrati e in proporzione compatibile con i concorrenti compiti di direzione e coordinamento.

In particolare, il Procuratore Aggiunto è assegnatario:

- in maniera automatica di un numero di procedimenti di cognizione (modello, 21, 44 e 45) di materia specialistica della 2^a sezione, pari al 50% dei procedimenti specialistici assegnati in automatico ai Sostituti appartenenti a tale sezione;
- in maniera predeterminata di un ruolo di procedimenti di prevenzione pari al 33% di quello dei Sostituti Procuratori addetti al settore delle misure di prevenzione;

- in maniera predeterminata di un ruolo di procedimenti di esecuzione pari al 33% di quello degli analoghi ruoli dei procedimenti di esecuzione assegnati ai Sostituti Procuratori addetti al settore esecuzione penale;
- in maniera predeterminata di un ruolo di procedimenti di demolizione pari al 50% degli analoghi ruoli dei procedimenti di demolizione assegnati ai Sostituti Procuratori addetti al settore demolizioni;
- di una parte degli affari civili, secondo quanto stabilito al relativo paragrafo al quale si rinvia.

Il Procuratore Aggiunto, inoltre, procede quotidianamente all'esame e all'iscrizione delle notizie di reato, in via esclusiva, quanto alle notizie rientranti nelle materie specialistiche delle sezioni dallo stesso coordinate e nella competenza del Giudice di Pace, e congiuntamente al Procuratore della Repubblica, a giorni alterni, quanto alle notizie di materia generica e di competenza dello SDAS (Servizio Definizione Affari Semplici), fatta eccezione per le notizie di reato la cui iscrizione è riservata al magistrato di turno esterno (arresti in flagranza, fermi, sequestri e perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria da convalidare, decessi, reati di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. c.d. codice rosso).

Il carico di lavoro riservato al Procuratore Aggiunto, che, secondo la circolare consiliare deve essere in misura non inferiore al 50% di quello dei Sostituti dell'Ufficio, pertanto, è sicuramente pari se non superiore a tale percentuale, tenuto conto dell'attività di iscrizione delle notizie di reato e di apposizione dei visti per assenso sulle richieste cautelari personali e reali e dei visti informativi, che integrano senz'altro un'attività giudiziaria.

Il Procuratore Aggiunto:

- tratta i procedimenti allo stesso assegnati e può essere co-assegnatario, con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica, di procedimenti assegnati a Sostituti delle sezioni dal medesimo coordinati, secondo i criteri generali definiti dal presente progetto organizzativo in materia di co-assegnazione dei procedimenti, nonché qualora ricorrano particolari esigenze che rendano opportuno l'affiancamento del Sostituto Procuratore per indagini di speciale delicatezza o complessità o rilevanza o che coinvolgano l'immagine o l'azione dell'intero Ufficio;
- può esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza in relazione a processi dei quali già risulti assegnatario o co-assegnatario per la fase delle indagini ovvero in ogni altro caso in cui sia a ciò delegato, con provvedimento motivato, dal Procuratore della Repubblica;
- può effettuare missioni nel territorio nazionale o all'estero, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

II.B.2. Compiti di coordinamento e direzione del procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure)

Al Procuratore Aggiunto sono affidati:

- la direzione e il coordinamento di due sezioni di indagine, individuate, allo stato, nella 2^a sezione, competente per i reati in materia di pubblica e privata incolumità, sicurezza urbana, sostanze stupefacenti e infortuni sul lavoro, e nella 4^a sezione, competente per i reati del codice rosso, di violenza domestica e contro le fasce deboli della popolazione;
- la direzione e il coordinamento del settore delle misure di prevenzione;
- la direzione e il coordinamento dell'ufficio Affari civili;
- la direzione e il coordinamento del settore dell'esecuzione penale.
- il coordinamento dei V.P.O. e la gestione amministrativa degli stessi;
- l'adozione dei turni dei servizi di udienza, di supplenza e di reperibilità dei VPO;
- il coordinamento dell'U.C.P. (ufficio di collaborazione del Procuratore) secondo le direttive del Procuratore della Repubblica;
- il coordinamento dello SDAS (Servizio Definizione Affari Semplici);
- il controllo degli esiti delle udienze del Giudice di Pace, promuovendo le eventuali impugnazioni;
- il controllo degli esiti delle udienze del Giudice Monocratico, promuovendo le eventuali impugnazioni;
- il controllo degli esiti delle udienze del GIP e del GUP e del Tribunale collegiale, relativamente ai magistrati delle sezioni dallo stesso coordinate, promuovendo le eventuali impugnazioni.

Il Procuratore Aggiunto, nello spirito di leale collaborazione istituzionale con il Procuratore della Repubblica:

- coadiuva il Procuratore della Repubblica nella organizzazione, nella conduzione e nella gestione dell'Ufficio e nell'assicurare la correttezza, l'uniformità e la puntualità dell'esercizio dell'azione penale nonché

l'osservanza delle norme in materia di iscrizione delle notizie di reato e il rispetto delle norme sul giusto processo;

- ha la responsabilità, nei confronti del Procuratore della Repubblica, dell'attività e dell'efficienza delle sezioni dallo stesso coordinate e dei servizi amministrativi al medesimo affidati, del cui andamento fornisce puntuale informazione al Procuratore.

Il Procuratore Aggiunto, inoltre:

- informa il Procuratore della Repubblica dell'andamento degli affari trattati, nelle indagini o in udienza, dai magistrati assegnati alle sezioni dallo stesso coordinate, di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'azione dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o difficoltà, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura della Repubblica;

- ai fini su indicati convoca, con cadenza almeno mensile, riunioni, anche congiunte, delle sezioni dallo stesso coordinate, delle quali è redatto sintetico verbale e del cui esito informa il Procuratore della Repubblica;

- assicura, nell'ambito delle sezioni dallo stesso coordinate, le iniziative necessarie a garantire la circolazione delle informazioni sull'andamento delle indagini, l'opportuno raccordo delle iniziative investigative in grado di determinare interferenze e sovrapposizioni, la condivisione delle linee di analisi di temi investigativi comuni e dell'interpretazione delle norme rilevanti per l'unitario indirizzo delle attività dell'Ufficio;

- riferisce al Procuratore della Repubblica di eventuali contrasti con i magistrati assegnati alle sezioni dallo stesso coordinate o assegnati ad altre sezioni;

- è delegato per l'apposizione dei visti per informazione e dell'espresso assenso di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 106/2006 relativamente ai procedimenti assegnati a magistrati appartenenti alle sezioni dallo stesso coordinate;

- prescrive l'obbligo di conferire per i procedimenti - assegnati ai magistrati dallo stesso coordinati nonché relativi alle notizie di reato delle quali abbia curato l'iscrizione - di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei ad esporre l'immagine o l'azione dell'Ufficio per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove, di speciale complessità o difficoltà, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura;

- dispone la co-assegnazione dei procedimenti assegnati ai magistrati delle sezioni dallo stesso coordinate;

- promuove periodiche riunioni, alle quali può partecipare il Procuratore della Repubblica, con i magistrati e con i responsabili degli Organi di polizia giudiziaria, al fine di effettuare ricognizioni delle indagini in corso, individuare e definire gli obiettivi investigativi ed impartire le conseguenti direttive operative e di coordinamento investigativo, generali e specifiche, nonché per esaminare questioni organizzative ed interpretative riguardanti l'attività delle sezioni dallo stesso coordinate nonché al fine di assicurare la ricognizione e il monitoraggio dello stato delle attività d'indagine, per prevenire il determinarsi di stati di criticità nell'impiego delle risorse disponibili e dei servizi di polizia giudiziaria e condizioni di stasi investigativa pregiudizievoli per la completezza e la tempestività delle indagini e la correttezza delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale;

- provvede al monitoraggio dei carichi di lavoro dei magistrati delle sezioni dallo stesso coordinate, informandone il Procuratore, e collabora con quest'ultimo all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la perequazione dei carichi di lavoro, tenendo conto delle condizioni che possano aver determinato obiettive situazioni di particolare difficoltà nella gestione dei ruoli individuali;

- cura, informandone il Procuratore, il monitoraggio della durata dei procedimenti assegnati ai magistrati delle sezioni dallo stesso coordinate, al fine di garantire il rispetto dei termini processuali in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, promuovendo l'adozione delle misure necessarie a prevenire o a superare eventuali inerzie o stasi investigative;

- cura il monitoraggio dell'andamento delle procedure di estradizione dall'estero e delle richieste cautelari nell'ambito delle sezioni dallo stesso coordinate, segnalando tempestivamente al Procuratore della Repubblica le situazioni di stasi o criticità che richiedano l'opportuna sollecitazione istituzionale;

- cura, informandone il Procuratore della Repubblica, la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei dati relativi agli esiti processuali delle azioni penali esercitate nelle materie specialistiche nonché agli esiti delle procedure cautelari, personali e reali, instaurate nell'ambito delle sezioni dallo stesso coordinate;

- adotta, nell'ambito delle sezioni dallo stesso coordinate, i provvedimenti necessari a garantire l'adozione degli atti urgenti nelle ipotesi in cui il magistrato assegnatario del relativo procedimento sia assente od impedito, nel caso in cui non sia stato iscritto ancora un procedimento e in ogni altro caso in cui non sia individuabile con immediatezza un magistrato già designato per provvedere;

- vigila, nell'ambito delle sezioni dallo stesso coordinate, sull'osservanza dei criteri e delle direttive generali d'impiego dei servizi di polizia giudiziaria definiti dal Procuratore della Repubblica e segnala a quest'ultimo le situazioni di criticità rilevate nell'esecuzione delle deleghe d'indagine date ai medesimi servizi, idonee a pregiudicare la tempestività e la completezza delle investigazioni di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgono l'immagine dell'intero Ufficio;
- vigila sull'efficace e tempestivo espletamento dei servizi amministrativi, assicurandone la conformità alle direttive generali date dal Procuratore della Repubblica e ai protocolli di collaborazione adottati nel rapporto con gli altri uffici giudiziari e con l'Avvocatura.

II.C) Vicario

II.C.1 Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 7 co. 1 Circ. Procure)

Le fonti prevedono la facoltà, da parte del Procuratore della Repubblica, di nominare il Vicario, ma l'obbligo, qualora tale facoltà sia esercitata, di nominare il Vicario tra i Procuratori Aggiunti laddove si tratti di un Ufficio nel quale vi siano uno o più Procuratori Aggiunti.

Lo scrivente ritiene di esercitare tale facoltà e, per l'effetto, di nominare il proprio Vicario nella persona dell'unico Procuratore Aggiunto previsto nella pianta organica dell'Ufficio.

Pertanto, con il presente atto, si nomina, quale Vicario, il Procuratore Aggiunto dott. Giovanni Cilenti.

II.C.2 Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)

Il Vicario è stato individuato nell'unico Procuratore Aggiunto previsto nella pianta organica dell'Ufficio.

II.C.3 Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

Il Vicario sostituisce il Procuratore della Repubblica e ne esercita le funzioni in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ovvero, nel caso di cessazioni dalle funzioni, fino alla presa di possesso del nuovo Procuratore.

Nel caso di contemporanea assenza o impedimento sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Aggiunto, l'uno e l'altro sono sostituiti dal Sostituto Procuratore con la maggiore anzianità nel ruolo, presente in servizio, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della delibera del CSM del 3 luglio 2024.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, n. 2 della circolare del CSM su indicata, il progetto organizzativo contiene eventualmente i *"criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie (omissis)"*.

Trattasi di una indicazione facoltativa, che si ritiene opportuno formulare in questa sede.

Nel sostituire il Procuratore, il Vicario:

a) compirà tutti gli atti di gestione *ordinaria*, quali, a titolo esemplificativo:

- il visto per assenso sulle richieste cautelari e sui decreti di fermo;
- i visti informativi;
- la risoluzione degli eventuali contrasti di competenza interna;
- l'adozione e la variazione dei turni dei servizi dei magistrati professionali;
- la cura dei rapporti con la Procura Generale e con gli altri Uffici giudiziari ed Organi istituzionali;
- i rapporti con gli organi di informazione;
- i rapporti con il personale amministrativo e con i sindacati;

sulla scorta dei principi e dei criteri fissati in linea generale nel presente progetto organizzativo e comunque negli altri provvedimenti adottati dal Procuratore nelle specifiche materie;

b) adotterà, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, i provvedimenti organizzativi la cui adozione presenti il carattere dell'urgenza, riservando in ogni caso al Procuratore i provvedimenti organizzativi che non dovessero presentare profili di urgenza.

Le stesse indicazioni valgono per il Sostituto Procuratore con la maggiore anzianità nel ruolo, nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto.

II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

La Procura di Torre Annunziata si articola in quattro sezioni d'indagine, quattro settori abbinati alle sezioni e nel servizio di definizione degli affari semplici (SDAS).

II.D.1 Le Sezioni d'indagine

L'Ufficio si articola in sezioni semi-specializzate che trattano sia reati di materia specialistica, assegnati in via esclusiva a ciascuna sezione, sia reati di materia generica assegnati indistintamente a tutte le sezioni.

Dopo l'analisi dei flussi, per determinare le sezioni si è proceduto alla individuazione di *aree tendenzialmente omogenee* nelle quali inserire i reati o le materie che richiedono competenze specialistiche e che presentano identità, affinità o profili di connessione quanto ai beni o agli interessi giuridici tutelati dalle norme incriminatrici.

Il criterio adottato per individuare le aree omogenee è stato dapprima quello di selezionare i beni o i valori di rango costituzionale tutelati dalle norme incriminatrici e successivamente quello di aggregare alle materie così individuate altre che presentano affinità, complementarietà o profili di connessione a quelle originariamente individuate.

L'esigenza di accorpare aree tematiche omogenee da attribuire alla competenza specialistica delle sezioni va necessariamente temperata con l'esigenza di perequare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, i carichi di lavoro da distribuire tra le diverse sezioni, con la conseguente eventuale attribuzione alle stesse di aree tematiche non omogenee.

Sono state individuate, pertanto, le seguenti *aree omogenee*:

- il buon andamento e la correttezza della pubblica amministrazione, in conformità all'art. 97 della Costituzione;
- la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del territorio, in conformità agli artt. 9, comma 3, e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;
- la tutela della salute, in conformità all'art. 32 della Costituzione;
- la tutela del lavoro, in conformità agli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione;
- la tutela dell'economia e dell'imprenditoria, in conformità all'art. 41 della Costituzione;
- la tutela dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, in conformità all'art. 53 della Costituzione;
- la tutela della famiglia, dell'infanzia e della gioventù, in conformità agli artt. 30 e 31 della Costituzione.

Alle aree così individuate sono state successivamente aggregate le seguenti ulteriori materie:

- all'area della pubblica amministrazione, la materia della fede pubblica;
- all'area dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, le materie dell'abusivismo edilizio e dei rifiuti;
- all'area della salute, la materia della tutela agro-alimentare.

L'area della pubblica amministrazione comprende i reati commessi dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio e, in alcuni casi, dai privati, che ledono i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

A tale area è stata accorpata la materia della fede pubblica, dal momento che in genere i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la fede pubblica si accompagnano a quelli contro la pubblica amministrazione e, a ben vedere, sono essi stessi reati contro la pubblica amministrazione. Sono sottratti a tale area i falsi connessi o collegati ad aree tematiche diverse da quella della pubblica amministrazione.

L'area della tutela del lavoro comprende i reati la cui commissione incide negativamente sulla sicurezza dei lavoratori; oltre ai reati previsti da norme speciali, quali quelle di cui al d.lgs. 81/08, sono stati inseriti altri reati commessi in violazione della normativa posta a tutela del lavoratore, tra i quali il reato di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata), qualora integrante l'ipotesi di *mobbing* sul posto di lavoro.

L'area della salute comprende i reati che hanno ad oggetto la tutela della *salute* della persona in senso ampio, quali non solo i reati relativi alla colpa sanitaria, ma anche i reati in materia di alimenti, bevande, farmaci, doping.

L'area dell'incolumità pubblica comprende i reati dolosi e colposi che mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute dell'intera collettività o di un numero indeterminato di persone.

L'area della *sicurezza urbana* comprende i reati che ledono o mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone, quali i reati commessi con violenza o con minaccia contro la persona e il patrimonio, come gli omicidi volontari, preterintenzionali e come conseguenza di altro delitto (quest'ultimo solo se non attratto dall'area tematica in cui rientra il reato presupposto, gli omicidi in generale sempre che non rientrino *ratione materiae* nell'area tematica della tutela delle fasce deboli), le estorsioni, le rapine, i furti con strappo e i furti in abitazione.

In tale area va inserito anche il reato di usura (con esclusione dell'usura bancaria), di regola connesso o collegato a quello di estorsione.

Nell'area della sicurezza urbana sono stati inseriti anche i reati in materia di sostanze stupefacenti, dal momento che questi ultimi sono generalmente correlati a reati predatori, quali rapine, scippi ed altri furti,

commessi da tossicodipendenti per procacciarsi il denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti o a reati violenti contro la persona, quali omicidi, lesioni, gambizzazioni, collegati al controllo del mercato della droga e delle piazze di spaccio di stupefacenti.

Le aree su indicate del lavoro, della incolumità pubblica e della sicurezza urbana sono state accorpate, in quanto presentano profili di connessione, aventi tutte ad oggetto, in misura diversa, la tutela della incolumità e della sicurezza delle persone, intese sia come individui che come collettività.

Fa eccezione l'area tematica relativa alla tutela della salute che, per ragioni perequative dei carichi di lavoro, sotto il profilo soprattutto qualitativo (si pensi alle colpe mediche), è accorpata all'area tematica relativa alla materia economico-finanziaria, con la quale presenta comunque dei profili di connessione quanto alla materia della tutela dei prodotti agro-alimentari.

L'area della tutela dell'economia, dell'attività d'impresa e delle società comprende i reati in materia fallimentare e societaria, nonché quelli che attentano alla economia nazionale, alla libera concorrenza, alle leggi del mercato, alla regolarità dei mercati finanziari.

In tale area va inserito anche il reato di usura bancaria.

In detta area sono stati inseriti anche i reati in materia di falso nummario e di tutela dei marchi e dei brevetti.

All'area su indicata è stata accorpata la materia omogenea delle violazioni tributarie e finanziarie.

L'area della tutela delle *fasce deboli* della popolazione comprende tutti i reati nei quali la vittima è una persona che, per età (i minori e gli anziani), per genere (le donne), per condizioni soggettive, estrazione sociale, posizione familiare, provenienza (gli immigrati clandestini), si ritrovi in una posizione di svantaggio o minorata difesa, tale da essere meritevole di una maggiore tutela.

Pertanto, a tale area vanno attribuiti i reati del c.d. codice rosso, i reati rientranti nella violenza domestica, le truffe in danno degli anziani, i reati di circonvenzione e di abbandono di incapaci, i reati in materia di immigrazione clandestina commessi ai danni degli immigrati e i reati in materia di sfruttamento della prostituzione.

Una volta individuate le aree omogenee, nelle quali inserire i reati che presentano identità o affinità di *ratio*, caratteristiche comuni o profili di connessione, sono state costituite le sezioni alle quali, da un lato, attribuire la competenza a trattare i reati inseriti nelle aree omogenee e, dall'altro, assegnare i magistrati dell'Ufficio, in modo da istituire delle sezioni che abbiano tendenzialmente una coerenza interna, quanto alle materie che ne formano oggetto, e una composizione equilibrata, quanto ai magistrati che ne fanno parte.

In proposito va evidenziato che:

- la costituzione delle sezioni si fonda sulla coerenza interna, sotto il profilo della tendenziale omogeneità, e comunque dell'affinità, delle materie attribuite alla competenza specialistica delle stesse;
- eventuali squilibri nel numero dei procedimenti rientranti nella materia specialistica di ciascuna sezione sono compensati, da un lato, sotto il profilo qualitativo, dal diverso "peso" dei procedimenti di materia specialistica, avuto riguardo alla intrinseca difficoltà o complessità di talune tipologie di procedimenti di materia specialistica (si pensi alla colpa sanitaria) e, dall'altro, sotto il profilo quantitativo, dall'assegnazione dei procedimenti di materia generica, che, nell'arco temporale dell'anno, sulla scorta dell'applicativo informatico ministeriale, funge da riequilibratore, procedendo a compensare eventuali sperequazioni nella assegnazione dei procedimenti di materia specialistica;
- la composizione numerica delle sezioni, basata sulle materie rientranti nella competenza specialistica delle stesse, tiene conto non solo di parametri quantitativi (il numero dei procedimenti), ma altresì di parametri qualitativi (la difficoltà, la rilevanza e la complessità dei procedimenti);
- l'assegnazione dei magistrati alle diverse sezioni ha luogo di regola a seguito di interpello, al fine di privilegiare, per quanto possibile, l'assegnazione di ciascun magistrato, a domanda, alla sezione competente per la trattazione delle materie specialistiche di suo interesse, salvi i casi di assegnazione d'ufficio.

Sulla scorta dell'analisi delle sopravvenienze e dei flussi di lavoro e della ricognizione delle criticità e delle specificità criminali e socio-ambientali che caratterizzano il circondario del Tribunale di Torre Annunziata, è apparso opportuno confermare le sezioni in cui si articola l'Ufficio e, sia pure con alcune modifiche dettate dall'esperienza maturata medio tempore, le materie specialistiche attribuite alla competenza interna delle stesse nonché i reati rientranti nella materia generica oggetto di assegnazione generalizzata e quelli suscettibili di trattazione semplificata.

La reciproca circolazione delle informazioni sull'andamento delle indagini, tra le diverse sezioni e all'interno di ciascuna di esse, nonché la concertazione delle diverse iniziative, è condizione prima e irrinunciabile per garantire l'efficacia e l'uniformità dell'azione dell'Ufficio, alla quale nessuno dei magistrati che ne fanno parte dovrà sottrarsi in ossequio al principio di leale collaborazione richiamato dalla circolare del C.S.M. del 3 luglio 2024, cui è informata l'organizzazione della Procura della Repubblica.

Alle medesime finalità risponde l'istituto della co-assegnazione dei procedimenti, in particolare nel caso di co-assegnazione a magistrati appartenenti a sezioni diverse di procedimenti relativi a reati rientranti in materie specialistiche differenti.

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata, pertanto, si articola nelle seguenti quattro sezioni di indagine:

1) la 1^a Sezione, composta da quattro Sostituti Procuratori, competente per le seguenti materie:

- reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (nonché per i reati di cui agli artt. 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.);
- reati dei pubblici ufficiali contro la fede pubblica (se non connessi a reati o materie di competenza specialistica di altra sezione);
- reati in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica;
- reati in materia ambientale, di ecologia, inquinamento e rifiuti;
- tutela penale del patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico;
- tutela penale della fauna selvatica;

2) la 2^a Sezione, composta da tre Sostituti Procuratori (con l'assegnazione di un ruolo specialistico ridotto al Procuratore Aggiunto), competente per le seguenti materie:

- reati contro l'incolumità pubblica (con esclusione di quelli relativi alla salute pubblica, in materia di sostanze alimentari e medicinali);
- reati in materia di sicurezza urbana;
- reati in materia di sostanze stupefacenti;
- reati in materia di armi ed esplosivi;
- tutela penale del lavoro;

3) la 3^a Sezione, composta da tre Sostituti Procuratori, competente per le seguenti materie:

- reati in materia di falso nummario;
- reati in materia fallimentare, di crisi dell'impresa e dell'insolvenza;
- reati in materia societaria;
- reati in materia bancaria;
- reati in materia di borsa;
- tutela penale dei marchi e dei brevetti;
- tutela penale del diritto d'autore;
- reati in materia finanziaria e tributaria;
- tutela penale dell'industria e del commercio;
- tutela penale della salute;
- reati in materia di colpa sanitaria;
- reati in materia sanitaria e farmaceutica;
- reati in materia agro-alimentare;

4) la 4^a Sezione, composta da quattro Sostituti Procuratori, competente per le seguenti materie:

- codice rosso;
- violenza domestica e di genere;
- tutela dei minori;
- tutela delle fasce deboli della popolazione;
- tutela penale della famiglia;
- reati in materia di immigrazione clandestina (se commessi in danno degli immigrati).

La 1^a sezione

In una realtà territoriale quale quella del circondario del Tribunale di Torre Annunziata, da un lato, caratterizzato da siti di straordinaria bellezza e dalla forte vocazione turistica, riconosciuti come tali a livello internazionale, quali l'intera penisola sorrentina e le zone archeologiche di Pompei ed Oplonti, e gravato da una pluralità di vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici, a cagione delle sue bellezze naturali (la costiera sorrentina) e per la presenza di aree protette (il Parco nazionale del Vesuvio, il parco regionale dei monti Lattari) e dei siti archeologici su indicati, e, dall'altro, connotato da un dilagante e pervasivo abusivismo edilizio nonché da perniciosi fenomeni di inquinamento ambientale (si pensi, per tutti, al fiume Sarno), la tutela

dell'ambiente e del territorio ha carattere sicuramente prioritario e necessita di un approccio investigativo specialistico e coordinato, attraverso l'attribuzione dei reati in materia edilizia e paesaggistica e dei reati in materia ambientale, di inquinamento, ecologia e rifiuti alla competenza di una sezione specializzata.

L'attribuzione ad un'unica sezione della competenza a trattare sia i reati su indicati che i reati contro la pubblica amministrazione risponde all'esigenza di contrastare e reprimere in maniera organica e coordinata fenomeni criminali complessi che presentano profili di connessione.

Invero, i reati in materia edilizia e paesaggistica se, da un lato, spesso concorrono con reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (basti pensare ai casi di permessi di costruire rilasciati a fronte di dazioni di denaro o di altre utilità), dall'altro lato concorrono ad incidere negativamente sul territorio e sull'ambiente sia direttamente, nella misura in cui ne stravolgono l'ordinato assetto urbanistico, sia indirettamente attraverso il conseguente, necessitato, smaltimento illegale degli scarti di lavorazione edilizia e dei materiali di risulta.

Del pari, i reati in materia ambientale, a loro volta, sovente si accompagnano a reati contro la pubblica amministrazione, con riferimento ad autorizzazioni indebitamente rilasciate o agli omessi, prescritti, controlli. Appare, pertanto, conforme a logica e funzionale ad un'efficace ed organica tutela dell'ambiente e del territorio, attribuire alla medesima sezione la competenza a trattare i suddetti reati che presentano profili di interconnessione e che sono destinati ad incidere negativamente sull'ambiente, deteriorandolo.

Vanno attribuiti alla competenza specialistica della prima sezione anche i delitti di falso materiale e ideologico in atti pubblici o certificati commessi dai pubblici ufficiali (artt. 476, 477, 478 e 479 c.p.), i quali di regola concorrono con i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e sono essi stessi reati contro quest'ultima oltre che contro la fede pubblica.

I suddetti reato di falso sono sottratti alla competenza della prima sezione qualora siano connessi o collegati a reati attribuiti alla competenza specialistica di altra sezione o rientrino *ratione materiae* nella competenza specialistica di altra sezione, venendo in tal caso assegnati a quest'ultima.

Vanno, inoltre, attribuiti alla competenza della prima sezione i reati di cui agli artt. 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 640 cpv. n. 1 e 640-bis (quest'ultimo solo se non connesso a reati finanziari o tributari) c.p. trattandosi, anche in questo caso, di reati ai danni della pubblica amministrazione.

Più in generale vanno attribuiti alla competenza della 1^a sezione tutti i reati che determinano un danno economico per la pubblica amministrazione, correlato all'indebita percezione di contributi, sussidi, provvidenze, finanziamenti ed altre erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici, quali il reddito di cittadinanza, il gratuito patrocinio, l'assegno di inclusione, ecc..

Alla 1^a sezione sono assegnati quattro Sostituti Procuratori.

La 2^a sezione

Il circondario di Torre Annunziata comprende alcuni comuni (Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Boscoreale) caratterizzati da un'altissima densità criminale sia di tipo comune che di stampo camorristico e dalla presenza e coesistenza di più clan camorristici, in aperta e feroce contrapposizione armata tra loro per il predominio nelle relative zone di interesse ed operatività e nelle attività criminali che ivi si svolgono.

Tra le principali attività criminose che caratterizzano il circondario va annoverata l'attività di *spaccio*, sia all'ingrosso che al dettaglio, di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), gestita e comunque controllata direttamente o indirettamente da organizzazioni criminali di stampo camorristico.

Quello di Torre Annunziata è uno dei mercati della droga più rilevanti dell'intera Campania e senz'altro dell'area metropolitana della città di Napoli, ove transitano e vengono smerciati enormi quantitativi di sostanze stupefacenti provenienti dall'estero e diretti non solo verso altre zone della Campania ma anche verso altre parti del territorio nazionale.

Inoltre, la zona dei Monti Lattari, soprattutto quella ricadente nei territori dei comuni di Agerola, Gragnano, Lettere e Pimonte, che ben si prestano, sia per il microclima sia per l'orografia dei luoghi, allo svolgimento di tale attività illecita, è da sempre luogo di elezione della produzione della *cannabis*, che in dette località trova un ambiente ideale che ne favorisce la coltivazione di intere piantagioni.

Rilevante, altresì, è il numero di reati concernenti il possesso e l'uso di armi.

Particolarmente preoccupante risulta la recrudescenza di sparatorie, stese, esplosioni, collocamenti di ordigni e attentati incendiari ai danni di esercizi commerciali e autoveicoli in alcuni comuni del circondario (ad es. Torre Annunziata e Boscoreale), a dimostrazione di una forte ed invasiva presenza della criminalità organizzata che si traduce in una serie di intimidazioni che generano inevitabilmente paura ed allarme tra la popolazione. Si tratta di dati che impongono l'adozione di soluzioni organizzative che consentano di approcciare e contrastare i suddetti fenomeni criminali (commercio di sostanze stupefacenti, utilizzo illegale delle armi da

sparo, reati predatori) in modo organico, razionale e sistematico, assumendo il coordinamento e la direzione delle indagini ad essi relativi e affidando l'uno e l'altra ad un gruppo stabile e ristretto di magistrati che possano interfacciarsi efficacemente tra loro e con altri uffici.

Si tratta di fenomeni criminali complessi, fortemente radicati sul territorio ai quali occorre prestare la massima attenzione e riservare le migliori energie professionali sia da parte degli organi di polizia giudiziaria sia da parte dell'ufficio del pubblico ministero.

Il contrasto a tali fenomeni criminali, peraltro, non può essere devoluto esclusivamente alla Direzione distrettuale antimafia.

Sebbene, in genere, dietro le attività di coltivazione, importazione e vendita di sostanze stupefacenti vi sia la criminalità organizzata, con la conseguente competenza della DDA, ciò non solo non è sempre dimostrabile, ma soprattutto non è sempre vero, in quanto una larga parte delle attività di vendita al minuto della sostanza stupefacente è ascrivibile a soggetti non necessariamente né direttamente inseriti in clan camorristici, come è emerso dal confronto con gli Organi di polizia giudiziaria operanti nel circondario.

Del pari i reati predatori violenti e gli attentati non sono sempre e immediatamente riconducibili alla criminalità organizzata.

Nell'ambito di un rapporto sinergico e di leale collaborazione con la DDA, anche la Procura circondariale intende presidiare il territorio di propria competenza al fine del più efficace e tempestivo contrasto a questi fenomeni criminali, accertando e perseguendo i reati che ne costituiscono la manifestazione diretta o indiretta, allorché non sia immediatamente palese la riconducibilità, non sempre dimostrabile, degli stessi alla criminalità organizzata, nonché i reati che ne costituiscono i prodromi o gli effetti e comunque offrendo il proprio contributo investigativo all'accertamento e alla repressione dei suddetti reati.

Dal confronto con gli Organi di polizia giudiziaria operanti nel circondario è emersa altresì l'esigenza, fortemente avvertita dagli stessi, di avere, nell'ambito dell'ufficio di Procura, tendenzialmente gli stessi interlocutori, esattamente individuati, ai quali fare riferimento in maniera continuativa e stabile in termini di coordinamento investigativo, di memoria storica e di orientamento giurisprudenziale, in materia di reati concernenti gli stupefacenti, piuttosto che avere ogni volta un interlocutore diverso.

Le istanze della polizia giudiziaria, sul punto, appaiono meritevoli di considerazione ed accoglimento, in quanto perfettamente in linea con il ruolo del pubblico ministero, delineato nel presente progetto organizzativo, quale *dominus* delle indagini e del coordinamento investigativo.

E' indubbio, infatti, che la concentrazione in capo ad un numero ristretto di magistrati della competenza a conoscere e a trattare i reati in materia di stupefacenti agevola:

- il coordinamento investigativo degli organi di polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero;
- il raccordo delle iniziative investigative fra le diverse Forze di polizia;
- il coordinamento investigativo fra gli stessi magistrati appartenenti alla medesima sezione e coordinati dal medesimo coordinatore;
- i collegamenti investigativi con i magistrati della DDA competenti in relazione al circondario di Torre Annunziata;
- la formazione di un comune patrimonio di conoscenze investigative;
- una più tempestiva circolazione delle informazioni tra la polizia giudiziaria e i magistrati che coordinano le indagini nonché tra questi ultimi;
- la formazione di tecniche investigative e orientamenti giurisprudenziali condivisi ed uniformi tra i magistrati nella materia dei reati devoluti alla competenza alla sezione di cui gli stessi facciano parte;
- il più efficace contrasto anche ai reati predatori e comunque violenti che di regola si accompagnano a quelli in materia di stupefacenti e che maturano nel medesimo contesto di questi ultimi, in quanto correlati al reperimento delle risorse per l'approvvigionamento della droga, al controllo delle piazze di spaccio e così via (rapine *di strada*, scippi, aggressioni, ecc.).

Un siffatto assetto organizzativo, con il conseguente coordinamento investigativo, non può che agevolare e rendere più efficace il contrasto ai reati in materia di stupefacenti e ai reati satellite di questi ultimi.

Per analoghe ragioni si è ritenuto di attribuire ad un'unica sezione la competenza alla trattazione dei reati di omicidio volontario, rapina, estorsione e furto in abitazione e con strappo.

Si tratta di reati oggettivamente molto gravi, particolarmente avvertiti dalla collettività, che di regola maturano nel medesimo contesto di degrado urbano e di emarginazione sociale nel quale vengono commessi i reati in materia di stupefacenti o che richiedono una particolare professionalità (i furti in abitazione) e che, al di fuori dei casi di flagranza di reato, necessitano, di regola, di indagini complesse ed approfondite e richiedono una radicata conoscenza del territorio.

I reati suddetti attengono tutti, sia pure con grado diverso, alla sicurezza urbana.

Anche in questo caso l'attribuzione della competenza alla trattazione di tali tipologie di reati ad un numero ristretto di magistrati agevola:

- il coordinamento investigativo degli organi di polizia giudiziaria;
- la formazione di un comune patrimonio di conoscenze investigative in capo ai magistrati chiamati ad occuparsene;
- la formazione di orientamenti giurisprudenziali condivisi ed uniformi sia in materia di investigazioni che di adozione di misure cautelari tra i magistrati preposti alla loro trattazione.

Di contro l'attribuzione generalizzata a pioggia di tali reati fra tutti i magistrati dell'Ufficio determinerebbe il rischio della polverizzazione delle conoscenze e della frammentazione delle investigazioni e della disomogeneità degli orientamenti giurisprudenziali.

Per analoghe ragioni si è ritenuto di attribuire alla competenza della medesima sezione il reato di usura (fatta eccezione per l'usura bancaria che è attribuita *ratione materiae* alla terza sezione competente per i reati in materia bancaria), che, di regola, si accompagna a quello di estorsione, è anch'esso un reato di natura "professionale" e matura in contesti di criminalità anche organizzata, giacché l'usuraio non si improvvisa come tale, dispone di liquidità spesso frutto di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e deve poter contare su una manovalanza in grado di rendere effettivamente coercibile la sua pretesa creditoria nei confronti delle vittime del reato.

Analoghe motivazioni inducono ad attribuire alla competenza di un'unica sezione i reati concernenti le armi e gli esplosivi, che attengono alla sicurezza urbana e di regola si accompagnano ai reati predatori violenti (si pensi alle rapine o alle estorsioni) nonché ai reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti (si pensi alle gambizzazioni, alle *stese*, agli atti intimidatori).

I reati su indicati vanno attribuiti alla competenza specialistica della seconda sezione.

Esulano dalla competenza di tale sezione le estorsioni in ambito familiare, che sono assegnate *ratione materiae* alla quarta sezione, competente per le fasce deboli, e gli omicidi volontari consumati o tentati attribuiti alla competenza specialistica di altra sezione (ad es. l'uxoricidio, attribuito alla competenza della quarta sezione, competente per la violenza di genere e la tutela delle fasce deboli), gli omicidi come conseguenza di altro delitto, i quali sono attribuiti alla sezione competente per quest'ultimo, se di competenza specialistica, e quelli per i quali il pubblico ministero di turno esterno sia intervenuto sul luogo del delitto o abbia comunque assunto il coordinamento delle indagini, i quali rimangono assegnati a quest'ultimo, al fine sia di responsabilizzare ulteriormente il magistrato di turno esterno, sia di non disperdere le conoscenze da questi acquisite nelle primissime fasi investigative che, di regola, sono decisive per l'accertamento del reato e delle relative responsabilità.

Alla 2^a sezione sono assegnati tre Sostituti Procuratori, ai quali è affiancato il Procuratore Aggiunto, assegnatario di un ruolo specialistico ridotto di detta sezione, pari al 50%.

Avuto riguardo alla tipologia dei reati attribuiti alla competenza specialistica della 2^a sezione, i posti di tale sezione sono a copertura necessaria, di tal che, nel caso di eccessiva copertura (superiore ad un terzo), gli stessi sono coperti da altri magistrati che, a seguito di interpello, abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso o, in mancanza, da magistrati assegnati d'ufficio alla 2^a sezione.

La 3^a sezione

In un territorio quale quello del circondario di Torre Annunziata, caratterizzato, per la sua forte vocazione turistica, da numerosissime attività imprenditoriali, soprattutto, ma non solo, nel settore alberghiero, ricettivo e della ristorazione, si è ritenuto opportuno attribuire ad un'apposita sezione la competenza a trattare i reati di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, fallimentari, societari, finanziari, tributari e valutari che richiedono peraltro un particolare tecnicismo.

Per analoghe ragioni si è ritenuto di attribuire alla competenza della terza sezione i reati in materia di industria, commercio, marchi, brevetti e diritto d'autore nonché le truffe e le frodi assicurative.

Alla medesima sezione è stata attribuita la competenza a trattare i reati in materia sanitaria, farmaceutica, agro-alimentare e relativi alla colpa sanitaria, che richiedono, del pari, conoscenze dedicate.

Alla 3^a sezione sono assegnati tre Sostituti Procuratori.

La 4^a sezione

Alla 4^a sezione è stata attribuita la competenza a trattare i reati del c.d. codice rosso previsti dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. e quelli di violenza domestica previsti dall'art. 362-bis c.p.p., che richiedono una costante attenzione, tempestività della risposta giudiziaria e una particolare sensibilità nell'approccio a vicende particolarmente delicate e penose sotto il profilo umano, spesso coinvolgenti soggetti fragili.

Alla medesima sezione è stata attribuita la competenza a trattare, più in generale, i reati contro la famiglia e quelli ai danni delle fasce deboli della popolazione (minori, anziani, incapaci, immigrati clandestini).

Alla 4^a sezione sono assegnati quattro Sostituti Procuratori.

Avuto riguardo alla tipologia dei reati attribuiti alla competenza specialistica della 4^a sezione, i posti di tale sezione sono a copertura necessaria, di tal che, nel caso di eccessiva copertura (superiore ad un quarto), gli stessi sono coperti da altri magistrati che, a seguito di interpello, abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso o, in mancanza, da magistrati assegnati d'ufficio alla 4^a sezione.

La competenza attribuita a ciascuna sezione comprende sia i delitti consumati che quelli tentati.

Sono escluse dalle suddette materie specialistiche le fattispecie di reato riservate all'attività del Servizio Definizione Affari Semplici.

La composizione numerica e il riparto delle materie di competenza specialistica delle singole sezioni sono suscettibili di rideterminazione qualora le esigenze di servizio ed il periodico esame dei flussi di lavoro lo rendano necessario od opportuno.

A tal fine è previsto il monitoraggio dei flussi di lavoro relativi a ciascuna delle sezioni con cadenza semestrale.

Alle sezioni sono abbinati i seguenti quattro settori (od uffici): demolizioni, misure di prevenzione, esecuzione penale ed affari civili.

1) Settore demolizioni

Al settore demolizioni, competente per l'esecuzione degli ordini di demolizione e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessi con le sentenze di condanna, le sentenze di applicazione pena e i decreti penali di condanna per reati edilizi e paesaggistici, sono addetti i quattro Sostituti Procuratori assegnati alla 1^a Sezione nonché il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto.

La materia dell'esecuzione degli ordini di demolizione degli immobili abusivi e degli ordini di riduzione in pristino dei luoghi, disposti con le sentenze di condanna e di applicazione pena e con i decreti penali di condanna per i reati edilizi e paesaggistici, ha senz'altro carattere prioritario per l'Ufficio, trattandosi non solo di un atto dovuto in attuazione di detti provvedimenti giudiziari, ma soprattutto di un formidabile strumento di prevenzione generale rispetto ad ulteriori violazioni dell'assetto urbanistico di un territorio, quale quello del circondario di Torre Annunziata, gravato da vincoli ambientali e paesaggistici ma martoriato dall'abusivismo edilizio, avuto riguardo alla scarsa efficacia deterrente delle sanzioni penali previste per tali reati, nella maggior parte dei casi di natura contravvenzionale e quindi suscettibili di estinzione per prescrizione prima del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna.

Obiettivo primario dell'Ufficio, pertanto, è quello di incrementare l'esecuzione degli ordini di demolizione e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che costituiscono il primo e più efficace presidio a salvaguardia dell'ordinato assetto urbanistico del territorio e a tutela dell'ambiente.

Dai dati statistici su riportati, emerge, infatti, una flessione del numero delle demolizioni negli anni 2023 e 2024 rispetto al biennio precedente.

A tal fine è prevista l'assegnazione di un ruolo di procedimenti RESA, pari al 50% di quello dei Sostituti, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto.

Invero, la ridotta entità delle pene previste per i reati in materia edilizia e paesaggistica e la brevità del termine di prescrizione degli stessi comportano una sorta di sostanziale impunità per coloro che commettono tali reati. L'unica vera sanzione afflittiva è quella della demolizione dell'abuso edilizio disposta con la sentenza di condanna nei pochi casi in cui la stessa passa in cosa giudicata, anche se di fatto assai di rado è possibile dare effettiva esecuzione all'ordine di demolizione disposto dal giudice.

La quasi matematica certezza della impunità per detti reati e della intangibilità delle opere abusive realizzate fa sì che non vi sia remora alcuna a realizzare ulteriori abusi.

L'incremento dell'esecuzione degli ordini di demolizione può assolvere un'efficace azione di prevenzione generale, in quanto in tal modo sarà palese che, nel caso di abuso edilizio, non vi è alcuna garanzia di conservare l'opera abusiva realizzata.

Peraltro, stante la notoria difficoltà di ottenere dai Comuni, nel territorio dei quali sono ubicati gli immobili abusivi da demolire, i necessari finanziamenti per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, dovranno essere adottati moduli operativi diretti, da un lato, ad incentivare le autodemolizioni e, dall'altro, a privilegiare le demolizioni per le quali sia possibile il ricorso ad altre forme di finanziamento (protocolli con il Parco nazionale del Vesuvio e con il Parco archeologico di Pompei) nonché gli ordini di ripristino dello stato dei luoghi per i quali è possibile il ricorso alle spese di giustizia.

La competenza a trattare i procedimenti relativi agli ordini di demolizione è attribuita:

- ai Sostituti Procuratori assegnati alla prima sezione, competente per i reati in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, sia perché si tratta sostanzialmente della stessa materia sia perché i magistrati di detta sezione sono in possesso delle competenze tecniche specialistiche necessarie per risolvere le questioni di diritto e di fatto che normalmente vengono sollevate in sede di incidente di esecuzione avverso gli ordini di demolizione;
- al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, i quali hanno maturato una pluriennale e collaudata esperienza nella trattazione di tali procedimenti presso gli uffici di rispettiva provenienza.

I procedimenti di demolizione già iscritti alla data di entrata in vigore del presente progetto organizzativo sono riassegnati (con separato ordine di servizio) in parti uguali ai Sostituti Procuratori, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, riassegnando a questi ultimi due solo procedimenti di 1^a fase, con esclusione di quelli di 2^a e 3^a fase, la cui trattazione, essendo in fase avanzata, va mantenuta in capo ai magistrati già assegnatari degli stessi.

I procedimenti di demolizione di nuova iscrizione sono assegnati ai magistrati del settore demolizioni con criterio automatico.

2) Settore misure di prevenzione

Al settore delle misure di prevenzione, competente per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4 lettere c), i), i-bis) ed i-ter) del D.Lgs. 159/2011, sono addetti i tre Sostituti Procuratori assegnati alla 2^a sezione nonché il Procuratore Aggiunto in misura ridotta pari al 33%.

Anche la materia delle misure di prevenzione riveste carattere prioritario per l'Ufficio, nella consapevolezza della particolare efficacia, ai fini della prevenzione speciale, sia delle misure personali che della confisca di prevenzione.

L'assetto organizzativo adottato con il presente progetto organizzativo risponde all'esigenza di incentivare ulteriormente il ricorso alle misure di prevenzione e di realizzare un più efficace collegamento con la Procura distrettuale, evitando la dispersione di conoscenze acquisite durante il corso delle indagini nell'ambito dei procedimenti di cognizione.

I procedimenti di prevenzione di competenza circondariale sono quelli relativi all'applicazione delle misure di prevenzione personale di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno) e delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4 lettera c) del d.lgs. 159/2011, individuati nell'art. 1 del medesimo decreto (soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, soggetti che vivono abitualmente, anche solo in parte, con i proventi delle attività delittuose, soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), lettera i) (soggetti indiziati di avere agevolato i gruppi o le persone che hanno preso parte alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 legge 13.12.1989 n. 401 e dei soggetti dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento delle manifestazioni sportive), lettera i-bis) (soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 640-bis c.p. e del delitto di cui all'art. 416 c.p. finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314 co. 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), e lettera i-ter) (soggetti indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. nonché dei delitti – consumati o tentati – di cui agli artt. 575, 583 (aggravato dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1 e secondo comma, c.p.), 583-quinquies e 609-bis c.p.).

La risoluzione del C.S.M. che ha evidenziato la non obbligatorietà dell'iniziativa del pubblico ministero nella materia delle misure di prevenzione, unitamente all'esigenza, anch'essa riaffermata dall'Organo di autogoverno, di evitare l'intasamento dei ruoli del Tribunale, ha indotto questo Ufficio ad evitare ogni automatismo tra pendenza delle indagini penali e apertura del fascicolo di prevenzione, attribuendo al coordinatore del settore relativo alle misure di prevenzione la valutazione della opportunità di procedere esercitando l'azione di prevenzione.

Resta in ogni caso ferma, in considerazione della prevalenza attribuita dal Legislatore al sequestro di prevenzione rispetto a quello penale, la necessità di affiancare l'azione di prevenzione patrimoniale a quella cautelare reale, nel momento in cui il sequestro preventivo venga concretamente eseguito, anche in considerazione dei più ampi presupposti della prima rispetto alla seconda e della conseguente possibilità di garantire, in tal modo, la permanenza della sottrazione all'indagato dei beni già sottoposti a sequestro penale.

Obiettivo dell'Ufficio è quello di migliorare i livelli di definizione dei procedimenti di prevenzione che, come si evince dai dati statistici su riportati, hanno registrato una sensibile e progressiva contrazione nell'ultimo quadriennio.

A tal fine è prevista la possibilità di co-assegnazione del procedimento di prevenzione al magistrato autore della segnalazione che ha dato origine all'iscrizione del procedimento di prevenzione e comunque al magistrato assegnatario del procedimento di cognizione dal quale tragga origine la proposta di applicazione della misura di prevenzione.

La competenza a trattare i procedimenti di prevenzione sia personale che patrimoniale è attribuita ai magistrati appartenenti alla seconda sezione di indagine, i quali, trattando i reati concernenti le sostanze stupefacenti, i reati concernenti le armi e i più gravi reati predatori (rapina, estorsione, furto in abitazione, furto con strappo) sono fisiologicamente i più indicati a valutare i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 1 e 4 lettere c) ed i) del d.lgs. 159/2011, nonché al Procuratore Aggiunto, che li coordina ed è assegnatario di un ruolo ridotto di procedimenti per reati rientranti nella competenza specialistica della 2^a sezione.

3) Settore esecuzione penale

Al settore esecuzione penale, competente per l'esecuzione delle pene definitive sia detentive che pecuniarie, sono addetti i tre Sostituti Procuratori assegnati alla 3^a sezione nonché il Procuratore Aggiunto in misura ridotta pari al 33%.

L'azione del pubblico ministero nella materia della esecuzione penale presenta le stesse caratteristiche di obbligatorietà, officiosità e irretrattabilità proprie dell'azione penale, della quale costituisce indefettibile corollario.

L'intero processo di cognizione non avrebbe senso alcuno se alla sentenza definitiva di condanna non facesse seguito, con puntualità e tempestività, l'azione esecutiva del pubblico ministero volta a dare concretezza alla pretesa punitiva dello Stato.

Invero, se la sanzione penale, una volta comminata, non venisse effettivamente eseguita, verrebbero meno le funzioni di prevenzione speciale e di prevenzione generale, oltre che di emenda individuale, alle quali la stessa è preordinata.

Appare indubitabile, pertanto, la necessità di investire nella materia della esecuzione penale, riservando alla stessa le migliori energie professionali dell'Ufficio, emancipandola da una collocazione di tipo marginale o residuale, che le è ordinariamente riservata nella maggior parte degli uffici di Procura.

Inoltre, l'elevato tecnicismo che caratterizza l'esecuzione penale comporta la necessità di formare in maniera adeguata i magistrati deputati a trattarla.

I dati statistici raccolti testimoniano un rendimento elevato dell'attività dell'ufficio esecuzione penale sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo della tempistica.

Obiettivo dell'Ufficio nel prossimo quadriennio è quello di mantenere, quanto meno, i suddetti livelli e, se possibile, di migliorarli ulteriormente.

L'elevato numero complessivo dei procedimenti di esecuzione penale in corso presso questo Ufficio, che si caratterizzano rispetto a quelli della cognizione in quanto di regola destinati a rimanere pendenti per anni (sino alla morte del condannato o sino a quando la sentenza di condanna abbia avuto compiuta esecuzione o si sia estinta), richiede un elevato, costante e delicato impegno professionale dei magistrati addetti a tale settore.

Occorre superare, pertanto, la concezione dell'esecuzione penale come una materia di carattere secondario e recessivo rispetto alla cognizione penale, da affidare in via esclusiva alla cura del personale amministrativo.

Una siffatta concezione dell'esecuzione penale non è francamente più sostenibile e va assolutamente bandita da un ufficio di Procura, quale quello di Torre Annunziata, che intenda adeguarsi ai principi elaborati nella suddetta materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Occorre, inoltre, essere coerenti con le affermazioni di principio, non potendosi nelle enunciazioni rivendicare il ruolo centrale dell'esecuzione penale e poi nei fatti riservare alla stessa un ruolo secondario nell'effettiva organizzazione dell'Ufficio.

L'assetto organizzativo adottato prevede che i magistrati addetti all'esecuzione penale partecipino anche alle altre attività dell'Ufficio, ivi compresa la trattazione dei procedimenti di cognizione, dal momento che la materia dell'esecuzione penale è attribuita ai magistrati appartenenti ad una delle sezioni di indagine ordinarie, i quali trattano contestualmente anche la materia di competenza specialistica della sezione di loro appartenenza. Tenuto conto della circostanza che, per motivi di affinità delle materie, la materia delle demolizioni va attribuita alla 1^a sezione, competente per l'abusivismo edilizio e paesaggistico, la materia delle misure di prevenzione va attribuita alla 2^a sezione, competente per i reati concernenti la sicurezza urbana, i reati

concernenti le sostanze stupefacenti e le armi, e i reati predatori, e che la materia degli affari civili va attribuita, per evidenti ragioni di connessione, in larga parte, alla 4^a sezione, si ritiene che la materia dell'esecuzione penale vada attribuita ai magistrati della 3^a sezione nonché al Procuratore Aggiunto, in misura ridotta pari al 33%, al quale è affidato altresì il coordinamento di tale settore in virtù della particolare competenza da questi maturata nell'ufficio di sua provenienza.

I magistrati assegnati al settore dell'esecuzione penale trattano esclusivamente i procedimenti di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza definitive.

L'esecuzione delle misure di sicurezza provvisorie viene invece curata dal magistrato titolare del procedimento (di cognizione) nel quale la misura è stata richiesta.

4) Settore affari civili

Al settore affari civili, competente per tutti gli affari civili per i quali è prevista la partecipazione o l'iniziativa del pubblico ministero, sono addetti:

- i tre Sostituti Procuratori della 3^a sezione per le procedure civilistiche relative agli accordi di ristrutturazione, ai concordati preventivi e alla materia prefallimentare;
- i quattro Sostituti Procuratori della 4^a sezione per tutte le altre procedure civilistiche per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero (divorzio, separazione, amministrazione di sostegno, negoziazione assistita, tutela, querela di falso, ecc.);
- il Procuratore Aggiunto, coordinatore dell'ufficio affari civili, in misura ridotta.

Si è ritenuto funzionale ad una maggiore efficacia dell'azione dell'Ufficio attribuire la trattazione degli affari civili ai Sostituti Procuratori assegnati alla quarta sezione, competente per la tutela della famiglia e dei minori, e ai Sostituti Procuratori assegnati alla terza sezione, competente per la materia fallimentare e societaria, in modo tale da assicurare un opportuno approccio multidisciplinare a vicende di particolare complessità, per gli interessi coinvolti e per le potenziali connessioni investigative.

II.D.2 Il Servizio Definizione Affari Semplici (SDAS)

Il Servizio Definizione Affari Semplici (SDAS), istituito con ordine di servizio n. 281/2021 datato 5.5.2021, in vigore dal 3.6.2021, incardinato all'interno dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica (UCP), è un modello organizzativo che risponde all'esigenza, da un lato, di definire in maniera standardizzata e tempestiva procedimenti di tipo seriale a struttura semplice, suscettibili di immediata definizione, e, dall'altro, di utilizzare le risorse professionali rappresentate dai VPO, alleggerendo il lavoro dei magistrati professionali, consentendo loro di dedicarsi a tempo pieno alla trattazione dei procedimenti aventi carattere prioritario e comunque maggiormente impegnativi.

La costituzione di tale servizio si colloca tra le soluzioni organizzative volte a privilegiare forme semplificate di trattazione di procedimenti che non necessitano di investigazioni particolarmente complesse, suscettibili di immediata definizione, senza procedere, nel caso di esercizio dell'azione penale, alla celebrazione del dibattimento.

Si tratta di una scelta organizzativa che, garantendo la possibilità di una trattazione prioritaria e semplificata di questi procedimenti, è finalizzata ad abbattere significativamente il carico di lavoro destinato a gravare sui Sostituti Procuratori dell'Ufficio, consentendo loro di dedicare maggior tempo e maggiori energie alla trattazione dei procedimenti aventi carattere prioritario e di accelerare la definizione di una parte consistente del carico di lavoro che ricade complessivamente sulla Procura della Repubblica.

Il *Servizio definizione affari semplici* postula il coinvolgimento dei Vice Procuratori Onorari inseriti nell'ambito dell'U.C.P. e dei Sostituti Procuratori.

Il suddetto Servizio si articola nei seguenti momenti:

- 1) individuazione delle categorie dei reati da inserire nello SDAS;
- 2) assegnazione automatica dei procedimenti SDAS ai magistrati professionali con contestuale co-assegnazione ai magistrati onorari;
- 3) elaborazione di modelli standardizzati di trattazione e definizione dei procedimenti SDAS;
- 4) cura degli adempimenti di cancelleria da parte della segreteria del magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Il Servizio di Definizione degli Affari Semplici è un'articolazione dinamica e non statica dell'Ufficio.

Tale servizio, infatti:

- non è affidato solo ad una parte dei Sostituti giacché tutti i Sostituti ne fanno parte, in quanto i procedimenti SDAS sono assegnati in maniera automatica a tutti i Sostituti con assegnazione autonoma rispetto alla materia

generica e a quella specialistica delle singole sezioni, in modo da garantirne l'equa distribuzione tra i magistrati professionali;

- non ha un'autonoma segreteria, in quanto si avvale delle segreterie dei singoli Sostituti assegnatari dei procedimenti, stante la rilevante e perdurante scopertura della pianta organica del personale amministrativo e comunque l'assoluta inadeguatezza della stessa rispetto ai fabbisogni dell'Ufficio, con la conseguente impossibilità di prevedere la costituzione di una segreteria centralizzata dedicata in via esclusiva alla trattazione dei procedimenti SDAS;

- si giova dell'apporto dei Vice Procuratori Onorari, i quali sono co-assegnatari dei procedimenti SDAS.

I procedimenti individuati come affari semplici, nell'ambito dei reati di cui all'art. 550, comma 1 e 2, c.p.p., costituenti un'autonoma materia, quella dello SDAS, vengono assegnati in automatico, in maniera separata dai procedimenti di materia generica e specialistica, a tutti i Sostituti Procuratori e sono co-assegnati contestualmente ai VPO, i quali li definiscono autonomamente mediante richiesta di archiviazione (solo per i reati di cui all'art. 550, comma 1, c.p.p.) o di emissione di decreto penale di condanna, sulla scorta di modelli predefiniti.

In tal modo, tendenzialmente, i procedimenti SDAS vengono definiti direttamente dai VPO, senza necessità dell'intervento del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, che è solo eventuale, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di archiviazione o della richiesta di decreto penale di condanna o di revoca di quest'ultimo.

L'effetto positivo è duplice: il Sostituto, da un lato, è affrancato dalla necessità di dover trattare procedimenti per reati di minima gravità e complessità e può dedicare maggior tempo e maggiori energie professionali alla trattazione di procedimenti aventi carattere prioritario e, dall'altro, a parità di tempo di lavoro, ha una maggiore produttività.

Altro effetto positivo è rappresentato dal fatto che i VPO co-assegnatari dei procedimenti SDAS sono maggiormente inseriti organicamente nell'ufficio di Procura, quale parte integrante dello stesso, partecipando attivamente alla definizione dei procedimenti di competenza del giudice monocratico, concorrendo a formare la giurisprudenza dell'Ufficio e non essendo più relegati alla mera trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace e alla partecipazione alle udienze.

Il coordinamento dello SDAS è affidato al Procuratore Aggiunto, il quale si avvale della collaborazione del Sostituto Procuratore individuato, a seguito di interpello, come magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP.

II.D.3 Individuazione dei reati da inserire nello SDAS

L'individuazione di reati da inserire nello SDAS ha luogo sulla scorta di un criterio necessariamente composito, basato non solo sulla pena edittale, ma altresì, necessariamente, sulla semplicità della vicenda e sulla definibilità della stessa in termini di immediatezza e serialità.

Mentre il primo criterio di selezione è un mero criterio formale, ancorato a un dato obiettivo, facilmente e immediatamente riscontrabile, il secondo criterio è un criterio sostanziale, correlato a un dato fattuale, non sempre immediatamente riscontrabile, che postula una prima valutazione della vicenda all'atto dell'iscrizione della relativa notizia di reato.

Pertanto, nell'ambito dell'elenco dei reati individuati come in astratto suscettibili di essere assegnati allo SDAS, l'assegnazione o meno, in concreto, dei relativi procedimenti allo SDAS non può che essere rimessa, in concreto, al prudente apprezzamento del magistrato che valuta le *notizie di reato* all'atto della iscrizione delle stesse, il quale, nel caso in cui la notizia di reato, avente ad oggetto un reato in astratto attribuibile allo SDAS, presenti particolare complessità e comunque non appaia suscettibile di immediata definizione, ne disporrà l'assegnazione come materia generica o eventualmente specialistica anziché come materia SDAS.

Inoltre, appare opportuno che l'individuazione dei reati da attribuire allo SDAS abbia luogo in maniera graduale, essendo necessario verificare, in concreto, la tenuta del relativo Servizio di Definizione degli Affari Semplici e, in particolare, la *risposta* dei VPO assegnati allo stesso, in termini di capacità e tempestività di definizione dei procedimenti SDAS.

Pertanto, l'individuazione dei reati da attribuire allo SDAS ha luogo in maniera progressiva, per *steps* successivi, in modo che le tipologie di reati selezionate come suscettibili di essere inserite nella materia SDAS siano in concreto attribuite a tale materia solo all'esito positivo di un primo periodo di sperimentazione di tale Servizio.

Tale individuazione è effettuata - sentiti i magistrati professionali ed i magistrati onorari - con separati ordini di servizio adottati dal Procuratore della Repubblica.

Inoltre, almeno in una prima fase, sono attribuiti alla materia SDAS solo i procedimenti iscritti a modello 21, con riserva, in una fase successiva, all'esito positivo di un primo periodo di sperimentazione, di attribuire alla materia SDAS anche i procedimenti iscritti a modello 44.

Con ordine di servizio n. 281/2021 datato 5.5.2021, efficace dal 3.6.2021, è stata devoluta allo SDAS la trattazione dei procedimenti iscritti a modello 21 per i seguenti reati:

- 1) reato p. e p. dagli artt. 17 e 109 RD 18.6.1931 n. 773 (TULPS);
- 2) reato p. e p. dagli artt. 294 RD 6.5.1940 n. 635 (regolamento TULPS) e 221 RD 18.6.1931 n. 773 (TULPS);
- 3) reato p. e p. dall'art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CdS), attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine svolta da soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo;
- 4) reato p. e p. dall'art. 116, comma 15, D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CdS), guida senza patente nel caso di recidiva;
- 5) reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lettere b) e c), e comma 7 (rifiuto), D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CdS), guida sotto l'influenza dell'alcool;
- 6) reato p. e p. dall'art. 186 bis, comma 3, 2^a parte, e comma 6, 2° periodo (rifiuto), D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CdS), guida sotto l'influenza dell'alcool per infraventunenni, neopatentati e trasportatori professionali;
- 7) reato p. e p. dall'art. 187, comma 1, e comma 8 (rifiuto), D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CdS), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Ai reati su indicati vanno aggiunti i seguenti, i quali, con separato ordine di servizio, sono attribuiti alla competenza dello SDAS:

art. 189 commi 6 e 7 D.Lgs. 285/1992 CdS (da solo o con l'art. 590 c.p. nel caso di lesioni lievi e salvo il caso in cui si sia proceduto all'arresto del conducente)

art. 335 c.p.

art. 361, comma 1, c.p.

art. 362 c.p.

art. 364 c.p.

art. 365 c.p.

art. 388, comma 7, c.p.

art. 388-bis c.p.

art. 390, comma 1, ultima parte, c.p. (nel caso di contravvenzione)

art. 392 c.p.

art. 403 c.p.

art. 404, comma 1, c.p.

artt. 636, commi 1 e 2, 639-bis c.p.

art. 641 c.p.

art. 650 c.p.

art. 651 c.p.

art. 652 c.p.

art. 658 c.p.

art. 659 c.p.

art. 669 bis c.p.

art. 674 c.p. (salvo che ricorra il danno ambientale)

art. 681 c.p.

art. 712 c.p.

art. 720 c.p.

artt. 17 e 110 RD 18.6.1931 n. 773 (TULPS)

art. 4, comma 3, seconda parte, legge 110/1975 (soltanto nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, se non in concorso o connesso con qualsiasi altro reato).

II.D.4 Assegnazione dei procedimenti dello SDAS

I procedimenti attribuiti alla competenza dello SDAS sono iscritti come autonoma materia SDAS, distinta sia dalla materia generica che dalla materia specialistica, e sono assegnati in automatico a tutti i Sostituti Procuratori e contestualmente co-assegnati ai V.P.O. sulla scorta dell'ordine alfabetico degli stessi e dell'ordine progressivo numerico di iscrizione dei procedimenti.

La co-assegnazione del procedimento SDAS al VPO equivale alla delega espressa a quest'ultimo alla trattazione e alla definizione del procedimento, senza necessità di ulteriore delega da parte del Procuratore della Repubblica o del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento.

I procedimenti SDAS, una volta iscritti, sono trasmessi alla segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario degli stessi, la quale si relaziona, con le modalità ritenute più opportune, con il VPO co-assegnatario dei medesimi.

II.D.5 Modalità di trattazione dei procedimenti dello SDAS

Il VPO, ritirato il procedimento, ne valuta il contenuto e, a seconda dei casi:

a) per i procedimenti per i reati di cui all'art. 550 comma 1 c.p.p., adotta:

1) delega di indagini semplici, quali: compiuta identificazione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa, escussione di quest'ultima, acquisizioni o integrazioni documentali;

2) richiesta di archiviazione, qualora la notizia di reato sia infondata (art. 408 c.p.p.) o qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 411 c.p.p.;

3) richiesta di emissione del decreto penale di condanna, qualora ne ricorrano i presupposti sulla base dei modelli predisposti dall'Ufficio per ciascuna tipologia di reato;

b) per i procedimenti per reati di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p., adotta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, ricorrendone i presupposti, sulla base dei modelli predisposti dall'Ufficio per ciascuna tipologia di reato;

c) per i procedimenti per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., qualora ritenga che il procedimento non possa essere definito allo stato degli atti o, al più, previa la mera audizione della persona offesa (per i soli reati di cui all'art. 550, commi 1, c.p.p.), ovvero qualora ritenga che il procedimento debba essere definito con richiesta di archiviazione (per i soli reati di cui all'art. 550, comma 2, c.p.p.), rimette il procedimento al Sostituto Procuratore assegnatario dello stesso con una sintetica nota illustrativa delle ragioni della non definibilità del procedimento in uno dei modi di cui alle lettere a) o b).

In tal caso, e comunque in tutti i casi in cui il procedimento SDAS venga definito dal Sostituto Procuratore assegnatario dello stesso, anziché dal V.P.O., la definizione da parte del Sostituto comporta automaticamente la revoca della co-assegnazione del procedimento al VPO, per cui, ai fini statistici, non si terrà conto del procedimento nella quantificazione del lavoro svolto dal V.P.O. relativamente ai procedimenti definiti.

II.D.6 Adempimenti collegati all'attività dello SDAS

Le attività compiute dai VPO, come attività delegate ai sensi dell'art. 17, comma 3 lettera c) e comma 5, D.L.vo 116/2017, comportano due tipi di adempimenti:

- adempimenti di competenza della polizia giudiziaria;

- adempimenti di competenza della segreteria.

Quanto agli adempimenti di competenza della Polizia Giudiziaria, le eventuali deleghe di indagine, che recheranno sempre la facoltà di sub-delega, saranno indirizzate ad uno dei Responsabili delle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria della Procura (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) che potrà avvalersi della facoltà di sub-delega ad un Comando o Ufficio territoriale.

Il bilanciamento delle deleghe tra le varie Aliquote viene assicurato dal Procuratore Aggiunto, a seguito di controllo periodico con cadenza massimo semestrale.

Gli esiti delle indagini delegate o sub-delegate sono riferiti al VPO delegante, che provvede alle successive attività necessarie ai fini della definizione.

Gli adempimenti di competenza della Segreteria sono disimpegnati dalla segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento.

II.D.7 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)

Nell'Ufficio è istituita la 4^a sezione, composta da quattro Sostituti Procuratori e coordinata dal Procuratore Aggiunto, competente per la trattazione dei reati del c.d. codice rosso, previsti dall'art. 362, comma 1 -ter c.p.p., dei reati rientranti nella violenza domestica previsti dall'art. 362-bis c.p.p., e più in generale dei reati di violenza di genere, dei reati ai danni di persone fragili o in condizioni di minorata difesa, per età (i minori e

gli anziani), per genere (le donne), per condizioni soggettive, estrazione sociale, posizione familiare, provenienza (gli incapaci e gli immigrati clandestini).

II.D.8 Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio

1^ Sezione: 4 Sostituti – Settore demolizioni: 4 Sostituti + Procuratore e Procuratore Aggiunto

2^ Sezione: 3 Sostituti + Procuratore Aggiunto – Settore misure prevenzione: 3 Sostituti + Procuratore Agg.

3^ Sezione: 3 Sostituti – Settore esecuzione penale: 3 Sostituti + Procuratore Aggiunto

4^ Sezione: 4 Sostituti – Settore affari civili: 3 Sostituti (crisi d'impresa) + 3 Sostituti (tutte le altre materie) + Procuratore Agg.

Servizio definizione affari semplici (SDAS): tutti i Sostituti e tutti i VPO

II.D.9 Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

L'Ufficio si articola in quattro sezioni di indagine, alle quali sono abbinati quattro settori, e in una struttura deputata alla trattazione degli affari semplici (Servizio definizione affari semplici).

Si riportano in dettaglio la composizione, il coordinamento, le materie, i reati e i procedimenti attribuiti alla competenza specialistica delle quattro sezioni in cui si articola l'Ufficio.

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
Sezione	Competenza per materia	
Prima Sezione <i>Reati contro la Pubblica Amministrazione Tutela dell'ambiente e del territorio</i> abbinata al settore demolizioni	<u>Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I Titolo II Libro II del codice penale dagli artt. da 314 a 331</u> 314 -Peculato 314-bis Indebita destinazione di denaro o altre cose mobili 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui 316 bis - Malversazione di erogazioni pubbliche 316 ter – Indebita percezione di erogazioni pubbliche (se non connesso a reati finanziari, tributari o societari) 317 -Concussione 318 -corruzione per l'esercizio della funzione 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 319 ter -Corruzione in atti giudiziari 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità 320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 322 -Istigazione alla corruzione 322 bis -Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 325 -Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio 326 -Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 328 -Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione 329 -Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica 331 -Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità	composta da 4 Sostituti coordinata dal Procuratore della Repubblica

	<u>Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo II Titolo II Libro II del codice penale di seguito indicati</u> 346-bis -Traffico di influenze illecite 349 c.p. se connesso alle violazioni di natura edilizia, urbanistica e paesaggistica 353 -Turbata libertà degli incanti 353 bis -Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 354 – Astensione dagli incanti 355 -Inadempimento di contratti di pubbliche forniture 356 -Frode nelle pubbliche forniture 375 -Frode in processo penale e depistaggio se commesso da pubblico ufficiale e sempre che non debba essere assegnato al PM del precedente 423 –incendio (solo se avente ad oggetto rifiuti) 423 bis -Incendio boschivo 424 -Danneggiamento seguito da incendio (solo se avente ad oggetto rifiuti) <u>Delitti contro l’ambiente previsti nel Titolo VI bis Libro II del codice penale dagli artt. da 452 bis a 452 terdecies</u> 452 bis -Inquinamento ambientale 452 ter -Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale 452-quater -Disastro ambientale 452 quinquies -Delitti colposi contro l'ambiente 452-sexies -Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 452-septies -Impedimento del controllo 452 novies (aggravante ambientale) 452-terdecies -Omessa bonifica <u>Delitti in materia di falsità in atti commessi dai pubblici ufficiali previsti nel Capo III del Titolo VII Libro II del codice penale di seguito indicati</u> 476 (senza 482) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 477 (senza 482) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 478 (senza 482) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative	
--	---	--

	493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico salvo che gli stessi siano connessi o collegati a reati attribuiti alla competenza specialistica di altra sezione o rientrino <i>ratione materiae</i> nella competenza specialistica di altra sezione <u>Delitti contro il patrimonio culturale previsti dal Titolo VIII bis del codice penale</u> 518-bis Furto di beni culturali 518-ter Appropriazione indebita di beni culturali 518-<i>quater</i> Ricettazione di beni culturali 518-<i>quinquies</i> Impiego di beni culturali provenienti da delitto 518-<i>sexies</i> Riciclaggio di beni culturali 518-<i>septies</i> Autoriciclaggio di beni culturali 518-<i>octies</i> Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali 518-<i>novies</i> Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali 518-<i>decies</i> Importazione illecita di beni culturali 518-<i>undecies</i> Uscita o esportazione illecite di beni culturali 518-<i>duodecies</i> Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici 518-<i>terdecies</i> Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 518-<i>quaterdecies</i> Contraffazione di opere d'arte 518-<i>undevicies</i> Fatto commesso all'estero Art. 639, comma 2, ultima parte, c.p. (deturpamento o imbrattamento di beni culturali) <u>Delitti contro la libertà personale commessi dai pubblici ufficiali previsti nella Sezione II del Capo III Titolo XII Libro II del codice penale di seguito indicati</u> 606 -Arresto illegale 607 -Indebita limitazione di libertà personale 608 -Abuso di autorità contro arrestati o detenuti 609 -Perquisizione e ispezione personali arbitrarie 613-bis comma 2 Tortura commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio 613-ter Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale 617 Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche - Se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione	
--	---	--

	o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato <u>Reati in danno della Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale</u> 640 cpv n. 1 Truffa ai danni dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea 640 bis -Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (entrambi se non connessi a reati finanziari, tributari, societari) <u>Contravvenzioni in danno dell'ambiente previste dal codice penale</u> 674 (solo nell'ipotesi di danno all'ambiente) 727 bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette 733 – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale 733 bis – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali <u>Reati in danno della Pubblica Amministrazione previsti da altre leggi</u> Reati previsti dagli artt. 21 e 22 Legge 646/82 Reati in materia di appalti ed opere pubbliche commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Art. 55 quinquies D. LGS. 165/2001 (Assenteismo) Art. 95 dPR 115/2002 gratuito patrocinio Reati previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, DL 4/2019 convertito in legge 26/2019 reddito di cittadinanza Reato previsto dall'art. 8 del D.L. 48/2023 convertito in legge 85/2023 assegno di inclusione Reati relativi alla indebita percezione di contributi, sussidi, provvigioni, finanziamenti, mutui agevolati, benefici economici ed erogazioni da parte della pubblica amministrazione e comunque comportanti un danno economico per quest'ultima (se non connessi a reati finanziari, tributari, societari). <u>Reati in materia elettorale</u> Reati previsti dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali DPR 361/1957 in materia elettorale <u>Reati in materia di finanziamento illecito di esponenti e partiti politici</u> art.7 legge 195/1974 art. 4 legge 659/1981 Reati in materia di associazioni segrete di cui alla legge n. 17 del 25 gennaio 1982.	
--	--	--

	<u>Reati in materia di rifiuti e di inquinamento idrico ed atmosferico.</u> Reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 <i>Testo Unico in materia ambientale</i> <u>Reati in materia edilizia, urbanistica ed antisismica</u> Reati previsti dal DPR 380/01 <u>Reati in materia ambientale, paesaggistica e tutela dei beni archeologici</u> Reati previsti dagli artt. da 169 a 181 DL.vo 42/04; Reati in materia di tutela delle aree protette previsti dalla Legge 394/1991 art. 30; Reati previsti dall'art. 1161 codice della navigazione RD 30 marzo 1942 n. 327; Reati previsti dal D.Lgs. 224/2003 - <i>emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati</i> Reati pp. e pp. dalla Legge 150/1992 - <i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</i> Reati previsti dalla Legge 157/1992 - Artt. 13, 30 - <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i> reato p. e p. dall'art. 7 D.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della I sezione.	
Seconda Sezione <i>Incolumità pubblica</i> <i>Sicurezza urbana</i> <i>Sicurezza sul lavoro</i> <i>Stupefacenti</i> abbinata al settore misure di prevenzione	<u>Delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel Titolo VI Capi I e III del Libro II del codice penale</u> Reati previsti dall'art. 422 all'art. 452, escluso l'art. 423-bis di competenza della 1^a sezione 422 - strage 423 -incendio (salvo che abbia ad oggetto rifiuti) 424 -Danneggiamento seguito da incendio (salvo che abbia ad oggetto rifiuti) 426 -Inondazione, frana o valanga 427 -Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga 428 -Naufragio, sommersione o disastro aereo 429 -Danneggiamento seguito da naufragio 430 -Disastro ferroviario 431 -Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento 432 -Attentati alla sicurezza dei trasporti	composta da 3 Sostituti e dal Procuratore Aggiunto (assegnatario di un ruolo specialistico pari al 50%) coordinata dal Procuratore Aggiunto

	433 -Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni 433-bis -Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari 434 -Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi 435 -Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti 436 -Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni 437 – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro 449 -Delitti colposi di danno 450 -Delitti colposi di pericolo 451 – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro <u>Delitti contro la vita e l'incolumità individuale previsti dal codice penale</u> 575 omicidio 579 omicidio del consenziente 584 omicidio preterintenzionale 586 morte come conseguenza di altro delitto (escluse le lesioni), salvo che il delitto presupposto rientri nella competenza specialistica di altra sezione, alla quale è in tal caso attribuito anche il 586 (575, 579, 584 e 586 sono sottratti alla competenza della 2^ sezione: - se assegnati al PM di turno esterno - se commessi nell'ambito della violenza di genere o domestica ovvero in danno dei soggetti di cui all'art. 362-bis, comma 1, c.p.p., in quanto in tal caso attribuiti alla 4^ sezione) 589 – D.L.vo 81/2008 omicidio colposo derivante da violazioni della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o da colpa professionale 590 - D.L.vo 81/2008 lesioni colpose derivanti da violazioni della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o da colpa professionale art. 593 bis nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso in violazione delle norme poste a tutela del lavoro; <u>Delitti contro la libertà individuale previsti dal codice penale</u> 603-bis -Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 4 n. 2, qualora uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa) 605 c.p. (salvo che sia connesso a delitti riservati alla IV sezione). 610 – solo nel caso di violenza privata sul dipendente: <i>mobbing</i> <u>Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone previsti dal codice penale</u> 624 bis commi 1 e 2 furto in abitazione e furto con strappo 628 - rapina	
--	---	--

	629 – estorsione (fatta eccezione per l'estorsione in ambito domestico, commessa nei confronti di prossimo congiunto, anche non convivente, o di altra persona convivente o di persona legata da relazioni affettive, di competenza della 4^a sezione) 644 usura, salvo se commessa da intermediari bancari e finanziari <u>Contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone previste dal codice penale</u> Reati previsti dagli artt. 673, 676 co. 2, 677 co. 3 c.p.; <u>Reati in materia di sostanze stupefacenti</u> Artt. 73, 79, 82, 83 dPR 309/90 in materia di sostanze stupefacenti <u>Reati in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi.</u> 678, 678 bis, 679, 679 bis, 695, 696, 697, 698, 699, 703 c.p. Legge 497/74 Legge 895/1967 Legge 110/1975 (artt. 4 e 4-bis solo se non connessi a delitto rientrante nella competenza specialistica di altra sezione e con esclusione dell'art. 4, comma 3, seconda parte, se di lieve entità, limitatamente al porto dei soli oggetti atti ad offendere, di competenza dello SDAS) Reati previsti dagli artt. 1215, 1216 e 1231 del codice della navigazione RD 30 marzo 1942 n. 327; <u>Reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.</u> Reati previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro Reati previsti dal D.lgs. 17 agosto 1999 n.334 relativo all'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Reati richiamati dagli artt. 26, 27 e 28 del D.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro D.Lgs.151/2015 - Art. 23 che modifica l'art. 4 L. 300/70 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 18) DPR 520/1955 - Art. 11 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	
--	--	--

	DPR 128/1959 - Norma di Polizia delle miniere e delle cave legge 628/1961 - Art. 4 - Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale legge 300/1970 - Art. 4, 38 - Statuto dei lavoratori D.Lgs. 624/1996 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee D.Lgs. 187/2000 – artt. 5, 6, 8 (sanzioni art. 14) - Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche D.Lgs. 66/2003 - Art. 14 - orario di lavoro D.Lgs. 124/2004 - Art. 15 - Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale D.Lgs. 139/2006 - art. 20 - certificato prevenzione incendi d.lgs 105/15 (Attuazione direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) Reati previsti dall'art. 18 D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità; D.Lgs. 230/1995 - Artt. 77, 79 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili Art. 163 T.U.L.P.S.; Reati pp. e pp. dagli artt. 19, commi 1 e 2, legge 194/1978. Reati previsti dagli artt. 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater legge 401/1989 Artt. 73, 75, 76 D.Lgs. 159/2011 Artt. 10, comma 2 e 3, e 13-bis comma 6 D.Lgs. 20.2.2017 n. 14 convertito in legge 18.4.2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città legge 7 marzo 1996, n. 108 Disposizioni in materia di usura. Reati previsti dagli artt. 5 e 5-bis legge 152/1975 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. Reati di cui agli artt. 336, 337, 340, commi primo e secondo, 419, 582, 610, 635 c.p., all'art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, solo se commessi in occasione di manifestazioni o riunioni in luogo pubblico. Reati previsti dagli artt. 18 e 24 T.u.l.p.s..	
--	---	--

	Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da reati di competenza della 2 ^a Sezione	
Terza Sezione <i>Criminalità economica</i> <i>Reati di cui al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza</i> <i>Reati Fallimentari</i> <i>Reati Societari</i> <i>Reati Finanziari</i> <i>Reati Tributari</i> <i>Reati Valutari</i> <i>Reati di contrabbando e in materia doganale</i> <i>Falso Nummario</i> <i>Tutela penale della salute</i> <i>Responsabilità colposa in ambito sanitario</i> <i>Reati in materia sanitaria, di farmaci e alimenti</i> abbinata al settore affari civili limitatamente alla materia della crisi di impresa e dell'insolvenza	316 ter – Indebita percezione di erogazioni pubbliche (se connesso a reati finanziari, tributari o societari) Reato di cui all'art. 348 c.p. Delitti contro la salute pubblica in materia di acque, sostanze alimentari e medicinali previsti nel Titolo VI Capi I e III del Libro II del codice penale 438 – Epidemia 439 – avvelenamento di acque o di sostanze alimentari 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari 441 – Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute 442 – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate 443 – Commercio o somministrazione di medicinali guasti 444 – Commercio di sostanze alimentari nocive 445 – Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica 452 -Delitti colposi contro la salute pubblica <u>Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo previsti dal Capo I Titolo VII libro II del codice penale</u> 453 -Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 454 -Alterazione di monete 455 -Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate 457 -Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede 459 -Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati 460 -Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 461 -Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata 462 -Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto 464 -Uso di valori di bollo contraffatti o alterati 469 -Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione 470 -Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione 471 -Uso abusivo di sigilli e strumenti veri	composta da 3 Sostituti coordinata dal Procuratore della Repubblica

	472 -Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta (469, 470, 471, 472 solo se non connessi a reati di falso in atti pubblici) <u>Delitti in materia di falsità di sigilli o segni di certificazione previsti dal codice penale</u> 473 -Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali 474 -Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 499 -Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione <u>Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio previsti dal codice penale</u> 501 -Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio 501-bis -Manovre speculative su merci 507 -Boicottaggio 508 -Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali Sabotaggio 512-bis -Trasferimento fraudolento di valori 513 -Turbata libertà dell'industria o del commercio 513-bis -Illecita concorrenza con minaccia o violenza 514 -Frodi contro le industrie nazionali 515 - Frode in commercio 516 -Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 517 -Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 517 ter -Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 586-bis -Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti 589, comma 3 – Omicidio colposo da esercizio abusivo di una professione 590, comma 4 – Lesioni colpose da esercizio abusivo di una professione 589, 590 sexies - Responsabilità colposa per morte in ambito sanitario 590, 590 sexies - Responsabilità colposa per lesioni personali in ambito sanitario art. 593 bis Interruzione colposa di gravidanza nelle ipotesi in cui si configuri una colpa medica; 640 Truffe assicurative anche non commesse in forma organizzata 640 cpv n. 1 Truffa ai danni dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (se connesso a reati finanziari, tributari e societari)	
--	--	--

	640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (se connesso a reati finanziari, tributari e societari) 642 Frodi assicurative anche non commesse in forma organizzata 644 usura, se commessa da intermediari bancari e finanziari <u>Reati in materia di riciclaggio previsti dal codice penale</u> 648 bis –Riciclaggio (con esclusione del riciclaggio avente ad oggetto veicoli, che è attribuito alla materia generica) 648 ter -Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 648-ter 1 –Autoriciclaggio i suddetti reati sono attribuiti alla competenza della 3^a sezione, salvo che: - debbano essere assegnati al Sostituto assegnatario del procedimento relativo al reato presupposto, se iscritto e non ancora definito con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale; - la notizia di reato concerna contemporaneamente i reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. e il reato presupposto di competenza specialistica, nel qual caso il procedimento è assegnato alla sezione competente per quest'ultimo. <u>Reati in materia bancaria</u> D.Lgs. 385/1993- TU bancario - D.Lgs. 58/1998 - TU intermediazione finanziaria D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.Lgs. 504/1995 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative D.Lgs. 209/2005 - Esercizio abusivo di attività assicurativa L. 270/1999 - Art. 95 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 <u>Reati in materia fallimentare</u> Artt. da 216 a 237 RD 267/1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa Artt. da 322 a 345 D.L.vo 12.1.2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione delle legge 19.10.2017, n. 155	
--	--	--

	<u>Reati in materia societaria</u> <u>Reati previsti dal Codice civile</u> artt. 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2634, 2635, 2635 bis, 2636, 2637, 2638 <u>D.L.vo 27.1.2010, n. 39 Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE</u> Artt. 27, 28, 29, 30 e 31 <u>Reati in materia doganale e di contrabbando</u> d.lgs. 26.9.2024 n. 141 – Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione d.lgs. 12.1.2016 n. 6 <u>Reati finanziari e tributari</u> D.Lgs. 74/2000 - TU imposte sui redditi DPR 633/1972 - Artt. 1, 67, 70 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto D.L.vo 26 ottobre 1995 n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. L. 7 marzo 1996 n. 108; Art. 12 quinquies l. 356/92 Legge 638/1983 - Art. 2 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini <u>Reati in materia di diritto d'autore</u> L. 22 aprile 1941 n. 633 Procedimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette, in tutti i casi in cui non sussista o sia stato definito il procedimento relativo al reato presupposto o connesso o il procedimento avente ad oggetto indagini collegate. <u>Reati in materia agro-alimentare</u> Reati previsti dalla L. 30 aprile 1962 n. 283 disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; D.Lgs. 2001/212 - Commercializzazione prodotti sementieri <u>Reati in materia sanitaria e di farmaci</u> DPR 392/1998 - Art. 2 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di	
--	--	--

	presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 L. 376/2000 - Art. 9 - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping R.D. 1265/1934 - Artt. 170, 189, 193 - Testo unico sulle leggi sanitarie D.Lgs. 219/2006 - Artt. 55, 147 - Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE Reato di cui all'art. 17, comma 3, legge 107/90 Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati D.Lgs. 54/2011 - Art. 31 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della III Sezione	
Quarta Sezione <i>Reati del codice rosso</i> <i>Violenza domestica</i> <i>Violenza di genere</i> <i>Reati in danno di minori, anziani, immigrati clandestini, fasce deboli della popolazione</i> <i>Delitti contro la famiglia</i> Abbinata al Settore affari civili	Reati previsti dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. Reati previsti dall'art. 362-bis c.p.p. Reati di violenza domestica previsti dall'art. 3 DL 93/2013 388 comma 2 c.p. - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (limitatamente all'affidamento di minori o altre persone incapaci) <u>Delitti contro la famiglia previsti dai Capi I, II, III e IV del Titolo XI Libro II del codice penale</u> 556 -Bigamia 558 -Induzione al matrimonio mediante inganno 558 bis – Costrizione o induzione al matrimonio 564 -Incesto 565 -Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica 566 -Supposizione o soppressione di stato 567 -Alterazione di stato 568 -Occultamento di stato di un figlio 570 -Violazione degli obblighi di assistenza familiare 570 bis -Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio Codice penale 571 -Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina 572 -Maltrattamenti contro familiari e conviventi 573 -Sottrazione consensuale di minorenni 574 -Sottrazione di persone incapaci 574 bis -Sottrazione e trattenimento di minore all'estero 575, 576 comma n. 1, n. 5 (se commesso in occasione dei reati di cui agli artt. 572, 583 quinquies di competenza della 4^a sezione, 609 bis, 609 quater, 609	composta da 4 Sostituti coordinata dal Procuratore Aggiunto

	octies), n. 5.1 se in danno della p.o. dell'art. 612 bis di competenza della 4^ sezione 575, 577 comma 1 n. 1 e comma 2 575 se commesso in danno di prossimi congiunti o di persone conviventi o commesso nell'ambito di relazioni familiari, affettive o domestiche ovvero se connesso a reato di competenza della 4^ sezione 578 -Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale 582 e 577, primo comma n. 1 e secondo comma 583-bis -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 583 <i>quinqies</i>, se commesso nei confronti dei soggetti di cui all'art. 577, comma 1 n. 1 e comma 2 584 - se commesso in danno di prossimi congiunti o di persone conviventi o commesso nell'ambito di relazioni familiari, affettive o domestiche ovvero se connesso a reato di competenza della 4^ sezione 586 - se commesso in danno di prossimi congiunti o di persone conviventi o commesso nell'ambito di relazioni familiari, affettive o domestiche ovvero se connesso a reato di competenza della 4^ sezione 591 -Abbandono di persone minori o incapaci <u>Delitti contro la maternità previsti dal codice penale</u> 593-bis -Interruzione colposa di gravidanza (ad eccezione delle ipotesi in cui si configuri una colpa medica o il fatto sia commesso violazione delle norme poste a tutela del lavoro); 593-ter -Interruzione di gravidanza non consensuale <u>Delitti contro i minori o le fasce deboli previsti dal codice penale</u> 600-octies -Impiego di minori nell'accattonaggio 601-bis -Traffico di organi prelevati da persona vivente 603-bis -Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (limitatamente all'ipotesi di cui al comma 4 n. 2, uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa) 604-bis -Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa Reati aggravati ai sensi dell'art. 604-ter c.p. <u>Delitti contro la libertà personale previsti dal codice penale</u> 609 bis -Violenza sessuale 609 quater -Atti sessuali con minorenne 609 quinqies -Corruzione di minorenne 609 octies -Violenza sessuale di gruppo 612 bis -Atti persecutori (con esclusione dello stalking condominiale o giudiziario) 613-bis -Tortura -Tranne i casi in cui sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio	
--	--	--

	628 e 629 c.p. ai danni di prossimo congiunto e di familiare, o altra persona, convivente 640 c.p. comma 2, n. 2-bis in danno di persone anziane 643 c.p. circonvenzione di persone incapaci 734 bis c.p. Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale Artt. 70, 71, 72 e 73 L. 4 maggio 1983 n. 184; Art. 18 D. L.vo 26 marzo 2001 n. 151; Art. 6 L. 4 aprile 2001 n. 154; Reati previsti dalla L. 17 ottobre 1967 n. 977 tutela del lavoro del fanciullo e degli adolescenti; <u>Reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa</u> legge 205/1993 - Art. 3 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa legge 75/1958 - Art. 3 - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui Reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, seconda parte (limitatamente all'impiego di minori), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). <u>Reati in materia di immigrazione</u> Solo art. 12 del d.l.vo 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della IV Sezione	
Settore Demolizioni	Procedimenti relativi alla esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi disposti con la sentenza di condanna, la sentenza di applicazione pena e il decreto penale di condanna per i reati di cui agli artt. 44 dPR 380/2001 e 181 D.L.vo 42/2004	Settore coordinato dal Procuratore della Repubblica cui sono assegnati i Sostituti della 1 ^a Sezione il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto
Settore Misure di prevenzione	Procedimenti per le misure di prevenzione personali di cui all'art. 6 del d.l.vo 159/2011 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno) e le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) nei	Settore coordinato dal Procuratore Aggiunto cui sono assegnati i Sostituti

	confronti dei soggetti di cui all'art. 4 d.l.vo 159/2011, lettere c), i), i-bis), i-ter)	della 2 ^a Sezione e il Procuratore Aggiunto
Settore <i>Esecuzione penale</i>	Procedimenti in materia di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza (diverse da quelle provvisorie)	Settore coordinato dal Procuratore Aggiunto cui sono assegnati i Sostituti della 3 ^a Sezione e il Procuratore Aggiunto
Settore <i>Affari Civili</i>	Partecipazione del pubblico ministero alle procedure civili. Le procedure civilistiche relative agli accordi di ristrutturazione, ai concordati preventivi e alla materia prefallimentare sono assegnate ai Sostituti Procuratori della 3 ^a sezione Tutte le altre procedure civilistiche per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero (divorzio, separazione, amministrazione di sostegno, negoziazione assistita, tutela, ecc.) sono assegnate ai Sostituti Procuratori della 4 ^a sezione	Settore coordinato dal Procuratore Aggiunto cui sono assegnati i Sostituti della 3 ^a e 4 ^a Sezione e il Procuratore Aggiunto
SDAS Servizio definizione Affari Semplici	Procedimenti per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. suscettibili di immediata definizione con richiesta di decreto penale di condanna (art. 550, comma 1 e 2, c.p.p.) ovvero con richiesta di archiviazione (art. 550, comma 1, c.p.p.) reato p. e p. dagli artt. 17 e 109 RD 18.6.1931 n. 773 (TULPS); artt. 17 e 110 RD 18.6.1931 n. 773 (TULPS). reato p. e p. dagli artt. 294 RD 6.5.1940 n. 635 (regolamento TULPS) e 221 RD 18.6.1931 n. 773 (TULPS); reato p. e p. dall'art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CdS), attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine svolta da soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo; reato p. e p. dall'art. 116, comma 15, D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CdS), guida senza patente nel caso di recidiva; reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lettere b) e c), e comma 7 (rifiuto), D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CdS), guida sotto l'influenza dell'alcool; reato p. e p. dall'art. 186 bis, comma 3, 2 ^a parte, e comma 6, 2° periodo (rifiuto), D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CdS), guida sotto l'influenza dell'alcool per infraventunenni, neopatentati e trasportatori professionali; reato p. e p. dall'art. 187, comma 1, e comma 8 (rifiuto), D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CdS), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. art. 189 commi 6 e 7 D.Lgs. 285/1992 CdS (da solo o con l'art. 590 c.p. nel caso di lesioni lievi e salvo il caso in cui si sia proceduto all'arresto del conducente) art. 335 c.p.	Settore coordinato dal Procuratore Aggiunto cui sono assegnati tutti i Sostituti e i V.P.O.

	art. 361, comma 1, c.p. art. 362 c.p. art. 364 c.p. art. 365 c.p. art. 388, comma 7, c.p. art. 388-bis c.p. art. 390, comma 1, ultima parte, c.p. (nel caso di contravvenzione) art. 392 c.p. art. 403 c.p. art. 404, comma 1, c.p. artt. 636, commi 1 e 2, 639-bis c.p. art. 641 c.p. art. 650 c.p. art. 651 c.p. art. 652 c.p. art. 658 c.p. art. 659 c.p. art. 669 bis c.p. art. 674 c.p. (salvo che ricorra il danno ambientale) art. 681 c.p. art. 712 c.p. art. 720 c.p. art. 4, comma 3, seconda parte, legge 110/1975 (soltanto nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, se non in concorso o connesso con qualsiasi altro reato)	
--	--	--

II.D.4 Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
Prisco Emilio	2^ sezione	3.6.2021	3.6.2031
Ambrosino Andreana	2^ sezione	3.6.2021	3.6.2031
Agostini Marta	3^ sezione	10.11.2021	10.11.2031
Barba Antonio	1^ sezione	3.6.2021	3.6.2031
Borriello Giuseppe	3^ sezione	2.4.2024	2.4.2034
De Micheli Matteo	1^ sezione	3.6.2021	3.6.2031
Schioppi Giuliano	1^ sezione	6.10.2022	6.10.2032
Riccio Alessandra	2^ sezione	11.11.2022	11.11.2032
Ricci Marianna	3^ sezione	3.6.2021	13.10.2032
Moccia Giuliana	4^ sezione	12.6.2023	12.6.2033
Colangelo Bianca Maria	4^ sezione	3.6.2021	3.6.2031
Spagna Ugo	4^ sezione	3.6.2021	3.6.2031
Iossa Pasquale Valerio	4^ sezione	26.1.2024	26.1.2034

II.E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative

Essendo previsto in pianta organica un solo Procuratore Aggiunto, a quest'ultimo è stato affidato il coordinamento delle sezioni non coordinate dal Procuratore della Repubblica.

II.E.1 Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Unità organizzativa	Coordinatore	Provvedimento con cui sono state delegate le funzioni	Durata complessiva o residua dell'incarico
1^ sezione	Procuratore	OS n. 220/2021	
2^ sezione	Procuratore Aggiunto		
3^ sezione	Procuratore	OS n. 220/2021	
4^ sezione	Procuratore Aggiunto		

II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

Di regola, ogni Sostituto Procuratore è assegnato ad una sola sezione d'indagine.

Al fine di garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'Ufficio, è prevista la loro rotazione periodica tra le sezioni (e i settori abbinati), prevedendo un periodo massimo di permanenza nelle stesse pari a dieci anni.

Di contro, al fine di assicurare la continuità nella trattazione delle materie di competenza specialistica e di evitare frequenti passaggi di sezione al determinarsi delle vacanze, è previsto un periodo minimo di permanenza in ciascuna sezione, diverso a seconda del caso di assegnazione su domanda o d'ufficio, pari a due anni nel caso di assegnazione a domanda, estensibili sino a tre anni per comprovate esigenze di servizio esplicitate nel provvedimento di interpello, e ad un anno nel caso di assegnazione d'ufficio.

I termini su indicati di permanenza minima e massima in ciascuna sezione decorrono dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nella sezione e scadono nella data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'interpello per l'assegnazione, a domanda, ad altra sezione.

L'assegnazione dei Sostituti alle sezioni ha luogo a domanda, attraverso un concorso interno, previo interpello di tutti i magistrati dell'Ufficio, ivi compresi quelli dei quali sia già stato disposto il trasferimento o l'assegnazione a questa Procura con delibera del CSM sebbene non abbiano ancora preso possesso dell'Ufficio, al fine di assecondare, per quanto possibile, le aspirazioni di ciascun magistrato, pur dovendole contemperare con le prioritarie esigenze di funzionalità ed efficienza dell'Ufficio.

In particolare, i magistrati destinati a questo Ufficio, o perché di prima nomina o perché trasferiti da altro Ufficio, sono assegnati - previo interpello generale di tutti i magistrati dell'Ufficio e attraverso un concorso al quale possono partecipare i magistrati legittimati - alle sezioni che presentino posti originariamente vacanti e/o posti resisi vacanti a seguito dei trasferimenti interni conseguenti al suddetto interpello, tenuto conto, da un lato, delle prioritarie esigenze di servizio, in relazione ai carichi di lavoro e alle priorità investigative, e, dall'altro, delle domande di assegnazione presentate.

Analogamente si procede nel caso di assegnazione, ad una sezione, di un magistrato già assegnato ad altra sezione, per il quale sia scaduto il termine massimo di permanenza nella stessa.

L'interpello si svolge secondo le seguenti regole:

a) l'interpello indica le ragioni per le quali lo stesso è bandito;

b) l'interpello viene effettuato nei seguenti casi:

1) assegnazione di uno o più nuovi magistrati all'Ufficio, di prima nomina o provenienti da altro Ufficio;

2) necessità di procedere alla copertura di uno o più posti vacanti in una o più delle sezioni mediante trasferimenti interni;

3) scadenza del periodo di permanenza massima di uno o più magistrati nella sezione di appartenenza;

4) domanda di uno o più magistrati dell'Ufficio, che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nella sezione di appartenenza, di assegnazione ad altra sezione;

5) mancata conferma di uno o più magistrati nella sezione all'esito della verifica con cadenza almeno biennale di seguito indicata;

c) l'interpello, qualora bandito per la copertura di posti vacanti, indica necessariamente, di volta in volta, quali siano i posti messi a concorso, ma in ogni caso, esso, anche quando sia bandito per la copertura di uno o più posti vacanti esattamente individuati, si estende automaticamente a tutti gli altri posti che si rendano liberi per effetto dei trasferimenti conseguenti all'interpello stesso;

d) l'interpello è esteso a tutti i magistrati dell'Ufficio, ivi compresi quelli destinati all'Ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, i quali possono concorrere non solo ai posti messi a concorso, ma altresì a quelli che si rendano liberi per effetto dell'interpello medesimo;

e) per la presentazione delle domande è previsto, di regola, un termine non inferiore a sette giorni dalla comunicazione dell'interpello, fatta salva la possibilità di fissare, nei casi di urgenza, un termine inferiore, dando conto dei motivi della deroga;

f) il termine per la presentazione di eventuali osservazioni all'interpello, di regola, è pari a cinque giorni dalla comunicazione dell'interpello ovvero pari a quello fissato per la presentazione delle domande, qualora quest'ultimo sia inferiore a sette giorni; nel caso di accoglimento, integrale o parziale, delle osservazioni, il termine per presentare le domande decorre *ex novo* dall'eventuale nuovo interpello, con possibilità, nel caso di urgenza, di riduzione dello stesso; nel caso di rigetto delle osservazioni, il termine per presentare le domande coincide con quello originariamente fissato e le relative controdeduzioni sono formulate, qualora possibile, prima della scadenza di detto termine ovvero, qualora ciò non sia possibile, con il provvedimento che conclude la procedura concorsuale.

Il concorso interno per l'assegnazione alle sezioni prevede, nel caso di domande pervenute in numero superiore ai posti da coprire per ciascuna sezione, l'attribuzione di punteggi in base ai seguenti criteri di valutazione:

1) anzianità nel ruolo della magistratura;

2) anzianità di servizio nell'Ufficio;

3) merito, con riferimento ai parametri della qualità e della quantità del lavoro svolto, quest'ultima valutata anche in via comparativa sulla scorta dei dati statistici;

ai fini dell'apprezzamento del merito, assumono valore, in particolare, l'assenza sul ruolo del magistrato di procedimenti, con termini delle indagini preliminari scaduti, aventi data di iscrizione risalente nel tempo, le richieste cautelari sia personali che reali, diverse da quelle formulate a seguito della adozione di misure precautelari personali o sequestri preventivi d'iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 389 e 321 comma 3-bis c.p.p., l'applicazione della normativa in materia di responsabilità degli enti (*ex lege* 231/2001), le impugnazioni proposte e ogni altro provvedimento adottato, avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate;

4) attitudini specifiche, con riferimento alla particolare preparazione ed esperienza acquisita nelle materie rientranti nella competenza specialistica della sezione (e dell'abbinato settore) per la quale si concorre, desunte, in particolare:

- dalla trattazione, anche in co-assegnazione, nella fase delle indagini preliminari, di procedimenti per reati attribuiti alla competenza specialistica della sezione per la quale si concorre;
- dalla trattazione, nella fase del giudizio, di processi per reati rientranti nella materia specialistica di competenza della sezione per la quale si concorre;
- dalla trattazione di procedimenti rientranti nelle materie di competenza del settore abbinato alla sezione per la quale si concorre;
- da ogni altro elemento dal quale sia dato evincere una particolare preparazione, esperienza, perizia o capacità nelle materie rientranti nella competenza specialistica della sezione e/o dell'abbinato settore per cui si concorre.

L'assegnazione dei posti messi a concorso ha luogo mediante l'attribuzione di un punteggio a ciascun aspirante, con riferimento ad ognuno dei criteri di valutazione previsti, determinato nel seguente modo:

- quanto all'anzianità nel ruolo e all'anzianità di servizio nell'Ufficio, attribuzione, rispettivamente, di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'Ufficio, sino ad un punteggio massimo complessivo, tenuto conto di entrambi i criteri di anzianità, di 10 punti;
 - quanto al requisito del merito, attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
 - quanto alle attitudini specifiche, attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
 - nell'ipotesi di provenienza da una sezione a cui si sia stati assegnati d'ufficio, attribuzione di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di permanenza in tale sezione, sino ad un massimo di 5 punti.
- A parità di punteggio complessivo, prevale l'ordine nel ruolo della magistratura.

Al Sostituto che presenta domanda per l'assegnazione a più di una sezione è attribuito un punteggio in relazione a ciascuna sezione per cui concorre, potendo variare il punteggio spettante per le attitudini specifiche.

Il provvedimento di assegnazione dà conto, con adeguata motivazione, delle ragioni della scelta e, in particolare, della attribuzione dei punteggi per ciascuno dei criteri di valutazione previsti.

Il provvedimento di assegnazione dà conto, altresì, delle particolari ragioni di opportunità che, eventualmente, non consiglino l'assegnazione di altro Sostituto che abbia proposto domanda per il medesimo posto e che abbia

conseguito un punteggio superiore a quello del Sostituto destinatario dell'assegnazione o che, a parità di punteggio, preceda quest'ultimo nel ruolo della magistratura.

Si prescinde dall'attribuzione dei punteggi nel caso di domande in numero inferiore o pari ai posti messi a concorso per ciascuna sezione.

Nel caso di domande pervenute in numero inferiore ai posti complessivamente messi a concorso o resisi vacanti a seguito dello stesso, ferma restando la necessità di contemperare le aspirazioni dei magistrati che hanno presentato domanda con le esigenze di funzionalità ed efficienza dell'Ufficio, è data priorità alla copertura dei posti vacanti nelle sezioni a copertura necessaria ovvero nelle sezioni che presentano la maggiore copertura o che versino in una situazione di maggiore difficoltà.

L'assegnazione d'ufficio ad una delle sezioni e/o ad uno dei settori in cui si articola la Procura ha luogo nei seguenti casi:

- per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello;
- per fare fronte ad eccezionali e imprevedibili esigenze di funzionalità dell'Ufficio;
- magistrato di nuova destinazione che non abbia partecipato agli interpelli indetti fino al giorno precedente alla presa di possesso nell'ufficio da parte dello stesso;
- mancata formulazione di domanda di assegnazione ad una delle sezioni dell'Ufficio da parte del magistrato che abbia partecipato all'interpello;
- mancata assegnazione del magistrato alle sezioni per le quali abbia formulato la domanda a seguito di interpello.

Il Procuratore della Repubblica provvede all'assegnazione, a domanda o d'ufficio, con o senza interpello, sentito il Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore della Repubblica procede, con cadenza semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno), attraverso i dati statistici, ad una verifica del lavoro svolto da ogni sezione (ed abbinato settore) e dell'attività espletata, nell'ambito di ognuna delle articolazioni dell'Ufficio, da ciascuno dei magistrati assegnati ad ogni sezione.

Dell'esito di tale verifica si tiene conto, con cadenza biennale, ai fini sia della conferma dell'assegnazione del magistrato alla sezione sia della eventuale rivisitazione della competenza e della composizione di ogni sezione.

Nel caso di esito positivo della verifica, il rinnovo dell'assegnazione è tacito.

Nel caso di mancata conferma, il Procuratore della Repubblica provvede, sentiti il magistrato interessato e il Procuratore Aggiunto, anche tenendo conto della esigenza di ponderato equilibrio tra le diverse articolazioni dell'Ufficio, con riferimento alla composizione e ai carichi di lavoro delle stesse.

La mancata conferma nell'assegnazione comporta l'assegnazione del magistrato non confermato, a domanda o d'ufficio, ad altra sezione, previo interpello generale fra tutti i magistrati per la copertura del posto destinato a rendersi vacante per effetto della mancata conferma, e, in ogni caso, subordinatamente alla disponibilità di posti scoperti in altre sezioni, anche per effetto del suddetto interpello.

E' ammissibile uno scambio consensuale di sezione tra magistrati appartenenti a sezioni diverse alla seguente duplice condizione:

- che, sul punto, non vi sia l'opposizione di alcun altro magistrato potenzialmente aspirante ad uno dei posti oggetto dello scambio;
- che ciascuno dei magistrati interessati dallo scambio abbia compiuto il periodo minimo di permanenza nella sezione di appartenenza.

Sull'istanza di scambio di sezione provvede il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto qualora questi sia il coordinatore di una delle sezioni interessate dallo scambio, previo interpello di tutti i magistrati dell'Ufficio al fine di accertare l'assenza di opposizioni dei magistrati controinteressati.

L'eventuale provvedimento di rigetto dà conto delle ragioni ostative che sconsigliano di procedere allo scambio richiesto.

Nel caso di trasferimento da una sezione ad altra sezione, il Sostituto trasferito:

- "trascinerà" tutti i procedimenti di cognizione già assegnatigli presso la sezione di provenienza, sia quelli di materia generica che quelli di materia specialistica;
- non "trascinerà" di regola i procedimenti relativi al settore abbinato alla sezione di provenienza, fatte salve eventuali disposizioni particolari in deroga relative a determinate categorie di procedimenti in fase avanzata di trattazione (ad es. procedimenti di demolizione in terza fase);
- continuerà a fare riferimento al coordinatore della propria sezione di provenienza per i procedimenti dallo stesso "trascinati", rientranti nella competenza specialistica della sezione (e del settore abbinato) di provenienza.

II.F.1 Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (art. 10 co.2 lett. a)

L'interpello per la copertura di posti vacanti indica, di volta in volta, quali siano i posti messi a concorso.

L'individuazione dei posti messi a concorso è effettuata dando priorità alla copertura dei posti vacanti nelle sezioni a copertura necessaria ovvero nelle sezioni che presentano una maggiore scoperta (sia in termini di durata che in termini numerici) o che versino in maggiore difficoltà rispetto alle altre.

In ogni caso, l'interpello, anche quando sia bandito per la copertura di uno o più posti vacanti esattamente individuati, si estende automaticamente a tutti gli altri posti che si rendano liberi per effetto dei trasferimenti conseguenti all'interpello stesso.

II.F.2 Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (art. 10 co.2 lett. b)

Il provvedimento che dispone l'interpello dà conto delle particolari ragioni di opportunità che, eventualmente, non consiglino l'assegnazione di uno o più Sostituti ad una o più delle sezioni dell'Ufficio.

Analogamente il provvedimento di assegnazione alle sezioni, all'esito dell'interpello stesso, dà conto delle particolari ragioni di opportunità sopravvenute, che, eventualmente, non consiglino l'assegnazione di altro Sostituto che abbia proposto domanda per il medesimo posto e che abbia conseguito un punteggio superiore a quello del Sostituto destinatario dell'assegnazione o che, a parità di punteggio, preceda quest'ultimo nel ruolo della magistratura.

II.F.3 Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (art. 10 co.2 lett. c)

Per la presentazione delle domande è previsto, di regola, un termine non inferiore a sette giorni dalla comunicazione dell'interpello, fatta salva la possibilità di fissare, nei casi di urgenza, un termine inferiore, dando conto dei motivi della deroga.

Alla domanda può essere allegata un'autorelazione del magistrato nonché ogni altra documentazione da questi ritenuta utile con riferimento ai criteri di valutazione indicati in precedenza.

II.F.4 Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (art. 10 co.2 lett. e)

Al fine di garantire la copertura dei posti rimasti scoperti all'esito dell'interpello in assenza di aspiranti ovvero per fare fronte ad eccezionali, straordinarie e cogenti esigenze di funzionalità dell'Ufficio - quali, a titolo esemplificativo, quelle correlate ad elevate scoperture nell'organico, eccessivi carichi di lavoro ovvero situazioni di difficoltà, non meramente transitorie o contingenti, della sezione - di cui dare conto con specifica motivazione nel provvedimento di assegnazione, la copertura del posto è assicurata mediante assegnazione di ufficio, disposta dal Procuratore della Repubblica.

Il magistrato da assegnare di ufficio ad una delle sezioni, di regola, è individuato sulla scorta dei seguenti criteri progressivi:

- a) sulla base della minore anzianità nel ruolo;
- b) in caso di parità di tale anzianità, sulla base della minore anzianità di servizio in Procura;
- c) nel caso di parità anche di quest'ultima anzianità, tenendo conto dei criteri di seguito indicati ai punti 2a) e 2b).

L'assegnazione di ufficio può essere disposta in deroga ai criteri su indicati sub a) e b) nelle seguenti ipotesi:

- 1) nel caso di consenso del magistrato destinatario della stessa;
- 2) in presenza di eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'Ufficio cui far fronte, delle quali dare conto specificamente nel provvedimento di assegnazione, che rendano necessario provvedere diversamente, quali, a titolo esemplificativo, le seguenti:

2a) la valutazione comparativa della quantità e della qualità dei carichi di lavoro complessivamente gravanti sulla sezione oggetto dell'assegnazione di ufficio e sulla sezione di provenienza del magistrato potenzialmente destinatario dell'assegnazione di ufficio, che renda inopportuna quest'ultima;

2b) la pregressa esperienza maturata e/o le attitudini specifiche del magistrato destinatario dell'assegnazione di ufficio in deroga, in una o più delle materie di competenza della sezione (o del settore abbinato) oggetto dell'assegnazione di ufficio, che la rendano preferibile, in quanto maggiormente confacente alle esigenze di funzionalità della sezione di destinazione ovvero dell'Ufficio nel suo complesso.

II.F.5 Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (art. 10 co.2 lett. f)

Il magistrato di nuova destinazione a questo Ufficio ovvero per il quale sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa sezione, di regola, è assegnato ad una delle sezioni, a domanda, previo apposito interpello esteso a tutti i magistrati legittimati.

Lo stesso è assegnato, anche provvisoriamente, di ufficio ad una delle sezioni nei seguenti casi:

- a) qualora, all'esito dell'interpello, non abbia fatto alcuna domanda di assegnazione;
- b) qualora, all'esito dell'interpello, abbia fatto domanda di assegnazione a posti già coperti ovvero originariamente scoperti e risultati coperti da altri magistrati che lo precedano in graduatoria;
- c) anche in assenza di interpello, per fare fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'Ufficio - quali, a titolo esemplificativo, quelle correlate ad elevate scoperture nell'organico, eccessivi carichi di lavoro ovvero situazioni di difficoltà, non meramente transitorie o contingenti, della sezione - di cui dare conto con specifica motivazione nel provvedimento di assegnazione, che rendano necessario provvedere alla assegnazione di ufficio.

Nel caso di pluralità di posti vacanti, l'assegnazione d'ufficio è effettuata dando priorità alla copertura dei posti vacanti nelle sezioni a copertura necessaria ovvero nelle sezioni che presentano una maggiore scoperta (sia in termini di durata che in termini numerici) o che versino in una situazione di maggiore difficoltà.

II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Con ordine di servizio n. 316/2021 datato 31.5.2021, a seguito di interpello dei Sostituti Procuratori dell'Ufficio andato deserto, è stato nominato d'ufficio, quale magistrato collaboratore nel coordinamento dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore (UCP) e del Servizio di Definizione degli Affari Semplici (SDAS), il Sostituto Procuratore Emilio Prisco, che ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità in tal senso, quale magistrato con la maggiore anzianità nel ruolo e di servizio dell'intero Ufficio, con decorrenza dal 3 giugno 2021, senza alcun esonero.

La durata di tale incarico di collaborazione, originariamente non prevista nel suddetto provvedimento, è stabilita in 2 anni prorogabili automaticamente per altri due anni alla scadenza del primo biennio.

Il suddetto incarico di collaborazione, pertanto, scadrà in data 3.6.2025.

A tale scadenza si procederà ad un nuovo interpello.

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione	Emilio Prisco
Oggetto dell'incarico	Collaborazione nel coordinamento dell'UCP
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	OS n. 316/21 datato 31.5.2021
Durata complessiva o residua	2 anni prorogabili automaticamente per altri 2 anni sino al 3.6.2025

II.G.1 Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un'eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (art. 6 co.6 Circ. Procure)

Nessun magistrato dell'Ufficio è affidatario di incarichi di coordinamento.

Nessuno dei magistrati che hanno incarichi di collaborazione beneficia della riduzione del carico di lavoro giudiziario.

II.H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Al conferimento degli incarichi di coordinamento o collaborazione ai Sostituti Procuratori si procede previo interpello degli stessi con provvedimento adeguatamente motivato.

Il conferimento di tali incarichi ha luogo d'ufficio nel caso di interpello andato deserto e di insuperabili esigenze organizzative, anche contingenti, che rendano ineludibile il conferimento di incarichi di coordinamento o di collaborazione.

II.I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

I criteri ai quali il Procuratore Aggiunto e i magistrati dell'Ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o di collaborazione comunque loro delegate, di regola, sono specificati nello stesso provvedimento di conferimento dei compiti di coordinamento o di collaborazione.

II.L) Magistrati onorari

I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del Procuratore. (art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure)

La magistratura onoraria costituisce una componente essenziale e irrinunciabile dell'Ufficio al quale fornisce un apporto fondamentale nell'ambito del principio di *leale collaborazione* che permea la Procura in tutte le sue componenti.

Nell'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio, dato con il presente progetto organizzativo, i Vice Procuratori Onorari sono inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e, sotto il coordinamento di quest'ultimo e del Procuratore Aggiunto, partecipano alle attività di udienza, sia del Giudice di Pace, che del Giudice Monocratico, e a quelle di ufficio, sia per i procedimenti di competenza del Giudice di pace, che per i procedimenti di competenza del Giudice monocratico rientranti nella materia dello SDAS.

II.L.1 L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57, entrata in vigore il 15 agosto 2017, nell'ambito della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, è istituito l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica (U.C.P.).

L'ufficio di Collaborazione del Procuratore è composto da tutti i VPO in servizio, da personale di cancelleria e da personale di p.g. sia per la fase investigativa che per quella del giudizio, nonché da coloro che svolgono il tirocinio formativo ex art. 73 della legge 98/13 e che svolgono la formazione professionale ex art. 37, comma 5, della legge 111/11.

Il coordinamento dell'U.C.P. è delegato al Procuratore Aggiunto, il quale cura anche tutti i profili relativi alla gestione amministrativa dei V.P.O., secondo le direttive del Procuratore della Repubblica.

Nell'attività di coordinamento dell'U.C.P., il Procuratore Aggiunto è coadiuvato da un Sostituto Procuratore, designato, previo interpello, quale magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP, con compiti di collaborazione con il Procuratore Aggiunto nelle funzioni, a questi delegate, di coordinamento dell'U.C.P., e individuato preferibilmente in un magistrato diverso da quelli che compongono il Comitato Consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio e l'Ufficio Studi e Documentazione, al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile dei magistrati alle attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica.

Nel caso di manifestazione di più disponibilità, il provvedimento di designazione dà conto dei motivi della scelta, operata avuto riguardo, tra l'altro, alle attitudini, capacità e disponibilità palesate:

- nell'attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto nella organizzazione della sezione e/o del settore di appartenenza;
- nell'attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto nella elaborazione di modelli standardizzati di trattazione e definizione dei procedimenti SDAS.

Nel caso di mancanza di disponibilità, la designazione è disposta d'ufficio.

Il provvedimento di designazione è adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto. L'incarico di magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP ha durata biennale, è suscettibile di rinnovo tacito di eguale durata e non comporta alcun esonero né dai servizi, né dai carichi di lavoro.

I Vice Procuratori Onorari assicurano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 116/2017 mediante:

- 1) la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di pace e dinanzi al giudice monocratico;
- 2) la trattazione dei fascicoli di competenza del giudice di pace di cui al decreto legislativo 28.8.2000, n. 274;
- 3) la trattazione, in co-assegnazione, dei procedimenti dello SDAS (Servizio definizione affari semplici).

In particolare, i V.P.O. sono abilitati, in linea generale, a svolgere le funzioni ed i compiti di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n.116/2017 e segnatamente:

- a) la partecipazione alle procedure dinanzi al giudice di pace (udienze dibattimentali; udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.; procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2, c.p.p.)
- b) la partecipazione alle procedure dinanzi al giudice monocratico (udienze dibattimentali, con le limitazioni di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017; udienza di convalida dell'arresto; procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.);
- c) la trattazione e la definizione dei procedimenti di competenza del giudice di pace di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274;
- d) l'adozione delle richieste di decreto penale di condanna per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.;
- e) l'adozione di richieste di archiviazione nonché lo svolgimento di attività di indagine semplice (ivi comprese assunzione di informazioni ed interrogatorio di indagato), nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 550, comma 1, c.p.p. (e dunque: contravvenzioni; delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva).

II.L.2 Disciplina dell'impiego dei Vice Procuratori Onorari.

1) Tutti i VPO garantiscono la propria partecipazione alle udienze nonché la propria disponibilità/reperibilità in relazione ai servizi loro delegati con i turni di servizio mensili ovvero con singole deleghe dal Procuratore Aggiunto o dal Procuratore della Repubblica.

2) I VPO assicurano la partecipazione del pubblico ministero a tutte le udienze del Giudice di Pace e a tutte le udienze dinanzi al Giudice Monocratico, ad esclusione dei processi la cui trattazione dibattimentale, per espressa previsione normativa ovvero per ragioni di opportunità, sia riservata o delegata al magistrato professionale, nonché un servizio di disponibilità per gli eventuali giudizi per direttissima del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo.

3) I VPO assicurano, altresì, il servizio di supplenza infrasettimanale dal lunedì al venerdì nel caso di impedimento del VPO già delegato per l'udienza ovvero di udienza sopravvenuta e comunque non prevista nel turno mensile dei servizi già predisposto.

4) In linea di principio i VPO, esclusivisti o meno, sono delegati preferibilmente per le udienze e per i servizi di supplenza/reperibilità sulla base delle loro disponibilità comunicate preventivamente - con congruo anticipo rispetto alle date delle udienze e/o dei servizi di supplenza/reperibilità e comunque entro e non oltre il giorno 15 del mese precedente a quello al quale si riferiscono le udienze e i servizi da delegare - all'Ufficio, il quale tuttavia si riserva di conferire la delega anche in assenza di disponibilità del magistrato onorario delegato, nel caso di mancanza di altri magistrati onorari disponibili, assicurando tendenzialmente un'equa ripartizione delle udienze tra i VPO, compatibilmente con la diversità dei regimi degli stessi.

5) Per le udienze, nel caso di mancanza di disponibilità, nella individuazione dei VPO da delegare di ufficio si osservano i seguenti criteri:

- in via prioritaria sono delegati di ufficio i VPO che hanno optato per il regime di esclusività;
- in via subordinata sono delegati di ufficio i VPO in regime di non esclusività che hanno avuto il minor numero di udienze nello stesso mese sulla scorta della loro disponibilità.

Nel caso di pluralità di disponibilità per la medesima data:

- la delega per le udienze è conferita nel seguente ordine: prioritariamente ai VPO in regime di non esclusività, in via subordinata ai VPO in regime di esclusività;
- la delega per il servizio di supplenza infrasettimanale è conferita nel seguente ordine: prioritariamente ai VPO in regime di esclusività, in via subordinata ai VPO in regime di non esclusività;
- la delega per il servizio di reperibilità per gli eventuali giudizi per direttissima del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo è conferita sulla scorta di una turnazione che assicuri la tendenziale perequazione di tale servizio nell'arco di ciascun semestre.

6) I VPO che hanno optato per il regime di esclusività, garantiscono la loro partecipazione alle udienze e ai servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo sino a 5 giorni alla settimana (di cui non meno di 2 e non più di 4 udienze settimanali), per un massimo complessivo di 20 servizi al mese.

7) I VPO che non hanno optato per il regime di esclusività, garantiscono la loro partecipazione alle udienze e ai servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo in via ordinaria da 2 giorni (minimo) a 3 giorni alla settimana (dei quali non meno di 2 udienze settimanali), sino ad un massimo di 4 giorni alla settimana in caso di necessità, con compensazione, in tale ultimo caso, entro e non oltre il mese successivo, del servizio delegato oltre il terzo nell'arco della settimana, per un massimo complessivo di 13 servizi al mese, fatta salva la compensazione su indicata.

8) E' possibile derogare al minimo previsto di 2 udienze settimanali, compensando le udienze in meno con altrettante udienze in più nell'arco dello stesso mese, a condizione che le udienze in meno rispetto al minimo settimanale siano coperte con altrettante disponibilità di altri VPO.

9) L'abbinamento dei VPO ai GM non è obbligatorio ed ha luogo tendenzialmente sulla scorta delle indicazioni del VPO; nel caso di più richieste di abbinamento allo stesso GM, prevale il criterio della anzianità di servizio del VPO.

10) Tutti i VPO sono assegnatari dei procedimenti iscritti per reati di competenza del Giudice di Pace e per reati di materia SDAS e attendono alla definizione degli stessi.

11) Ciascun VPO, esclusivista e non, assicura la definizione di minimo 10 procedimenti del Giudice di Pace e/o dello SDAS complessivamente al mese - fatta eccezione per il periodo feriale (1-31 agosto) nel quale i VPO sono esonerati dalla definizione dei suddetti procedimenti - con possibilità di compensazione, nell'arco del semestre successivo al mese di riferimento, dei procedimenti definiti in ciascun mese in numero superiore ovvero inferiore al minimo mensile su indicato.

Al fine della verifica del rispetto del minimo mensile su indicato, il VPO trasmette al Procuratore Aggiunto, con cadenza settimanale o mensile, l'elenco dei procedimenti definiti, con indicazione sintetica, per ognuno di essi, del provvedimento adottato nonché della data di definizione.

La definizione dei suddetti procedimenti ha luogo indifferentemente nelle date coincidenti con le udienze delegate o con i servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo ovvero in qualsiasi altra data a ciò espressamente dedicata, in orario antimeridiano o post-meridiano, secondo i criteri di autorganizzazione del proprio lavoro da parte di ciascun VPO.

12) Il turno di supplenza infrasettimanale dal lunedì al venerdì e di reperibilità per le eventuali direttissime monocratiche del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo non comporta necessariamente la presenza del VPO in ufficio, salvo che intervenga la delega per l'udienza, ma implica la sua immediata disponibilità a sostituire il VPO impedito ovvero a partecipare all'udienza sopravvenuta delegatagli.

13) La presenza dei VPO in udienza, ai fini del riconoscimento del buono pasto, nell'ipotesi di udienza che si protragga oltre le 6 ore, è provata attraverso la certificazione del cancelliere di udienza, che va trasmessa, a cura del VPO, al funzionario preposto alle spese di giustizia.

14) Durante il periodo feriale (dall'1 al 31 agosto) e nel c.d. periodo "cuscinetto" eventualmente fissato dal Presidente del Tribunale tutti i VPO assicurano un turno di disponibilità dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle

ore 12.00 per l'eventuale celebrazione di giudizi monocratici per direttissima e comunque non soggetti alla sospensione feriale;

tale turno non implica necessariamente la presenza in ufficio nell'orario su indicato, qualora non sia celebrato il giudizio, bensì comporta la mera reperibilità nella suddetta fascia oraria e la conseguente disponibilità a recarsi tempestivamente in ufficio qualora venga fissato il giudizio, con diritto al recupero, entro il 30 giugno dell'anno successivo, dei giorni per i quali sia stato prestato il suddetto servizio, mediante esonero da un numero corrispondente di servizi sulla scorta delle indicazioni preventive del VPO interessato, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

II.L.3 La partecipazione dei V.P.O. alle udienze

I VPO partecipano:

- alle udienze dinanzi al Giudice di pace (udienze dibattimentali; udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.; procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.);
- alle udienze dinanzi al Giudice monocratico (udienze dibattimentali, ad eccezione delle udienze relative ai reati di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017; udienza di convalida dell'arresto; udienze di giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 449 comma 1 c.p.p.; procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.).

La delega ai VPO per la partecipazione alle udienze è conferita dal Procuratore Aggiunto sia per il giudice monocratico che per il giudice di pace, sulla scorta di un turno mensile predisposto dall'Ufficio, prioritariamente ma non esclusivamente sulla scorta delle disponibilità comunicate preventivamente dai VPO a partecipare alle udienze.

Nel caso di giudizio per direttissima conseguente ad arresto in flagranza di reato, la delega è conferita, dal lunedì al venerdì, al VPO già delegato per l'udienza dinanzi al medesimo giudice monocratico dinanzi al quale sarà celebrato il giudizio per direttissima, e il sabato al VPO disponibile.

Nel caso di giudizio per direttissima ai sensi dell'art. 449, comma 1, c.p.p. celebrato dinanzi ad un giudice monocratico componente del collegio che tiene udienza, la partecipazione del pubblico ministero al giudizio per direttissima è assicurata dallo stesso magistrato professionale già delegato per l'udienza collegiale, per evidenti ragioni di economia nell'utilizzo delle risorse economiche e professionali dell'Ufficio.

Il turno mensile prevede, per il giorno del sabato ovvero nel caso di doppio giorno festivo consecutivo, l'individuazione di un V.P.O. *disponibile*, che garantisce la propria reperibilità e disponibilità a recarsi in ufficio per la partecipazione ad eventuali giudizi per direttissima, ma che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, solo nel caso di fissazione del giudizio direttissimo per tale giorno.

Il VPO così individuato ha l'onere di informarsi, presso il PM di turno esterno o presso l'ufficio affari urgenti, anche per le vie brevi, circa la fissazione, o meno, di giudizi per direttissima per la giornata per la quale è stato delegato come disponibile, al fine di determinarsi consapevolmente e tempestivamente in merito alla necessità, o meno, di recarsi in ufficio in tale giornata.

A sua volta, il Sostituto Procuratore di turno esterno ha l'obbligo di informare tempestivamente, entro le ore 9.00 del sabato o del secondo giorno festivo consecutivo, direttamente o per il tramite dell'ufficio affari urgenti, anche per le vie brevi, il VPO delegato come disponibile per le direttissime nella giornata di sabato o del secondo giorno festivo consecutivo in ordine alla fissazione, o meno, di giudizi per direttissima per tale giornata, al fine di consentirgli di determinarsi consapevolmente sulla necessità, o meno, di recarsi in ufficio in detta giornata.

Il turno mensile prevede, altresì, dal lunedì al venerdì, l'individuazione di un V.P.O. supplente che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, solo nel caso di impedimento sopravvenuto di uno dei V.P.O. già delegati per le udienze o nel caso di giudizio per direttissima fissato dinanzi ad un giudice diverso da quelli che tengono udienza nello stesso giorno ovvero di udienza fissata o comunicata successivamente all'adozione del turno mensile dei servizi.

Il turno mensile dei VPO, per opportuna conoscenza e nell'ambito della *leale collaborazione* con gli Uffici giudicanti e con il Foro, viene partecipato al Presidente del Tribunale e all'Ufficio del Giudice di Pace, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale.

Sulla scorta della delega conferita per l'udienza al singolo VPO la segreteria dell'ufficio dibattimento predispone un *estratto*, sulla scorta del quale il cancelliere di udienza attesta la durata dell'impegno di udienza del V.P.O. ai fini del riconoscimento del buono pasto, nell'ipotesi di udienza che si protragga oltre le 6 ore.

L'Ufficio Dibattimento acquisisce direttamente dall'apposito portale i verbali di udienza necessari al VPO per lo studio del processo, in vista dell'udienza per la quale questi è delegato.

Nel caso in cui in udienza sia fissato un processo programmato per la sola discussione ovvero con istruttoria dibattimentale prossima alla conclusione, il V.P.O. che ne ha seguito in precedenza l'istruttoria dibattimentale, qualora si tratti di processo particolarmente impegnativo o protrattosi per più udienze di effettiva trattazione, può chiedere al Procuratore Aggiunto di essere delegato per la trattazione dello stesso, in deroga al turno mensile già adottato; in tal caso, la delega per detto processo, se conferita, comprende anche tutti gli altri processi fissati nella medesima udienza e comporta lo scambio delle udienze, qualora nella stessa data il VPO istante risulti già delegato per altra udienza; nel caso in cui il VPO istante non abbia udienza nella medesima data, dell'udienza delegata in più allo stesso e in meno al VPO originariamente delegato e poi sostituito si tiene conto nel turno mensile successivo ai fini della perequazione delle udienze tra i VPO.

Il V.P.O. delegato per l'udienza, ivi compresa quella relativa al giudizio direttissimo, partecipa al giudizio e formula le conclusioni, anche *de libertate*, in piena autonomia, alla stregua delle emergenze processuali (Cass. SS.UU. sentenza n. 13716 del 24.2.2011, imp. Fatihi), salvo quanto stabilito al capoverso che segue e al paragrafo successivo in materia di applicazione di pena.

Nel giudizio per *direttissima* dinanzi al giudice monocratico, il V.P.O., qualora, all'esito della convalida dell'arresto e sulla scorta delle risultanze della stessa, ritenga di discostarsi dalle indicazioni, comunque non vincolanti (cfr. Cass. SS.UU. su cit.), eventualmente formulate dal Sostituto Procuratore firmatario del relativo decreto sulle determinazioni *de libertate* da assumere, avrà cura di avere un'interlocuzione, per le vie brevi, con il Sostituto Procuratore delegante o, qualora non sia possibile, con il Sostituto di turno agli Affari Urgenti, se diverso, all'esito della quale assumerà le proprie determinazioni.

Per i giudizi *direttissimi* dinanzi al giudice monocratico, nel caso di divergenza con il V.P.O. sulle determinazioni da assumere sotto il profilo cautelare all'esito della convalida dell'arresto ovvero in considerazione della gravità o della rilevanza della vicenda, il magistrato di turno agli affari urgenti, che ha disposto procedersi con il rito per direttissima, ha facoltà di partecipare personalmente all'udienza in luogo del V.P.O., previa apposita delega – eventualmente anche conferita oralmente e successivamente ratificata per iscritto (si pensi al sabato) - da parte del Procuratore o del Procuratore Aggiunto (dovendosi verificare la compatibilità della partecipazione all'udienza con l'espletamento del turno esterno ovvero designare altro pubblico ministero per tale turno in concomitanza con l'udienza).

II.L.4 L'applicazione della pena

Quanto all'eventuale consenso alla definizione del processo mediante l'istituto della applicazione della pena (cd. *patteggiamento*) ex art. 444 c.p.p., a mente dell'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 116/2017, il V.P.O. delegato per l'udienza:

- 1) può assumere autonomamente le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta:
 - a) nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550, comma 1, c.p.p., anche quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558;
 - b) in tutti i casi di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale;
- 2) nel caso di giudizio direttissimo per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, qualora non vi siano state specifiche e preventive indicazioni da parte del magistrato firmatario del relativo decreto, procederà a consultare quest'ultimo, chiedendo al Giudice (a norma dell'art. 162 disp. att. c.p.p.) di sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.

II.L.5 L'attività post-udienza. Le impugnazioni

All'esito dell'udienza, il V.P.O.:

- a) compila lo statino di udienza relativo a tutti i processi trattati nella stessa, nel quale sono riportate, per ciascun processo, le richieste del PM e la decisione del Giudice ovvero (nel caso in cui non sia intervenuto il provvedimento definitorio) la data del rinvio;
- b) compila, per ciascun processo, il modulo di rilevazione degli esiti procedurali (scheda SIREP), nel quale sono riportati sinteticamente:
 - 1) nel caso di condanna, la pena irrogata e le richieste del PM;
 - 2) nel caso di sentenza di assoluzione o proscioglimento, la formula della sentenza e i motivi della richiesta del PM di assoluzione, proscioglimento o condanna;
 - 3) nel caso di rinvio, le annotazioni relative alle attività svolte in udienza (senza necessità di specificarne il contenuto: ad esempio, l'indicazione dei testi escussi) e agli adempimenti previsti per l'udienza successiva, ivi

compresa l'indicazione nominativa dei testi da citare per l'udienza successiva, in vista degli ulteriori adempimenti di competenza dell'Ufficio dibattimento;

c) segnala all'UCP, nella persona del Procuratore Aggiunto, eventuali pronunce meritevoli di impugnazione ovvero rilevanti o significative in punto di fatto o di diritto.

L'Ufficio dibattimento:

a) cura la formazione di un *sottofascicolo* relativo all'udienza di rinvio, nel quale vanno inserite le citazioni dei testimoni e le relative notifiche, nonché ogni altro atto o adempimento riferito all'udienza, in maniera da consentire al V.P.O. delegato per l'udienza successiva l'immediato reperimento di tali atti in vista di eventuali richieste al giudice o in caso di eccezioni difensive;

b) provvede, con tempestività, agli adempimenti post-udienza, ivi compresa la citazione dei testi per l'udienza successiva;

c) trasmette una copia dello statino d'udienza, unitamente alle schede SIREP ad esso relative, al Procuratore Aggiunto, coordinatore dell'UCP, sia per i giudizi di competenza del Giudice Monocratico che per i giudizi di competenza del Giudice di Pace, al fine di consentire all'Ufficio di monitorare costantemente gli esiti dibattimentali ed assumere tempestivamente le determinazioni relative all'eventuale impugnazione.

Il Procuratore Aggiunto, ricevuti lo statino di udienza e la scheda SIREP, trasmette quest'ultima, limitatamente ai procedimenti definiti con sentenza di assoluzione o proscioglimento, qualunque sia stata la richiesta del PM di udienza:

a) per i procedimenti di competenza del GM, al magistrato assegnatario del procedimento, se in servizio, ovvero, qualora questi sia stato trasferito ad altro ufficio o sia assente o impedito per un tempo tale da non poter eventualmente impugnare tempestivamente la sentenza, al Sostituto di turno agli Affari Urgenti alla data della decretazione, per l'eventuale impugnazione, previa acquisizione e valutazione della sentenza;

b) per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, al Sostituto di turno agli Affari Urgenti alla data della decretazione, per l'eventuale impugnazione, previa acquisizione e valutazione della sentenza.

Il Sostituto, ricevuta la scheda SIREP e presa visione della sentenza di assoluzione, ove ritenga di proporre impugnazione, vi provvede direttamente, informando il Procuratore Aggiunto coordinatore dell'UCP; in caso contrario, trasmette la scheda SIREP e la sentenza, con una sintetica nota di accompagnamento nella quale riporta le sue determinazioni e le relative motivazioni, al Procuratore Aggiunto, il quale, nel caso condivida la decisione del Sostituto di non impugnare, appone il proprio visto sulla nota di quest'ultimo, ovvero, in caso contrario, sentito, se ritenuto opportuno, il Sostituto, propone personalmente l'impugnazione.

Per qualsiasi problema connesso alla gestione del singolo processo, il V.P.O. delegato per l'udienza conferisce con il magistrato assegnatario del procedimento ovvero, qualora questi non sia più in servizio presso l'Ufficio, con il Procuratore Aggiunto, coordinatore dell'U.C.P. o, in sua assenza, con il magistrato collaboratore nel coordinamento di tale ufficio.

II.L.6 La trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace

La delega ai VPO per la trattazione, nella fase delle indagini, dei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace iscritti a carico di soggetti noti (mod. 21-bis) ed ignoti (mod. 44 GdP) è conferita in maniera automatica, in modo tale da garantire la trasparenza dell'assegnazione e la perequazione dei carichi di lavoro.

Il coordinamento dell'attività dei VPO nella trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e la vigilanza sull'espletamento della delega relativa a tali procedimenti sono attribuiti al Procuratore Aggiunto o, nel caso di assenza o impedimento di questi, e per i soli atti urgenti, al Procuratore della Repubblica.

Vanno sottoposti al visto del Procuratore Aggiunto o, nel caso di assenza o impedimento di questi, del magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP, le richieste di archiviazione e, nei casi di seguito indicati, le deleghe di indagine, in relazione alle quali si formulano le seguenti direttive:

- i procedimenti dovranno essere tendenzialmente definiti allo stato degli atti con citazione a giudizio o con richiesta di archiviazione;

- le deleghe dovranno essere sempre indirizzate ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria della Procura (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), con facoltà di subdelega ai reparti territoriali;

- le deleghe più semplici, quali ad es. quelle riguardanti l'esatta identificazione dell'indagato o della persona offesa, non vanno sottoposte al visto del Procuratore Aggiunto;
- le deleghe di indagine più complesse vanno sottoposte preventivamente al visto del Procuratore Aggiunto ovvero, nel caso di assenza o impedimento di questi, limitatamente agli atti urgenti, al visto del magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP.

Qualora, a seguito di nuova valutazione, un procedimento, già iscritto a mod. 21-*bis* o a mod. 44 GdP, debba essere iscritto a mod. 21 o a mod. 44, lo stesso sarà trasmesso con la relativa proposta dal VPO assegnatario al Procuratore Aggiunto o, nel caso di assenza, mancanza o impedimento di questi, al Procuratore della Repubblica, per l'assegnazione secondo gli ordinari criteri automatici vigenti, ferma restando la riassegnazione al magistrato originario assegnatario del procedimento, qualora quest'ultimo, prima di passare a mod. 21-*bis* o a mod. 44 GdP, fosse stato già iscritto a mod. 21 o a mod. 44.

Il VPO trasmette in visione al Procuratore Aggiunto:

- i procedimenti per i quali vi siano istanze di sollecito da parte della difesa dell'indagato e/o della persona offesa, al fine di consentire una costante ed effettiva attività di coordinamento;
- i procedimenti iscritti a carico di magistrati ex art.11 c.p.p., appartenenti alle forze di polizia, amministratori pubblici, pubblici ufficiali nonché i procedimenti che, per la qualità dei soggetti coinvolti, possano rivestire un interesse mediatico, ai fini dell'eventuale apposizione del "conferire", qualora non si sia già provveduto in precedenza.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

III.A.1 Il criterio di assegnazione automatica dei procedimenti ai magistrati

Il criterio principale e ordinario che la Procura della Repubblica di Torre Annunziata applica in materia di assegnazione dei procedimenti penali di cognizione, al fine di garantirne la trasparenza, l'obiettività e l'imparzialità, è quello dell'assegnazione automatica degli stessi.

In particolare, al fine di assicurare la tendenziale perequazione dei carichi di lavoro sia all'interno delle sezioni con riferimento alle materie di competenza specialistica, sia nell'ambito dell'intero Ufficio, con riferimento ai complessivi carichi di lavoro, i criteri di assegnazione automatica sono due:

- il primo criterio di assegnazione automatico riguarda i procedimenti di materia specialistica, rientranti cioè nella competenza specialistica delle singole sezioni, i quali sono assegnati in maniera automatica tra i magistrati appartenenti alla sezione nella cui competenza specialistica rientrano i reati per i quali è iscritto il procedimento;
- il secondo criterio di assegnazione automatico riguarda i procedimenti di materia generica, non rientranti cioè nella competenza specialistica di alcuna sezione, i quali sono assegnati in maniera automatica fra tutti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio.

Il sistema informatico di assegnazione automatica dei procedimenti è programmato in modo tale da bilanciare l'assegnazione dei procedimenti di materia specialistica con l'assegnazione dei procedimenti di materia generica, sì da assicurare tendenzialmente, nell'arco dell'anno solare, l'assegnazione a ciascuno dei Sostituti Procuratori dell'Ufficio di un numero complessivo omogeneo di procedimenti, comprensivo sia dei procedimenti di materia specialistica che di quelli di materia generica.

L'assegnazione automatica dei procedimenti ha luogo, di regola, all'atto della iscrizione degli stessi nei diversi registri (modelli 21, 44, 45, 21-*bis*, 44 GdP), sulla scorta del provvedimento di iscrizione delle notizie di reato, adottato dal magistrato a ciò preposto, il quale si limiterà ad indicare, oltre al modello nel quale il procedimento va iscritto e i reati per i quali lo stesso va iscritto:

- la sezione nella cui competenza specialistica rientrano i reati da iscrivere, nel caso di reati di materia specialistica;
- la materia generica, nel caso di reati di materia generica;
- lo SDAS, nel caso di reati di competenza del servizio di definizione degli affari semplici.

Analogamente si procede, di regola, all'assegnazione automatica dei procedimenti anche in un momento successivo alla iscrizione degli stessi, nel caso di riassegnazione del procedimento o di separazione degli atti del procedimento già iscritto (c.d. stralcio), fatti salvi i casi espressamente individuati, di seguito riportati.

Sono inoltre previsti alcuni casi, tassativamente indicati, di assegnazione dei procedimenti di cognizione secondo criteri predeterminati, di seguito riportati, in deroga all'assegnazione automatica.

Infine, il Procuratore della Repubblica si riserva di procedere all'assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari (criterio automatico o criteri predeterminati), con adeguata motivazione (art. 15, comma 5, della circolare CSM del 3.7.2024).

III.A.2 L'assegnazione dei procedimenti iscritti a modello 46.

I procedimenti iscritti a modello 46, relativi alle denunce e agli esposti anonimi o ad essi equiparati, sono assegnati in via esclusiva al Procuratore della Repubblica.

III.A.3 L'assegnazione dei procedimenti di esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi (procedimenti RESA).

I procedimenti di esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi di nuova iscrizione sono assegnati in maniera automatica ai magistrati addetti al settore demolizioni.

Nel caso di trasferimento, ad altra sezione, del magistrato addetto al settore demolizioni, i procedimenti RESA in carico a quest'ultimo di regola non vengono trascinati dallo stesso ma vengono riassegnati ad altro magistrato assegnato al settore demolizioni ovvero, in mancanza, sono riassegnati tra i magistrati addetti a tale settore, tranne quelli relativi alla terza fase che vengono trascinati dal magistrato precedente assegnatario trasferito ad altra sezione.

In sede di prima applicazione del nuovo assetto del settore demolizioni ridisegnato con il presente progetto organizzativo, che vede, tra i magistrati addetti a tale settore, anche il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto, a ciascuno dei quali è assegnato un ruolo di procedimenti di demolizione pari al 50% di quello dei Sostituti addetti al medesimo settore, i procedimenti di demolizione già iscritti alla data di entrata in vigore del progetto organizzativo sono riassegnati in parti uguali ai Sostituti Procuratori, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, riassegnando a questi ultimi due (con separato provvedimento) solo procedimenti di 1^a fase già assegnati agli altri magistrati, con esclusione di quelli di 2^a e 3^a fase la cui trattazione, essendo in fase avanzata, va mantenuta in capo ai magistrati già assegnatari degli stessi.

III.A.4 L'assegnazione dei procedimenti in materia di esecuzione penale.

I procedimenti in materia di esecuzione penale, non essendone possibile l'assegnazione automatica in via informatica, sono assegnati in maniera predeterminata ai magistrati assegnati alla 3^a sezione addetti al settore esecuzione penale, progressivamente sulla scorta di un duplice criterio, alfabetico, quanto ai magistrati, in base al loro cognome, e numerico, quanto ai procedimenti, in base all'ultima cifra del numero di registro del procedimento, al fine di assicurare la perequazione dei suddetti procedimenti, salvo che si tratti di procedimento relativo a soggetto a carico del quale risulti già iscritto un precedente procedimento di esecuzione, anche se definito, nel qual caso il nuovo procedimento è assegnato al magistrato assegnatario del precedente, se ancora in servizio presso questo Ufficio.

In particolare, essendo tre i Sostituti addetti all'ufficio esecuzione penale, i relativi procedimenti sono assegnati agli stessi progressivamente nel seguente modo:

- al primo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 1, 2 e 3;
- al secondo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 4, 5 e 6;
- al terzo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 7, 8 e 9.

Al Procuratore Aggiunto sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra il numero 0.

Il suddetto criterio di assegnazione dei procedimenti vale sia per quelli di nuova iscrizione sia per la riassegnazione dei procedimenti già iscritti.

I procedimenti già iscritti da riassegnare sono riassegnati allorché emerga la necessità di provvedere in ordine all'esecuzione della relativa pena.

Nell'ambito dell'ufficio esecuzione penale è previsto un turno interno per le emergenze e per l'adozione dei provvedimenti e delle determinazioni urgenti, assicurato quotidianamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dai Sostituti addetti all'esecuzione penale e dal Procuratore Aggiunto, se presenti in ufficio, nonché, in assenza degli stessi e il sabato, dal magistrato addetto al turno esterno ed Affari Urgenti.

I posti al settore della esecuzione penale sono a copertura necessaria, di tal che, nel caso di eccessiva scoperta (superiore ad un terzo), gli stessi sono coperti da altri magistrati che, a seguito di interpello, abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso o, in mancanza, da magistrati assegnati d'ufficio alla sezione che cura l'esecuzione penale.

Nel caso e limitatamente ai periodi in cui al settore esecuzione penale siano addetti solo due Sostituti, i relativi procedimenti di nuova iscrizione sono assegnati agli stessi nel seguente modo:

- al primo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 1, 2, 3, e 4;
- al secondo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 5, 6, 7 ed 8;
- al Procuratore Aggiunto sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 9 e 0.

Nell'ipotesi su indicata (scopertura di un posto), specifici provvedimenti sono adottati dal coordinatore dell'ufficio esecuzione penale per la riassegnazione dei procedimenti già assegnati al magistrato mancante.

III.A.5 L'assegnazione dei procedimenti di prevenzione.

I procedimenti di prevenzione, non essendone possibile l'assegnazione automatica in via informatica, sono assegnati in maniera predeterminata ai magistrati assegnati alla 2^a sezione, in maniera progressiva, sulla scorta di un duplice ordine, alfabetico dei magistrati in base al loro cognome, e numerico, in base all'ultima cifra del numero di registro del procedimento, al fine di assicurare la perequazione dei suddetti procedimenti, salvo che si tratti di procedimento relativo a soggetto a carico del quale risulti già iscritto un precedente procedimento di prevenzione, anche se definito, nel qual caso il nuovo procedimento è assegnato al magistrato assegnatario del precedente, se ancora in servizio presso questo Ufficio.

In particolare, essendo tre i Sostituti assegnati alla 2^a sezione, addetti alle misure di prevenzione, i relativi procedimenti sono assegnati agli stessi progressivamente nel seguente modo:

- al primo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 1, 2 e 3;
- al secondo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 4, 5 e 6;
- al terzo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 7, 8 e 9.

Al Procuratore Aggiunto sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra il numero 0.

Il suddetto criterio di assegnazione dei procedimenti vale sia per quelli di nuova iscrizione sia per la riassegnazione dei procedimenti già iscritti.

Nel caso e limitatamente ai periodi in cui al settore misure di prevenzione siano addetti solo due Sostituti, i relativi procedimenti di nuova iscrizione sono assegnati agli stessi nel seguente modo:

- al primo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 1, 2, 3, e 4;
- al secondo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 5, 6, 7 ed 8;
- al Procuratore Aggiunto sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 9 e 0.

Nell'ipotesi su indicata (scopertura di un posto), specifici provvedimenti sono adottati dal coordinatore dell'ufficio misure di prevenzione per la riassegnazione dei procedimenti già assegnati al magistrato mancante.

All'iscrizione dei procedimenti di prevenzione si procede, oltre che sulla scorta delle "proposte" della polizia giudiziaria, d'iniziativa sulla scorta delle segnalazioni effettuate dai magistrati dell'Ufficio al coordinatore del settore misure di prevenzione.

A tal fine, i Sostituti segnaleranno al coordinatore del settore misure di prevenzione i nominativi dei soggetti indagati o imputati in procedimenti loro assegnati e comunque dagli stessi trattati per reati di grave allarme sociale, quali, ad esempio, rapina, estorsione, furto con strappo, furto in abitazione, usura, violenza sessuale, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, riciclaggio, reimpiego, sfruttamento della prostituzione, fittizia intestazione di beni, associazione per delinquere (specie se finalizzata a commettere i reati di cui agli artt. 314 co.1, 316, 316-bis, 37, 318, 319, 319-ter, 391-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, 640-bis, 572, 612-bis, 575, 583-577, co. 1 n. 1, co. 2, 583-quinquies c.p., corredando la segnalazione della documentazione a sostegno della eventuale proposta di prevenzione (ad es. richiesta od ordinanza cautelare, sentenza di condanna anche non definitiva, ecc.).

La segnalazione è inoltrata al Coordinatore del settore misure di prevenzione nei seguenti casi:

- a) sentenza di condanna all'esito del giudizio abbreviato;
- b) sentenza di condanna all'esito del dibattimento;
- c) ordinanza di custodia cautelare;
- d) richiesta di misura cautelare personale o reale.

Tali atti vanno allegati alla segnalazione, in cui vanno indicati anche gli atti del procedimento utili allo sviluppo di specifiche investigazioni ai fini delle misure di prevenzione.

Negli stessi casi su indicati, ricorrendone i presupposti, il coordinatore del settore misure di prevenzione dispone d'iniziativa l'iscrizione del procedimento di prevenzione sulla scorta di uno degli atti su indicati.

Il magistrato autore della segnalazione su indicata e comunque assegnatario del procedimento di cognizione, da cui tragga origine la proposta di applicazione della misura di prevenzione, può essere co-assegnatario, a richiesta o d'ufficio, del procedimento di prevenzione, quale pubblico ministero del "precedente".

III.A.6 L'assegnazione dei procedimenti relativi agli affari civili.

I procedimenti relativi agli affari civili sono assegnati in parte in maniera automatica e in parte in maniera predeterminata.

In particolare, gli affari civili sono assegnati ai magistrati dell'Ufficio nel seguente modo.

1) Ai Sostituti della IV sezione è assegnata, con criterio automatico, tramite l'applicativo SICID, la trattazione dei procedimenti trasmessi telematicamente dal Tribunale, sezione civile, in esecuzione del protocollo stipulato con lo stesso in data 16.4.2020; il magistrato assegnatario provvede ad apporre il visto, rendere le conclusioni, esprimere il parere e comunque agli adempimenti richiesti, tramite la consolle del pubblico ministero; al magistrato assegnatario del fascicolo – identificato dal numero UAC – sono affidate anche le attività successive relative allo stesso procedimento.

2) Gli affari relativi a materie per le quali è previsto che il pubblico ministero possa esercitare l'azione civile (quali, ad esempio, quelli relativi alla nomina dell'amministratore di sostegno, in materia di interdizione, inabilitazione, stato civile e tutela dei minori) sono assegnati in maniera predeterminata e progressiva ai magistrati della IV sezione, sulla base di un duplice criterio, alfabetico dei Sostituti, sulla scorta del loro cognome, e cronologico di iscrizione dei procedimenti, in modo da garantire l'assegnazione perequata degli stessi.

3) Con lo stesso criterio su indicato al punto 2) sono assegnate ai Sostituti della 4^a sezione, per i provvedimenti di cui all'art. 6 del d.l. 132/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 162/2014, le convenzioni di negoziazione assistita.

4) Le autorizzazioni notarili previste dall'art. 21 del d.lgs. 10.10.2022, n. 149, sono assegnate per il "visto" e per l'eventuale reclamo ai magistrati degli affari civili secondo l'ordine alfabetico dei magistrati e cronologico di comunicazione delle autorizzazioni.

5) I procedimenti relativi agli accordi di ristrutturazione, ai concordati preventivi e alla materia prefallimentare sono assegnati ai Sostituti della 3^a sezione sulla base di un duplice criterio, alfabetico dei Sostituti, sulla scorta del loro cognome, e cronologico di iscrizione dei procedimenti, in modo da garantire l'assegnazione perequata degli stessi.

6) La legalizzazione delle firme e l'apposizione dell'*apostille* sui documenti da far valere all'estero sono assicurate dal Procuratore Aggiunto coordinatore del settore degli Affari Civili o, in mancanza, assenza o impedimento dello stesso, dal Procuratore della Repubblica.

7) Sono sottoposti al coordinatore della IV sezione gli atti pervenuti alla segreteria degli affari civili, diversi

da quelli indicati al punto 1 (comunicazioni e provvedimenti trasmessi in formato cartaceo dal Tribunale sezione civile, diversi da quelli relativi alle procedure fallimentari, fascicoli trasmessi dal Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., segnalazioni e comunicazioni provenienti dall'ufficiale dello stato civile, richieste di notifica all'estero, relazioni dei servizi sociali e gli atti trasmessi per competenza da altra A.G.).

8) Il coordinatore della 4^a sezione:

- provvede all'eventuale apposizione del visto sugli atti e sui provvedimenti che gli vengono sottoposti ed agli adempimenti che ne esauriscano la trattazione (come l'inoltro alle autorità competenti per la notifica all'estero);
- dispone, ove ne ravvisi i presupposti, la formazione di apposito *fascicolo*, dando indicazioni alla segreteria, per le successive annotazioni; in tal caso l'assegnazione del relativo procedimento avviene secondo i criteri automatici di cui al punto 2.

Nel caso di assenza, mancanza ed impedimento del coordinatore del settore Affari Civili, quest'ultimo è sostituito dal Procuratore della Repubblica ovvero, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal magistrato della 4^a sezione presente in ufficio, avente la maggiore anzianità nel ruolo, qualora l'adempimento abbia carattere d'urgenza.

Nella trattazione delle procedure concorsuali e fallimentari questo Ufficio applica il protocollo stipulato con il Tribunale di Torre Annunziata in data 27.11.2019 in materia di scambio, tra i due Uffici, di atti, dati ed informazioni concernenti le procedure fallimentari e relative a concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione.

Nella trattazione delle altre procedure civilistiche, ai fini della completa attuazione del processo civile telematico, questo Ufficio applica il protocollo stipulato con il Tribunale di Torre Annunziata in data 16.4.2020 per l'utilizzo della consolle del pubblico ministero per i visti, i pareri e le conclusioni di competenza di quest'ultimo.

III.A.7 Procedimenti relativi all'arresto in flagranza di reato e al fermo di indiziato di reato operato dalla polizia giudiziaria

I procedimenti relativi all'arresto in flagranza di reato (o fuori flagranza nei casi consentiti) e al fermo di indiziato di delitto operati dalla polizia giudiziaria sono assegnati al magistrato di turno esterno che ne ha acquisito la notizia, il quale ne resta assegnatario:

- qualora si tratti di notizia di reato di materia generica, sempre;
- qualora si tratti di notizia di reato di materia specialistica rientrante nella competenza specialistica della sezione di appartenenza del Sostituto di turno, sempre;
- qualora si tratti di notizia di reato di materia specialistica rientrante nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del Sostituto di turno, di regola, salvo che il procedimento non sia suscettibile di immediata (ad es. giudizio direttissimo o giudizio immediato) o semplice definizione, necessitando di ulteriori indagini, particolari o complesse.

In tale ultima ipotesi (notizia di reato di materia *specialistica* rientrante nella competenza interna di una sezione diversa da quella di appartenenza del Sostituto di turno esterno e di non immediata o semplice definizione e richiedente indagini particolari o complesse), dopo gli atti urgenti relativi alla convalida, il procedimento è riassegnato, su richiesta del Sostituto di turno esterno ovvero d'ufficio, in maniera automatica ovvero secondo i criteri predeterminati, alla sezione competente per la materia specialistica, ma può essere co-assegnato al magistrato di turno esterno che ha curato la convalida, su richiesta di quest'ultimo, d'ufficio ovvero su richiesta del magistrato al quale il procedimento è riassegnato.

Nel caso su indicato, all'eventuale riassegnazione e/o co-assegnazione del procedimento relativo all'arresto o al fermo di indiziato di delitto provvede – sentito il magistrato di turno esterno assegnatario del procedimento ovvero su richiesta dello stesso – il coordinatore della sezione competente, al quale il procedimento è trasmesso dall'Ufficio Notizie di Reato e Affari Urgenti dopo gli adempimenti relativi alla convalida dell'arresto/fermo, salvo che si sia proceduto a giudizio direttissimo.

La previsione su indicata si fonda sulle seguenti ragioni:

- da un lato, l'esigenza di economia processuale, consentendo al magistrato di turno esterno, che ha acquisito la notizia di reato ed è già a conoscenza dei fatti, di provvedere in merito alla convalida e di procedere, ricorrendone i presupposti, alla celere definizione del procedimento;
- dall'altro, l'esigenza di rispettare il riparto delle competenze specialistiche tra le sezioni e di non esautorare i magistrati appartenenti alla sezione ordinariamente competente per il reato per il quale si è proceduto

all'arresto o al fermo di indiziato di delitto, proprio nell'ipotesi di notizie di reato che richiedano investigazioni particolari o complesse, che pertanto non vanno sottratte alla loro conoscenza e alla loro competenza. Nel caso di riassegnazione, qualora il magistrato nuovo assegnatario del procedimento non ne condivida la riassegnazione, per difetto dei presupposti della stessa, si applica il par. III.A.43 sulla risoluzione dei contrasti di competenza interna, cui si rinvia.

III.A.8 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nel caso di suicidio

Nel caso di suicidio, anche solo tentato, il relativo procedimento di regola è assegnato al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia.

III.A.9 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi di omicidio colposo conseguente a incidente stradale

Il procedimento relativo ad omicidio stradale di regola è assegnato al pubblico ministero di turno esterno che ne ha ricevuto la notizia.

III.A.10 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi di omicidio colposo in ambito sanitario

Il procedimento relativo ad omicidio colposo in ambito sanitario di regola è assegnato, secondo i criteri ordinari, alla sezione competente *ratione materiae*, anche qualora il pubblico ministero di turno esterno, che ha ricevuto la notizia di reato, abbia impartito le prime direttive o disposizioni alla polizia giudiziaria procedente.

Tuttavia, nei casi su indicati, può esserne disposta, a cura del coordinatore della sezione competente, la co-assegnazione al magistrato di turno esterno che ha compiuto l'intervento o l'attività di cui al capoverso precedente, d'ufficio o su richiesta di quest'ultimo ovvero del magistrato assegnatario del procedimento, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione.

III.A.11 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nel caso di omicidio conseguente ad infortunio sul lavoro

Nel caso di omicidio conseguente ad infortunio sul lavoro, il relativo procedimento, di regola, è assegnato, secondo i criteri ordinari, alla sezione competente *ratione materiae*, anche qualora il magistrato di turno esterno, che ha acquisito la notizia di reato, sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti.

Tuttavia, nei casi su indicati, può esserne disposta, a cura del coordinatore della sezione competente o del Procuratore della Repubblica, se diverso, la co-assegnazione al magistrato di turno esterno che ha compiuto l'intervento o l'attività di cui al capoverso precedente, d'ufficio o su richiesta di quest'ultimo ovvero del magistrato assegnatario del procedimento, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione.

III.A.12 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi di omicidio volontario/preterintenzionale/come conseguenza di altro delitto.

Nel caso di omicidio volontario, consumato o tentato, preterintenzionale o come conseguenza di altro delitto, il relativo procedimento, di regola, è assegnato al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia di reato e che sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti.

Tale previsione risponde all'esigenza di evitare un dispendio di energie professionali e di disperdere le conoscenze e le informazioni acquisite dal magistrato di turno esterno in occasione del primo intervento nonché di salvaguardare le esigenze investigative connesse allo sviluppo delle prime indagini disposte o coordinate

dallo stesso, costituendo fatto notorio che, di regola, nel caso di omicidio, le prime investigazioni effettuate nell'immediatezza del fatto sono decisive ai fini dell'accertamento dei fatti e delle relative responsabilità. Tuttavia, nel caso di decesso rientrante, anche per motivi di connessione, nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato di turno esterno (ad es. femminicidio), il relativo procedimento, ferma restando l'assegnazione a quest'ultimo, può essere co-assegnato ad uno dei magistrati appartenenti alla sezione competente *ratione materiae*, a cura del coordinatore di quest'ultima o del Procuratore della Repubblica, se diverso, d'ufficio o su richiesta del magistrato di turno esterno ovvero del magistrato assegnatario del precedente specialistico, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione. Tale previsione si giustifica con la necessità di rispettare il riparto delle competenze specialistiche tra le sezioni e di non esautorare i magistrati appartenenti alla sezione ordinariamente competente per l'omicidio verificatosi (ad es. femminicidio) ovvero per i reati connessi o collegati all'omicidio per cui si procede proprio in relazione alle notizie di reato di materia specialistica più rilevanti, aventi ad oggetto il più grave dei delitti, l'omicidio. Analogamente, nel caso di decesso non rientrante nella competenza specialistica di alcuna sezione, il relativo procedimento, ferma restando l'assegnazione al magistrato di turno esterno, può essere co-assegnato ad uno dei magistrati appartenenti alla sezione competente per gli omicidi (la seconda), a cura del coordinatore di quest'ultima o del Procuratore della Repubblica, se diverso, d'ufficio o su richiesta del magistrato di turno esterno, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione. Tale previsione si giustifica con la necessità di non esautorare i magistrati appartenenti alla sezione ordinariamente competente per gli omicidi proprio nei casi di maggiore complessità o rilevanza.

III.A.13 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi ai quali è connesso allarme sociale.

Nel caso di reato che abbia determinato allarme sociale, ad es. crollo di costruzioni, altro disastro, il relativo procedimento, di regola, è assegnato al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia di reato e che sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti.

Tale previsione risponde alla esigenza di evitare un dispendio di energie professionali e di disperdere le conoscenze e le informazioni acquisite dal magistrato di turno esterno in occasione del primo intervento nonché di salvaguardare le esigenze investigative connesse allo sviluppo delle prime indagini disposte o coordinate dallo stesso.

Tuttavia, nel caso di reato rientrante, anche per motivi di connessione, nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato di turno esterno, il relativo procedimento è assegnato secondo i criteri ordinari ad uno dei magistrati appartenenti alla sezione competente *ratione materiae*, ma può esserne disposta, a cura del coordinatore della sezione competente o del Procuratore della Repubblica se diverso, la co-assegnazione al magistrato di turno esterno, d'ufficio o su richiesta di quest'ultimo o del magistrato assegnatario del procedimento, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto nel provvedimento di co-assegnazione.

III.A.14 Decessi per cause naturali.

I procedimenti relativi a decessi di persone per cause naturali, privi *ab origine* di rilevanza penale, dei quali il Sostituto di turno agli affari urgenti abbia avuto notizia durante il turno esterno o la cui notizia sia pervenuta durante il suddetto turno, sono assegnati al magistrato di turno esterno.

III.A.15 L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).

Nel caso di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p., previa autorizzazione da parte del pubblico ministero di turno esterno, il relativo procedimento, dopo gli adempimenti relativi alla convalida, è assegnato secondo i criteri previsti al paragrafo III.A.7 per i procedimenti relativi all'arresto in flagranza di reato (o fuori flagranza) o al fermo di indiziato di delitto operato dalla polizia giudiziaria.

III.A.16 Convalida delle perquisizioni e dei sequestri, probatori e preventivi, cui abbia proceduto la polizia giudiziaria di propria iniziativa.

I procedimenti relativi alla convalida delle perquisizioni e dei sequestri, preventivi e probatori, cui ha proceduto la polizia giudiziaria di propria iniziativa sono assegnati sulla base dei criteri ordinari e quindi in maniera automatica.

Fanno eccezione i procedimenti relativi alle perquisizioni con esito negativo nonché alle perquisizioni e ai sequestri non convalidati, suscettibili di immediata definizione, che sono assegnati al magistrato di turno agli affari urgenti nel caso di iscrizione e contestuale definizione da parte dello stesso.

III.A.17 Sequestro amministrativo di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/90.

I procedimenti originati dal sequestro amministrativo di sostanza stupefacente, integrante il mero illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 309/90, privi *ab origine* di rilevanza penale, sono iscritti a modello 45 ed archiviati *de plano* agli atti dell'Ufficio dal magistrato di turno esterno, al quale vengono contestualmente assegnati.

III.A.18 La proposta della polizia giudiziaria di adottare in via di urgenza, in procedimenti non ancora iscritti, provvedimenti di intercettazione e/o di acquisizione tabulati telefonici.

Il procedimento originato dalla proposta della polizia giudiziaria di adottare in via di urgenza provvedimenti di intercettazione e/o di acquisizione tabulati telefonici, ferma restando la competenza del pubblico ministero di turno agli affari urgenti a provvedere in merito alla suddetta proposta, una volta iscritto viene assegnato secondo i criteri ordinari e pertanto, di regola, con il sistema automatico.

III.A.19 Interlocuzioni con la polizia giudiziaria e direttive impartite alla stessa in relazione alle notizie di reato acquisite in occasione della reperibilità telefonica.

Nei casi, diversi da quelli su indicati, di notizie di reato acquisite dal pubblico ministero di turno esterno, durante detto turno, in relazione alle quali questi abbia avuto interlocuzioni con la polizia giudiziaria ed abbia impartito alla stessa direttive per lo svolgimento o la prosecuzione delle indagini, il relativo procedimento, di regola, è assegnato secondo i criteri ordinari e quindi in automatico.

III.A.20 Denunce raccolte direttamente dal Sostituto di turno esterno.

Il procedimento originato da una denuncia raccolta direttamente dal Sostituto Procuratore di turno esterno o dalle dichiarazioni di persona presentatesi a quest'ultimo, di regola, è assegnato secondo i criteri ordinari e quindi in automatico.

III.A.21 La separazione degli atti conseguente alla definizione parziale del procedimento.

Lo stralcio e, comunque, l'autonoma definizione del reato che ha originariamente determinato la competenza interna della sezione non determina, di regola, lo spostamento ad altra sezione del procedimento relativo ai restanti reati, che rimane in carico al magistrato originario assegnatario dello stesso, fatta salva l'ipotesi in cui i reati residui siano di competenza del Giudice di pace ovvero rientrino nella competenza specialistica di altra sezione e non siano connessi a quelli stralciati o definiti.

III.A.22 Notizie di reato aventi ad oggetto reati di competenza generica e reati di competenza specialistica ovvero reati di competenza specialistica rientranti nella competenza interna di sezioni diverse.

Nel caso di notizie di reato relative contestualmente:

- a reati di competenza generica e a reati di competenza specialistica, ai fini dell'assegnazione, prevale il reato di competenza specialistica, per cui il procedimento va assegnato ad uno dei magistrati appartenenti alla sezione nella cui competenza specialistica rientrano i reati di materia specialistica;

- a reati di materia specialistica rientranti nella competenza specialistica di sezioni diverse, il procedimento, di regola, è assegnato ad uno dei magistrati appartenenti alla sezione nella cui competenza specialistica rientra il reato più grave e, in caso di pari gravità, il reato-fine.

Al fine su indicato, il reato più grave di regola va individuato con riferimento alla pena edittale più elevata, avendo riguardo al massimo della pena detentiva e, in caso di parità del massimo, al minimo edittale ovvero, nel caso di parità della pena detentiva nel minimo e nel massimo, alla pena pecuniaria più elevata nel massimo o, in caso di parità di quest'ultimo, nel minimo.

Ai fini della individuazione del reato più grave si prescinde dalla pena edittale:

- nel caso in cui il reato punito con la pena più grave sia in rapporto di strumentalità o sussidiarietà rispetto ad un altro reato punito meno severamente, nel qual caso si terrà conto di quest'ultimo ai fini del radicamento della competenza interna;

- nel caso in cui, in ragione del tema complessivo delle investigazioni e della valutazione degli interessi tutelati, il reato più grave debba essere individuato in un reato diverso da quello punito più severamente.

III.A.23 Notizie di reato relative al reato di associazione per delinquere.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. di regola ha carattere neutro rispetto alla determinazione della competenza interna, per cui:

- se i reati fine sono di materia generica, il procedimento è assegnato con criterio automatico ad uno dei Sostituti partecipanti all'assegnazione automatica dei reati di materia generica;

- se i reati fine sono di materia specialistica, il procedimento è assegnato con criterio automatico ad uno dei Sostituti appartenenti alla sezione nella cui competenza specialistica rientrano i reati fine o il reato fine più grave nell'ipotesi di pluralità di reati fine rientranti nella competenza specialistica di sezioni diverse.

Per la individuazione del reato più grave si applicano i criteri indicati al paragrafo che precede.

Fa eccezione il reato di cui all'art. 416 c.p. finalizzato a commettere frodi e truffe assicurative, che è attribuito alla competenza specialistica della 3^a sezione.

III.A.24 Segnalazioni ex art. 70, comma 5, dell'Ordinamento Giudiziario.

La segnalazione ex art. 70, comma 5, del r.d. 12/1941 (secondo cui *“Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio”*) va inoltrata, senza ritardo, dal magistrato autore della stessa al Procuratore della Repubblica, che, valutandone il contenuto e ricorrendone i presupposti, dispone l'iscrizione del procedimento e - a meno che, sulla scorta dei criteri formulati nel presente progetto organizzativo in tema di autoassegnazione, non decida di trattarlo personalmente – l'assegnazione dello stesso secondo i criteri ordinari di assegnazione, con esclusione del Sostituto che ha segnalato la notizia di reato, il quale non potrà mai essere assegnatario del procedimento originato dalla sua segnalazione, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni o *conflitti di interesse* o situazioni di potenziale incompatibilità.

III.A.25 Notizie di reato portate dalla polizia giudiziaria o dal privato direttamente all'attenzione dei magistrati dell'Ufficio.

Nel caso in cui la polizia giudiziaria, acquisita una notizia di reato di propria iniziativa e comunque al di fuori di una delega d'indagini, la porti direttamente a conoscenza di uno dei Sostituti Procuratori dell'Ufficio, al di fuori di procedimenti allo stesso assegnati o con riferimento a procedimenti allo stesso assegnati ma non in conseguenza di indagini delegate nell'ambito di questi ultimi, il Sostituto che ha ricevuto la nuova notizia di reato, la trasmette con immediatezza, senza iscrivere di propria iniziativa, all'Ufficio notizie di reato ovvero al Procuratore della Repubblica o al proprio coordinatore di riferimento, se diverso, eventualmente corredandola con le proprie deduzioni, per l'iscrizione e l'assegnazione secondo i criteri ordinari, e comunque per una delibazione preventiva sull'eventuale sussistenza di profili di connessione ex art. 12 c.p.p. o di collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. con le notizie di reato per le quali eventualmente già proceda il Sostituto al quale sia stata trasmessa la nuova notizia di reato.

Analogamente si procede nel caso di:

- notizie di reato depositate da privati direttamente nella segreteria del Sostituto;
 - dichiarazioni, contenenti una notizia di reato, rese da persone presentatesi spontaneamente al Sostituto;
- al di fuori di procedimenti allo stesso assegnati o con riferimento a procedimenti allo stesso assegnati ma non in conseguenza di indagini delegate nell'ambito di questi ultimi.

III.A.26 Il criterio di assegnazione del “precedente”.

Il procedimento iscritto a modello 21, 44 o 45 avente ad oggetto gli stessi fatti o fatti connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettere b) e c), c.p.p. a quelli formanti oggetto di altro procedimento iscritto anteriormente (c.d. precedente) di regola è assegnato al magistrato assegnatario del precedente, salvo che quest'ultimo sia stato definito con l'esercizio dell'azione penale o con decreto di archiviazione.

Tale previsione, costituente una deroga al criterio dell'assegnazione automatica dei procedimenti, si giustifica con l'esigenza, funzionale a garantire l'efficienza dell'Ufficio e l'uniformità dell'azione dello stesso, di non disperdere il patrimonio conoscitivo del magistrato assegnatario del procedimento precedente, e di evitare duplicazioni o sovrapposizioni investigative ovvero diversità di valutazioni.

Ciò non di meno, la regola del *precedente*, anche per evitare una sorta di *perpetuatio iurisdictionis* in capo al medesimo magistrato, con conseguente esposizione dello stesso al rischio di percezione all'esterno della *personalizzazione* delle indagini, incontra un limite nell'intervenuta definizione del precedente.

Pertanto, qualora il precedente sia stato definito con il decreto o con l'ordinanza di archiviazione da parte del GIP o con l'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, richiesta di emissione del decreto penale di condanna, richiesta di giudizio immediato, richiesta congiunta del PM e della difesa di applicazione della pena o richiesta di applicazione della pena da parte della difesa corredata del consenso del PM) ovvero con il provvedimento di archiviazione agli atti di ufficio (modello 45), il nuovo procedimento di regola è assegnato secondo i criteri ordinari, fatta eccezione per i casi di seguito indicati.

La formulazione della richiesta di archiviazione sulla quale il GIP non abbia ancora provveduto, l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. e la mera richiesta della data per la citazione diretta a giudizio nel procedimento originariamente iscritto non precludono l'assegnazione del procedimento di nuova iscrizione al magistrato assegnatario del procedimento anteriormente iscritto.

Analogo criterio va seguito per l'assegnazione dei procedimenti aventi ad oggetto reati *permanenti* o reati *abituali* nell'ipotesi di precedenti relativi agli stessi fatti: se il precedente è ancora pendente, il nuovo procedimento va assegnato al magistrato assegnatario del precedente, se ancora in servizio presso questo Ufficio; qualora quest'ultimo non sia più presente in servizio o il precedente sia stato definito, il nuovo procedimento verrà assegnato secondo i criteri ordinari.

Fanno eccezione i procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 575, 584, 589, 589-bis e 589-590-sexies c.p., nell'ipotesi in cui risulti già iscritto, per lo stesso fatto, un procedimento per i delitti, di competenza del Tribunale, rispettivamente di cui agli artt. 582, 590, 590-bis e 590-590 sexies c.p., i quali sono assegnati al sostituto assegnatario di tale procedimento, anche se quest'ultimo sia stato già definito.

Quando lo consigliano la particolare delicatezza o complessità dell'indagine, ovvero la pregressa specifica esperienza maturata dallo stesso magistrato in vicende connesse o collegate, ancorché già definite, e ragioni di economia processuale, sentito il magistrato assegnatario del procedimento già definito e/o il magistrato assegnatario del nuovo procedimento, qualora già iscritto, quest'ultimo, d'ufficio ovvero su richiesta dell'uno o dell'altro magistrato, può essere assegnato o riassegnato, con provvedimento succintamente ma adeguatamente motivato, che dia conto delle ragioni della deroga al principio generale su indicato, al magistrato già assegnatario del precedente, ancorché già definito.

In ogni caso, il nuovo procedimento può sempre essere assegnato o riassegnato al magistrato già assegnatario del precedente, ancorché già definito, qualora vi sia il consenso di quest'ultimo e del magistrato assegnatario del nuovo procedimento, qualora già iscritto.

Il procedimento iscritto a modello 46 non costituisce precedente ai fini dell'assegnazione di un procedimento iscritto in un modello diverso.

Al fine di stabilire quale sia il precedente, per evitare incertezze, si ha riguardo esclusivamente alla data di iscrizione del procedimento, a prescindere dalla data di redazione o di deposito della c.n.r. che ha dato origine al procedimento.

Fa eccezione solo il caso in cui sia stato iscritto anteriormente il seguito di un'informativa di reato depositata precedentemente ma iscritta successivamente al seguito.

In tal caso il precedente va individuato nel procedimento originato dall'informativa di reato iniziale ancorché iscritta posteriormente.

Il criterio del precedente va temperato con il riparto della competenza specialistica tra le diverse sezioni in cui si articola l'Ufficio, tenendo conto dello sviluppo delle investigazioni espletate e della conoscenza dei fatti maturata dal magistrato assegnatario del precedente, al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle investigazioni.

Il criterio del *precedente*, pertanto, opera senz'altro nei seguenti casi:

- procedimento anteriormente iscritto e procedimento successivamente iscritto aventi entrambi ad oggetto reati di materia generica;
- procedimento anteriormente iscritto e procedimento successivamente iscritto aventi entrambi ad oggetto reati di materia specialistica rientranti nella competenza interna della medesima sezione;
- procedimento anteriormente iscritto per reati di materia generica e procedimento successivamente iscritto per reati di materia specialistica rientranti nella competenza interna della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento iscritto anteriormente;
- procedimento anteriormente iscritto per reati di materia specialistica e procedimento successivamente iscritto per reati di materia generica.

Il criterio del precedente, di regola, non opera nei seguenti casi:

- a) procedimento anteriormente iscritto per reati di materia generica e procedimento successivamente iscritto per reati di materia specialistica rientranti nella competenza interna di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento iscritto anteriormente;
- b) procedimento anteriormente iscritto e procedimento successivamente iscritto aventi ad oggetto reati di materia specialistica rientranti nella competenza interna di sezioni diverse.

Nel primo caso (precedente di materia generica e procedimento successivo di materia specialistica di competenza di una sezione diversa da quella del magistrato assegnatario del precedente), poiché la materia specialistica prevale sulla materia generica, di regola il procedimento successivamente iscritto non è assegnato al magistrato assegnatario del precedente ma, al contrario, il precedente è riassegnato al magistrato assegnatario del procedimento di materia specialistica iscritto successivamente, a meno che il precedente non sia in una fase avanzata di definizione (ad es. richiesta di archiviazione già formulata, avviso di conclusione delle indagini preliminari già emesso, indagini articolate e complesse in fase avanzata), tale da sconsigliare la riassegnazione dello stesso.

Qualora le indagini espletate nell'ambito del precedente siano particolarmente complesse, per non disperdere le conoscenze acquisite dal magistrato assegnatario dello stesso, al fine di favorire la tempestività, l'efficacia e la completezza delle investigazioni, il procedimento successivo può essere assegnato o riassegnato o co-assegnato al magistrato assegnatario del precedente, ovvero, nel caso di riassegnazione del precedente, quest'ultimo, d'ufficio ovvero su richiesta o con il consenso del magistrato assegnatario di entrambi i procedimenti e/o del magistrato originario assegnatario del precedente, può essere co-assegnato a quest'ultimo oppure entrambi i procedimenti, il precedente e quello successivo, possono essere co-assegnati ad ambedue i magistrati assegnatari degli stessi.

Alla riassegnazione del precedente o del procedimento successivo ovvero alla co-assegnazione dell'uno o dell'altro o di entrambi i procedimenti procede il coordinatore delle sezioni dei magistrati assegnatari dei diversi procedimenti, qualora sia lo stesso, ovvero il Procuratore della Repubblica, qualora i coordinatori siano diversi.

Nel secondo caso (precedente e procedimento successivo entrambi di materia specialistica ma di competenza di sezioni diverse), occorre distinguere:

- qualora il precedente abbia ad oggetto reati più gravi o di pari gravità rispetto a quelli oggetto del procedimento iscritto successivamente, quest'ultimo è assegnato al magistrato assegnatario del precedente;
- qualora il procedimento iscritto successivamente abbia ad oggetto reati più gravi rispetto a quelli oggetto del precedente, quest'ultimo è assegnato al magistrato assegnatario del procedimento iscritto successivamente, a meno che il precedente non sia in una fase avanzata di definizione (ad es. richiesta di archiviazione già formulata, avviso di conclusione delle indagini preliminari già emesso, indagini articolate e complesse in fase avanzata), tale da sconsigliare la riassegnazione dello stesso.

In tale ultima ipotesi, qualora le indagini espletate nell'ambito del precedente siano particolarmente complesse, per non disperdere le conoscenze acquisite dal magistrato assegnatario dello stesso, al fine di favorire la tempestività, l'efficacia e la completezza delle investigazioni, il procedimento successivo può essere assegnato o riassegnato o co-assegnato al magistrato assegnatario del precedente, ovvero, nel caso di riassegnazione del precedente, quest'ultimo, d'ufficio ovvero su richiesta o con il consenso del magistrato assegnatario di

entrambi i procedimenti e/o del magistrato originario assegnatario del precedente, può essere co-assegnato a quest'ultimo oppure entrambi i procedimenti, il precedente e quello successivo, possono essere co-assegnati ad ambedue i magistrati assegnatari degli stessi.

Per l'individuazione del reato più grave valgono i criteri formulati al paragrafo III.A.19.

Nell'ipotesi in cui sia il precedente che il procedimento successivo abbiano ad oggetto reati della stessa materia specialistica, ma il precedente sia assegnato ad un magistrato appartenente ad una sezione diversa da quella competente per la materia specialistica che viene in rilievo (ad es. perché *medio tempore* trasferito ad un'altra sezione), il nuovo procedimento, di regola, è assegnato comunque al magistrato assegnatario del precedente, sentito quest'ultimo, stante l'identità della materia specialistica di entrambi i procedimenti, fatta salva la possibilità di riassegnazione ovvero co-assegnazione di entrambi i procedimenti ad altro magistrato appartenente alla sezione nella cui competenza interna specialistica rientrano i reati per cui si procede, qualora lo consiglino la gravità, la rilevanza, la complessità o la delicatezza della vicenda.

Nei casi su indicati alla riassegnazione del precedente o del procedimento successivo ovvero alla co-assegnazione dell'uno e/o dell'altro procede il coordinatore delle sezioni dei magistrati assegnatari dei diversi procedimenti, qualora sia lo stesso, ovvero il Procuratore della Repubblica, qualora i coordinatori siano diversi.

L'eventuale contrasto tra i magistrati in ordine alla assegnazione, o meno, del nuovo procedimento al magistrato assegnatario del precedente, è risolto, sulla scorta delle deduzioni dei magistrati interessati, dal coordinatore degli stessi, se appartenenti alla medesima sezione o a sezioni differenti aventi il medesimo coordinatore, ovvero, nel caso di coordinatori diversi nonché nell'ipotesi in cui uno dei magistrati in contrasto sia il Procuratore Aggiunto, dal Procuratore della Repubblica.

In tutti i casi in cui il magistrato assegnatario di un procedimento ravvisi profili di connessione o collegamento, ex artt. 12 e 371 c.p.p., con un procedimento assegnato ad altro magistrato, lo trasmetterà in visione al coordinatore della sezione di appartenenza di quest'ultimo, eventualmente dopo avere acquisito il parere dello stesso, perché valuti l'opportunità della riassegnazione del procedimento e/o della riunione dei procedimenti. Il coordinatore della sezione del magistrato ritenuto competente provvede dopo aver acquisito il parere di quest'ultimo, qualora lo stesso non si sia già pronunciato in merito.

In ogni caso l'eventuale riassegnazione del procedimento è disposta dal coordinatore del magistrato al quale lo stesso andrebbe riassegnato ed è preclusa la possibilità che il procedimento successivo sia riunito al precedente senza la sua preventiva riassegnazione al medesimo magistrato o sia riassegnato a quest'ultimo direttamente dal magistrato assegnatario del procedimento successivo.

Quando lo consigliano la particolare delicatezza dell'indagine, ovvero la pregressa esperienza dello stesso magistrato in vicende analoghe o connesse o collegate, ancorché già definite, o comunque ragioni di economia processuale, anche su richiesta del magistrato al quale sia stato riassegnato il procedimento, il coordinatore di quest'ultimo può co-assegnare, con provvedimento motivato, il procedimento oggetto di riassegnazione al magistrato al quale lo stesso era stato originariamente assegnato.

III.A.27 Procedimenti per reati contro l'amministrazione della giustizia collegati ad altri procedimenti penali

I procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 368, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 comma 2, 374-bis, 375, 377, 377-bis, 378, 379 c.p., se collegati ad un precedente procedimento penale, di regola sono assegnati al magistrato assegnatario di quest'ultimo, anche se definito, qualora presti ancora servizio presso questo Ufficio, in quanto in tal modo si evita di disperdere il patrimonio conoscitivo del magistrato assegnatario del precedente.

Qualora il procedimento costituente il precedente risulti assegnato a più magistrati, il procedimento successivo è assegnato al magistrato primo assegnatario, con possibilità di co-assegnazione agli altri magistrati.

Qualora il procedimento costituente il precedente risulti trattato da magistrati diversi, il procedimento successivo è assegnato al magistrato che ha definito il precedente.

Nel caso in cui il magistrato assegnatario del precedente non presti più servizio presso questo Ufficio, il procedimento successivo è assegnato al magistrato che ha formulato la requisitoria al dibattimento, se diverso, ovvero, in mancanza, secondo i criteri ordinari, in automatico.

I procedimenti per i reati su indicati, qualora siano stati originati:

- a) da richieste di trasmissione degli atti formulate dal Sostituto Procuratore in udienza, sono assegnati a quest'ultimo;
- b) da richieste di trasmissione degli atti formulate dal vice procuratore onorario in udienza o da autonomo provvedimento di trasmissione degli atti da parte del giudice, sono assegnati:
 - 1) al magistrato assegnatario del procedimento originario al quale fanno riferimento, anche se definito, qualora questi presti ancora servizio presso questo Ufficio;
 - 2) secondo i criteri ordinari, nel caso in cui il magistrato assegnatario del procedimento originario non presti più servizio presso questo Ufficio.

III.A.28 I procedimenti iscritti per i reati di cui agli artt. 349, 385 e 387-bis c.p..

I procedimenti iscritti per il reato di cui all'art. 349 c.p. sono assegnati:

- allo stesso magistrato assegnatario del procedimento principale nel quale è stato disposto il sequestro e sono stati apposti i sigilli, anche se già definito, qualora il precedente assegnatario sia ancora in servizio nell'Ufficio;
- in automatico tra i magistrati della sezione competente per il reato originario, se di materia specialistica, o tra tutti i magistrati dell'Ufficio, se di materia generica, qualora il precedente assegnatario non sia più in servizio nell'Ufficio.

I procedimenti iscritti per il reato di cui all'art. 385 c.p. (fatta salva l'ipotesi in cui il procedimento sia definito dal PM di turno esterno con giudizio direttissimo a seguito di arresto) sono assegnati:

- allo stesso magistrato assegnatario del procedimento principale nel quale è stata disposta la misura coercitiva violata, sempre che non sia stato già definito;
- in automatico tra tutti i magistrati dell'Ufficio, come materia generica, in tutti gli altri casi (procedimento principale già definito, precedente assegnatario non più in servizio nell'Ufficio, violazione di un ordine di carcerazione, violazione di misura coercitiva disposta in un procedimento di altro Ufficio).

I procedimenti iscritti per il reato di cui all'art. 387-bis c.p. sono assegnati:

- allo stesso magistrato assegnatario del procedimento principale nel quale è stata disposta la misura coercitiva violata, anche se già definito, qualora il precedente assegnatario sia ancora in servizio nell'Ufficio;
- in automatico tra i magistrati della sezione competente per il reato originario, se di materia specialistica, o tra tutti i magistrati dell'Ufficio, se di materia generica, qualora il precedente assegnatario non sia più in servizio nell'Ufficio ovvero nel caso di violazione di misura disposta da altro Ufficio.

III.A.29 I procedimenti per i reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p..

I procedimenti per i reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. di regola sono assegnati al magistrato assegnatario del procedimento relativo al reato presupposto, se iscritto e non ancora definito con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.

Qualora la notizia di reato concerna contemporaneamente i reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. e il reato presupposto, il procedimento è assegnato alla sezione competente per quest'ultimo, se di materia specialistica.

Al di fuori dei due casi precedenti, i procedimenti su indicati sono assegnati in maniera automatica alla 3^a sezione, fatta eccezione per quelli relativi al riciclaggio di veicoli, che sono assegnati in maniera automatica fra tutti i magistrati dell'Ufficio come materia generica.

III.A.30 Le segnalazioni di operazioni sospette.

I procedimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette sono assegnati al magistrato assegnatario del procedimento avente ad oggetto il reato presupposto o un reato connesso ovvero indagini collegate, anche se definito; in caso contrario, sono assegnati in maniera automatica ai Sostituti della 3^a sezione.

III.A.31 La regressione dei procedimenti.

Il procedimento regredito ad una fase procedimentale anteriore per nullità o per altre ragioni, rimane assegnato o è riassegnato, a seconda che si proceda, o meno, a nuova iscrizione (ad es. ordinanza che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416, comma 1, c.p.p. o sentenza che dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio), al magistrato originario assegnatario dello stesso, qualora presti ancora

servizio presso l'Ufficio; in caso negativo, il procedimento è assegnato o riassegnato secondo i criteri ordinari previsti per l'assegnazione delle notizie di reato iscritte *ex novo*.

III.A.32 Procedimenti trasmessi per competenza ad altro ufficio giudiziario e restituiti da quest'ultimo.

Il procedimento trasmesso per competenza ad altra Procura della Repubblica, restituito da quest'ultima o da altra autorità giudiziaria, anche in assenza di un formale contrasto o conflitto di competenza, è riassegnato al magistrato originario assegnatario dello stesso, se ancora presente in servizio; qualora quest'ultimo non sia più in servizio presso questo Ufficio, il procedimento restituito va riassegnato secondo i criteri ordinari.

Tale previsione:

- non opera per i procedimenti trasmessi per competenza ad altro ufficio dal magistrato di turno agli affari urgenti in sede di smistamento degli atti;
- opera anche nei confronti del magistrato nei confronti del quale sia stata disposta temporaneamente la sospensione delle assegnazioni, tranne nel caso di congedo di maternità, di paternità o parentale, di aspettativa che comporti il collocamento del magistrato fuori ruolo ovvero di assenza del magistrato dal lavoro prevista per oltre sei mesi continuativi.

Nel caso di procedimento trasmesso per competenza a questo Ufficio da altra Procura della Repubblica, si raccomanda che il magistrato assegnatario del procedimento, qualora ritenga che la competenza a procedere spetti all'Ufficio che ha trasmesso gli atti, faccia applicazione dell'art. 54, comma 2, c.p.p. in luogo della mera ritrasmissione degli atti all'Ufficio che li ha trasmessi, fatta salva l'ipotesi di evidente macroscopico errore.

III.A.33 La riunione dei procedimenti.

La riunione di procedimenti diversi postula che gli stessi siano assegnati al medesimo magistrato che ne dispone la riunione, non potendo il magistrato assegnatario di un procedimento disporre la riunione a quest'ultimo di un procedimento assegnato ad altro magistrato, sia pure con il suo consenso, o viceversa.

Pertanto, qualora si debba procedere alla riunione di procedimenti assegnati a magistrati diversi, il procedimento che va riunito ad altro procedimento va trasmesso al coordinatore del magistrato assegnatario di quest'ultimo, per la riassegnazione allo stesso, previa acquisizione del parere del medesimo, e solo successivamente si procederà alla riunione dei procedimenti a cura del magistrato assegnatario di entrambi.

Nel caso di identità di modello, il procedimento di iscrizione più recente va riunito al procedimento di iscrizione più risalente nel tempo; non è consentita la riunione del procedimento iscritto anteriormente a quello iscritto posteriormente.

III.A.34 La sopravvenienza di una condizione di procedibilità.

Il procedimento iscritto *ex novo* relativo ad un reato per il quale sia sopravvenuta una condizione di procedibilità è assegnato al magistrato già assegnatario del procedimento originario ancorché eventualmente già definito con richiesta o decreto di archiviazione per la mancanza della condizione di procedibilità; se questi non è più in servizio nell'Ufficio, il procedimento è assegnato con il sistema automatico secondo i criteri ordinari.

III.A.35 La riapertura delle indagini.

La richiesta di riapertura delle indagini va portata alla cognizione del magistrato assegnatario del procedimento archiviato, se ancora presente in servizio presso questo Ufficio, il quale, richiamato il precedente, valuterà se avanzare, o meno, al giudice per le indagini preliminari la richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini, adottando, nel caso di non accoglimento, un provvedimento adeguatamente motivato che va sottoposto al coordinatore della sezione di propria appartenenza per il visto e successivamente va comunicato al richiedente.

Nel caso in cui il magistrato assegnatario del precedente non sia più in servizio, la richiesta di riapertura delle indagini va assegnata al Sostituto di turno agli affari urgenti, se relativa ad un reato di materia generica o ad un reato di materia specialistica di competenza della sezione di appartenenza dello stesso, o, qualora sia relativa ad un reato rientrante nella competenza specialistica di una sezione diversa, ad uno dei Sostituti di detta sezione secondo un turno interno in ordine alfabetico dei magistrati e cronologico.

All'assegnazione provvede il coordinatore della sezione competente nel caso di materia specialistica ovvero il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, secondo la turnazione prevista per le iscrizioni delle notizie di reato, nel caso di materia generica.

Qualora intervenga l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, il nuovo procedimento conseguentemente iscritto è assegnato al magistrato che ha formulato la relativa richiesta.

Nel caso di rigetto della richiesta di riapertura delle indagini da parte del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, il relativo incarto non è iscritto ma va riunito agli atti del procedimento originario.

Si procede in maniera analoga anche qualora la richiesta di riapertura delle indagini provenga, anche sotto forma di seguito o autonoma informativa, dalla polizia giudiziaria.

III.A.36 I seguiti.

Il seguito contenente una notizia di reato suscettibile di autonoma iscrizione è assegnato, previa iscrizione:

- al magistrato assegnatario del precedente, se quest'ultimo è ancora pendente;
- secondo i criteri ordinari, qualora il precedente sia stato già definito.

Il seguito, che non contenga una notizia di reato, di un procedimento già definito è assegnato, per la trattazione:

- al magistrato assegnatario del procedimento originario, qualora questi presti servizio nell'Ufficio;
- qualora il magistrato assegnatario del procedimento originario non presti più servizio nell'Ufficio, al Sostituto di turno agli affari urgenti, se relativo ad un reato di materia generica o ad un reato di materia specialistica di competenza della sezione di appartenenza dello stesso, o, qualora sia relativo ad un reato rientrante nella competenza specialistica di una sezione diversa, ad uno dei Sostituti di detta sezione secondo un turno interno in ordine alfabetico dei magistrati e cronologico.

All'assegnazione provvede il coordinatore della sezione competente nel caso di materia specialistica ovvero il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, secondo la turnazione prevista per le iscrizioni delle notizie di reato, nel caso di materia generica.

Qualora il seguito contenga o comporti una richiesta di riapertura delle indagini, si procede secondo quanto indicato al paragrafo precedente.

III.A.37 La sospensione delle assegnazioni

La sospensione delle assegnazioni è disposta nelle seguenti ipotesi:

- 1) trasferimento del magistrato ad altro Ufficio;
- 2) assenza del magistrato dal servizio, per motivi diversi dal congedo ordinario, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi, al fine di evitare eventuali stasi nella trattazione di procedimenti di nuova assegnazione aventi carattere di urgenza.

La sospensione delle assegnazioni può essere disposta, altresì, nelle seguenti ipotesi:

- 3) affidamento di incarichi extragiudiziari di natura istituzionale, non comportanti il trasferimento del magistrato ma incompatibili con la sopravvenienza di ulteriori procedimenti;
- 4) situazioni eccezionali di particolare aggravio di lavoro o di difficoltà di altra natura, anche personale, del magistrato, determinate da ragioni non imputabili a negligenza o scarsa produttività dello stesso, tali da rendere necessaria o anche solo opportuna la temporanea sospensione delle assegnazioni al fine di evitare o ridurre l'accumulo di arretrati.

La sospensione ha ad oggetto solo i procedimenti di nuova iscrizione da assegnare in maniera automatica e non si estende ai seguenti procedimenti:

- a) procedimenti trasmessi per competenza ad altra Procura della Repubblica e restituiti da quest'ultima o a seguito di risoluzione del contrasto ai sensi dell'art. 54 comma 2 c.p.p.;
- b) procedimenti restituiti dal giudice per qualsiasi motivo;
- c) procedimenti da assegnare al magistrato assente quale PM assegnatario del precedente.

Le deroghe su indicate alla sospensione non operano nel caso di congedo di maternità, di paternità o parentale, di aspettativa che comporti il collocamento del magistrato fuori ruolo ovvero di assenza del magistrato dal lavoro prevista per oltre sei mesi continuativi.

La sospensione delle assegnazioni è disposta dal Procuratore della Repubblica con provvedimento motivato che dà conto delle ragioni della sospensione e ne indica la durata, suscettibile di proroga, permanendo le ragioni che l'hanno determinata.

Nei casi su indicati ai punti 1) e 2) la sospensione delle assegnazioni è disposta d'ufficio.

Nei casi su indicati ai punti 3) e 4) la sospensione delle assegnazioni è disposta su richiesta del Sostituto interessato, sentito il Procuratore Aggiunto e gli altri Sostituti Procuratori.

III.A.38 Il trasferimento ad altro Ufficio

Nel caso di trasferimento ad altro Ufficio, a seguito della delibera del CSM e in vista dell'effettivo trasferimento, le assegnazioni dei nuovi procedimenti al magistrato del quale è stato disposto il trasferimento sono sospese, di regola, un mese prima della data prevedibile del trasferimento effettivo, al fine, da un lato, di evitare di assegnare nuovi procedimenti ad un magistrato che non abbia la concreta possibilità di definirli, con la conseguente ineluttabile necessità di riassegnarli, e, dall'altro lato, di consentirgli di definire il maggior numero di procedimenti pendenti ed evitare, per i nuovi fascicoli, stasi procedurali.

Con congruo anticipo rispetto al proprio trasferimento e comunque non oltre sette giorni prima della data entro la quale prendere possesso della nuova sede, il magistrato trasferito provvede ad inviare al proprio coordinatore di riferimento l'elenco dei procedimenti pendenti, per tutti i modelli, segnalando quelli più rilevanti o caratterizzati da situazioni di urgenza, complessità e delicatezza, per i quali predispone una sintetica relazione sullo stato e sull'oggetto delle indagini.

III.A.39 La riassegnazione dei procedimenti nel caso di assenza, impedimento o esonero del magistrato.

Nel caso di assenza, di impedimento o esonero del Sostituto assegnatario del procedimento, agli atti urgenti e indifferibili provvede - sentito, qualora possibile, il predetto magistrato – di regola il Sostituto di turno agli Affari Urgenti ovvero altro magistrato dell'Ufficio, all'uopo delegato dal coordinatore di riferimento del magistrato assente o impedito o dal Procuratore della Repubblica.

Nel caso di assenza, impedimento o esonero di particolare durata, presumibilmente superiore a 6 (sei) mesi, il coordinatore di riferimento può disporre la co-assegnazione o la riassegnazione di singoli procedimenti assegnati al magistrato assente, impedito o esonerato, qualora ciò risulti necessario o anche solo opportuno in ragione del numero, della complessità, della rilevanza o dell'urgenza degli atti da compiere o delle determinazioni da assumere ovvero dell'esistenza di misure cautelari personali o reali in atto o di istanze difensive di definizione del procedimento.

In tal caso la riassegnazione del procedimento è disposta, secondo i criteri ordinari di assegnazione, con provvedimento adeguatamente motivato, sentito, qualora possibile, il Sostituto originario assegnatario.

Nel caso di assenza, impedimento o esonero di particolare durata, il magistrato, prima di assentarsi, qualora possibile e compatibilmente con le ragioni della propria assenza, segnala al coordinatore della sezione di propria appartenenza i procedimenti pendenti di particolare urgenza e rilevanza nonché quelli con misure cautelari o intercettazioni in atto al fine di consentirgli di fare fronte ad eventuali emergenze investigative o procedurali.

Nel caso di assenza o impedimento di durata comunque non inferiore ad un mese, il Procuratore si riserva di disporre, previo interpello dei magistrati dell'Ufficio, l'assegnazione provvisoria, a titolo di supplenza interna, di altro magistrato alla sezione di appartenenza di quello assente o impedito, qualora detta sezione versi in una situazione di oggettiva difficoltà o sofferenza, ai sensi della circolare del CSM del 20.6.2018 espressamente richiamata dall'art. 86, comma 3, lettera b) della circolare del CSM del 3.7.2024.

III.A.40 La riassegnazione del ruolo del magistrato trasferito o assente

Nel caso di trasferimento di un Sostituto ad altro Ufficio o di assenza dello stesso dall'Ufficio per un periodo continuativo prevedibilmente superiore ai 6 (sei) mesi per motivi diversi dal congedo ordinario o dall'astensione dal lavoro per gravidanza o maternità, i procedimenti pendenti assegnati al magistrato trasferito o assente possono essere costituiti in un ruolo da assegnare con immediatezza al Sostituto, privo di ruolo, proveniente da altro ufficio o di nuova immissione nel ruolo organico della magistratura.

Tale assegnazione è integrale, qualora il nuovo magistrato sia assegnato alla medesima sezione del magistrato trasferito o assente, mentre è limitata ai procedimenti di materia generica, qualora il nuovo magistrato sia assegnato ad altra sezione.

Qualora il numero dei procedimenti del ruolo da assegnare al nuovo Sostituto sia sensibilmente superiore o inferiore a quello costituente la media dei ruoli assegnati ai magistrati dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica adotta gli opportuni provvedimenti perequativi al fine di assegnare al nuovo magistrato un numero di procedimenti sia di materia generica, che di materia specialistica perequato alla media su indicata.

Qualora non sia possibile riassegnare in tempi contenuti ad un nuovo Sostituto il ruolo del magistrato trasferito, i procedimenti già assegnati a quest'ultimo sono riassegnati, a cura del Procuratore della Repubblica, in maniera automatica:

- se relativi a reati di materia specialistica, fra i Sostituti della sezione competente;
- se relativi a reati di materia generica, fra tutti i Sostituti dell'Ufficio;

dando in ogni caso priorità alla riassegnazione dei procedimenti, di materia generica o specialistica, aventi carattere di urgenza.

III.A.41 La perequazione del ruolo del magistrato assente, impedito o esonerato

Al magistrato che sia stato assente, impedito o esonerato e nei confronti del quale sia stata sospesa l'assegnazione dei procedimenti e si sia proceduto alla riassegnazione, totale o parziale, del ruolo, al rientro in servizio, qualora si riscontri un'apprezzabile sperequazione del suo ruolo residuo rispetto alla media degli analoghi ruoli dei Sostituti dell'Ufficio, è assegnato, a fini perequativi, un carico di lavoro di procedimenti di cognizione tendenzialmente pari alla media degli analoghi procedimenti, sia di materia generica che di materia specialistica, complessivamente pendenti, presso tutti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio, al netto dei procedimenti alla medesima data pendenti sul ruolo residuo del magistrato rientrato in servizio.

Al fine su indicato, al suddetto magistrato va riassegnato, per ciascun modello 21, 44 e 45, un numero di procedimenti tendenzialmente, da un lato, pari alla differenza tra la media suddetta e i procedimenti di materia generica e specialistica pendenti residui assegnati al predetto magistrato e, dall'altro, uguale per ciascuno dei magistrati cedenti i procedimenti oggetto di riassegnazione.

I suddetti procedimenti vanno riassegnati, sulla scorta dei seguenti criteri:

1) riassegnando, quanto ai Sostituti Procuratori appartenenti a sezioni diverse da quella di appartenenza del magistrato ricevente, esclusivamente procedimenti di materia generica, sino al raggiungimento, per ciascun magistrato, del numero dei procedimenti da riassegnare *pro capite* al predetto magistrato;

2) riassegnando, quanto ai Sostituti Procuratori assegnati, anche temporaneamente, alla medesima sezione di appartenenza del magistrato ricevente, sia procedimenti di materia specialistica di competenza di detta sezione, sia procedimenti di materia generica, sino al raggiungimento del numero dei procedimenti da riassegnare *pro capite* al suddetto magistrato;

3) riassegnando prioritariamente i procedimenti già assegnati al magistrato ricevente e *medio tempore* riassegnati agli altri magistrati, qualora ancora pendenti, fatta eccezione:

- per i procedimenti per i quali, successivamente alla loro originaria riassegnazione:

i) sia stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.);

ii) sia stata formulata richiesta cautelare personale o reale;

iii) siano scaduti i termini per le indagini preliminari;

iiii) siano state disposte intercettazioni;

- ovvero per i procedimenti:

iiii) la cui più rapida ed efficace definizione, in ragione della loro complessità e dell'avanzato stato di trattazione delle indagini ovvero comunque delle diverse ragioni ravvisate dal Procuratore della Repubblica, sarebbe pregiudicata dal mutamento di assegnazione;

4) riassegnando gradualmente, in via subordinata, nel caso di incapacienza dei procedimenti sub 3), per ciascun modello e per ciascun magistrato, i procedimenti di nuova iscrizione, iscritti successivamente alla data di adozione del provvedimento di riassegnazione, secondo l'ordine cronologico crescente di iscrizione;

e) alla riassegnazione dei procedimenti su indicati, nel rispetto dei criteri su indicati, provvede il Procuratore della Repubblica, al quale i procedimenti sono trasmessi materialmente, a cura delle segreterie dei Sostituti Procuratori cedenti, sino al raggiungimento del numero massimo di procedimenti da riassegnare al magistrato ricevente per ciascun modello e per ciascun Sostituto Procuratore, corredati dell'elenco dei procedimenti da riassegnare di volta in volta per ognuno dei Sostituti Procuratori cedenti.

III.A.42 L'assegnazione dei procedimenti a magistrati di nuova assegnazione all'Ufficio

Al magistrato di nuova assegnazione a questo Ufficio, o perché di prima nomina o a seguito di trasferimento da altro Ufficio, è assegnato un carico di lavoro tendenzialmente perequato con i carichi di lavoro degli altri Sostituti Procuratori dell'Ufficio con riferimento sia alla materia generica che alla materia specialistica nonché sia alla materia di cognizione che a materia diversa (esecuzione, demolizioni, misure di prevenzione, affari civili).

A tal fine in linea di principio al magistrato di nuova assegnazione:

1) nell'ipotesi in cui vi sia un ruolo di procedimenti di un magistrato da poco trasferito o destinato ad essere trasferito a breve, è assegnato tale ruolo;

l'assegnazione del ruolo del Sostituto trasferito ad altro Ufficio:

a) è integrale se la sezione di appartenenza del magistrato trasferito è la stessa di quella alla quale è assegnato il nuovo magistrato;

b) è limitata ai procedimenti di materia generica, se la sezione di appartenenza del magistrato trasferito è diversa da quella alla quale è assegnato il nuovo magistrato;

c) nel caso di sensibile sperequazione tra i procedimenti riassegnati al nuovo magistrato e la media degli analoghi procedimenti pendenti assegnati a tutti i Sostituti dell'Ufficio, ai fini perequativi, si procede alla riassegnazione al nuovo magistrato di un numero di procedimenti di materia generica e specialistica pari alla differenza tra i procedimenti allo stesso già assegnati e la media su indicata, osservando i criteri di riassegnazione di cui al paragrafo che precede;

2) in caso contrario, è assegnato un numero di procedimenti di cognizione (modelli 21, 44 e 45) tendenzialmente pari alla media degli analoghi procedimenti assegnati agli altri Sostituti Procuratori dell'Ufficio, riassegnandogli, quanto ai magistrati appartenenti alla sezione alla quale è stato assegnato il nuovo magistrato, sia procedimenti di materia generica che procedimenti di materia specialistica di detta sezione, e, quanto agli altri Sostituti esclusivamente procedimenti di materia generica, osservando i criteri di riassegnazione previsti al paragrafo che precede.

Al Sostituto al quale sia stato riassegnato il ruolo di altro Sostituto trasferito sono riassegnati altresì i procedimenti già definiti da quest'ultimo e successivamente restituiti dal giudice o da altra autorità giudiziaria, se di materia generica o della stessa materia specialistica di competenza della sezione alla quale è assegnato il nuovo Sostituto.

Sono fatte salve eventuali diverse, specifiche, disposizioni adottate con i singoli provvedimenti di riassegnazione, dettate da contingenti ragioni di necessità o di opportunità, delle quali dare adeguatamente conto nel provvedimento di riassegnazione.

III.A.43 La risoluzione dei contrasti di competenza interna

Il Sostituto assegnatario del procedimento, qualora ritenga, per qualsiasi motivo, che lo stesso debba essere assegnato ad altro magistrato, quale PM del precedente o in forza di altri criteri previsti dal presente progetto organizzativo, o ad altra sezione, per erronea indicazione della materia o della sezione competente all'atto della iscrizione ovvero per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto per cui si procede oppure per la configurabilità di ulteriori reati di materia specialistica comportanti la competenza di una sezione diversa, non può senz'altro riassegnarlo ad altra sezione o ad altro magistrato genericamente o nominativamente indicato, né iscrivere il reato comportante lo spostamento di competenza ad altra sezione, bensì trasmette il procedimento, con le proprie valutazioni, al coordinatore della diversa sezione o del magistrato ritenuti competenti ovvero al proprio coordinatore di riferimento, in ogni altro caso, per l'eventuale riassegnazione, previa trasmissione in visione al magistrato eventualmente già individuato come competente, al fine di acquisirne la preventiva valutazione.

Sulla richiesta di riassegnazione provvede, previa acquisizione delle osservazioni del magistrato eventualmente già individuato come nuovo assegnatario del procedimento, il coordinatore della sezione qualora i due magistrati appartengano alla medesima sezione o a sezioni diverse aventi il medesimo coordinatore ovvero negli altri casi il Procuratore della Repubblica.

Alla modifica dell'iscrizione o alla iscrizione del nuovo reato, comportanti la riassegnazione del procedimento, provvede il magistrato solo successivamente alla determinazione del coordinatore o del Procuratore della Repubblica di accoglimento della richiesta di riassegnazione, qualora non abbiano provveduto questi ultimi all'atto della riassegnazione.

Tale previsione si giustifica con la considerazione che, qualora alla modifica dell'iscrizione o alla iscrizione del nuovo reato, comportanti lo spostamento della competenza interna della sezione, si provveda prima che si sia pronunciato il coordinatore della sezione individuata come competente, la decisione di quest'ultimo sarebbe pregiudicata e *inutiliter data* o addirittura, se di segno contrario, potrebbe determinare una situazione di stallo nella trattazione del procedimento.

L'eventuale contrasto tra il magistrato originario assegnatario e quello divenuto assegnatario successivamente è risolto dal coordinatore della sezione qualora i due magistrati appartengano alla medesima sezione o a sezioni diverse aventi il medesimo coordinatore ovvero negli altri casi dal Procuratore della Repubblica.

La determinazione del coordinatore o del Procuratore che decide sul contrasto risolve definitivamente la questione.

III.A.44 Ipotesi nelle quali il Sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (art. 11 co. 3 n. 14)

Come si desume dalla circolare del CSM datata 3.7.2024 sulla organizzazione degli uffici di Procura, secondo cui *“Il sostituto esercita con professionalità e responsabilità le funzioni attribuite al pubblico ministero”* (art. 8, comma 4), e *“L’assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare”* (art. 15, comma 8), l’assegnazione e la co-assegnazione del procedimento attribuiscono al magistrato assegnatario la responsabilità della trattazione e della definizione dello stesso e conseguentemente la legittimazione ad aggiornarne le iscrizioni, procedendo ad una diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero all’iscrizione dei nuovi reati emersi nel corso delle indagini.

Tale principio, però, come si evince dallo stesso art. 15, co. 8, della suddetta circolare consiliare (*“fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare”*), va temperato con quello, sancito da fonte di normazione primaria - l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 106/2006 - e ribadito da fonte di normazione secondaria - l’art. 5, comma 2, della circolare datata 3.7.2024 del CSM -, secondo cui *“Il procuratore della Repubblica assicura (...) l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato”*.

Come si legge nella relazione illustrativa della suddetta circolare consiliare, *“Un altro aspetto innovativo su cui è utile porre l’accento attiene alle disposizioni interne che legittimino il sostituto a procedere autonomamente alle iscrizioni, sia che riguardino procedimenti già iscritti e nella loro titolarità, sia che da esse traggano origine nuovi procedimenti (art. 11, comma 3.14).*

Come noto, le iscrizioni costituiscono una prerogativa ontologicamente connaturata alle attribuzioni del dirigente ed al contempo rappresentano uno snodo fondamentale dell’attività inquirente, atteso che l’evoluzione delle indagini spesso comporta la variazione dello scenario investigativo, tanto sul piano soggettivo quanto su quello oggettivo.

La necessità di uniformare tempestivamente le iscrizioni alle emergenze procedurali, come richiesto da una corretta applicazione dell’art. 335 c.p.p., può rendere opportuno o comunque indurre a demandare ai sostituti la cura di tali incombenze; tuttavia, trattandosi di attività particolarmente delicate e complesse, che per altro sono immediata derivazione della potestà dirigenziale del procuratore, si è ritenuto di riservare uno specifico spazio nella parte essenziale del progetto organizzativo alle disposizioni che ne deleghino l’esercizio ai magistrati dell’ufficio”.

Ciò ha indotto il CSM a prevedere, con la circolare su indicata, che nel progetto organizzativo siano indicate *“le ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell’ambito dei procedimenti assegnati”*. (art. 11 co. 3 n. 14)

In linea di principio, il Sostituto assegnatario del procedimento, del quale ha la responsabilità, può ovviamente procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto per cui si procede.

Occorre però distinguere il momento della diversa qualificazione giuridica e disciplinarne le conseguenze, alla stregua delle indicazioni consiliari su riportate.

III.A.45 Diversa qualificazione giuridica del fatto prima delle indagini.

Nel caso in cui il Sostituto assegnatario del procedimento, ricevuto il procedimento, ritenga errata o incompleta la qualificazione giuridica data al fatto all’atto della iscrizione del procedimento, occorre distinguere:

- qualora la diversa qualificazione giuridica data al fatto non comporti un mutamento della materia, sia essa generica o specialistica, il Sostituto provvede direttamente alla modifica dell’iscrizione;
- qualora la diversa qualificazione giuridica data al fatto comporti il mutamento della materia da generica a specialistica, il Sostituto trasmette il procedimento al coordinatore della sezione competente, anche se di sua appartenenza, con la proposta di modifica dell’iscrizione, che, se accolta, comporta la riassegnazione in automatico del procedimento all’interno della sezione competente; in tal caso, è il coordinatore della sezione a disporre la modifica dell’iscrizione e conseguentemente la riassegnazione del procedimento;

- qualora la diversa qualificazione giuridica data al fatto comporti il mutamento della materia da specialistica a generica, il Sostituto trasmette il procedimento al coordinatore della propria sezione con la proposta di modifica dell'iscrizione, che, se accolta, comporta la riassegnazione in automatico del procedimento fra tutti i magistrati dell'Ufficio; in tal caso, è il coordinatore della sezione a disporre la modifica dell'iscrizione e conseguentemente la riassegnazione del procedimento.

E' precluso al Sostituto assegnatario del procedimento, che ritenga di dare al reato originariamente iscritto una diversa qualificazione giuridica comportante l'iscrizione per una materia diversa (specialistica anziché generica o viceversa, materia di competenza del giudice di Pace), procedere direttamente alla modifica dell'iscrizione e alla riassegnazione del procedimento, dovendovi provvedere il coordinatore della sezione ritenuta competente ovvero il coordinatore della sezione di appartenenza del Sostituto, secondo quanto previsto nel capoverso precedente.

III.A.46 Mutamento della qualificazione giuridica del fatto nel corso delle indagini.

Nel caso in cui, nel corso delle indagini e per effetto delle stesse, muti la qualificazione giuridica dei fatti, ferma l'identità storica degli stessi:

- qualora il fatto così diversamente qualificato integri un reato di competenza generica o un reato di materia specialistica rientrante nella competenza della sezione del magistrato assegnatario del procedimento, quest'ultimo rimane assegnato allo stesso magistrato, il quale provvede direttamente alla modifica dell'iscrizione;

- qualora il fatto così diversamente qualificato integri un reato di materia specialistica rientrante nella competenza di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato assegnatario, quest'ultimo trasmette il procedimento al coordinatore della sezione ritenuta competente con la proposta di modifica dell'iscrizione, per la condivisione di quest'ultima e la conseguente riassegnazione ad un magistrato di tale sezione.

In tale secondo caso, in applicazione analogica del criterio del "precedente" previsto tra le ipotesi di co-assegnazione:

- il magistrato originariamente assegnatario del procedimento può dare la propria disponibilità alla co-assegnazione del procedimento;

- il magistrato nuovo assegnatario del procedimento può richiedere la co-assegnazione del procedimento al Sostituto cui lo stesso era originariamente assegnato.

Sulla co-assegnazione provvede il coordinatore della sezione divenuta competente, tenendo conto dello sviluppo delle indagini già espletate e della complessità delle indagini ulteriori.

In applicazione del principio di leale collaborazione, il magistrato assegnatario del procedimento informa tempestivamente il coordinatore della sezione nella cui competenza rientrano i nuovi reati emersi a seguito della diversa qualificazione giuridica dei fatti, al fine di consentire a quest'ultimo di valutare, d'intesa con lo stesso magistrato procedente, l'opportunità o la necessità di procedere allo stralcio o alla trattazione unitaria dei nuovi reati emersi e alla eventuale co-assegnazione del procedimento originario o iscritto ex novo a seguito dello stralcio operato.

III.A.47 Notizie di reato emerse nel corso delle indagini, diverse da quelle originariamente formanti oggetto del procedimento

Nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento, nel corso delle indagini e per effetto delle stesse, emergano ulteriori reati, diversi da quelli originariamente iscritti, occorre distinguere:

a) qualora i nuovi reati emersi siano connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p. a quelli originariamente iscritti e di competenza generica ovvero rientranti nella competenza specialistica della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento, le nuove notizie di reato emerse restano in carico a quest'ultimo, il quale provvede senz'altro ad aggiornare le iscrizioni;

b) qualora i nuovi reati emersi siano connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. a quelli originariamente iscritti e di materia specialistica rientrante nella competenza di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato procedente, le nuove notizie di reato emerse restano in carico a quest'ultimo, il quale provvede senz'altro ad aggiornare le iscrizioni, con eventuale co-assegnazione ad altro magistrato appartenente alla sezione competente per i nuovi reati emersi, a cura del relativo coordinatore tempestivamente informato dal magistrato assegnatario del procedimento;

c) qualora i nuovi reati emersi siano non connessi ma solo collegati ex art. 371, comma 2, lett. c) c.p.p. (“*se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte*”) a quelli originariamente iscritti e rientranti nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato procedente, il magistrato assegnatario del procedimento trasmette gli atti relativi alle nuove notizie di reato all’UNR per l’autonoma iscrizione e la conseguente assegnazione secondo i criteri ordinari ovvero procede all’aggiornamento delle iscrizioni e allo stralcio delle stesse ovvero alla formazione di autonomo fascicolo per l’assegnazione in automatico ad uno dei magistrati della sezione competente, con eventuale co-assegnazione del nuovo procedimento al magistrato assegnatario del procedimento originario, in applicazione del criterio del “precedente”;

il provvedimento di stralcio o di formazione di autonomo fascicolo per i nuovi reati va sottoposto al “visto” del coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato procedente prima della sua esecuzione;

la previsione su indicata trova la sua *ratio* nell’esigenza di rispettare il riparto delle competenze specialistiche tra le diverse sezioni in cui si articola l’Ufficio, che verrebbe frustrato laddove si prevedesse che la notizia di reato rientrante nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento, emersa nel corso delle indagini e non connessa né collegata ai sensi dell’art. 371 comma 2, lettera b), c.p.p. a quella per cui già si procede, ma collegata solo probatoriamente a quest’ultima, sia sottratta alla competenza della sezione naturalmente competente;

la previsione della riassegnazione della nuova notizia di reato è temperata dalla previsione della co-assegnazione del relativo procedimento al magistrato che già procede, al fine di non disperdere le conoscenze investigative già acquisite da quest’ultimo;

d) qualora i nuovi reati emersi non siano né connessi né collegati ex art. 371 c.p.p. a quelli originariamente iscritti, in ogni caso il magistrato assegnatario del procedimento trasmette gli atti relativi alle nuove notizie di reato all’UNR per l’autonoma iscrizione e la conseguente assegnazione ovvero procede all’aggiornamento delle iscrizioni e allo stralcio delle stesse ovvero alla formazione di autonomo fascicolo per l’assegnazione in automatico;

il provvedimento di stralcio o di formazione di autonomo fascicolo per i nuovi reati va sottoposto al “visto” del coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato procedente prima della sua esecuzione;

in tal caso, in applicazione del criterio del “precedente”, il nuovo procedimento:

- qualora i nuovi reati emersi rientrino nella materia generica ovvero nella materia specialistica di competenza della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento, può essere assegnato a quest’ultimo, con il suo consenso;

- qualora i nuovi reati emersi rientrino nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato procedente, può essere co-assegnato a quest’ultimo, con il suo consenso.

Nei casi su indicati sub c) e d), il provvedimento con il quale si dispone lo *stralcio* degli atti relativi ai nuovi reati emersi, destinati ad essere assegnati ad altro magistrato o ad altra sezione, va sottoposto al *visto* del coordinatore della sezione di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento, prima della sua esecuzione.

III.A.48 Il mutamento di modello.

Il passaggio di modello da 45 a 44 o a 21 e da 44 a 21, di regola, non comporta il mutamento del magistrato assegnatario del procedimento, salvo che muti la qualificazione giuridica del reato originariamente iscritto, nel qual caso si applicano i criteri previsti per il mutamento della qualificazione giuridica del fatto.

Il passaggio di modello da 45, 44 o 21 a 44 Giudice di Pace o 21-*bis* comporta la riassegnazione del procedimento ad uno dei VPO.

In questo caso il Sostituto trasmette il procedimento al coordinatore della propria sezione con la proposta di modifica dell’iscrizione; in caso di accoglimento della proposta, è il coordinatore della sezione a disporre la modifica della iscrizione e conseguentemente il passaggio di modello e la riassegnazione del procedimento.

E’ precluso al Sostituto assegnatario del procedimento procedere direttamente alla modifica dell’iscrizione e al passaggio di modello.

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

III.B.1 Co-assegnazione dei procedimenti penali.

Questo Ufficio riserva particolare favore alla co-assegnazione dei procedimenti, quale metodo privilegiato di lavoro, che risponde ad una pluralità di esigenze:

- favorire l'arricchimento professionale dei magistrati co-assegnatari del medesimo procedimento, attraverso il reciproco scambio di esperienze e di conoscenze;
- garantire l'apporto sinergico di competenze specialistiche differenti da parte di magistrati appartenenti a sezioni diverse, nell'ipotesi di procedimento avente ad oggetto fatti che richiedono un approccio investigativo multidisciplinare;
- assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione dell'Ufficio nell'ipotesi di procedimenti particolarmente rilevanti o complessi o delicati o gravosi per il numero o la gravità dei reati, per la pluralità o la qualità degli indagati o delle persone offese, per la complessità o la molteplicità delle indagini;
- fare fronte ad una contingente situazione di elevato carico di lavoro e comunque di difficoltà del magistrato assegnatario del procedimento, tale da non consentirgli un adeguato approfondimento delle indagini e la tempestiva definizione del procedimento che presenti le caratteristiche di rilevanza, complessità, delicatezza e gravosità indicate all'alinea precedente;
- tesaurizzare e non disperdere le conoscenze e le esperienze specifiche già maturate nell'ambito dell'Ufficio nel caso di procedimenti particolarmente rilevanti, delicati o complessi, assegnati a magistrato in procinto di essere trasferito ad altro incarico, assicurandone il travaso nei confronti di altro magistrato, ovvero qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 12 e/o 371 c.p.p.;

Pertanto, nella co-assegnazione dei procedimenti si adotteranno i criteri di seguito indicati, al fine di assicurarne la trasparenza, l'intelligibilità, la funzionalità, la perequazione e l'accessibilità da parte di tutti i magistrati.

Il soggetto che dispone la co-assegnazione

La co-assegnazione del procedimento è disposta:

- dal coordinatore della sezione, qualora riguardi magistrati appartenenti alla medesima sezione ovvero magistrati appartenenti a sezioni aventi il medesimo coordinatore;
- dal Procuratore della Repubblica qualora riguardi magistrati appartenenti a sezioni diverse, aventi coordinatori diversi, sentito il Procuratore Aggiunto nel caso di reati di competenza specialistica, qualora il magistrato assegnatario o quello al quale co-assegnare il procedimento appartenga ad una delle sezioni dallo stesso coordinate.

Il momento genetico della co-assegnazione

La co-assegnazione, di regola, è disposta all'atto dell'iscrizione del procedimento ovvero allorché lo stesso è sottoposto al coordinatore della sezione competente, per la verifica della correttezza dell'iscrizione già effettuata e per l'eventuale prescrizione dell'obbligo di conferire.

La co-assegnazione è disposta successivamente, qualora la necessità o l'opportunità della stessa emerga nel corso delle indagini.

La co-assegnazione è disposta d'ufficio o su richiesta del magistrato assegnatario del procedimento ovvero su richiesta del magistrato al quale quest'ultimo è riassegnato oppure su richiesta del magistrato assegnatario del precedente.

La motivazione della co-assegnazione

La co-assegnazione è sempre motivata, sia pure sinteticamente, con indicazione delle specifiche ragioni che la rendono necessaria od opportuna.

I casi di co-assegnazione

La co-assegnazione, di regola, è disposta nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui i reati e comunque le vicende per cui si procede rientrino nella materia specialistica di competenza di sezioni diverse;
- b) nel caso in cui la peculiarità o il tecnicismo ovvero l'eterogeneità delle vicende richiedano l'apporto di competenze professionali specialistiche di magistrati appartenenti a sezioni diverse;
- c) nel caso di procedimenti per reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o di procedimenti relativi ad indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p. assegnati a magistrati diversi, qualora non sia possibile od opportuna la riassegnazione degli stessi al magistrato del precedente;
- d) nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto reati complessi o seriali e, ricorrendo un precedente, ancorché definito, e non essendo possibile od opportuna la riassegnazione del nuovo procedimento al magistrato assegnatario del precedente, sia necessaria o anche solo opportuna la co-assegnazione del procedimento a quest'ultimo al fine di giovare del travaso di conoscenze;
- e) qualora la complessità o la difficoltà delle indagini, per il numero degli indagati e/o dei reati e/o delle persone offese e/o delle vicende oggetto delle stesse ovvero per la rilevanza o la gravità di queste ultime, renda necessaria o anche solo opportuna l'assegnazione del procedimento a più di un magistrato;
- f) nel caso in cui ricorra l'esigenza di far fronte ad una contingente situazione di elevato carico di lavoro, di difficoltà o di sovraesposizione del magistrato assegnatario del procedimento, tale da non consentirgli un adeguato o sereno approfondimento delle investigazioni e la tempestiva definizione del procedimento;
- g) nel caso in cui ricorra la necessità di non disperdere le conoscenze del magistrato assegnatario del procedimento destinatario di trasferimento ad altro Ufficio;
- h) nel caso in cui ricorra la necessità di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini, diverso da quello assegnatario del procedimento;
- i) negli altri casi previsti dal presente progetto organizzativo.

Il magistrato destinatario della co-assegnazione

La co-assegnazione è disposta:

- nel caso di procedimento avente ad oggetto reati di materia specialistica di competenza della medesima sezione, di regola fra i magistrati di tale sezione;
- nel caso di procedimento avente ad oggetto reati di materia specialistica di competenza di sezioni diverse, di regola fra i magistrati della sezione competente per la materia diversa da quella di appartenenza del magistrato primo assegnatario;
- nel caso di procedimento avente ad oggetto reati di materia generica nonché nei casi di cui alle lettere e) ed f) del capoverso precedente e comunque in ogni altro caso in cui ciò sia necessario o anche solo opportuno, fra tutti i magistrati dell'Ufficio;
- nei casi di cui alle lettere c), d), g), h) ed i) del capoverso precedente nei confronti del magistrato predeterminato ivi previsto.

I criteri di individuazione del magistrato co-assegnatario

Il magistrato al quale co-assegnare il procedimento è individuato sulla scorta dei seguenti criteri:

- criterio automatico;
- criterio del precedente;
- criteri predeterminati previsti nel presente progetto organizzativo;
- criterio dell'interpello;
- criterio a rotazione, sulla scorta del minor numero di co-assegnazioni ricevute;

Come di seguito esplicitato, non essendo possibile stabilire un unico criterio di co-assegnazione, applicabile in tutti i casi di co-assegnazione, i suddetti criteri sono in rapporto di alternatività o di sussidiarietà tra loro e non di gerarchia, nel senso che gli uni trovano applicazione qualora non sia possibile applicare gli altri.

L'applicazione di un criterio di co-assegnazione in luogo di un altro dipende da una pluralità di fattori, quali il momento, il destinatario, i presupposti e le finalità della co-assegnazione.

Quanto ai criteri di individuazione del magistrato co-assegnatario del procedimento, va evidenziato che la circolare datata 3.7.2024 del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura (art. 15), a differenza della precedente, non prevede che i criteri di co-assegnazione debbano essere individuati preferibilmente in meccanismi automatici, ma si limita a prevedere che i criteri di assegnazione (e quindi anche di co-assegnazione) siano predeterminati, che la co-assegnazione successiva avvenga sentito il magistrato originariamente assegnatario e che l'assegnazione (e quindi anche la co-assegnazione) possa avere luogo in deroga ai criteri generali, con adeguata motivazione.

L'individuazione del magistrato co-assegnatario, per essere funzionale alle finalità della co-assegnazione, non può essere affidata esclusivamente al criterio automatico, ma va effettuata tenendo conto delle esigenze alle quali risponde la co-assegnazione, di qui la necessità di prevedere una pluralità di criteri predeterminati concorrenti, la cui applicazione in concreto è rimessa al prudente apprezzamento del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto sulla scorta di un'adeguata motivazione che dia conto in maniera trasparente, obiettiva ed imparziale, sia pure sinteticamente, delle ragioni della individuazione del co-assegnatario in maniera non automatica.

E' apparso opportuno, pertanto, individuare ulteriori criteri, oltre a quello della mera assegnazione automatica, che garantiscano al tempo stesso la trasparenza delle co-assegnazioni e l'effettivo perseguimento delle esigenze in vista delle quali è disposta la co-assegnazione.

In ogni caso è possibile procedere alla co-assegnazione in deroga ai criteri predeterminati, con adeguata motivazione che dia conto delle ragioni della deroga.

Inoltre, fermo restando che il magistrato assegnatario non può scegliersi il co-assegnatario, ciascun magistrato può dare la propria disponibilità alla co-assegnazione, di cui si tiene conto nel disporre quest'ultima.

Il criterio automatico

Salvo che debbano applicarsi i criteri predeterminati (ad es. magistrato assegnatario del precedente definito, magistrato del turno esterno, vedi infra), il co-assegnatario è individuato, di regola, **con criterio automatico** nel caso in cui la co-assegnazione sia disposta all'atto dell'iscrizione del procedimento e il co-assegnatario debba essere individuato nell'ambito della stessa materia, generica o specialistica, per la quale è stato iscritto il procedimento.

Per motivi informatici, il criterio automatico non è applicabile qualora la co-assegnazione debba essere disposta:

- all'atto dell'iscrizione del procedimento e il co-assegnatario debba essere individuato nell'ambito di una materia diversa da quella per la quale è stato iscritto il procedimento;
- in un momento successivo all'iscrizione del procedimento.

Il criterio del precedente

Al fine di garantire l'efficacia dell'azione dell'Ufficio e di valorizzare e non disperdere le conoscenze e le esperienze specifiche già maturate nell'ambito dell'Ufficio, si ritiene di prevedere, ai fini dell'individuazione del magistrato co-assegnatario del procedimento, **il criterio del precedente**, il quale è già previsto come criterio di assegnazione dei procedimenti in deroga al criterio automatico.

Pertanto, nell'ipotesi in cui esista un precedente, pendente o definito, cioè un procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti, ancorché diversamente qualificati, o reati connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell'art. 371 comma 2, lettere b) e c), c.p.p. a quelli formanti oggetto del procedimento da co-assegnare, qualora ricorrano i presupposti su indicati per la co-assegnazione (rilevanza, complessità, difficoltà delle indagini) e sempre che non sia opportuna o possibile la mera riassegnazione del nuovo procedimento al magistrato assegnatario del precedente, il procedimento di nuova iscrizione è co-assegnato a quest'ultimo.

Ricorrendone i presupposti su indicati, ai fini della co-assegnazione il criterio del precedente prevale sul criterio automatico e sul criterio dell'interpello, che hanno carattere sussidiario.

I criteri predefiniti di individuazione del co-assegnatario

Ricorrono, inoltre, altri casi predeterminati di co-assegnazione, oltre quello del precedente, nei quali il co-assegnatario è individuato nominativamente nel pubblico ministero di turno che abbia effettuato il primo intervento o che abbia assunto la direzione delle indagini, nel caso di omicidio per violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché nelle ipotesi di arresto o fermo per reato di competenza specialistica o di reato di particolare allarme sociale, qualora gli stessi rientrino nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella del magistrato di turno esterno e comportino l'espletamento di indagini complesse. In particolare, si procede alla co-assegnazione nominativa del procedimento, con criterio predeterminato, nei seguenti casi:

- nel caso di convalida dell'arresto o del fermo per notizie di reato di competenza *specialistica*, il relativo procedimento, per il quale ricorra la necessità di ulteriori e complesse indagini, da riassegnare a magistrato della sezione competente, può essere co-assegnato al magistrato di turno che ha chiesto la convalida, su richiesta di quest'ultimo o del magistrato assegnatario del procedimento ovvero d'ufficio;
- nel caso di omicidio conseguente ad infortunio sul lavoro, il relativo procedimento è assegnato secondo i criteri ordinari a magistrato appartenente alla sezione competente *ratione materiae*, ma può esserne disposta

la co-assegnazione al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia, sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti, d'ufficio o su richiesta di quest'ultimo ovvero del magistrato assegnatario, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione;

- nel caso di reato che abbia determinato allarme sociale, il relativo procedimento è di regola assegnato al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia e che sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti; tuttavia, nel caso di reato rientrante, anche per motivi di connessione, nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato intervenuto, il procedimento è assegnato a magistrato di tale sezione e può esserne disposta la co-assegnazione al magistrato di turno esterno che ha compiuto l'intervento o l'attività su indicati, d'ufficio o su richiesta di quest'ultimo o del magistrato assegnatario del procedimento, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione;

- nel caso in cui il procedimento da co-assegnare implichi la soluzione di delicate o particolari o complesse questioni di fatto o di diritto già affrontate da altro magistrato, diverso da quello assegnatario del procedimento, quest'ultimo è co-assegnato al suddetto magistrato, sempre che non possa procedersi alla mera riassegnazione;

- nel caso in cui ricorra la necessità o anche solo l'opportunità di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini, diverso da quello assegnatario del procedimento, quest'ultimo è co-assegnato al suddetto magistrato, sempre che non possa procedersi alla mera riassegnazione.

Ricorrendone i presupposti, i criteri predeterminati su indicati prevalgono sul criterio automatico e sul criterio dell'interpello, che hanno carattere sussidiario.

Il criterio dell'interpello

Qualora non sia possibile applicare il criterio automatico, e sempre che non debba applicarsi uno dei criteri predeterminati, trova applicazione, quale criterio sussidiario ai fini dell'individuazione del magistrato co-assegnatario del procedimento, **il criterio della disponibilità** alla co-assegnazione, **previo interpello**, dovendosi coniugare l'esigenza di consentire a tutti magistrati dell'Ufficio o delle sezioni interessate di partecipare alla co-assegnazione, quale forma di arricchimento della propria professionalità, con l'esigenza di assicurare la trasparenza dell'individuazione del magistrato co-assegnatario e l'esigenza di privilegiare la disponibilità alla co-assegnazione che dovrebbe assicurare la maggiore efficacia della stessa rispetto ad una co-assegnazione non gradita.

Pertanto, nel caso di co-assegnazione disposta all'atto dell'iscrizione del procedimento nell'ambito di una materia, generica o specialistica, diversa da quella per la quale è stato iscritto il procedimento ovvero nel caso di co-assegnazione disposta successivamente all'iscrizione del procedimento - non potendo in tali casi essere applicato il criterio automatico dall'applicativo informatico - e sempre che non debba applicarsi uno degli altri criteri predeterminati, di regola, il procedimento è co-assegnato al magistrato che, a seguito di interpello, abbia manifestato la propria disponibilità alla co-assegnazione.

Si prescinde dall'interpello qualora ricorra l'urgenza e vi sia già la disponibilità del magistrato co-assegnatario.

Il criterio a rotazione

Quale criterio ulteriormente sussidiario, ai fini della co-assegnazione del procedimento, **nel caso di pluralità di disponibilità ovvero di mancanza di disponibilità a seguito dell'interpello**, si applica **il criterio a rotazione**, individuando il magistrato al quale co-assegnare il procedimento in quello che ha avuto il minor numero di co-assegnazioni (ivi comprese quelle relative a procedimenti già definiti):

- tra coloro che hanno dato la disponibilità alla co-assegnazione, nell'ipotesi di pluralità di magistrati che abbiano dato tale disponibilità;

- tra tutti i magistrati astrattamente suscettibili di co-assegnazione, nel caso di mancanza di disponibilità alla co-assegnazione.

L'individuazione del magistrato al quale co-assegnare il procedimento ha luogo scorrendo l'elenco, tenuto presso la segreteria del Procuratore della Repubblica, nel quale sono riportati in ordine alfabetico tutti i magistrati dell'Ufficio e sono annotate, ed aggiornate, le co-assegnazioni dei procedimenti a ciascuno di essi, con indicazione della data, del relativo procedimento e della loro pendenza.

Tale elenco è consultabile da parte di tutti i magistrati dell'Ufficio, al fine di garantire la trasparenza delle co-assegnazioni.

Deroga ai criteri di co-assegnazione

Si ritiene, infine, di riservare al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, secondo la rispettiva competenza, la possibilità di derogare ai criteri di co-assegnazione su indicati in presenza di particolari esigenze investigative, di servizio, di opportunità o di urgenza, delle quali dare conto con succinta ma adeguata motivazione nel provvedimento di co-assegnazione.

In particolare, qualora non sia applicabile uno dei criteri predeterminati e ricorra una situazione di urgenza non compatibile con il previo esperimento dell'interpello, il magistrato al quale co-assegnare il procedimento è individuato in deroga ai suddetti decreti, dando conto dei motivi della deroga e della scelta del magistrato co-assegnatario.

Quest'ultimo è individuato, di regola, sulla scorta della sua disponibilità, e, in mancanza, d'ufficio.

Inoltre, nel caso in cui ricorrano controindicazioni, delle quali dare atto nella motivazione del relativo provvedimento, alla co-assegnazione del procedimento al magistrato individuato come co-assegnatario con criterio automatico o che abbia dato la propria disponibilità alla co-assegnazione, a seguito di interpello ovvero designabile sulla scorta del criterio a rotazione (ad es. il numero elevato di co-assegnazioni già disposte e ancora pendenti nei confronti del magistrato individuato o designabile; situazioni, anche contingenti, di sovraccarico lavorativo o di difficoltà di quest'ultimo), di tal che l'ulteriore co-assegnazione si appalesi inopportuna e comunque non compatibile con le esigenze di efficace conduzione delle indagini e tempestiva definizione del procedimento, il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto si riservano di individuare un diverso co-assegnatario.

In tal caso, nell'ipotesi di applicazione del criterio a rotazione, il magistrato al quale co-assegnare il procedimento è individuato in quello immediatamente successivo a quello designabile nello scorrimento dell'elenco, per il quale non ricorrano analoghe contro-indicazioni.

La disponibilità alla co-assegnazione

Ciascun Sostituto Procuratore può segnalare la propria disponibilità alla co-assegnazione del procedimento assegnato ad altro magistrato, secondo la rispettiva competenza, al Procuratore della Repubblica o al coordinatore della sezione competente, il quale provvede secondo i criteri ordinari.

La disponibilità alla co-assegnazione, pur non avendo carattere vincolante, è criterio preferenziale ai fini della co-assegnazione, sempre che non debbano applicarsi criteri predeterminati ostativi.

La preventiva consultazione del magistrato assegnatario del procedimento

La co-assegnazione del procedimento, qualora abbia luogo in un momento successivo all'iscrizione dello stesso, è disposta sentito previamente il magistrato assegnatario del procedimento da co-assegnare.

Il monitoraggio delle co-assegnazioni

Il Procuratore della Repubblica ha cura di assicurare ai Sostituti pari possibilità di accesso alle co-assegnazioni, anche al fine di valorizzarne le specifiche professionalità ed attitudini.

A tal fine, il coordinatore di ciascuna sezione cura costantemente il monitoraggio dei procedimenti co-assegnati ai Sostituti Procuratori che ne fanno parte, in modo da evitare che siano co-assegnati ulteriori procedimenti al medesimo magistrato nel caso di stasi ingiustificata nella trattazione dei procedimenti in precedenza allo stesso co-assegnati, ancora pendenti.

L'elenco delle co-assegnazioni è partecipato a tutti i magistrati con cadenza mensile, al fine di assicurarne la trasparenza e la verificabilità.

I provvedimenti di co-assegnazione sono conservati nella segreteria del Procuratore della Repubblica e sono consultabili dai magistrati dell'Ufficio.

La gestione del procedimento oggetto di co-assegnazione

Di regola, la co-assegnazione produce i propri effetti per tutto il periodo di trattazione delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.

Nel caso di stralcio operato nell'ambito dell'originario procedimento co-assegnato, la co-assegnazione di regola si estende automaticamente al procedimento stralciato, fatta salva l'ipotesi in cui quest'ultimo debba essere riassegnato secondo i criteri ordinari.

I Sostituti co-assegnatari del procedimento hanno la comune responsabilità dell'efficace trattazione e della tempestiva definizione dello stesso.

Nel caso di dissenso o contrasto non sanabile tra i Sostituti co-assegnatari su diverse opzioni investigative e/o procedurali, qualora, all'esito di tutte le interlocuzioni possibili, permanga il contrasto o il dissenso tra i co-assegnatari, la soluzione del contrasto è rimessa al coordinatore della sezione se i co-assegnatari appartengono alla medesima sezione o a sezioni aventi il medesimo coordinatore ovvero al Procuratore della Repubblica in ogni altro caso.

La co-assegnazione del procedimento non comporta necessariamente la sottoscrizione di ogni atto dello stesso da parte di tutti i magistrati co-assegnatari, fatta eccezione per il provvedimento che lo definisce (richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio o di giudizio immediato o di decreto penale di condanna, consenso all'applicazione della pena, decreto di citazione diretta a giudizio) o per le richieste di applicazione di misure cautelari diverse da quelle formulate ai sensi degli artt. 390 e 321-bis c.p.p..

Gli adempimenti di cancelleria relativi al procedimento co-assegnato sono di regola curati dalla segreteria del magistrato primo assegnatario dello stesso, fatta salva la fungibilità tra le segreterie dei magistrati co-assegnatari del procedimento, qualora diverse.

La co-assegnazione del Procuratore Aggiunto

Il Procuratore Aggiunto:

- può co-assegnare a sé stesso, con provvedimento sinteticamente ma adeguatamente motivato, un procedimento assegnato ad uno dei Sostituti appartenenti alle sezioni dallo stesso coordinate;
- può co-assegnare ad uno dei Sostituti appartenenti alle sezioni dallo stesso coordinate, con provvedimento sinteticamente ma adeguatamente motivato, un procedimento assegnato a sé stesso;
- può segnalare al Procuratore della Repubblica, il quale provvede con provvedimento motivato ricorrendone i presupposti di opportunità o necessità, la propria disponibilità alla co-assegnazione di un procedimento assegnato a un Sostituto appartenente ad una sezione diversa da quelle dallo stesso coordinate.

III.C) Criteri di auto-assegnazione e co-assegnazione con il Procuratore della Repubblica e il Procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

III.C.1 L'assegnazione e la co-assegnazione dei procedimenti al Procuratore della Repubblica

In linea di principio il Procuratore della Repubblica:

- a) è esentato dalla assegnazione automatica dei procedimenti di cognizione;
- b) non intende riservare a sé stesso la trattazione di procedimenti o di particolari categorie di procedimenti, fatta eccezione per i procedimenti iscritti a modello 46;
- c) è assegnatario in via esclusiva dei procedimenti iscritti a modello 46;
- d) è assegnatario di un ruolo di procedimenti di demolizione pari al 50% dell'analogo ruolo dei Sostituti Procuratori della 1^a sezione addetti al settore demolizioni;
- e) si riserva di assegnare o di co-assegnare a sé stesso, con provvedimento adeguatamente motivato, singoli procedimenti di particolare rilevanza, gravità, complessità o tali, per la natura dei fatti e degli interessi che vengono in rilievo o per la qualità dell'indagato, della persona offesa o del denunciante, da coinvolgere l'immagine o la credibilità dell'intero Ufficio, laddove sussistano eccezionali esigenze di tempestività di definizione, di riservatezza nella trattazione, di efficacia del coordinamento investigativo in relazione ai medesimi, tali da rendere necessaria o anche solo opportuna la co-assegnazione al Procuratore della Repubblica;
- f) si riserva altresì di co-assegnare al Procuratore Aggiunto o a Sostituti Procuratori i procedimenti eventualmente a sé assegnati, ovvero di assegnare il compimento di singoli atti di tali procedimenti ad uno o più magistrati, in relazione a specifiche esigenze; in tali casi alla co-assegnazione del procedimento o all'assegnazione di singoli atti si procede con provvedimento adeguatamente motivato, nel quale dare conto delle ragioni di tale scelta; la co-assegnazione del procedimento o di singoli atti ai Sostituti Procuratori di regola è effettuata sulla scorta dei criteri previsti in via generale per le co-assegnazioni, cui si rinvia; il Procuratore della Repubblica si riserva di derogare a tali criteri con provvedimento adeguatamente motivato nel quale dare atto delle ragioni della deroga.

III.C.2 L'auto-assegnazione del Procuratore Aggiunto e del Sostituto Procuratore.

Il Procuratore Aggiunto:

- non può assegnare a sé stesso alcun procedimento;
- può segnalare la propria disponibilità alla assegnazione di un procedimento al Procuratore della Repubblica, il quale provvede, con provvedimento succintamente ma adeguatamente motivato, all'iscrizione e all'assegnazione;
- può co-assegnare a sé stesso, con provvedimento sinteticamente ma adeguatamente motivato, che dia conto delle ragioni della co-assegnazione a sé medesimo, di regola individuabili nella particolare delicatezza, gravità o rilevanza mediatica o sociale dei fatti per cui si procede, un procedimento assegnato ad uno dei Sostituti appartenenti alle sezioni dallo stesso coordinate;
- può segnalare al Procuratore della Repubblica, il quale provvede con provvedimento motivato ricorrendone i presupposti di opportunità o necessità, la propria disponibilità alla co-assegnazione di un procedimento assegnato a un Sostituto appartenente ad una sezione diversa da quelle dallo stesso coordinate.

III.C.3 L'auto-assegnazione del Sostituto Procuratore.

Fatti salvi i casi espressamente previsti, di seguito indicati, il Sostituto Procuratore non può assegnare o co-assegnare a sé stesso o ad altro magistrato nominativamente indicato alcun procedimento.

Fanno eccezione al principio generale su indicato i seguenti casi, in quanto tali non suscettibili di applicazione analogica o estensiva:

- i procedimenti relativi agli omicidi, i quali di regola sono assegnati al magistrato di turno esterno che ne ha acquisito la notizia durante il turno ed abbia assunto la direzione delle indagini, il quale quindi è autorizzato ad assegnarli a sé stesso;
- i procedimenti relativi all'arresto in flagranza di reato o al fermo di indiziato di delitto operato dalla polizia giudiziaria, i quali sono assegnati al magistrato di turno esterno che ne ha acquisito la notizia durante il turno, al fine di consentirgli di provvedere in ordine alla convalida dell'arresto o del fermo e comunque in merito allo *status libertatis* dell'indagato e che, di regola - salvo il caso di reato di materia specialistica rientrante nella competenza di una sezione diversa da quella di appartenenza del Sostituto di turno e non suscettibile di immediata o semplice definizione in quanto necessitante di ulteriori e complesse indagini - rimangono assegnati al medesimo Sostituto di turno, il quale quindi è autorizzato ad assegnarli a sé stesso;
- i procedimenti da assegnare ad altro magistrato in sede di iscrizione delle notizie di reato in applicazione dei criteri predeterminati previsti nel presente progetto organizzativo (ad es. pubblico ministero del precedente); in tal caso, il Sostituto di turno agli Affari Urgenti qualora, all'atto della iscrizione della notizia di reato, rilevi che la stessa debba essere assegnata, anziché in automatico, ad un magistrato predeterminato in applicazione dei suddetti criteri, provvederà in tal senso;
- i procedimenti suscettibili di immediata definizione, contestuale alla loro iscrizione, da parte del Sostituto di turno agli Affari Urgenti, il quale quindi è autorizzato ad assegnarli a sé stesso.

Al di fuori dei casi su indicati:

- il Sostituto Procuratore di turno agli affari urgenti non può assegnare a sé stesso il procedimento di nuova iscrizione, né può assegnarlo nominativamente ad altro magistrato;
- il Sostituto Procuratore che abbia acquisito o ricevuto una notizia di reato non può assegnarla a sé stesso;
- il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento già iscritto non può riassegnarlo ad altro magistrato o ad altra sezione.

Con riferimento a tale ultimo caso, il Sostituto assegnatario del procedimento, qualora ritenga che lo stesso debba essere assegnato ad altra sezione o ad altro magistrato, non può senz'altro riassegnarlo ad altra sezione o ad altro magistrato nominativamente indicato, ma deve trasmetterlo al coordinatore della sezione o del magistrato ritenuti competenti ovvero al proprio coordinatore di riferimento, nel caso di reato di materia generica, per l'eventuale riassegnazione, previa acquisizione della valutazione del magistrato individuato come competente.

Analogamente, nel caso di separazione degli atti relativi ad uno più reati o ad uno o più soggetti iscritti nell'ambito di un medesimo procedimento (c.d. stralcio), qualora il procedimento iscritto a seguito dello stralcio debba essere assegnato ad altro magistrato o ad altra sezione, il provvedimento di stralcio, prima della sua esecuzione, va sottoposto al *visto* preventivo del coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento principale, ai fini della condivisione dell'assegnazione del nuovo procedimento ad altro magistrato o ad altra sezione.

Il Sostituto Procuratore può segnalare la propria disponibilità all'assegnazione del procedimento di nuova iscrizione, secondo la rispettiva competenza, al Procuratore della Repubblica o al coordinatore della sezione competente, il quale provvede, con provvedimento succintamente ma adeguatamente motivato, all'iscrizione e all'assegnazione, eventualmente in deroga al criterio automatico o agli altri criteri predeterminati.

III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)

L'assegnazione del compimento di singoli atti ad uno più magistrati è disposta, con provvedimento sinteticamente ma adeguatamente motivato, dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore aggiunto, secondo la rispettiva competenza:

- nei procedimenti assegnati rispettivamente al Procuratore della Repubblica o al Procuratore aggiunto, nel caso di assenza o impedimento dell'uno o dell'altro, qualora si tratti di atti indifferibili e comunque urgenti, la cui efficacia sarebbe compromessa nel caso di mancata tempestiva adozione degli stessi, ovvero in presenza di specifiche esigenze organizzative, delle quali dare conto nel provvedimento di assegnazione;
- nei procedimenti assegnati ai Sostituti, nel caso di assenza o impedimento del Sostituto assegnatario del procedimento, sentito quest'ultimo, qualora possibile, nel caso di atti indifferibili e comunque urgenti, la cui efficacia sarebbe compromessa nel caso di mancata tempestiva adozione dei medesimi.

L'assegnazione di singoli atti è effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato assegnatario dell'atto, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate, indicando l'atto da adottare ma rimettendone le modalità di adozione o espletamento al magistrato assegnatario.

III.D.1 Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)

Il magistrato al quale assegnare il compimento di singoli atti è individuato:

- di regola e, in particolare, nei casi di assoluta urgenza, nel pubblico ministero di turno esterno ovvero, in via subordinata, nel caso di impedimento di quest'ultimo o di incompatibilità dell'atto da compiere con il regolare svolgimento del turno esterno, in uno dei magistrati presenti in ufficio e disponibili;
- negli altri casi, in applicazione analogica dei criteri previsti in via generale per le co-assegnazioni, ai quali si rinvia;
- con il suo consenso, anche al di fuori dei criteri su indicati.

Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto possono derogare ai criteri su indicati con provvedimento adeguatamente motivato nel quale dare atto delle ragioni della deroga.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

IV.A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale

L'uniforme esercizio dell'azione penale è uno dei principali obiettivi dell'attività della Procura della Repubblica fissato sia da fonti di normazione primaria che da fonti di normazione secondaria.

Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, all'art. 1, comma 2, prevede, infatti che: *"Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale"*.

Del pari l'art. 3, comma 1, della circolare del CSM datata 3.7.2024 sulla organizzazione degli uffici di Procura prevede che *"Il procuratore della Repubblica adotta le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale"*.

L'uniformità nell'esercizio dell'azione penale risponde, peraltro, ad un'esigenza ineludibile dell'ufficio di Procura ed è espressione dell'unitarietà dello stesso, nel quale ciascuno dei magistrati che lo compongono, lo rappresenta, non essendo ammissibile che, nell'ambito del medesimo ufficio, situazioni identiche o analoghe siano trattate in maniera differente ovvero si adottino criteri e soluzioni diverse a parità di situazioni e condizioni.

L'uniforme esercizio dell'azione penale concorre, inoltre, alla certezza del diritto, apparendo conforme a logica che non solo gli utenti ed i fruitori del servizio giustizia, ma altresì tutti i cittadini, sappiano, per quanto possibile, quale sia la prevedibile risposta giudiziaria in presenza di determinati presupposti.

Le opzioni organizzative adottate con il presente progetto organizzativo e che comunque saranno adottare durante la vigenza dello stesso (così come avvenuto durante la vigenza del precedente progetto organizzativo), finalizzate ad assicurare l'uniforme esercizio dell'azione penale, sono le seguenti:

- 1) l'articolazione della Procura in sezioni semi-specializzate, che trattano in via esclusiva materie omogenee, la quale è posta a presidio dell'uniforme esercizio dell'azione penale, in quanto, in tal modo, riservando allo stesso gruppo di magistrati la trattazione di categorie omogenee di reati, se ne garantisce la trattazione uniforme anche attraverso la formazione di una giurisprudenza condivisa;
- 2) la formulazione, da parte del Procuratore della Repubblica, di criteri di carattere generale nello svolgimento delle attività dell'Ufficio e nella trattazione di determinate categorie di reati;
- 3) la formulazione, da parte del Procuratore della Repubblica, anche avvalendosi del contributo dell'ufficio studi e documentazione, di direttive ai magistrati dell'Ufficio e agli Organi di polizia giudiziaria recanti linee guida interpretative ed applicative delle novità normative o giurisprudenziali ovvero criteri orientativi per la trattazione di questioni di diritto o di fatto controverse;
- 4) l'adozione, da parte del Procuratore della Repubblica, di protocolli investigativi ed organizzativi al fine di assicurare l'uniformità e l'efficacia dell'azione dell'Ufficio;
- 5) la previsione dell'obbligo di *conferire* per i procedimenti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei ad esporre l'immagine o l'azione dell'Ufficio per la natura dei fatti o per la qualità degli interessi e dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove, di speciale complessità o difficoltà, in funzione dell'uniformità degli orientamenti della Procura, quale strumento indispensabile per assicurare l'osservanza dei criteri generali o integrativi formulati dal Procuratore della Repubblica nonché l'uniformità delle attività più rilevanti dell'Ufficio;
- 6) la previsione dei visti informativi, anch'essa finalizzata a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale, in quanto funzionale alla verifica del rispetto e della corretta attuazione dei criteri formulati dal Procuratore della Repubblica in via generale o, eventualmente, all'atto dell'assegnazione del singolo procedimento;
- 7) la revoca dell'assegnazione, sia pure quale *extrema ratio*, prevista, tra l'altro, a tutela dell'uniformità dell'azione della Procura e a garanzia del rispetto dei principi e dei criteri fissati dal Procuratore della Repubblica in via generale;
- 8) il criterio di assegnazione del "precedente", costituente una deroga al criterio dell'assegnazione automatica dei procedimenti, finalizzato a garantire l'uniformità dell'azione dell'Ufficio, evitando di disperdere il patrimonio conoscitivo del magistrato assegnatario del procedimento precedente e di ingenerare difformità di valutazioni in casi eguali o analoghi;
- 9) la reciproca circolazione delle informazioni sull'andamento delle indagini, tra le diverse sezioni in cui si articola l'Ufficio e all'interno di ciascuna di esse, nonché la concertazione delle diverse iniziative giudiziarie, rimesse alla collaborazione dei magistrati che le compongono ma assicurate dai coordinatori delle stesse, in quanto funzionali a garantire l'uniformità dell'azione dell'Ufficio;
- 10) le riunioni periodiche, con cadenza di regola mensile, delle sezioni in cui si articola l'Ufficio, delle quali è redatto sintetico verbale, per lo scambio di informazioni e valutazioni sull'andamento delle stesse sezioni e dell'Ufficio in generale, sui fenomeni criminali, sulle principali attività d'indagine, sulle novità giurisprudenziali e sulle innovazioni legislative, anch'esse funzionali ad assicurare il coordinamento e l'uniformità delle attività dell'Ufficio;
- 11) la formulazione, da parte del Procuratore della Repubblica, di criteri generali di orientamento in materia di iscrizione delle notizie di reato al fine di assicurarne la correttezza e l'uniformità, in quanto funzionale a garantire l'uniformità dell'azione dell'Ufficio;
- 12) la formulazione, nel presente progetto organizzativo dell'Ufficio, dei criteri generali in materia di iscrizione dei procedimenti nei diversi modelli 21, 44, 45 e 46 ai quali la Procura deve attenersi, al fine di assicurare la corretta ed uniforme iscrizione delle notizie di reato, funzionale a garantire l'uniformità dell'azione dell'Ufficio;
- 13) l'istituzione dell'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti (U.N.R.A.U.), al quale fa capo il Registro Generale, deputato all'iscrizione e all'assegnazione delle notizie di reato, il cui coordinamento è riservato al Procuratore della Repubblica, anch'essa finalizzata ad assicurare l'uniformità e la correttezza dei criteri di qualificazione ed iscrizione delle notizie di reato, funzionale a garantire l'uniformità dell'azione dell'Ufficio;
- 14) l'attribuzione, in via pressoché esclusiva, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, del compito di procedere all'iscrizione delle notizie di reato (fatta eccezione per quelle relative agli arresti in flagranza di reato, ai fermi di polizia giudiziaria, alle perquisizioni e ai sequestri di iniziativa della polizia giudiziaria, ai reati del c.d. codice rosso e ai decessi, attribuite al Sostituto di turno agli affari urgenti), al fine

di assicurare la correttezza e l'uniformità delle iscrizioni e conseguentemente dell'azione della Procura della Repubblica;

15) la previsione che i procedimenti relativi alle notizie di reato iscritte dal Sostituto di turno agli affari urgenti (arresti in flagranza di reato, ai fermi di polizia giudiziaria, alle perquisizioni e ai sequestri di iniziativa della polizia giudiziaria, reati del c.d. codice rosso, decessi), all'esito della convalida e degli adempimenti urgenti di competenza del pubblico ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., siano sottoposti in visione al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto ai fini della verifica della correttezza dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, anch'essa funzionale ad assicurare l'uniformità delle iscrizioni e conseguentemente dell'azione della Procura della Repubblica;

16) la previsione dell'assegnazione dei procedimenti iscritti a modello 46 (denunce ed esposti anonimi) al Procuratore della Repubblica, anch'essa funzionale ad assicurare l'uniformità dell'azione della Procura della Repubblica nella trattazione di tale delicata e particolare categoria di denunce anonime;

17) l'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari, funzionale ad assicurare, oltre che l'efficacia, anche l'uniformità dell'azione della Procura, orientando in maniera uniforme le scelte organizzative e le attività dell'Ufficio;

18) l'elaborazione, da parte del Procuratore della Repubblica, del Procuratore Aggiunto e del magistrato collaboratore nel coordinamento dell'U.C.P., sentiti gli altri magistrati dell'Ufficio, di modelli di trattazione e di definizione standardizzata dei fascicoli dello SDAS (Sezione definizione affari semplici), deputata a trattare gli affari suscettibili di semplice definizione, attraverso:

- l'individuazione delle categorie di procedimenti definibili con decreto penale;

- l'elaborazione, per i reati c.d. *seriali* ovvero di più ricorrente trattazione, di modelli standard di richieste di archiviazione, capi di imputazione, deleghe di indagini, richieste di decreto penale di condanna con l'indicazione delle relative pene;

ai fini dell'uniforme esercizio dell'azione penale per i procedimenti di semplice definizione;

19) l'istituzione di un ufficio studi e documentazione, coordinato dal Procuratore della Repubblica, o per delega dello stesso, dal Procuratore Aggiunto, e composto, previo interpello, da un Sostituto in rappresentanza di ciascuna delle sezioni e dei settori in cui si articola l'Ufficio e da un rappresentante dei VPO (solo per le materie di competenza o interesse di questi ultimi), con il compito di assicurare la raccolta e la diffusione di fonti normative e pronunce giurisprudenziali, partecipare tempestivamente le innovazioni legislative, studiare le questioni giuridiche e formulare le relative soluzioni, collaborare con il Procuratore nella elaborazione di direttive ai magistrati dell'Ufficio e agli Organi di polizia giudiziaria recanti linee guida interpretative ed applicative delle novità normative o giurisprudenziali ovvero criteri orientativi per la trattazione di questioni di diritto o di fatto controverse, elaborare moduli utili per l'attività dell'Ufficio e finalizzati alla semplificazione e al miglioramento dei processi di lavoro, anch'esso funzionale ad assicurare l'uniformità dell'azione penale nella trattazione di casi identici o analoghi.

Il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto delegato provvede alla convocazione anche informale dell'Ufficio Studi, delle cui riunioni è redatto sintetico verbale, alla raccolta dei risultati dell'attività di studio svolta e degli elaborati redatti da detto Ufficio, i quali, previa sottoposizione degli stessi al Procuratore della Repubblica, sono da quest'ultimo diffusi all'Ufficio di Procura.

I componenti dell'Ufficio Studi e Documentazione - che restano in carica per due anni suscettibili di rinnovo tacito per un altro biennio e non beneficiano di alcun esonero dai servizi e dai carichi di lavoro - sono individuati dal Procuratore della Repubblica, previo interpello, tra coloro che abbiano dato la disponibilità e che abbiano palesato particolari attitudini alla ricerca giurisprudenziale, all'interpretazione normativa e all'analisi dell'organizzazione dell'Ufficio, preferibilmente in magistrati diversi da quelli che compongono il Comitato Consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio, al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile dei magistrati alle attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica.

Nel caso di manifestazione di più disponibilità per ogni sezione/settore il provvedimento di designazione, adottato dal Procuratore della Repubblica sentito il Procuratore Aggiunto, dà conto dei motivi della scelta, operata avuto riguardo ai parametri dell'attitudine, della capacità e della disponibilità all'approfondimento scientifico, alla ricerca giurisprudenziale e all'interpretazione normativa:

a) palesate nell'attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto nell'organizzazione della sezione e/o del settore di appartenenza;

b) dimostrate nell'attività di approfondimento e di analisi di questioni giuridiche di carattere generale e/o attinenti alle materie specialistiche di competenza della sezione e/o del settore di appartenenza;

c) mostrate nell'attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto nell'elaborazione di modelli standardizzati di trattazione e definizione dei procedimenti SDAS;

d) desunte dalla partecipazione, come docente, discente, relatore o partecipante a corsi di formazione, seminari, corsi di aggiornamento, incontri didattici e formativi nelle materie rientranti nella competenza dell'Ufficio. Nel caso di mancanza di disponibilità si provvede alla designazione d'ufficio per ogni sezione/settore sulla scorta dei criteri su indicati.

Alle attività dell'Ufficio Studi e Documentazione sono invitati a partecipare dal Procuratore della Repubblica:

- il rappresentante dei VPO, solo per le materie di competenza o interesse di questi ultimi;
- altri Sostituti, oltre ai componenti dello stesso, individuati tenendo conto di specifiche competenze, attitudini ed esperienze maturate;
- il Dirigente Amministrativo o suo delegato, qualora emerga la necessità o l'opportunità di avvalersi del loro contributo in relazione alla natura della materia trattata.

IV.A.1 Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio (art. 2 co. 2 circolare CSM del 3.7.2024)

Il Procuratore definisce in via generale i principi e i criteri ai quali i magistrati dell'Ufficio devono attenersi per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio.

Si rinvia, sul punto, al documento recante i principi e i criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio previsto dall'art. 2, comma 2, della circolare del CSM del 3.7.2024, adottato con provvedimento prot. n. 417.U/2025 datato 17.2.2025, allegato al presente progetto organizzativo.

Il Procuratore si riserva di stabilire - per i procedimenti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei ad esporre l'immagine o l'azione dell'Ufficio per la natura dei fatti o per la qualità degli interessi e dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove, di speciale complessità o difficoltà, sottese - con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione del procedimento, eventuali ulteriori criteri, attuativi e integrativi di quelli stabiliti in via generale, ai quali il magistrato assegnatario debba attenersi nell'esercizio della relativa attività d'indagine.

IV.A.2 L'iscrizione delle notizie di reato. Principi generali e criteri orientativi. Organizzazione del servizio.

IV.A2.1 Le prerogative del Procuratore della Repubblica in materia di iscrizione delle notizie di reato.

L'art. 1, comma 2, del d.lgs. 106/2006, come modificato dalla legge 103/2017, attribuisce al Procuratore della Repubblica il compito di assicurare *“l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato”*.

L'art. 5, comma 2 della circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura, approvata con delibera del 3 luglio 2024, prevede che *“Il Procuratore della Repubblica assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato”*.

Compete, pertanto, al Procuratore della Repubblica formulare i criteri generali di orientamento in materia di iscrizione delle notizie di reato al fine di assicurarne la correttezza e l'uniformità.

Con ordini di servizio n. 228/2020 del 9 giugno 2020, n. 283/2020 del 22 luglio 2020 e n. 383 del 26.10.2020 nonché con direttiva prot. n. 57/23 del 9.1.2023 sono stati formulati i criteri di iscrizione e trattazione rispettivamente degli esposti anonimi (procedimenti modello 46), dei procedimenti modello 45 e dei procedimenti modello 21, che nel presente progetto organizzativo si intende ribadire.

Appare opportuno, infatti, formulare nel progetto organizzativo, che costituisce il documento programmatico delle attività dell'Ufficio, i criteri in materia di iscrizione dei procedimenti nei diversi modelli 21, 44, 45 e 46 ai quali questo Ufficio intende attenersi, al fine di assicurare la corretta ed uniforme iscrizione delle notizie di reato, evitando che una impropria qualificazione ed iscrizione delle stesse incida negativamente sulla tempestiva iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., sulla conseguente decorrenza del termine per la definizione delle indagini preliminari, sulla osservanza delle garanzie difensive e sull'esercizio delle facoltà spettanti alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato.

La previsione di criteri generali per la corretta iscrizione e la conseguente trattazione delle denunce anonime risponde altresì all'esigenza di assicurare un impiego razionale, e coerente con le risorse disponibili, della polizia giudiziaria, evitando di delegare alla stessa attività investigative non necessarie a fronte di una denuncia anonima.

IV.A2.2 L'iscrizione delle notizie di reato. L'attività valutativa del Pubblico Ministero.

Preliminare alla formulazione dei criteri per l'iscrizione delle notizie nei diversi registri (21, 4, 45 e 46) è la ricognizione delle fonti normative e dei principi generali che presiedono alla attività di iscrizione delle notizie di reato.

Come ricordato nella Circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia, si tratta di un'attività processuale e non amministrativa, costituente espressione della funzione giudiziaria (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza n. 21094/2004), alla quale sono “*sottese esigenze di garanzia dei diritti delle parti private*” e che si traduce in un “*atto di impulso delle indagini preliminari (...) funzionale al controllo del rispetto dei termini di durata (delle indagini preliminari) previsti dall'art. 405 c.p.p., la cui violazione trova sanzione processuale nell'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza (artt. 405 c. 2 e 407 c. 3 c.p.p.)*”, e al “*controllo della tempestività di alcune forme di esercizio dell'azione penale, quali la richiesta di giudizio immediato (da presentare entro 90 giorni dall'iscrizione) e la richiesta di decreto penale (entro 6 mesi dall'iscrizione)*”.

Gli artt. 335 c.p.p. e 109 disp. att. c.p.p. affidano questo compito al pubblico ministero, al quale compete, in quanto titolare dell'azione penale (artt. 50 c.p.p. e 112 Cost.), procedere all'iscrizione delle notizie di reato, che costituisce l'ineludibile presupposto dell'esercizio dell'azione penale.

Tale compito non è attribuito in via esclusiva al pubblico ministero, in quanto temperato dagli artt. 335-ter e 335-quater c.p.p., che attribuiscono al giudice il potere di sindacare l'*an* e il *quando* dell'iscrizione del nome della persona alla quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'iscrizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero non è l'espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, bensì integra l'adempimento di un *obbligo giuridico indilazionabile*, al quale occorre ottemperare senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti e *che non comporta possibilità di scelta né in relazione all'an, né rispetto al quid e al quando dell'iscrizione*, essendo rimesso al pubblico ministero esclusivamente il compito di *riscontrare l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione e il suo aggiornamento* (Cass., SS.UU. n. 40538/2009).

Ciò nondimeno sarebbe riduttivo ritenere che l'iscrizione delle notizie di reato si risolva in una mera attività ricognitiva.

L'iscrizione delle notizie di reato è un atto a struttura complessa, nell'adozione del quale è dato rinvenire elementi di inevitabile fluidità, che rendono lo scrutinio dei suoi presupposti meno meccanico di quanto i predicati di doverosità presenti nella disposizione dell'art. 335 c.p.p. potrebbero, a prima vista, far ritenere, implicando esso una “*valutazione*” da parte del pubblico ministero sia sotto il profilo oggettivo, quanto alla riconducibilità del fatto ad una determinata fattispecie normativa di reato, sia sotto il profilo soggettivo, quanto alla individuazione del soggetto al quale attribuire il fatto sussunto in una fattispecie di reato.

Invero, se, da un lato, l'art. 335 c.p.p., al comma 1, prevede che “*Il pubblico ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa contenente la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice*”, dall'altro lato, l'art. 109 disp. att. c.p.p. prevede che “*la segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato*”, laddove l'uso dell'aggettivo “*eventuale*” implica il ricorso ad un'attività valutativa in ordine sia all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione, sia alla individuazione del registro nel quale effettuare tale iscrizione.

E' evidente, infatti, che lo scrutinio dei fatti che in concreto possono determinare l'obbligo di iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato implica una attività di valutazione da parte del pubblico ministero sia sotto il profilo oggettivo, quanto alla riconducibilità del fatto ad una determinata fattispecie normativa di reato, sia sotto il profilo soggettivo, quanto alla individuazione del soggetto al quale attribuire il fatto sussunto in una fattispecie di reato.

In proposito viene in rilievo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 40538 del 24.9.09, Lattanzi, secondo il quale “*in tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della "notitia criminis" senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività*”.

Da tale massima si ricava, da un lato, l'obbligo per il pubblico ministero di procedere con tempestività alla iscrizione nel registro delle notizie di reato, e, dall'altro lato, il principio della *non automaticità* di tale iscrizione, atteso che il riscontro della *corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato* non può discendere automaticamente *ex se* dalla *notizia* (informativa, denuncia, querela, ecc.) ma postula un'attività valutativa della stessa da parte del pubblico ministero.

Analogamente, dalla massima su indicata si ricava, da un lato, l'obbligo per il pubblico ministero di procedere con tempestività alla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo del soggetto al quale è attribuito il reato, e, dall'altro lato, il principio della *non automaticità* anche di tale iscrizione, atteso che il riscontro della esistenza di *elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito* del pari non può discendere automaticamente *ex se* dalla *notizia* (informativa, denuncia, querela, ecc.) ma postula anch'esso un'attività valutativa da parte del pubblico ministero.

Pertanto, l'obbligo di iscrizione nel registro delle notizie di reato presuppone l'acquisizione, da parte del pubblico ministero, di un minimo di elementi necessari a delineare una notizia di reato, nei suoi elementi essenziali sia oggettivi che soggettivi, in termini di sufficiente determinatezza, in modo tale da poterla sussumere in una determinata fattispecie di reato e da poterla attribuire, in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità, ad un soggetto esattamente e compiutamente individuato.

Sebbene nel codice di procedura penale non si rinvenga una definizione normativa di ciò che è "notizia di reato", è evidente che essa, per un verso, evoca un *quid minus* di ciò che rappresenta la base fattuale per elevare l'imputazione, per altro verso, è un *quid pluris* rispetto ad una indefinita "ipotesi" di reato, qual è il semplice sospetto.

Tra questi due estremi si colloca un'area, tutta da perscrutare sul piano dei contenuti.

E' evidente, pertanto, come l'iscrizione della notizia di un reato e la corretta individuazione del registro in cui iscriverla implicino necessariamente un'attività valutativa che la legge riserva all'ufficio del pubblico ministero.

Come affermato dalla Suprema Corte, nell'attività di iscrizione della notizia di reato si rinvergono inevitabilmente ampi margini di valutazione, con riferimento sia alla componente oggettiva, in quanto "*è evidente che la configurabilità, anche solo in termini di notizia di reato, di una complessa fattispecie associativa, evoca un "lavorio" definitorio che può comportare spazi temporali non comparabili rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti ictu oculi sussumibili nell'ambito di una determinata fattispecie di reato*", sia alla componente soggettiva, "*al punto che è lo stesso legislatore, stavolta, ad aver espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del relativo nominativo debba avvenire soltanto dal momento in cui esso risulta*" (Cass. SS.UU. n. 40538/2009).

Compete, pertanto, al pubblico ministero, e non alla polizia giudiziaria né, *a fortiori*, al privato, il potere/dovere di valutare la notizia, qualificarla, imputarla soggettivamente e individuare conseguentemente il registro in cui la stessa va iscritta.

Trattasi di attività, non delegabile ad altri, rimessa al pubblico ministero, al quale, in prima persona, spetta procedere alla ponderata valutazione delle notizie portate al suo esame ai fini della corretta iscrizione delle stesse nel registro delle notizie di reato e in un modello piuttosto che in un altro.

Rientra, infatti, nelle prerogative attribuite dal Legislatore al pubblico ministero, in ordine allo scrutinio della notizia di reato, stabilire se quest'ultima vada iscritta a carico di un soggetto esattamente individuato o a carico di ignoti.

Tale conclusione è imposta dalla considerazione che un'opzione interpretativa diversa finirebbe per attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria o addirittura al privato denunciante il potere di adottare le determinazioni concernenti le iscrizioni nel registro delle notizie di reato, che si estendono anche alla individuazione dei soggetti ai quali il reato va attribuito, che invece la legge riserva al pubblico ministero, il quale, quindi, nella valutazione della notizia, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, non è vincolato, né può essere condizionato dalla qualificazione della stessa e dalla attribuzione della medesima operate dalla polizia giudiziaria o dal privato denunciante.

Appare necessario, pertanto, rifuggire da una concezione formalistica dell'attività di iscrizione delle notizie di reato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, fondata su una sorta di malinteso "*favor iscriptionis*", criterio non formalizzato ed estraneo al sistema normativo, in quanto, al contrario, procedere ad iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni dovute.

Va pertanto rimessa al pubblico ministero la ponderata valutazione delle notizie portate al suo esame ai fini della corretta iscrizione delle stesse.

IV.A2.3 L'iscrizione delle notizie di non reato nel registro modello 45. I principi generali e le fonti.

Nell'ambito dell'attività valutativa relativa all'iscrizione della notizia di reato, la prima valutazione rimessa al pubblico ministero concerne la natura stessa della "notizia di reato", in quanto detta valutazione è prodromica all'iscrizione della notizia in uno dei registri delle notizie di reato (modello 44 e modello 21) ovvero nel residuale registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45).

In proposito vengono in rilievo le seguenti fonti di normazione primaria e secondaria e di natura giurisprudenziale, che appare opportuno riportare per comodità di consultazione e completezza espositiva:

- 1) la circolare del Ministro della Giustizia n. 533 del 18.10.89, tuttora in vigore ed espressamente richiamata nella sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 34/2001;
- 2) la sentenza n. 34 del 2001 della Corte di Cassazione a SS.UU.;
- 3) la circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo.

La Circolare del Ministro della Giustizia 18.10.89 n. 533 (cd. circolare Vassalli)

La suddetta circolare prevede quanto segue.

Registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45).

Da una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 335, le quali fanno obbligo al P.M. di iscrivere il nome della persona cui il reato è attribuito (comma 1) e di annotare ogni mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle sue circostanze (comma 2), deriva che le informative non costituenti notizia di reato non dovranno essere riportate nel registro delle notizie di reato, bensì in un diverso registro, del tutto autonomo dal primo e non assimilabile all'attuale registro generale "C".

In esso verranno iscritti, con l'indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc).

L'iscrizione dell'informativa pervenuta nell'uno o nell'altro registro dipenderà dalla valutazione che ne dovrà fare il P.M. a norma dell'art. 109 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.).

Nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, prima che queste vengano disposte dovrà essere fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione (nella colonna 2) della provenienza; correlativamente il passaggio dovrà essere annotato nella colonna 7 del registro degli atti non costituenti notizia di reato.

Ad esempio, la trasmissione all'Ufficio della procura della Repubblica, da parte del tribunale, di una sentenza dichiarativa di fallimento (che costituisce adempimento imposto dalla legge) verrà annotata nel registro degli atti non costituenti notizia di reato; ove poi dalla lettura della relazione del curatore fallimentare nel frattempo richiesta (che non costituisce attività di indagine preliminare) il P.M. ritenga di ravvisare una ipotesi di reato, verrà disposta la iscrizione nel registro delle notizie di reato.

La sentenza n. 34 del 2001 della Corte di Cassazione a SSUU (emessa il 22.11.2000 e depositata il 15.1.01).

La suddetta sentenza afferma quanto segue.

Il registro delle "pseudonotizie" degli atti non costituenti notizia di reato ("Mod.45").

"Il fondamento normativo di tale registro è desumibile dall'art. 109 D.Lgs.28.07.1989 n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.) per il quale gli atti che possono contenere notizie di reato devono essere sottoposti subito al Procuratore della Repubblica "per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato". Tale norma, col riferimento alla "eventualità" dell'iscrizione nell'apposito registro degli atti che "possono" contenere notizie di reato presuppone l'esistenza di altro registro nel quale inserire quegli atti che a giudizio insindacabile del P.M. non contengono notizie di reato, registro in sede amministrativa come "mod.45" e destinato, secondo quanto precisato nella circolare Vassalli del 18.10.1989 del Ministero della Giustizia (elaborata in ossequio al principio della non dispersione degli atti), a contenere la registrazione di atti ed informative "del tutto privi di rilevanza penale" (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, esposti privi di senso, o di contenuto abnorme o assurdo, atti riguardanti eventi accidentali). (omissis)

Più complessa è la situazione quando gli atti vengono iscritti nel registro (Mod.45) delle pseudonotizie. In tal caso si pongono più alternative.

La prima, di più agevole soluzione, si verifica quando la notizia richiede il compimento di indagini preliminari o comunque sopravviene una notizia di reato; in tali casi è evidente la necessità di una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con lo sbocco naturale dell'archiviazione o dell'esercizio dell'azione penale.

La situazione è bene esemplificata nella citata circolare Vassalli (omissis)

La seconda alternativa riguarda l'esito degli atti contenenti pseudonotizie nel registro "Mod.45".

Qui sorge il contrasto tra coloro che ritengono che il P.M. abbia un potere di "cestinazione" (di trasmettere direttamente gli atti in archivio) e coloro per i quali invece vale il principio opposto, per cui il P.M. è tenuto a richiedere al GIP l'archiviazione anche per i fatti che sin dall'inizio appaiono irrilevanti per l'ordinamento penale.

La tesi che nega il potere di cestinazione del P.M. e impone la richiesta di archiviazione anche delle pseudonotizie è fondata, però, su argomentazioni non condivisibili in quanto:

- interpreta l'art. 405, 1 c.p.p. nel senso che il P.M. non ha soluzioni diverse da quella della archiviazione o della richiesta di rinvio a giudizio, ma non tiene conto che nel sistema del codice di rito tale alternativa non può che fare riferimento alle notizie di reato, come chiaramente desumibile dall'art. 408, 1 c.p.p. per il quale il P.M. presenta al giudice la richiesta di archiviazione "se la notizia di reato è infondata (norma ribadita nell'art. 125 disp. attuaz. che tratta della richiesta di archiviazione "quanto ritiene l'infondatezza della notizia di reato");

- interpreta l'art. 411 c.p.p., che prevede l'applicabilità del procedimento di archiviazione anche se "il fatto non è previsto dalla legge come reato", come canone generale del controllo del giudice su tutti gli atti di parte, ma anche qui la visione sistematica desumibile dagli artt. 408,1 e 411 (che riguarda altri casi di archiviazione) non consente di estendere il controllo del giudice anche alle pseudonotizie, stante la ineludibile correlazione tra "l'archiviazione" e "la notizia di reato".

Né vale il richiamo alla modifica in materia operata col D.Lgt. 14.09.1944 n. 288 (che ebbe ad introdurre nel vecchio codice di rito il controllo del giudice istruttore) perché anche in quel caso il controllo si riferiva alle notizie di reato, come si desume dal combinato disposto degli artt. 1 e 74 c.p.p. previgente.

Più corretta perciò appare l'interpretazione dell'art. 411 nel senso che la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" si riferisce a quei fatti originariamente contemplati come notizie di reato ma che a seguito di indagini o di diversa valutazione risultino non avere valenza penalistica.

Certo, il problema del controllo sulla "inazione" del P.M. esiste ed è rilevante. Ma la tesi che addossa al giudice la verifica di tutte le notizie, anche di quelle non costituenti notizia di reato, non pare idonea a soddisfare le esigenze prospettate, in quanto l'uso improprio del potere di esercizio dell'azione penale mediante l'archiviazione di fatto o surrettizia, non è eliminabile con il controllo del giudice su atti che sono pur sempre iscritti in un registro pubblico e quindi sempre verificabili, ma dovrebbe estendersi ad un numero indefinito di atti e documenti. Decisivo è, in presenza di una notizia di reato, che i soggetti interessati si attivino, sino ad ottenere il controllo del giudice.

3. Tanto premesso in ordine alla configurabilità del potere di cestinazione delle pseudonotizie da parte del P.M., va però precisato che l'unico soggetto titolare dell'azione penale e come tale legittimato ad individuare nell'atto la notizia criminis è il P.M. che ha "il monopolio della domanda". È sufficiente a tale proposito il riferimento all'art. 112 della Carta Costituzionale e all'art. 50 c.p.p. che ne riconosce il ruolo esclusivo nell'esercizio dell'azione penale.

Ruolo il cui esercizio è concretizzato nell'art. 109 delle norme di attuazione del c.p.p. quando conferisce al Procuratore il potere-dovere della "eventuale iscrizione" degli atti nel registro delle notizie di reato.

Potere-dovere che, naturalmente, non può trovare limiti nella possibile iscrizione (per errore, per negligenza, per dolo) degli atti contenenti notizie nel registro delle pseudonotizie (Mod.45). Nessuna norma, infatti, consente di escludere che un atto iscritto in tale registro possa essere riesaminato al fine di accertare se contiene una notizia di reato: l'iscrizione di per sé non può essere considerata alla stregua di una certificazione definitiva della inesistenza della notizia di reato.

E, perciò, evidente che in ogni momento il P.M. può riconsiderare la natura dell'atto iscritto nel registro delle pseudonotizie e qualora ritenga (per elementi sopravvenuti o per diversa valutazione) trattarsi di notizia di reato, iscriverla nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p..

La circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia

La circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia prevede quanto segue.

In un quadro siffatto deve collocarsi la questione del corretto esercizio dell'opzione tra le iscrizioni da effettuare nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) e quelle da effettuare nel registro delle notizie di reato relative a soggetti noti (mod. 21) ovvero ignoti (mod. 44).

Occorre misurarsi con due rischi contrapposti, entrambi suscettibili di ripercussioni sulle garanzie processuali.

Da un lato, un'iscrizione affrettata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale delle persone e degli enti interessati. Dall'altro, l'iscrizione nel mod. 45 di un soggetto compiutamente identificato, per fatti già sussumibili in una specifica fattispecie di reato, può atteggiarsi come meccanismo elusivo del controllo giurisdizionale sulle scelte conclusive della fase delle indagini (azione/inazione), posto l'ormai pacifico riconoscimento al pubblico ministero del cd. potere di cestinazione, e cioè del potere di trasmettere direttamente in archivio le annotazioni non contenenti notizie di reato, senza passare per la procedura prevista dagli artt. 408 ss. (Cass., Sez. un., n. 34/2001).

Le indicazioni normative sopra richiamate, lette alla luce delle circolari specificamente dedicate alla funzione dei diversi registri e modelli (a partire dalla n. 533 del 18.10.1989, cd. circolare Vassalli, ripresa dall'appena citata pronuncia delle Sezioni unite), consentono di affermare quanto segue.

Il modello 45 trova il suo fondamento normativo nel già richiamato art. 109 att. c.p.p. che - riferendosi ad atti che possono contenere notizie di reato, da sottoporre immediatamente al Procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nell'apposito registro - presuppone l'esistenza di altro registro nel quale inserire quegli atti che, a giudizio insindacabile del P.M., non contengono notizie di reato.

Come il registro generale "C" istituito nella vigenza del codice Rocco, il modello 45 è dunque deputato alla registrazione di atti e annotazioni "del tutto privi di rilevanza penale", quali, ad esempio: gli esposti e i ricorsi in materia civile o amministrativa; gli esposti privi di senso o aventi contenuto abnorme o assurdo; gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative del fallimento, trasmesse al p.m. ai sensi dell'art. 17 l.f.; le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di tipo amministrativo, inerenti, per esempio, il trasferimento presso altro luogo di detenzione; i verbali di fermo per identificazione; gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati.

Guardando alla casistica più ricorrente, non può essere dubbio che debbano essere iscritti nel modello 45 e, si sottolinea, nel medesimo archiviati gli atti relativi a perquisizioni operate dalla p.g. d'iniziativa (art. 41 T.U.L.P.S., art. 4 della legge n. 152/1975, art. 25 bis della legge n. 356/1992, art. 27 della legge n. 155/1990), quando l'esito rappresentato al p.m. sia negativo e nessuno dei dati fattuali esposti nel verbale o nell'annotazione di p.g., giustifichi la messa in moto delle indagini e, con essa, l'iscrizione funzionale al loro regolare svolgimento.

Lo stesso deve dirsi dei referti medici, non contenenti l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi; così come delle notizie non circostanziate attinenti, per esempio, alla scomparsa di una persona, a un suicidio, al rinvenimento di un cadavere, che non rechino traccia di interventi istigatori o aggressivi di terzi.

Nei casi indicati, trattandosi di pseudonotizie di reato, l'iscrizione nel modello 45 costituisce l'unico comportamento rituale e l'esercizio del potere di cestinazione è perfettamente legittimo, posto che le norme che definiscono i presupposti del procedimento archiviatorio giurisdizionale (artt. 408 c.p.p. e 125 att. c.p.p.) evocano l'infondatezza della notizia di reato, sì da non includere quelle notizie che - né al momento della prima comunicazione né successivamente - assumono le caratteristiche di specificità indiziante e di suscettibilità di sussunzione in fattispecie determinate che connotano la vera notitia criminis, secondo il già richiamato insegnamento del giudice di legittimità (Sez. un., n. 34/2011). (recte 2001)

E' coerente con questi assunti il fatto che il S.I.C.P. non preveda un campo dedicato alla trasmissione al Gip dei procedimenti iscritti nel mod. 45 (v. sul punto la circolare DGGP-DGSIA del 5 dicembre 2014).

Non incide su queste affermazioni il fatto che la giurisprudenza della Corte di legittimità qualifichi come affetto da abnormità funzionale il provvedimento con il quale il gip, investito della richiesta di archiviazione per un fatto iscritto nel mod. 45, pronunci un non luogo a provvedere, anziché esprimersi nell'ambito delle alternative decisorie previste dall'art. 409 c.p.p. (archiviazione, indicazione di indagini suppletive, imputazione coatta).

Con questo principio, infatti, la Corte non ha inteso legittimare l'anomalia di un'archiviazione richiesta per fatti iscritti come non costituenti notizie di reato. Ha voluto piuttosto sancire come, di fronte a un comportamento sostanziale del p.m. (la richiesta di archiviazione), potenzialmente indicativo della riconsiderazione della qualificazione originariamente ritenuta, non possa essere il dato formale dell'irregolare permanenza di quelle iscrizioni nel mod. 45 a esonerare il giudice dal dovere di controllare la legittimità dell'inazione (Sez. un., n. 34/2001; nello stesso senso, Sez. I, n. 14434/2001, Sez. III, n. 29040/2003, Sez. III, n. 18388/2006, Sez. I, n. 42884/2009).

La riprova di quanto detto si ritrae da una delle numerose pronunce che si sono allineate all'insegnamento di Sez. Un. 34/2001, nella quale si afferma che, per quanto non affetta da nullità, "la richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. in relazione a segnalazioni attinenti a fatti non costituenti reato costituisce richiesta irrituale, non conforme alla disciplina di cui agli artt. 335 c.p.p., 109 e 110 att. c.p.p., 2 D.M. n. 334/1989, recante il Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale" (C. III, n. 18388/2006).

In una nota diramata in data 18.7.2011 dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 6 d. l.vo 20 febbraio 2006, n. 106, era del resto già espresso il concetto per il quale "l'ammissibilità, riconosciuta dalla Suprema Corte, della richiesta di archiviazione rivolta al giudice per le indagini preliminari nel fascicolo iscritto a mod. 45 non esclude che la corretta gestione del medesimo consigli invece, in ogni caso, che la richiesta sia accompagnata dalla variazione nel registro delle notizie di reato (noti o ignoti), dovendosi ritenere che l'interpello del giudice presupponga l'individuazione di un fatto reato, ciò che impone la conseguente iscrizione".

9. Notizie di reati procedibili a querela per i quali questa non risulti presentata

Quanto si è appena detto in ordine alla corretta iscrizione delle pseudonotizie non riguarda evidentemente i fatti che appaiono integrare gli estremi di un reato, la cui procedibilità sia però subordinata a condizioni (querela, istanza, richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere) non maturate o non ancora maturate al momento della comunicazione.

Dette fattispecie non possono essere in alcun modo assimilate, come comprovano diverse disposizioni, a partire da quella dell'art. 346 che, in assenza di una condizione di procedibilità "che può ancora sopravvenire", ammette il compimento degli atti di indagine preliminare ritenuti necessari ad assicurare le fonti di prova e, in caso di pericolo del ritardo, l'incidente probatorio.

Deve pertanto esprimersi contrarietà rispetto alla pratica di alcuni uffici di iscrivere dette notizie nel mod. 45 o di impartire disposizioni alla polizia giudiziaria affinché non vengano trasmesse informative concernenti ipotesi di reato perseguibili a querela, ove questa non sia stata presentata (così ad esempio, nel caso di referti medici attestanti lesioni personali originate dalla condotta dolosa o colposa di un terzo).

Si ribadisce l'avviso già espresso da questa Direzione generale nella circolare del 21.4.2011, secondo il quale la prassi indicata presenta "il duplice effetto di impedire al pubblico ministero l'esercizio delle proprie prerogative in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e di sottrarre al giudice il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell'azione penale – compresi quelli relativi alla mancanza di condizioni di procedibilità – controllo, altresì, non sempre agevole, potendo riguardare molti e complessi fattori (termini di proposizione della querela, determinazione delle circostanze aggravanti, ecc.)". (omissis)

10. Il passaggio dei procedimenti dal mod. 45 al mod. 21

L'emersione di fatti nuovi, successivi alla prima iscrizione nel modello 45 (per esempio la relazione trasmessa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 l.f., che evidenzia i sintomi di una bancarotta; o l'apprensione di elementi indicativi di prassi corruttive, capaci di colorare un esposto inizialmente liquidato come aspecifico), deve trovare fisiologico sbocco in una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21 nel caso di indagati noti, mod. 44 nel caso di ignoti).

La variazione dell'iscrizione è doverosa quando si renda necessario il compimento di approfondimenti investigativi, diversi e ulteriori dalla mera acquisizione, presso la polizia giudiziaria, delle informazioni finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione.

In assenza, invece, di evoluzioni cognitive che giustifichino l'avvio di attività di indagine o la riconsiderazione delle scelte selettive operate all'atto della prima iscrizione, il passaggio di registro non appare corretto.

(omissis)

11. Il modello 45 e gli accertamenti onerosi

L'esistenza di spese nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 può costituire l'indizio di una deviazione funzionale.

Le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi.

Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non). Ciò corrisponde alla prassi della maggior parte degli uffici requiranti.

Escluso, in ogni caso, il compimento di atti d'indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato.

Resta comunque affidata alla responsabilità dei procuratori della Repubblica e dei procuratori generali, quale profilo coesistente alla tenuta effettiva della garanzia di puntualità, correttezza e uniformità dell'azione penale e dell'obbligo di osservanza dei principi del giusto processo, il costante controllo del rischio di introduzione di prassi abusive in fatto risolte nell'oscuramento, anche temporaneo, di indagini riferibili a notizie di reato che risultassero già comunque acquisite.

In questo ambito, oltre alle indicate ragioni di garanzia, occorre considerare le esigenze di corretta gestione della spesa: gli esborsi finalizzati alla verifica di una "non notizia di reato", non afferendo ad un procedimento penale, non possono rientrare tra le spese di giustizia recuperabili ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Dette indicazioni di segno restrittivo devono essere temperate con la previsione ordinamentale di attività istituzionali del p.m. esterne al contesto strettamente processuale, il cui assolvimento può comportare la necessità di svolgere attività onerose.

Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso degli accertamenti tecnici disposti, a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti cadaverici, al fine di pervenire alla sua identificazione e/o di appurare le cause della morte.

Detti accertamenti potrebbero non travalicare lo stretto limite funzionale dell'acquisizione di informazioni essenziali per le determinazioni sull'iscrizione: l'accertamento medico-legale delle cause della morte può rivelarsi, in taluni casi, l'unico atto praticabile per stabilire se la notizia del rinvenimento attenga o meno a un fatto costituente reato.

E' significativo che l'art. 116 d. att. c.p.p., colleghi il dovere istituzionale del procuratore della Repubblica di disporre l'esame autoptico e/o di propiziare l'identificazione del cadavere all'insorgenza del mero "sospetto di un reato", nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli "specifici elementi indiziari", dalla cui acquisizione soltanto scaturisce, secondo l'insegnamento giurisprudenziale già riportato, l'obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato.

Nel caso indicato, l'espletamento degli accertamenti nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 costituisce prassi più corretta rispetto a quella di procedere a iscrizioni strumentali, nei modelli 21 o 44, di fattispecie criminose neppure evocate dai dati disponibili (per esempio, quella di istigazione al suicidio).

Resta fermo naturalmente che, quando nel momento in cui dispone l'accertamento il pubblico ministero abbia già acquisito specifici elementi indiziari circa l'eziologia criminosa della morte del soggetto rinvenuto, è doveroso procedere all'iscrizione (o alla traslazione) nel registro delle notizie di reato, in modo da rendere trasparente la finalità investigativa dell'atto e da poter includere la relativa spesa tra quelle recuperabili ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 115 del 2002.

IV.A2.4 L'iscrizione dei procedimenti nel registro modello 45. I criteri orientativi.

Alla stregua dei riferimenti giurisprudenziali e di normazione secondaria su riportati, è possibile in questa sede formulare i seguenti criteri orientativi ai quali uniformare l'attività di iscrizione delle notizie nel modello 45. Per procedere alla iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato è indispensabile che la stessa abbia ad oggetto un "fatto", vale a dire un accadimento, sia pure sommariamente descritto, astrattamente suscettibile in una fattispecie prevista dalla legge come reato.

Al di sotto di questo livello minimo di specificazione e di qualificazione del "fatto", non è possibile iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato e la stessa va iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45), anche al fine di svolgere quegli accertamenti preliminari necessari al fine di apprezzarne meglio i contenuti.

Nel registro modello 45, sulla base di quanto sopra evidenziato, vanno pertanto iscritte:

- le notizie che abbiano ad oggetto un fatto non sufficientemente delineato nel suo contenuto minimo essenziale ovvero irrimediabilmente confuso o del tutto incomprensibile;
- le notizie del tutto prive di rilevanza penale.

A tale ultimo proposito va chiarito che la registrazione a modello 45 va effettuata nel caso in cui la "notizia" abbia ad oggetto non già una notizia di reato *prima facie* infondata nel merito, bensì un fatto, ancorché rispondente al vero, che nemmeno in astratto sia riconducibile ad una fattispecie di reato.

Qualora il "fatto" oggetto della notizia, per quanto confuso e generico, sia tale da richiedere accertamenti, occorre distinguere:

- nel caso in cui gli accertamenti siano limitati alle "attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto

costituente reato o non)”) (circolare 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia), si procederà ad iscrivere la notizia a modello 45;

- in tutti gli altri casi, e, in particolare, qualora si proceda ad atti di indagine “tipici” o garantiti, si procederà ad iscrivere la notizia, a seconda dei casi, a modello 44 ovvero a modello 21.

In ogni altro caso si procederà all’iscrizione a modello 21 o a modello 44 a seconda che emergano, o meno, nei confronti di un soggetto esattamente identificato specifici elementi indizianti di un reato.

E’ possibile, pertanto, in ausilio all’attività valutativa delle notizie suscettibili di iscrizione, comunque rimessa caso per caso alla ponderata e prudente valutazione del pubblico ministero, stilare una elencazione, esemplificativa e non tassativa, delle notizie che vanno iscritte a modello 45:

- esposti e ricorsi in materia esclusivamente amministrativa;
- esposti e ricorsi in materia esclusivamente civile;
- la notizia avente ad oggetto un fatto costituente un mero illecito amministrativo;
- la notizia avente ad oggetto un fatto costituente un mero illecito civile;
- esposti privi di senso compiuto, o dal contenuto chiaramente abnorme, assurdo, incomprensibile o del tutto generico o palesemente provenienti da un soggetto non *compos sui*;
- i verbali di perquisizione d’iniziativa della polizia giudiziaria con esito negativo;
- i verbali di sequestro amministrativo (ad es. il sequestro di sostanza stupefacente ex art. 75 dPR 309/90);
- i verbali di fermo per identificazione;
- le sentenze dichiarative di fallimento trasmesse al p.m. ai sensi dell’art. 17 RD 267/1942;
- le comunicazioni al pubblico ministero delle sentenze di dichiarazione della liquidazione giudiziale, di omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione e più in generale le comunicazioni ai sensi degli artt. 25, 49, 52, 53 del D.lgs. 14/2019 (codice della crisi d’impresa e della insolvenza);
- gli atti riguardanti eventi palesemente accidentali;
- i referti medici da cui non siano rilevabili responsabilità di terzi per fatto doloso o colposo;
- i referti medici relativi a lesioni accidentali;
- i referti medici relativi ad infortuni *in itinere*, qualora non vi siano responsabilità di terzi;
- l’infortunio di natura accidentale;
- l’infortunio in ambiente domestico, sempre che *prima facie* non vi sia responsabilità di terzi;
- l’infortunio in ambiente scolastico, sempre che *prima facie* non vi sia responsabilità di terzi;
- l’infortunio occorso al lavoratore autonomo, sempre che *prima facie* non vi sia responsabilità di terzi;
- l’infortunio di natura accidentale verificatosi sul luogo di lavoro rispetto al quale *prima facie* non sia configurabile alcuna violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro;
- l’infortunio verificatosi nel corso di una competizione sportiva;
- il danneggiamento colposo di veicoli (incidente o tamponamento stradale senza feriti)
- le notizie di decessi chiaramente riconducibili a cause naturali;
- le notizie di suicidio in relazione al quale *prima facie* non emergano responsabilità altrui (salvo il caso in cui si sia proceduto a sequestro);
- le richieste dei detenuti di conferire con un magistrato, prive dell’indicazione dei motivi e dell’oggetto del colloquio richiesto o con oggetto penalmente irrilevante;
- le dichiarazioni di detenuti che formulino richieste chiaramente di tipo amministrativo, inerenti, ad esempio, al trasferimento presso altro luogo di detenzione;
- la notizia avente ad oggetto un fatto già depenalizzato o previsto da una norma incriminatrice già abrogata;
- gli atti trasmessi per mera conoscenza all’autorità giudiziaria;
- le notizie di allontanamento volontario di un soggetto maggiorenne o minorenni;
- le notizie di scomparsa di un soggetto maggiorenne o minorenni in relazione alle quali *prima facie* non emergano responsabilità altrui;
- gli esposti del tutto generici contro personalità dello Stato o magistrati;
- le istanze di autorizzazione all’accesso ex art. 52 dPR 633/72 presentate dalla Guardia di Finanza;
- la mera segnalazione di accompagnamento di straniero in ufficio per la sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici ex art. 6, comma 4, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In secondo luogo, vanno iscritte a modello 45 le notizie che, sebbene allo stato non siano tali da consentire l’astratta configurabilità di un reato, richiedano il compimento di una preliminare attività di accertamento prodromica alla loro corretta e definitiva qualificazione, eliminando dubbi e incertezze derivanti dalle modalità della loro rappresentazione, in maniera tale da consentire di avere una notizia che possa essere poi iscritta, a seconda dei casi, a modello 44 o 21.

Deve ritenersi senz'altro consentita, nell'ambito del procedimento iscritto a modello 45, la mera acquisizione di atti, documenti e notizie o l'assunzione di informazioni, al fine su indicato.

Del pari vanno iscritti nel registro modello 45 i decessi per i quali occorra procedere ad accertamenti tecnici preliminari, anche onerosi (ispezione cadaverica, autopsia, consulenza tossicologica), per stabilire se si sia di fronte ad una morte naturale o accidentale, ad un suicidio o ad un omicidio.

È da escludere, peraltro, che, nell'ambito di un procedimento iscritto a modello 45, possano compiersi atti di indagine "garantiti", suscettibili di comportare la compressione di diritti soggettivi ovvero per il compimento dei quali sia prevista l'assistenza del difensore (eccettuati i casi di interrogatorio di persona imputata o sottoposta ad indagini in un procedimento connesso o collegato e di esame del teste assistito), dovendosi, a tal fine, procedere preventivamente - ovviamente in quanto ne esistano i presupposti secondo quanto sopra evidenziato - ad iscrizione nei registri modello 21, 21-bis o 44.

Di regola, pertanto, allorché si proceda ad indagini in ordine ai fatti formanti oggetto di un procedimento già iscritto a modello 45, quest'ultimo va registrato (preferibilmente prima, e comunque contestualmente), a seconda dei casi, a modello 21 o 44, fatti salvi i casi su indicati.

Di contro non vanno iscritte a modello 45 le notizie o le denunce che abbiano ad oggetto un reato perseguibile a querela o in presenza di una condizione di procedibilità, qualora l'una o l'altra manchi, dovendosi in tal caso comunque iscrivere la notizia o la denuncia, a seconda dei casi, nel registro modello 21, 21-bis o 44 e, qualora non pervenga nei termini la querela o la condizione di procedibilità, definire il procedimento con richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p..

IV.A2.5 Le modalità di trattazione e definizione del procedimento iscritto a modello 45.

Il procedimento iscritto a modello 45 - fatta salva l'ipotesi di passaggio ad altro registro (modello 44 o modello 21) qualora ne ricorrano i presupposti - va definito mediante archiviazione agli atti di ufficio e non mediante richiesta di archiviazione al GIP.

A prescindere dall'osservazione - richiamata nella circolare ministeriale dell'11 novembre 2016 su riportata - che il S.I.C.P. non prevede un campo dedicato alla trasmissione al GIP dei procedimenti iscritti nel modello 45, va rimarcato che, qualora si sia correttamente proceduto alla iscrizione a modello 45, non essendosi in presenza di una notizia di reato, il provvedimento di archiviazione agli atti dell'ufficio costituisce l'unico modo rituale di definizione del procedimento, dal momento che l'archiviazione degli atti da parte del giudice per le indagini preliminari presuppone che si sia in presenza di una notizia di reato, per quanto infondata, che, nel caso del modello 45, va invece esclusa.

Pertanto, il magistrato assegnatario di un procedimento iscritto a modello 45, ove ritenga, all'esito di preliminari accertamenti, che la *notizia* sia astrattamente sussumibile nella previsione di una norma incriminatrice, disporrà il passaggio del procedimento dal modello 45 al modello 21 o 44, definendolo quindi con una richiesta di archiviazione al giudice delle indagini preliminari, viceversa, qualora ritenga, anche all'esito di accertamenti preliminari, che la notizia non sia sussumibile nemmeno in astratto in una fattispecie di reato, definirà il procedimento mediante provvedimento di archiviazione dello stesso agli atti dell'ufficio.

Si raccomanda che il provvedimento di archiviazione del procedimento iscritto a modello 45 sia sempre, sia pure succintamente, motivato, anche *per relationem*, al fine di rendere palesi le ragioni dell'archiviazione agli atti dell'ufficio.

IV.A2.6 Gli accertamenti onerosi effettuati nell'ambito del procedimento iscritto a modello 45

Nella materia relativa alla sostenibilità di spese nell'ambito di un procedimento iscritto a modello 45 vengono in rilievo esigenze contrapposte: da un lato, l'esigenza di contenimento delle spese, in quanto le stesse, non afferendo ad un procedimento penale, non rientrano tra le spese di giustizia, ripetibili ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, dall'altro, l'esigenza di evitare iscrizioni pretestuose e strumentali della notizia in un modello diverso da quello 45, finalizzate ad eludere detto ostacolo.

Coerentemente con quanto previsto nella circolare ministeriale dell'11 novembre 2016 su riportata, si ritiene che l'espletamento di accertamenti onerosi nell'ambito di un procedimento iscritto a modello 45 costituisca prassi più corretta rispetto a quella di procedere ad iscrizioni strumentali, nei modelli 21 o 44, di una notizia priva di rilevanza penale.

In proposito, in conformità alla suddetta circolare ministeriale, alla quale questo Ufficio ritiene di aderire, va osservato che il ricorso ad accertamenti anche onerosi nell'ambito del procedimento iscritto a modello 45 deve ritenersi legittimo e consentito a condizione e nella misura in cui si sia effettivamente in presenza di una notizia

non ancora suscettibile in un fattispecie di reato e che gli accertamenti siano finalizzati proprio a stabilire se si sia in presenza, o meno, di una notizia di reato.

E' il caso degli accertamenti tecnici che vanno necessariamente disposti, a seguito del rinvenimento di un cadavere, al fine di pervenire alla sua identificazione e/o di appurare le cause del decesso per stabilire, in assenza di altri elementi ricavabili *aliunde*, se si sia in presenza di una morte naturale o violenta, di un suicidio o di un omicidio.

A tal proposito è significativo che l'art. 116 disp. att. c.p.p. colleghi il dovere istituzionale del Procuratore della Repubblica di disporre l'esame autoptico e/o di pervenire all'identificazione del cadavere all'insorgenza del mero "sospetto di un reato", nozione che costituisce sicuramente un *minus* rispetto alla notizia di reato, in presenza della quale scaturisce, secondo l'insegnamento giurisprudenziale già riportato, l'obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle notizie di reato.

Si pensi, altresì, alle ipotesi in cui - a seguito di una denuncia generica o incomprensibile ovvero alla richiesta, priva di oggetto o dal contenuto apparentemente privo di rilievo penale, di un detenuto di conferire con l'Autorità Giudiziaria - si ravvisi la necessità di procedere ad accertamenti onerosi (ivi compresa l'audizione del detenuto ristretto in un carcere ubicato in luogo distante dalla sede giudiziaria) per comprendere la riconducibilità, o meno, della denuncia o della richiesta di audizione ad una *notizia di reato*.

In tali casi, se si accerta successivamente la sia pure astratta riconducibilità del fatto ad una ipotesi di reato, il procedimento dovrà essere passato, a seconda dei casi, dal modello 45 al modello 21, 21 bis, 44 o 44 GdP, con la conseguente ripetibilità delle spese sostenute.

Qualora invece la *notizia*, anche all'esito degli accertamenti preliminari disposti, non possa essere ricondotta, neppure astrattamente, ad una ipotesi di reato, le spese sostenute resteranno a carico dell'Erario.

Ne discende che è possibile sostenere spese nel modello 45 solo in presenza dei presupposti su indicati.

Viceversa, qualora, nel momento in cui dispone l'accertamento oneroso, il pubblico ministero abbia già acquisito specifici elementi indiziari circa la riconducibilità del fatto ad una notizia di reato, è doveroso procedere all'iscrizione della stessa nel registro delle notizie di reato, ed eventualmente al passaggio dal modello 45 ad altro modello, in modo da poter includere la relativa spesa tra quelle ripetibili ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 115 del 2002.

IV.A2.7 L'iscrizione delle notizie di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p..

L'art. 335 c.p.p., come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 150/2022 (*Registro delle notizie di reato*), prevede:

- al comma 1: *Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.*

- al comma 1-bis: *Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona, alla quale è attribuito il reato, non appena risultino, contestualmente alla iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.*

- al comma 1-ter: *Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.*

In proposito si formulano le seguenti indicazioni.

Il legislatore delegato ha inteso, per quanto possibile, definire e circoscrivere il potere-dovere del pubblico ministero di iscrizione, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., della notizia di reato e della persona alla quale è attribuito il reato.

Se da un lato, il pubblico ministero ha l'obbligo di iscrivere immediatamente la notizia di reato nel suddetto registro ex art. 335 c.p.p., non ogni notizia determina l'insorgere di tale obbligo, bensì solo quella che abbia ad oggetto un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice.

Ciò sta a significare che l'iscrizione nel suddetto registro, da un lato, prescinde dalla fondatezza, nel merito, della notizia di reato, essendo sufficiente che quest'ultima corrisponda anche solo in astratto (in ipotesi) ad una fattispecie di reato, ma, dall'altro, postula che la notizia di reato, per essere iscritta come tale, abbia ad oggetto un fatto determinato e verosimile, essendo invece l'iscrizione preclusa, con conseguente iscrizione nel registro modello 45, quando la notizia abbia ad oggetto non solo un fatto non riconducibile nemmeno in astratto

ad una fattispecie di reato bensì anche un fatto astrattamente riconducibile ad una fattispecie di reato ma non sufficientemente determinato o *prima facie* inverosimile.

La conferma della correttezza di tali conclusioni è data dall'art. 335-bis c.p.p., introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2022 (*Limiti di efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi*), il quale prevede che *“La mera iscrizione nel registro di cui all'art. 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito”*.

La previsione su riportata appare coerente con la nuova formulazione dell'art. 335 c.p.p., che disancora l'iscrizione della notizia di reato dalla fondatezza della stessa, ancorandola alla mera riconducibilità della medesima in astratto (in ipotesi) ad una fattispecie di reato, escludendola nelle sole ipotesi della sua inverosimiglianza e della sua indeterminatezza.

Inoltre, il nuovo testo dell'art. 335 c.p.p. subordina l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nome della persona alla quale il reato è attribuito, alla esistenza di indizi – ancorché non gravi – a suo carico, a differenza del precedente testo della norma, che correlava tale iscrizione alla mera attribuzione del reato alla persona da iscrivere, prescindendo dalla sussistenza di indizi a carico della stessa.

Sul punto la S.C. ha avuto modo di affermare che: *“In tale nuova formulazione l'art. 335 cod. proc. pen. prevede, come presupposto per l'iscrizione del nome di una persona nel registro degli indagati, che ‘risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico’. La disposizione, pertanto, fa sorgere l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere un soggetto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. solo in presenza di indizi a suo carico, cioè all'insorgere di elementi, che, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, non devono essere meri sospetti di coinvolgimento nel reato, ma devono avere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita ad una persona”* (Cass. Sezione 1^a sentenza n. 36918 dell'11.7.2024, imp. L).

Se ne deduce che, affinché il nome della persona alla quale è attribuito il reato sia iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non è più sufficiente la mera attribuzione del reato, nella denuncia, nella querela o nell'informativa di polizia giudiziaria, alla persona denunciata, essendo necessario un *quid pluris*, rappresentato dalla emersione di indizi, ancorché non gravi, né precisi o concordanti (art. 192, co. 2, c.p.p.), a carico della stessa.

Le innovazioni introdotte nell'art. 335 c.p.p. dal D.lgs. 150/2022 rimarcano la necessità che l'iscrizione della notizia di reato e del nominativo del soggetto al quale la stessa è attribuita sia tempestiva e datata.

Invero, l'uso dell'avverbio *non appena* a proposito della iscrizione del nominativo della persona cui è attribuito il reato va correlato all'avverbio *immediatamente* previsto per l'iscrizione della notizia di reato, di cui costituisce un rafforzativo.

A completamento di ciò, è previsto che, quando l'iscrizione non sia stata tempestiva, il pubblico ministero può retrodatarla, indicando la data dalla quale la stessa deve intendersi effettuata.

Da ciò si ricava che:

- il provvedimento di iscrizione deve essere tempestivo con riferimento sia alla notizia di reato in sé, che al nominativo del soggetto al quale è attribuito il reato;
- il provvedimento di iscrizione deve essere sempre datato;
- è opportuno che il provvedimento di iscrizione, qualora non sia stato tempestivo, in particolare, qualora sia stato adottato a distanza apprezzabile di tempo dal momento in cui è pervenuta o emersa la notizia di reato ovvero sono emersi indizi di reità a carico del soggetto da iscrivere, indichi la data anteriore alla quale retrodatare l'iscrizione dell'una o dell'altro;
- l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, da parte dell'U.N.R., sia contigua temporalmente al provvedimento di iscrizione da parte del pubblico ministero.

Quanto a quest'ultimo punto, sebbene la S.C. di recente abbia ribadito il principio secondo cui il termine delle indagini preliminari decorre dal momento in cui la notizia di reato (ovvero il nominativo della persona cui il reato è attribuito) è iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e non già dal momento in cui il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione (Cass. sez. 6^a sentenza n. 10078 dell'1.12.2020 imp. P), disattendendo l'unica pronuncia di segno contrario che faceva decorrere tale termine dalla data del provvedimento di iscrizione del pubblico ministero anziché dalla data della materiale iscrizione nel registro (Cass. sez. 5^a sentenza n. 44909 del 4.7.2017 imp. Romano), va rimarcato, da un lato, che il nuovo impianto codicistico, così come novellato dal D.Lgs. 150/2022, ha accentuato la necessità della tempestività dell'iscrizione da parte del pubblico ministero, di tal che il decorso di un lasso temporale eccessivo e non fisiologico tra il provvedimento di iscrizione del pubblico ministero e la materiale iscrizione nel registro non sarebbe tollerabile, in quanto finirebbe per frustare le finalità della riforma, e, dall'altro, che la previsione, contenuta nell'art. 335 quater c.p.p., della possibilità di retrodatazione dell'iscrizione da parte del giudice su iniziativa della persona

sottoposta ad indagini nell'ipotesi di ritardo inequivocabile ed ingiustificato della iscrizione medesima, sebbene intuitivamente dettata con riferimento al ritardo nell'iscrizione da parte del pubblico ministero, una volta codificata, appare suscettibile di applicazione anche nell'ipotesi in cui la materiale iscrizione nel registro delle notizie di reato abbia luogo a considerevole, e non giustificata, distanza di tempo dal momento in cui il pubblico ministero ha decretato l'iscrizione medesima.

Infine, sebbene la norma di cui all'art. 335 comma 1 ter c.p.p. preveda che, nell'ipotesi in cui l'iscrizione nel registro delle notizie di reato non sia stata tempestiva, il pubblico ministero può, e non deve, retrodatare l'iscrizione, indicando la diversa data anteriore dalla quale la stessa deve intendersi effettuata, appare preferibile che il pubblico ministero provveda d'iniziativa a disporre tale retrodatazione, in particolare nel caso in cui la discrasia temporale tra il momento in cui è pervenuta o emersa la notizia di reato ovvero sono emersi gli indizi di reato e la data dell'iscrizione disposta dal pubblico ministero sia considerevole, inequivoca e ingiustificata, al fine di evitare le stasi procedurali correlate alla articolata procedura incidentale prevista dall'art. 335 quater c.p.p. nell'ipotesi, tutt'altro che remota in presenza di un ritardo considerevole, inequivoco e ingiustificato, in cui detta procedura sia attivata dalla persona sottoposta alle indagini.

L'art. 335-ter c.p.p., introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2022 (*Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini*), prevede:

1. *Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito ad una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.*
2. *Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-quater.*

In proposito si formulano le seguenti indicazioni.

La disposizione su riportata costituisce un'estensione della analoga previsione già contenuta nella seconda parte del comma 2 dell'art. 415 c.p.p., ora abrogata dall'art. 22, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 150/2022, riferita ai procedimenti a carico di ignoti nelle ipotesi di richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini avanzata dal pubblico ministero.

La norma di nuovo conio si applica sia ai procedimenti contro ignoti che ai procedimenti contro noti e in tutti i casi in cui il giudice per le indagini preliminari debba compiere un atto del procedimento e quindi anche in presenza di richieste diverse da quella di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini.

Coerentemente con tale previsione il legislatore delegato ha abrogato la disposizione di cui all'art. 415, comma 2, ultima parte, c.p.p..

Va evidenziato che il giudice per le indagini preliminari, pur potendo ordinare al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome, non ancora iscritto, della persona alla quale debba essere attribuito il reato, non può indicare, altresì, al pubblico ministero la data dalla quale decorrono i termini delle indagini preliminari, restando rimessa al pubblico ministero la determinazione di quest'ultima.

Coerentemente con tale previsione il legislatore delegato ha abrogato la disposizione di cui all'art. 415, comma 2 bis, c.p.p., che prevedeva che il termine di cui all'art. 405, co. 2, c.p.p. decorresse dal provvedimento con il quale il giudice ordina al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale sia da attribuire il reato.

Entrambe le disposizioni, quella innovativa e quella abrogatrice, appaiono coerenti con le previsioni dell'art. 335 quater c.p.p. che vincola il provvedimento del giudice di retrodatazione della iscrizione nel registro delle notizie di reato all'iniziativa della persona interessata, escludendo ogni potere di ufficio del giudice in tal senso.

L'art. 335-quater c.p.p., introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2022 (*Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato*), prevede:

1. *La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.*
2. *La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato. (omissis)*

In proposito si formulano le seguenti indicazioni.

La retrodatazione dell'iscrizione può avere luogo:

- solo su impulso dell'indagato e non anche di ufficio da parte del giudice, né ad iniziativa di un terzo;
- solo se il ritardo nell'iscrizione sia inequivocabile e ingiustificato.

IV.A2.8 L'iscrizione del soggetto al quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato

Il testo vigente dell'art. 335 c.p.p. subordina l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nome della persona alla quale il reato è attribuito, alla esistenza di indizi – ancorché non gravi - a suo carico, a differenza del precedente testo della norma, che correlava tale iscrizione alla mera attribuzione del reato alla persona da iscrivere, prescindendo dalla sussistenza di indizi a carico della stessa.

Tale previsione normativa è coerente con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di iscrizione nel registro delle notizie di reato presuppone l'acquisizione, da parte del pubblico ministero, degli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato, in termini di ragionevole determinatezza, e presuppone che a carico di una persona nota emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti (Cass., SS.UU., sentenza n. 40538 del 24 settembre 2009).

La suddetta conclusione è avvalorata dal fatto che il Legislatore, all'art. 335, comma 1, c.p.p., ha espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato va attribuito insorge soltanto *"non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico"*, lasciando chiaramente intendere che all'iscrizione del soggetto, al quale sia attribuibile il reato, possa pervenirsi anche in un momento successivo all'iscrizione della notizia di reato, allorché tanto la identificazione del soggetto quanto l'attribuzione a questi del reato, assumono una certa pregnanza.

La conferma della correttezza di tale conclusione si evince dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che richiama l'obbligo di procedere alla iscrizione nel registro noti solo nei casi in cui a carico di un soggetto identificato emergano non meri sospetti, ma *"specifici elementi indizianti"*, ovverosia una piattaforma cognitiva che consenta l'individuazione, a suo carico, degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l'indicazione di fonti di prova (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 16/2000).

Da ciò discende l'esigenza di procedere alla iscrizione delle notizie di reato nel registro modello 21, da un lato, con assoluta tempestività, ma, dall'altro, con estrema ponderazione e cautela, per le evidenti ricadute che tale iscrizione ha sia sui termini per il compimento delle indagini preliminari e per l'esercizio dell'azione penale, sia sulle garanzie, sui diritti e sulle facoltà spettanti alla persona il cui nominativo venga iscritto nel registro delle notizie di reato.

Va sottolineata, in proposito, l'esigenza, richiamata anche dalla circolare datata 11 novembre 2016 n. 204354/16 del Ministero della Giustizia, di non procedere ad iscrizioni a modello 21 in modo affrettato e in assenza dei relativi, necessari, presupposti.

Invero, l'iscrizione della notizia di reato a carico di un soggetto nel registro modello 21, se, da un lato, assolve una evidente funzione di garanzia nell'ambito del procedimento, dall'altro lato, nonostante l'espressa previsione di cui all'art. 335-bis c.p.p., comporta inevitabilmente degli effetti negativi, anche fuori del procedimento (sia sotto il profilo professionale, che sotto il profilo della considerazione sociale), tanto da giustificare - secondo la Corte Costituzionale (sentenza 174/1992) - la previsione di un termine delle indagini preliminari.

Va, pertanto, escluso che l'iscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato si risolva sempre in un "atto dovuto" con riferimento al soggetto al quale il privato o la polizia giudiziaria attribuisca il reato nella querela, nella denuncia o nell'informativa di reato.

Tale errata conclusione, che talora si riscontra nella prassi, è frutto di una interpretazione impropria dell'art. 335 c.p.p. nella parte in cui impone l'immediata iscrizione di colui al quale il fatto è attribuito.

Una siffatta lettura meccanicistica della previsione normativa contrasta con le indicazioni della Corte di Cassazione su riportate e, ancor di più, con il sistema normativo, in quanto finirebbe per attribuire alla polizia giudiziaria - o, addirittura, al privato denunciante - il potere di disporre in ordine alle iscrizioni a modello 21, potere che, viceversa, come già evidenziato in precedenza, non può che essere di pertinenza del pubblico ministero ed al cui ponderato esercizio questo Ufficio non intende sottrarsi.

IV.A2.9 I criteri per l'iscrizione dei procedimenti a modello 21 e 44

In un quadro siffatto si colloca la questione del corretto esercizio dell'opzione valutativa tra l'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di soggetti noti (modello 21) e l'iscrizione nel registro a carico di ignoti (modello 44).

A tal proposito occorre evitare due rischi contrapposti, entrambi suscettibili di ripercussioni negative sulle garanzie processuali: da un lato, un'iscrizione non adeguatamente ponderata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare un improprio decorso del termine delle indagini preliminari oltre che immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale, per i soggetti erroneamente iscritti,

dall'altro, una tardiva iscrizione nel registro modello 21 può tradursi in una indebita elusione del dettato normativo nella parte in cui prevede l'immediata iscrizione del soggetto al quale è attribuito il reato, con le conseguenti ricadute negative sia sul decorso del termine delle indagini preliminari sia sul rispetto delle garanzie apprestate dall'ordinamento in favore della persona sottoposta alle indagini.

All'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo del soggetto al quale il privato denunciante o querelante e la polizia giudiziaria attribuiscono il reato nella denuncia, nella querela o nella informativa di reato si procederà, pertanto, da parte di questo Ufficio, solo allorché tale attribuzione sia supportata da elementi indizianti di carattere specifico, secondo il prudente apprezzamento del magistrato che procede all'iscrizione, in ossequio alle indicazioni formulate dal Legislatore (art. 335, comma 2, c.p.p.) e dalla giurisprudenza di legittimità.

Rifuggendo, pertanto, da un criterio "formale" dell'attribuzione soggettiva del reato in denuncia, in querela o nell'informativa di reato, il vaglio in ordine alla corretta iscrizione della notizia di reato nel registro modello 21 o nel registro modello 44 dovrà necessariamente muovere da una corretta ed attenta individuazione della "*notitia criminis*", per stabilire:

- se dagli atti emergano esclusivamente gli elementi di un fatto o di un evento, in relazione al quale occorra stabilire quale sia la condotta umana che lo ha integrato o determinato, cioè chi lo abbia commesso o cagionato;
- se al fatto o all'evento possa già essere associata, sulla scorta di elementi specifici, una condotta attribuibile ad una persona individuata che lo abbia integrato o determinato, cioè se sia già stato individuato il soggetto probabile autore del reato;

- se debba essere valutata la condotta di un soggetto già individuato, cioè se sia certa l'individuazione dell'autore della condotta, ma debba stabilirsi se quest'ultima abbia integrato il fatto o determinato l'evento.

Nel primo caso, occorrerà procedere ad iscrizione nel registro modello 44, mentre negli altri due casi dovrà procedersi ad iscrizione nel registro modello 21.

Pertanto, si procederà all'iscrizione della notizia di reato a modello 21 in tutti i casi (e solo nei casi) in cui emergano nei confronti di un soggetto, compiutamente identificato, indizi di reato, mentre in tutti gli altri casi si procederà all'iscrizione della notizia di reato a modello 44.

Ovviamente tale delicata, e non sempre facile, valutazione andrà fatta sulla scorta delle evidenze disponibili allo stato degli atti al momento della iscrizione nel registro delle notizie di reato.

A titolo esemplificativo, va evidenziato come spesso rientrino nella categoria delle notizie di reato da iscrivere a modello 44 i casi in cui il reato sia costituito da atti amministrativi o da atti di società.

In tali casi, infatti, anche qualora non sia indispensabile procedere ad ulteriori accertamenti per configurare esattamente l'ipotizzato reato, l'esperienza dimostra quanto, in fatto, possa risultare particolarmente laboriosa e complessa l'individuazione in concreto del soggetto al quale va attribuita l'adozione dell'atto decisivo integrante il reato, ai fini dell'attribuzione soggettiva di quest'ultimo, soprattutto nei casi in cui la società o l'ente abbia una struttura complessa ed articolata o in cui l'atto integrante il reato sia il portato finale di un procedimento articolato e complesso, al quale abbia concorso una pluralità di atti adottati da soggetti diversi. Di regola, nei casi su indicati, l'attribuzione soggettiva del reato esige un accertamento mirato, dal momento che, in via di principio, solo in uffici e strutture semplici e di ridotte dimensioni l'elemento rappresentato dalla mera "posizione" di un determinato soggetto nell'organigramma dell'ufficio o della struttura riveste effettivamente carattere "specificamente indiziante", anche quando si tratti di "reati propri".

In particolare, è di tutta evidenza come tale carattere specificamente indiziante non possa senz'altro essere ritenuto sussistente, di regola, con riferimento alle posizioni apicali (l'amministratore delegato di una società o il vertice di una struttura amministrativa) per ciò solo, prima delle necessarie e doverose verifiche in ordine alla eventuale esistenza di deleghe, alla natura e alla consistenza dell'attività di altri soggetti, prodromica all'adozione dell'atto integrante il reato.

Analoga impostazione deve essere adottata allorché, sebbene sia stato accertato l'evento integrante il reato, non siano ancora state esattamente individuate le condotte che lo hanno cagionato, il che accade non solo nel caso in cui l'autore dell'evento sia del tutto ignoto, ma altresì nel caso in cui si sia in presenza di una pluralità di condotte, alle quali sia astrattamente imputabile l'evento, e non sia ancora sufficientemente chiaro quale di esse rappresenti la causa specifica dell'evento stesso.

E' questo il tipico caso della colpa medica.

In tali casi, solo un malinteso fine di garanzia potrebbe giustificare, nell'immediatezza di una denuncia per il reato di cui all'art. 590 sexies c.p., l'iscrizione nel registro modello 21, quali indagati, di tutti indistintamente i diversi e numerosi operatori sanitari che abbiano, a vario titolo e in differente modo, partecipato alle molteplici attività sanitarie, così da consentirne la partecipazione all'atto irripetibile rappresentato dall'esame autoptico.

Si tratta di un'opzione che non può essere praticata da questo Ufficio, poiché confonde i presupposti con le conseguenze: sino a quando non vi siano indizi specifici in ordine alla condotta di questo o quell'operatore sanitario, non vi sono i presupposti perché alcuno di essi sia avvertito del compimento di atti irripetibili, per cui, in seguito, nessuno potrà validamente opporre di non essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato e avvisato.

Allo stesso modo deve escludersi che, anche in presenza di un fatto sicuramente sussumibile in una fattispecie di reato, costituisca atto dovuto l'iscrizione nel registro modello 21 dei soggetti ai quali il reato sia attribuito in via cumulativa o in via alternativa dal privato, nella denuncia o nella querela, o dalla polizia giudiziaria, nell'informativa di reato.

In tale ipotesi, infatti, l'impossibilità di identificare il verosimile autore del reato - anche se esplicitamente indicato in quanto tale - impone l'iscrizione del procedimento a carico di ignoti (modello 44).

L'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di persone note (modello 21) postula non solo l'avvenuta individuazione della persona alla quale è attribuito il reato, ma altresì, di regola, la sua compiuta identificazione attraverso nome, cognome, luogo e data di nascita.

La giurisprudenza di legittimità ha tradotto l'indicazione normativa di cui all'art. 335 c.p.p. nel testo previgente *"Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro (...) il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito."* nella necessità della identificazione per nome, cognome e generalità complete di quest'ultima, in modo da escludere l'eventualità di un'omonimia e, di conseguenza, l'iscrizione erronea di un soggetto diverso, che dall'errore potrebbe subire un danno (Cass. sez. II, sentenza n. 36590 del 26 settembre 2007). Si tratta di un'opzione ermeneutica tuttora attuale alla stregua del testo dell'art. 335 c.p.p. attualmente vigente.

Pertanto, poiché i termini di durata delle indagini preliminari decorrono soltanto dall'iscrizione nominativa, nei termini su indicati, della persona alla quale il reato è attribuito (Cass. Sez. II, n. 36590/2007), nel caso di tardiva compiuta identificazione del soggetto al quale è attribuibile il reato, potrebbe in astratto profilarsi un ritardo abusivo dell'iscrizione.

S'impone, pertanto, la tempestiva acquisizione dei dati necessari per la compiuta identificazione della persona alla quale è attribuibile il reato, nel caso in cui la denuncia del privato o l'informativa della polizia giudiziaria esponga fatti chiaramente attribuibili a un soggetto non compiutamente identificato ma agevolmente identificabile.

Nel caso in cui il soggetto non risulti compiutamente identificato, ma sia in corso la sua identificazione, la notizia dovrà essere iscritta nel registro modello 44.

Una volta acquisite le informazioni necessarie per la compiuta identificazione del soggetto, il procedimento dovrà essere immediatamente iscritto nel registro modello 21.

Deve ritenersi, pertanto, non corretta, in assenza dell'acquisizione delle complete generalità di un soggetto di cui siano noti solo il nome ed il cognome, l'iscrizione a suo carico nel registro delle notizie di reato modello 21, solo con il nome e cognome o come da soggetto da identificare, dovendosi piuttosto in tali casi procedere alla iscrizione nel registro modello 44, salvo procedere tempestivamente alla compiuta identificazione del soggetto di cui trattasi.

D'altra parte deve ritenersi consentita, anche in assenza dell'acquisizione delle complete generalità del soggetto al quale è attribuito il reato, di cui siano noti solo il nome ed il cognome, l'iscrizione dello stesso nel "registro noti" modello 21, nei casi in cui, pur mancando una compiuta identificazione, non vi sia alcun dubbio sulla esatta individuazione della persona alla quale attribuire il reato, come avviene nel caso in cui il soggetto rivesta una carica pubblica o un ruolo istituzionale che costituiscano ulteriori ed univoci elementi di identificazione (ad es. il noto Sindaco di una città o il noto esponente apicale di un partito politico o di un ente pubblico, sempre che indicati con nome e cognome).

In questi casi, ferma restando la necessità di procedere in via prioritaria e con immediatezza alla compiuta identificazione della persona denunciata e alla conseguente iscrizione delle generalità complete di quest'ultima nel registro delle notizie di reato, non appare corretta l'iscrizione nel registro modello 44, bensì occorre procedere alla iscrizione della stessa nel registro modello 21, con l'indicazione dell'elemento di ulteriore identificazione che consenta di eliminare ogni dubbio sulla sua identificazione.

Qualora, invece, la persona alla quale è attribuito il reato sia del tutto ignota o, ancorché identificabile, allo stato non sia compiutamente identificata o nota, nei termini di cui sopra, la notizia di reato va iscritta nel registro modello 44.

E ciò anche nelle ipotesi in cui della persona alla quale è attribuito il reato siano noti il nome e/o il cognome e/o il soprannome o altri dati identificativi parziali che, tuttavia, non consentano di individuarla con assoluta certezza e di escludere possibili omonimie.

In ogni caso, è da escludersi la correttezza della iscrizione della notizia di reato nel registro modello 21 a carico di “persona da identificare”, “noti da identificare” o “persona in corso di identificazione”, iscrizioni che, anche sul piano letterale, escludono l’avvenuta esatta identificazione della persona sottoposta ad indagini e che pertanto devono ritenersi non consentite.

È quanto si ricava dalla circolare ministeriale datata 11 novembre 2016 n. 204354/16 - da cui non vi è motivo di discostarsi - nella parte in cui precisa che *“non avendo cittadinanza nel sistema categorie intermedie tra gli “ignoti” e i soggetti compiutamente identificati, deve ritenersi anomala la prassi di iscrivere nel registro mod. 21 procedimenti nei confronti di “noti da identificare” (ovvero di “persone da identificare”, “persone identificabili” et similia), dietro la quale può celarsi l’artificioso differimento di agevoli accertamenti anagrafici che produce l’obiettivo effetto dell’ingiustificata posticipazione della decorrenza del termine delle indagini”*.

La suddetta circolare richiama altresì il dovere del Procuratore della Repubblica di adottare provvedimenti tesi ad impedire prassi anomale *“Anche in questo caso compete alla responsabilità dei titolari delle posizioni di garanzia di cui all’art. 6 del d.lgs. 106/2006 l’adozione delle misure organizzative e di controllo necessarie alla prevenzione del rischio di introduzione di prassi prive di fondamento normativo e foriere di gravi distorsioni funzionali”*.

Pertanto, nel caso in cui manchino le complete generalità del soggetto al quale è attribuibile il reato, il procedimento sarà iscritto a modello 44, con l’onere, per il magistrato assegnatario del procedimento, di procedere, con immediatezza, alla compiuta identificazione del soggetto da iscrivere nel registro modello 21, in maniera tale da provvedere tempestivamente al successivo passaggio dal modello 44 al modello 21.

Le indicazioni che precedono hanno portata generale e valgono sia per la valutazione iniziale delle denunce, delle querele e delle informative di reato, al momento della iscrizione del procedimento, sia per la valutazione successiva delle sopravvenienze investigative che vengano in rilievo nel corso delle indagini, con riferimento alle quali dovrà procedersi con tempestività e correttezza ad analoga ponderata attività di scrutinio.

Con riferimento a tale ultima evenienza, dovrà essere riservata particolare attenzione alla posizione dei soggetti nei confronti dei quali debbano compiersi attività d’indagine di carattere invasivo (quali intercettazioni, perquisizioni, sequestri, ecc.).

In tali casi, le esigenze di garanzia possono avere un rilievo peculiare e l’adozione di provvedimenti autoritativi e comunque invasivi nei confronti dei terzi non indagati, a volte ineludibile, implica per questi ultimi un possibile pregiudizio.

Ciò impone di procedere ad uno scrutinio particolarmente attento in ordine alla insussistenza effettiva dei presupposti dell’iscrizione a carico del soggetto nei cui confronti si procede all’adozione di un atto d’indagine e che si dia adeguata motivazione della scelta di procedere all’atto di indagine pur nei confronti di soggetto non indagato.

IV.A2.10 Indicazioni specifiche per l’iscrizione a modello 21 e 44

E’ possibile, pertanto, formulare le seguenti indicazioni conclusive in punto di iscrizione delle notizie di reato a modello 21 o 44, ferma restando la valutazione della singola notizia di reato da compiersi responsabilmente, con ponderato ed equilibrato apprezzamento, sulla scorta delle evidenze disponibili, da parte del magistrato che procede allo scrutinio della stessa ai fini della iscrizione della medesima nel registro delle notizie di reato. Vanno iscritte nel registro modello 44:

a) le notizie di reato a carico di persone ignote, destinate a restare tali perché nella *notizia di reato* si dà atto della mancanza di elementi per addivenire alla identificazione dell’autore del reato;

b) le notizie di reato a carico di persone allo stato non identificate, suscettibili di essere identificate in un momento successivo, nel prosieguo delle indagini;

c) le notizie di reato a carico di persone allo stato non compiutamente identificate, in quanto prive delle generalità complete, ma indicate solo con alcuni dati identificativi incompleti, che non ne consentano la compiuta identificazione in termini di certezza, quali nome e/o cognome e/o soprannome ma senza il luogo e la data di nascita ovvero solo con il luogo o la data di nascita, per cui deve essere evitata ogni possibile omonimia, fatta eccezione per il caso in cui l’identificazione del soggetto al quale è attribuibile il reato anche solo con il nome e il cognome sia certa anche senza i dati anagrafici completi, come nel caso di soggetto che ricopra una carica pubblica o istituzionale che ne consenta la sicura identificazione;

d) le notizie di reato in materia di morte o lesioni conseguenti a (presunta) colpa professionale (soprattutto *colpa sanitaria*), a meno che non si abbia *ab initio*, in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità, il quadro dei soggetti ai quali il reato possa essere attribuito, dovendosi evitare la generalizzata e indiscriminata

iscrizione del personale sanitario per il solo fatto che quest'ultimo sia entrato in contatto con la vittima o abbia operato nel reparto ove la stessa è stata ricoverata;

e) le notizie di reato in materia di morte o lesioni personali da infortunio sul lavoro, a meno che - come nel caso precedente - non emergano *ab initio*, in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità, profili di reità a carico di uno o più soggetti identificati, dovendosi preventivamente accertare, soprattutto per imprese di medie/grosse dimensioni, a chi sia ascrivibile effettivamente la *posizione di garanzia*;

f) le notizie di reato in materia di lesioni personali da *malattia professionale*, a meno che - come nei due casi precedenti - non emergano *ab initio*, in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità, profili di reità a carico di uno o più soggetti identificati, dovendosi preventivamente accertare, soprattutto per imprese di medie/grosse dimensioni, il titolare effettivo della *posizione di garanzia*.

Vanno iscritte nel registro modello 21 le notizie di reato aventi ad oggetto una fattispecie di reato attribuibile ad un soggetto compiutamente identificato (con nome e cognome, luogo e data di nascita) ovvero identificabile nei termini di cui al precedente punto c) seconda parte.

In ogni caso è esclusa la possibilità di procedere ad iscrizioni nel registro modello 21 a carico di *persona da identificare* o di *persona identificabile* o di *noti da identificare* o di *persona in corso di identificazione*.

IV.A2.11 L'iscrizione delle denunce anonime nel registro modello 46

Come già indicato in precedenza, i procedimenti modello 46 sono assegnati in via esclusiva al Procuratore della Repubblica, al quale ne è riservata la trattazione.

Nel registro modello 46 vanno iscritte solo le denunce anonime e quelle alle stesse assimilate.

Devono ritenersi anonime le denunce effettivamente anonime, cioè prive di alcuna sottoscrizione o prive di qualsiasi indicazione in ordine al loro autore o delle quali non sia in alcun modo individuabile l'autore.

Alle denunce anonime vanno assimilate quelle sottoscritte, ma prive di elementi ulteriori che consentano di identificarne con certezza l'autore, quali quelle recanti firme illeggibili o chiaramente apocrife, ad es. di personaggi storici o di fantasia o di comodo, quelle risultate apocrife a seguito di preliminari accertamenti, quelle recanti solo la firma o il nome e/o il cognome dell'autore apparente della stessa nonché quelle recanti le generalità e/o l'indirizzo dello stesso ma non corredate di un documento di identità o di qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione con certezza.

Alle denunce anonime vanno assimilate altresì le note, anche provenienti da organo qualificato, di mera trasmissione di informazioni o notizie di fonte confidenziale, in relazione alle quali non si sia proceduto ad accertamenti volti a verificarne la fondatezza, o meno.

Non possono invece ritenersi anonime, e quindi non vanno registrate a modello 46 né archiviate come tali, le denunce sottoscritte da soggetto noto, identificato o facilmente identificabile, ma sporte con modalità diverse da quelle previste dall'art. 333, comma 2, c.p.p., quali le denunce pervenute per posta ordinaria o per posta elettronica, provenienti da enti od uffici pubblici, qualora sia certa la provenienza delle stesse (ad es. in quanto recanti l'intestazione e/o il protocollo in uscita dell'ente da cui provengono o in quanto trasmesse da indirizzi di posta elettronica certificata) nonché provenienti da privati, qualora recanti la sottoscrizione di quest'ultimo e le sue generalità e corredate del documento di identità dell'autore dello scritto ovvero di altri dati sulla scorta dei quali ne sia facilmente, compiutamente e inequivocabilmente identificabile l'autore, sebbene allo stato non se ne conoscano i dati anagrafici completi, quali, ad esempio, le denunce attribuibili a una persona già compiutamente identificata in precedenza o comunque nota o che ricopra incarichi istituzionali, nonché le denunce redatte su carta intestata di società, associazioni, imprese e professionisti, con specifica indicazione rispettivamente della sede e/o del domicilio ovvero la cui sede e/o domicilio siano certi.

In proposito va ribadito in questa sede il principio secondo cui la corrispondenza proveniente da privati per posta elettronica - fatta eccezione per quella trasmessa dagli Avvocati a mezzo PEC - non dà luogo ad obbligo di lettura e non è presa in carico da questo Ufficio neanche ai fini della iscrizione, anche per motivi di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalla circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia.

Quanto ai Difensori, va rammentato che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e del decreto datato 13.1.2021 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2021, il deposito, da parte dei difensori, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale e della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico tramite il portale del processo penale telematico.

Pertanto, le denunce inviate da privati, sia persone fisiche, che persone giuridiche ovvero associazioni, a mezzo posta elettronica, anche certificata, non comportano un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico di questa Procura.

Ferma restando l'irricevibilità di tali denunce, le stesse, qualora erroneamente prese in carico dall'Ufficio, non possono essere assimilate alle denunce anonime, in quanto *“l'equiparazione di tali casi a quello della denuncia d'impossibile attribuzione a un soggetto determinato sottende un'esaltazione dei criteri formali, foriera di pregiudizio per i valori sostanziali della tempestività dell'iscrizione e dell'indagine”* (circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia).

Tali denunce, pertanto, non essendo anonime, non vanno iscritte nel registro modello 46 bensì vanno iscritte, a seconda dei casi, nei registri delle notizie di reato (modelli 21, 21-bis o 44) o nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45), qualora le stesse non contengano alcuna notizia di reato.

Peraltro, non essendo sempre possibile stabilire con certezza, nella ipotesi su indicata, se la denuncia sia anonima o meno, è opportuno che, in via preliminare o coeva a qualsiasi eventuale iniziativa investigativa, vengano disposti accertamenti finalizzati a identificare compiutamente il denunciante e a fargli ratificare la denuncia.

Tale accertamento preliminare va effettuato in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui la denuncia non contenga alcuna notizia di reato o si appalesi *prima facie* infondata, essendo differenti il registro nel quale la stessa va iscritta e le modalità di archiviazione, a seconda che la medesima sia effettivamente anonima o meno (modello 46 o modello 45).

Pertanto:

- qualora si sia proceduto ad iscrivere la denuncia nel registro modello 46, la stessa, nel caso in cui i suddetti accertamenti volti a identificarne l'autore abbiano sortito esito negativo, andrà archiviata agli atti dell'ufficio, mentre, nel caso in cui gli accertamenti abbiano avuto esito positivo, andrà, a seconda dei casi, iscritta a modello 21, 21-bis, 44 o 45;

- qualora si sia proceduto ad iscrivere la denuncia, a seconda dei casi, a modello 21, 21-bis, 44 o 45, la stessa, nel caso in cui i predetti accertamenti abbiano sortito esito negativo, dovendo essere assimilata ad una denuncia anonima, andrà “stralciata”, iscritta a modello 46 ed archiviata agli atti dell'ufficio, mentre il procedimento originario andrà trattato secondo le forme ordinarie a seconda che dagli accertamenti nel frattempo eventualmente effettuati sia emersa, o meno, una notizia di reato.

La denuncia anonima, o quella alla stessa assimilata nei termini su precisati, andrà iscritta nel modello 46 non solo nel caso in cui pervenga in Ufficio direttamente per posta ma anche nel caso in cui venga trasmessa all'Ufficio dalla polizia giudiziaria con una mera nota di trasmissione o con una nota in cui ci si limiti a dare conto degli accertamenti preliminari espletati, con esito negativo, al fine di pervenire alla identificazione dell'autore apparente della denuncia.

Non vanno invece registrate a modello 46 le denunce anonime trasmesse a questo Ufficio dalla polizia giudiziaria, allorché quest'ultima abbia proceduto ad indagini o ad accertamenti preliminari non limitati alla mera identificazione dell'autore della denuncia, bensì estesi alla verifica della fondatezza della notizia di reato in essa contenuta, sia pure con esito negativo: in tale ipotesi la nota della polizia giudiziaria andrà iscritta, a seconda dei casi, a modello 21, 21-bis, 44 o 45 e contestualmente andrà “stralciata” (*recte* espunto) e registrato a modello 46 l'esposto anonimo unitamente a copia degli accertamenti già effettuati, al fine di evitarne una duplicazione nell'ambito del relativo procedimento modello 46.

IV.A2.12 La trattazione delle denunce anonime

Nella trattazione degli scritti anonimi vanno osservate le disposizioni degli artt. 240, comma 1, e 333, comma 3, c.p.p., in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia (tra le altre, Sez. Un., 29 maggio 2008 n. 25932; Sez. IV, 17 maggio 2005 n. 30313).

Al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza dell'azione dell'Ufficio, di impedire strumentalizzazioni delle attività di indagine e di evitare l'impiego non necessario di mezzi e risorse, di regola non sono disposti accertamenti sulle denunce anonime (nei termini in precedenza esplicitati), che soltanto in casi particolari vanno trasmesse alla polizia giudiziaria per le eventuali iniziative investigative di sua competenza, senza che tale trasmissione costituisca in alcun modo richiesta o delega di indagini.

Pertanto:

- a) di regola, verrà disposta l'archiviazione immediata agli atti dell'Ufficio, con la conseguente custodia ai sensi dell'art. 5 DM Giustizia 30 settembre 1989, n. 334, delle denunce anonime;

- b) nel caso in cui la denuncia anonima contenga indicazioni e/o notizie concrete, dettagliate e specifiche che potrebbero essere utili alla polizia giudiziaria per svolgere un'attività investigativa di iniziativa volta a far emergere una notizia di reato, la stessa verrà trasmessa in copia alla polizia giudiziaria per l'eventuale attività investigativa di iniziativa della medesima, senza che tale invio costituisca richiesta o delega di indagini, e contestualmente, o immediatamente dopo, sarà disposta l'archiviazione del procedimento iscritto a modello 46 agli atti dell'Ufficio, lasciando nello stesso traccia di tale trasmissione;
- c) la polizia giudiziaria, nel caso in cui, sulla scorta della denuncia anonima alla stessa inviata da questo Ufficio, abbia ritenuto di svolgere attività di iniziativa, a seguito della quale abbia acquisito una notizia di reato, ne riferirà alla Procura mediante autonoma comunicazione di notizia di reato da inserire nel Portale delle notizie di reato e da iscriversi secondo le modalità ordinarie, senza allegare la denuncia anonima, che, se erroneamente allegata, verrà stralciata ed allegata al precedente procedimento modello 46 ovvero iscritta autonomamente a modello 46 ed archiviata agli atti dell'ufficio;
- d) nel caso in cui la denuncia risulti sottoscritta da persona che - in base agli elementi rilevabili dalla stessa denuncia - sia suscettibile di individuazione, saranno disposti accertamenti al solo fine di identificarne l'autore e/o di accertarne la provenienza, ai fini della corretta iscrizione del procedimento; qualora, all'esito di tali preliminari accertamenti, l'autore dell'esposto venga identificato, si provvederà all'iscrizione del procedimento originariamente iscritto a modello 46, a seconda dei casi, nel registro modello 21, 21-bis, 44 o 45 e alla conseguente assegnazione dello stesso secondo le regole ordinarie.

IV.A2.13 L'attività di iscrizione delle notizie di reato e l'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti

L'attribuzione al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto dell'attività di iscrizione delle nuove notizie di reato consente loro di:

- assicurare personalmente la correttezza e la tempestività dell'iscrizione delle notizie di reato;
- avere una conoscenza tempestiva, diretta e non meramente eventuale, delle notizie di reato più rilevanti pervenute all'Ufficio;
- valutare direttamente, e non in via mediata, l'opportunità di prevedere l'obbligo di *conferire*.

Appare opportuno, pertanto, assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla iscrizione delle notizie di reato:

- riservando al Procuratore della Repubblica la formulazione di omogenei criteri di valutazione delle notizie di reato che presiedono alla iscrizione delle stesse (con il presente progetto organizzativo e con gli ordini di servizio che l'hanno preceduto), al fine di garantire l'uniformità delle valutazioni prodromiche alla iscrizione delle notizie di reato;
- affidando al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, in via principale, l'attività di iscrizione delle notizie di reato, in applicazione dei suddetti criteri;
- demandando l'applicazione di tali criteri al magistrato di turno agli Affari Urgenti per le sole notizie di reato aventi carattere d'urgenza o suscettibili di immediata definizione;
- affidando al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto il ruolo fondamentale del monitoraggio della effettiva e corretta applicazione dei suddetti criteri nel corso delle indagini preliminari;
- rimettendo agli stessi, nel contempo, la valutazione della opportunità di prevedere l'obbligo di *conferire*.

Pertanto, coerentemente con le previsioni su indicate, la tempestività e la correttezza delle iscrizioni delle notizie di reato e delle persone sottoposte alle indagini sono assicurate:

- all'atto della ricezione delle informative di reato o delle denunce, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto, in via principale, e dal Sostituto di turno agli Affari Urgenti, in via residuale, per le nuove notizie di reato;
- dal magistrato assegnatario del procedimento per le notizie di reato sopravvenute nel corso delle indagini preliminari.

Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto, quali coordinatori delle sezioni di indagine, hanno il compito di verificare il rispetto della tempestività e della correttezza delle iscrizioni disposte successivamente all'assegnazione del procedimento, nel corso della trattazione dello stesso.

Pertanto, e conclusivamente, l'attività di iscrizione delle notizie di reato da parte di questo Ufficio è organizzata come segue.

L'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti (U.N.R.A.U.), al quale fa capo il Registro Generale, è deputato alla iscrizione e all'assegnazione delle notizie di reato nonché alla trattazione degli affari urgenti (quali arresti in flagranza di reato o fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, sequestri preventivi e probatori nonché perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria, decessi,

instaurazione dei giudizi per direttissima), il cui coordinamento è riservato al Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare, da un lato, l'uniformità e la correttezza dei criteri di qualificazione ed iscrizione delle notizie di reato e, dall'altro, la tempestività delle iscrizioni nei registri penali e dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio in materia precautelare personale e reale, nelle ipotesi di morte con sospetto di reato e in ogni altro caso in cui si richieda l'intervento urgente del pubblico ministero.

Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto provvedono alla iscrizione delle notizie di reato (e delle notizie di non reato) pervenute in ufficio, disponendone l'iscrizione in uno dei modelli previsti (modello 21, 44, 45, 46, 21-bis, 44 GdP), fatta eccezione per le notizie di reato la cui iscrizione è demandata al Sostituto di turno agli Affari Urgenti, secondo quanto previsto ai paragrafi IV.T.1 e IV.T.2.

In particolare, il Sostituto Procuratore di turno agli Affari Urgenti provvede quotidianamente, dal lunedì al sabato, all'esame e all'iscrizione delle seguenti notizie di reato pervenute in ufficio:

- notizie di reato urgenti, quali arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un procedimento già iscritto, le notizie di reato del cd. codice rosso (delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis - con esclusione del cd. stalking condominiale o giudiziario -, del codice penale e dagli artt. 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, c.p.), e ogni altra notizia di reato avente carattere di urgenza, intendendosi per tale la notizia di reato la cui iscrizione nei registri penali debba essere effettuata con assoluta urgenza e immediatezza, non potendo essere in alcun modo ritardata, procrastinata o rinviata, nemmeno al giorno dopo, perché soggetta a termini perentori brevi ovvero per la sua natura intrinseca o per i fatti in essa rappresentati;

in concreto la prima deliberazione sul carattere urgente della notizia di reato sarà fatta dal personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto all'ufficio Affari Urgenti, che, qualora ravvisi l'urgenza, la sottoporrà, per l'iscrizione, al PM di turno esterno, il quale, a sua volta, qualora condivida tale preliminare valutazione, provvederà all'iscrizione d'urgenza, mentre, qualora non la condivida, ne rimetterà, anche per le vie brevi, l'iscrizione in via ordinaria al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto;

- notizie di reato suscettibili di immediata e contestuale definizione da parte dello stesso Sostituto di turno, in sede di smistamento indicate al paragrafo IV.T.2.

Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto provvedono quotidianamente, dal lunedì al venerdì, all'esame e all'iscrizione:

- delle notizie di reato e delle notizie di non reato di materia generica e di materia specialistica da iscriversi a modello 21, 44 e 45;
- delle notizie di reato di materia SDAS da iscriversi a modello 21;
- delle notizie di reato di competenza del Giudice di Pace da iscriversi nei modelli 21 bis e 44 GdP;
- delle denunce anonime da iscriversi a modello 46.

L'attività di iscrizione delle notizie di reato è ripartita nel seguente modo tra il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto:

- quotidianamente il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto esaminano ed iscrivono rispettivamente le notizie di reato rientranti nella competenza specialistica delle sezioni da ciascuno di essi coordinate;

- a giorni alterni il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto esaminano ed iscrivono le notizie di reato rientranti nella materia generica e nella competenza dello SDAS;

- quotidianamente il Procuratore della Repubblica esamina ed iscrive le denunce e gli esposti anonimi, da iscriversi a modello 46;

- quotidianamente il Procuratore Aggiunto esamina ed iscrive le notizie di reato di competenza del Giudice di Pace, da iscriversi a modello 21 bis o 44 GdP.

All'atto della decretazione relativa alla iscrizione delle notizie di reato, il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto, ricorrendone i presupposti, prevedono l'obbligo di conferire.

L'attività di iscrizione è svolta dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Aggiunto e dal Sostituto di turno agli affari urgenti con il supporto del personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto all'ufficio Affari Urgenti e Notizie di Reato, utilizzando, di regola, l'apposita scheda di iscrizione, preventivamente e debitamente compilata in ogni sua parte dal suddetto personale, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una corretta iscrizione da parte del personale addetto al Registro Generale.

Il personale su indicato, sulla scorta di un esame preliminare delle notizie pervenute in Ufficio (c.n.r., denunce, querele, esposti), anche al fine di valutarne l'urgenza, predispone la relativa scheda di iscrizione e procede ad una preselezione delle notizie secondo il seguente riparto:

- notizie di reato urgenti (arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un procedimento già iscritto, notizie di reato del cd. codice rosso previste dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, ogni altra notizia di reato avente carattere di urgenza);
- notizie di reato suscettibili di immediata e contestuale definizione da parte dello stesso Sostituto di turno, indicate al paragrafo IV.T.2;

da sottoporre al Sostituto di turno agli affari urgenti;

- notizie di reato di materia generica;
- notizie di reato di competenza specialistica, ripartite a seconda delle diverse sezioni competenti;
- notizie di reato di competenza dello SDAS;
- notizie di reato di competenza del Giudice di Pace, da iscriversi a modello 21 bis e 44 GdP;
- denunce da iscriversi a modello 46;

da sottoporre al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto secondo il riparto di competenza su indicato.

Appare opportuno ribadire in questa sede la nozione di notizia di reato avente carattere di urgenza, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, dal momento che l'iscrizione di tale tipo di notizia, in deroga al principio generale secondo cui l'iscrizione delle notizie di reato è affidata al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, è sottratta a questi ultimi ed è rimessa al Sostituto di turno agli Affari Urgenti.

Per notizie di reato aventi carattere d'urgenza si intendono, oltre a quelle indicate analiticamente in precedenza, solo quelle che necessitano di iscrizione immediata, che non può essere in alcun modo ritardata o per la necessità di rispettare un termine perentorio (ad es. atto soggetto a convalida) o per la natura intrinseca dei fatti che ne formano oggetto (ad es. decesso di una persona).

Di regola la notizia di reato urgente è anche rilevante, ma non sempre è vero il contrario, in quanto non tutto ciò che è rilevante è anche necessariamente urgente.

Occorre pertanto valutare con ponderazione il carattere urgente delle notizie di reato al fine di evitare, da un lato, di ritardare ingiustificatamente l'iscrizione di una notizia urgente, erroneamente non ritenuta tale, con eventuale pregiudizio per le attività da compiersi conseguenzialmente alla iscrizione della stessa, e, dall'altro, di iscrivere con urgenza, ad opera del Sostituto di turno agli affari urgenti, una notizia di reato rilevante, ritenuta erroneamente urgente, ma in realtà non avente carattere d'urgenza, in tal modo sottraendola alla cognizione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto.

In questa delicata attività valutativa preliminare alla iscrizione il personale addetto all'ufficio Affari Urgenti dovrà e potrà interloquire informalmente con il Sostituto di turno ovvero con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto per risolvere i casi dubbi.

Del pari, come indicato al paragrafo IV.T, il Sostituto di turno agli Affari Urgenti, in applicazione del principio di leale collaborazione, informerà il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, quest'ultimo per le notizie di reato rientranti nella competenza specialistica delle sezioni dallo stesso coordinate, di tutte le notizie rilevanti, a maggior ragione se urgenti, dallo stesso iscritte e comunque sottoposte al suo vaglio dal personale addetto all'ufficio Affari Urgenti.

I procedimenti iscritti dal Sostituto di turno agli affari urgenti, diversi da quelli suscettibili di immediata definizione, relativi a notizie di reato urgenti - quali arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un procedimento già iscritto, notizie di reato del cd. codice rosso previste dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 - successivamente alla convalida e comunque alle determinazioni ad essa relative, tranne nel caso in cui si sia proceduto a giudizio direttissimo, sono trasmessi, a cura dell'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, secondo la rispettiva competenza (sezione rispettivamente coordinata nella cui competenza rientri il reato, qualora quest'ultimo sia di materia specialistica, o alla quale appartenga il magistrato assegnatario del procedimento, nel caso di reato di materia generica), per l'eventuale previsione dell'obbligo di conferire oltre che per la necessaria presa di cognizione del procedimento e verifica della correttezza dell'iscrizione effettuata.

IV.B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale

Tra le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale vanno sicuramente annoverate l'articolazione dell'Ufficio in sezioni d'indagine semi-specializzate, l'istituzione dello SDAS, quale struttura deputata alla definizione degli affari semplici, e la previsione che il pubblico ministero di turno agli affari urgenti provveda, in sede di smistamento delle notizie di reato, alla definizione dei procedimenti suscettibili di immediata definizione.

Invero, la previsione di sezioni d'indagine semi-specializzate, alle quali è attribuita la competenza a trattare, in via esclusiva, categorie omogenee di reati che richiedono particolari e comuni tecniche investigative, consente ai magistrati, che ne fanno parte, di affinare le proprie tecniche investigative, di specializzarsi nella trattazione di tali reati e di concorrere a formare una giurisprudenza comune e collaudata nelle materie specialistiche, che tendenzialmente coincidono con quelle prioritarie, con conseguenti intuitive ricadute positive per l'efficace esercizio dell'azione penale.

Inoltre, la previsione di una struttura deputata alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti relativi ad affari semplici e di tipo seriale, non aventi carattere prioritario, suscettibili di immediata definizione, che si giova dell'apporto dei magistrati onorari, consente ai magistrati professionali di dedicarsi maggiormente alla trattazione dei procedimenti aventi carattere prioritario e comunque più rilevanti, anche in questo caso con ricadute positive sull'efficacia dell'azione della Procura.

Analoga finalità è perseguita dalla previsione che il magistrato di turno agli affari urgenti provveda direttamente, con il supporto delle unità di polizia giudiziaria assegnate all'U.N.R. (Ufficio notizie di reato) alla contestuale iscrizione e definizione delle notizie di reato suscettibili di immediata definizione (notizie di reato da trasmettere ad altra autorità giudiziaria, notizie prive di rilevanza penale da archiviare a modello 45), in quanto in tal modo si evita che i procedimenti di cui trattasi alimentino il ruolo dei magistrati, con conseguente aggravio dei loro carichi di lavoro, a detrimento della trattazione dei procedimenti più rilevanti.

IV.C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

IV.C.1 Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta definizione del procedimento.

Obiettivo primario dell'Ufficio è quello di organizzare e disciplinare i tempi e le modalità di trattazione dei procedimenti in modo da assicurare il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, attraverso un graduale abbattimento delle pendenze, in particolare di quelle più risalenti nel tempo, una riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, un più razionale utilizzo delle risorse disponibili nonché interventi di perequazione e redistribuzione dei carichi di lavoro maggiormente onerosi, qualora necessari.

Il principio sancito dalla Costituzione della ragionevole durata del processo e la disciplina dell'avocazione del procedimento per il decorso del termine di durata delle indagini preliminari prevista dall'art. 412 c.p.p., per effetto del d.lgs. 10.10.2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), impongono al pubblico ministero di conformare la propria azione investigativa all'esigenza, di rango costituzionale, di contenerla in tempi rispettosi dei termini fissati dal codice di rito, coniugando efficacia e tempestività.

Si tratta di un'esigenza destinata a condizionare non solo le modalità delle investigazioni ma altresì le regole organizzative dell'Ufficio del pubblico ministero.

Sotto il profilo delle investigazioni viene in rilievo il ruolo centrale del pubblico ministero quale *dominus* della direzione e del coordinamento delle indagini, delle quali ha la responsabilità, al fine di assicurarne l'efficacia, la correttezza e la tempestività, evitando stasi investigative ingiustificate, investigazioni inutili e comunque non necessarie, il compimento di atti inutilizzabili o affetti da nullità, che inficino la prova, comportino la necessità della ripetizione degli atti processuali o espongano il processo al rischio della retrocessione ad una fase precedente, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione dello stesso, e, più in generale, alla declaratoria di prescrizione del reato.

Tutto ciò si traduce nella necessità che sia il pubblico ministero a dirigere e coordinare la polizia giudiziaria e non già, al contrario, quest'ultima a determinare e ad orientare le scelte investigative del pubblico ministero.

Sotto il profilo organizzativo viene in rilievo la responsabilità del Procuratore della Repubblica nell'adozione di soluzioni organizzative che consentano di assicurare l'efficace e tempestiva definizione dei procedimenti.

In tale prospettiva si colloca una pluralità di scelte organizzative operate con il presente progetto organizzativo, quali:

- la scelta, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, di affidare in via principale al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto e solo in via residuale ai Sostituti Procuratori la responsabilità dell'iscrizione delle notizie di reato, la correttezza e la tempestività della quale è in grado di condizionare la successiva trattazione e definizione dei relativi procedimenti, attribuendo correttamente le notizie di reato alle sezioni competenti a trattarle, in modo tale da evitare successivi cambi di assegnazione con conseguenti conflitti interni di competenza e stasi investigative; individuando preventivamente i "precedenti", in modo da evitare, da un lato, la duplicazione dei procedimenti e, dall'altro, l'assegnazione degli stessi a magistrati diversi da quello che già procede per i medesimi fatti o per fatti connessi o collegati; assicurando la tempestiva conoscenza dei procedimenti più delicati e rilevanti da parte dei coordinatori delle sezioni d'indagine in modo da porli in condizione di seguirne adeguatamente la trattazione;
- l'adozione e la valorizzazione del principio di specializzazione, quale criterio d'elezione nella trattazione degli affari più rilevanti e complessi o che richiedano competenze, conoscenze e tecniche investigative specifiche, finalizzato a garantire il perseguimento dell'obiettivo dell'efficacia delle investigazioni e del contenimento dei tempi di definizione dei procedimenti, riservando alle une e agli altri risorse professionali specializzate;
- l'istituzione del Servizio di Definizione degli Affari Semplici (SDAS), quale struttura finalizzata all'immediata definizione degli affari più semplici, mediante il coinvolgimento dei Vice Procuratori Onorari, in modo tale da riservare, in via prioritaria, le risorse professionali dei Sostituti Procuratori alla efficace e rapida definizione dei procedimenti più rilevanti e complessi;
- la previsione dell'attività di definizione, a cura del Sostituto di turno agli Affari Urgenti, degli affari suscettibili di immediata definizione, secondo quanto previsto ai par. IV.T.1 e IV.T.2;
- l'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari dell'Ufficio, finalizzata ad assicurare una corsia preferenziale alla trattazione e alla definizione dei procedimenti aventi carattere prioritario.

Nella medesima ottica si pongono soluzioni organizzative finalizzate ad assicurare, da un lato, l'equa ripartizione dei carichi di lavoro, in maniera tale da porre potenzialmente tutti i magistrati dell'Ufficio nelle medesime condizioni di raggiungere gli *standard* di efficienza e tempestività imposti dall'attuale assetto codicistico del processo, e, dall'altro, un costante monitoraggio dell'attività dei magistrati dell'Ufficio, quanto allo smaltimento dei carichi di lavoro e ai tempi di definizione dei procedimenti, anche al fine della adozione degli eventuali, conseguenziali, interventi correttivi volti a porre rimedio ad intervenute situazioni di sperequazione nei carichi di lavoro, transitorie difficoltà nello smaltimento dei ruoli, ingiustificate e prolungate situazioni di stasi investigative o procedurali, determinate anche da ragioni non imputabili a negligenza o scarsa produttività del magistrato.

La finalità su indicata è perseguita procedendo, a cura del coordinatore di ciascuna sezione e di ogni settore, e comunque a cura del Procuratore della Repubblica, al costante monitoraggio delle pendenze e delle definizioni, mediante rilevazioni periodiche, con cadenza mensile, del numero dei procedimenti sopravvenuti e definiti per ogni magistrato per ciascuna sezione e per ciascun settore, e con cadenza semestrale, della durata dei procedimenti assegnati ai magistrati.

Il monitoraggio è assicurato, oltre che attraverso le rilevazioni statistiche mensili e semestrali su indicate, partecipate ai magistrati dell'Ufficio, altresì attraverso la costante informazione al Procuratore della Repubblica, da parte sia dei singoli magistrati, che del Procuratore Aggiunto, quale coordinatore delle sezioni di riferimento, in ordine ai procedimenti particolarmente complessi ed onerosi e alle situazioni di difficoltà e di criticità relative a singoli magistrati o intere articolazioni dell'Ufficio.

Attraverso il suddetto monitoraggio e la costante informazione in ordine ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e delle diverse articolazioni dell'Ufficio (sezioni e settori) nonché in merito allo stato delle principali indagini e delle risorse dedicate alle stesse, sarà possibile, per il Procuratore della Repubblica, prendere cognizione tempestivamente di eventuali situazioni di criticità o di sofferenza di singoli magistrati o di intere sezioni o settori dell'Ufficio, e conseguentemente adottare - previa interlocuzione con i magistrati e le altre componenti dell'Ufficio coinvolte - i provvedimenti necessari a porvi rimedio, al fine di assicurare la definizione tempestiva, e comunque rispettosa dei termini processuali, dei procedimenti, ricorrendo, a mero titolo esemplificativo, alla co-assegnazione dei procedimenti di maggiore complessità, difficoltà o delicatezza, alla sospensione temporanea delle assegnazioni, a specifici piani di riduzione o di riparto delle pendenze, alla riassegnazione di parte del ruolo, al rafforzamento delle strutture di supporto.

In particolare, per i procedimenti con indagati sottoposti a misura cautelare, ferma restando la rigorosa applicazione dei presupposti di cui all'art. 274 c.p.p. e dei criteri di cui all'art. 275 c.p.p., dovrà prestarsi particolare attenzione affinché, dopo l'applicazione della misura cautelare, si proceda tempestivamente alla definizione del relativo procedimento al fine di evitare la scadenza dei termini di custodia cautelare e,

comunque, l'inutile protrarsi dell'applicazione della misura cautelare, che non risponda ad oggettive esigenze investigative o procedimentali.

Sempre al fine di assicurare il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, particolare attenzione va prestata alla *dimensione* del procedimento, con riferimento sia al numero degli imputati che al numero delle imputazioni.

In proposito va evidenziata l'opportunità di evitare – fatta eccezione per i casi di vicende ontologicamente unitarie e complesse, coinvolgenti necessariamente una pluralità di soggetti e comportanti obbligatoriamente la formulazione di una pluralità di imputazioni – la formazione di maxi-processi, qualora ciò non sia effettivamente necessario, e, più in generale, di trattare contestualmente, nel medesimo procedimento, vicende e fatti diversi, che non abbiano carattere unitario e che non siano avvinti dal vincolo della connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ovvero la cui riunione non sia consigliata da ragioni di economia processuale, nelle ipotesi di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p..

Invero, è un dato acquisito di comune esperienza quello secondo cui il *maxiprocesso* e comunque il procedimento di grandi dimensioni, per numero di imputati e di imputazioni, anche quando possa essere “gestito” nella fase delle indagini, comporta inevitabilmente notevoli difficoltà nella gestione dibattimentale con conseguente dilatazione dei tempi di definizione dello stesso oltre al rischio di determinare, specie in un piccolo Tribunale, quale quello di Torre Annunziata, delle incompatibilità tra i giudici nel caso di stralci.

Pertanto, qualora possibile, va privilegiata la definizione di procedimenti di dimensioni contenute, quanto al numero degli imputati e delle imputazioni, tali da consentirne una più agevole trattazione e una più tempestiva definizione in sede dibattimentale.

L'obiettivo di assicurare, nei singoli casi concreti, la tempestività dell'esercizio dell'azione penale è perseguito, altresì, segnalando tempestivamente al Procuratore della Repubblica, a cura del Procuratore Aggiunto o del singolo Sostituto:

- a) eventuali stasi investigative determinate dalla concentrazione, in capo a singole articolazioni dei servizi di polizia giudiziaria, di una pluralità di deleghe investigative, l'esecuzione contestuale delle quali non sia compatibile con il rispetto dei termini di durata massima delle indagini ovvero imputabili alla concentrazione, in capo al medesimo consulente tecnico, di una pluralità di incarichi di consulenza, il cui contestuale espletamento non consenta l'osservanza dei suddetti termini;
- b) eventuali stasi procedimentali ingiustificate nella trattazione e nella definizione dei procedimenti aventi carattere prioritario e comunque di particolare rilevanza, delicatezza o complessità ovvero che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio;
- c) le situazioni di criticità investigativa o organizzativa che possano dar luogo al formarsi dei presupposti per l'esercizio dei poteri di avocazione;
- d) l'approssimarsi della scadenza dei termini di legge previsti dall'art. 407-bis c.p.p. per l'assunzione delle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale.

A tale ultimo proposito, si raccomanda ai Sostituti di riservare particolare attenzione ai procedimenti per i quali si sia proceduto all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., dei quali appare opportuno che il magistrato assegnatario – anche avvalendosi della *Consolle* del magistrato o della propria segreteria – tenga uno scadenziario e chieda tempestivamente al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, ricorrendone i presupposti, l'eventuale proroga dei termini di cui all'art. 407-bis c.p.p., dandone preventiva comunicazione al coordinatore della sezione di riferimento o, in ogni caso, al Procuratore della Repubblica.

IV.C.2 Misure organizzative finalizzate a garantire l'esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

Un approccio inadeguato e non sufficientemente ponderato alle valutazioni che devono presiedere al corretto esercizio dell'azione penale rischia inevitabilmente non solo di determinare un disagio per il cittadino, sottoposto ad un inutile passaggio alla fase del giudizio, ma altresì di arrecare un *vulnus* all'Ufficio sia sotto il profilo organizzativo, per l'inutile impegno di risorse sottratte ad altri compiti, sia sotto il profilo dell'immagine e della credibilità dello stesso nonché di intasare inutilmente il Tribunale con conseguente dilatazione dei tempi di celebrazione di altri processi.

E' evidente, pertanto, che l'Ufficio deve prestare particolare attenzione non solo nella valutazione degli esiti investigativi e delle loro proiezioni dibattimentali, ma altresì nella conduzione delle indagini, che dovrà essere finalizzata ad assicurare la completezza delle stesse, evitando carenze o lacune investigative.

Quelli su riportati sono gli obiettivi al perseguimento dei quali sono funzionali il *visto informativo* e l'obbligo di conferire (disciplinati negli appositi paragrafi cui si rinvia) ed è in funzione dei medesimi obiettivi che il Procuratore si riserva di adottare direttive e criteri generali finalizzati ad assicurare che l'esercizio dell'azione penale sia attuato in maniera oculata e ponderata.

Pertanto, fatta salva la responsabilità del singolo magistrato assegnatario del procedimento nella conduzione delle indagini e nella adozione delle determinazioni che presiedono alla definizione dello stesso, appare opportuno formulare dei criteri di carattere generale in ordine alle condizioni e alle modalità dell'esercizio dell'azione penale, finalizzati ad assicurare, per quanto possibile, un esito del processo coerente con l'aspettativa di condanna posta alla base dell'azione penale, la quale è essenzialmente una domanda di affermazione della responsabilità penale dell'imputato (argomento ex art. 408 c.p.p.).

Sotto questo profilo, attinente alla formulazione di una domanda qualificata di giudizio, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione penale, appare opportuno promuovere l'azione penale in modo responsabile, procedendo ad una ponderata valutazione della effettività dell'aspettativa di affermazione della responsabilità dell'imputato, avendo riguardo ad una pluralità di elementi, quali la prossimità della scadenza dei termini di prescrizione del reato, la completezza e l'adeguatezza del materiale probatorio raccolto, la *tenuta processuale* dei testi, l'effettiva rilevanza penale dei fatti per cui si procede, ecc., limitando l'esercizio dell'azione penale ai casi nei quali vi sia effettivamente la ragionevole previsione di una condanna definitiva all'esito del giudizio e coltivando il ricorso agli istituti apprestati dal codice di rito per la deflazione del giudizio, quali, ad esempio, la richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. e la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del danno ai sensi dell'art. 131-bis c.p..

Invero, la deflazione del giudizio è funzionale a garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, in quanto evita di "intasare" il Tribunale con processi destinati prevedibilmente a concludersi con una sentenza di assoluzione e consente di ridurre e comunque contenere i tempi di trattazione dei processi.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni casi nei quali appare necessario valutare con particolare rigore e ponderazione l'opportunità di esercitare l'azione penale.

Più in generale, un esercizio responsabile dell'azione penale, che postula una ponderata valutazione delle realistiche prospettive di esito del giudizio conforme alle aspettative di affermazione della penale responsabilità dell'imputato sottese all'azione penale e un'accorta considerazione dei rischi per l'autorevolezza e la credibilità dell'Ufficio, oltre che per i diritti e le garanzie delle persone coinvolte nel processo, nel caso di mancata conformità, impone la necessità di una costante interlocuzione del magistrato assegnatario del procedimento con il coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso ai fini della appropriata assunzione delle determinazioni che presiedono all'esercizio dell'azione penale.

IV.C.2.1 L'archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

La deflazione del giudizio può essere perseguita in primo luogo facendo buon governo del canone generale di orientamento della potestà di archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero, sancito dall'art. 408 c.p.p., il quale, come è noto, prevede che il pubblico ministero richiede l'archiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato qualora ritenga che gli elementi acquisiti nelle indagini non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna e, si aggiunge, appaiano insuscettibili di proficui sviluppi nell'eventuale sede dibattimentale.

La corretta applicazione del principio enunciato dalla norma su indicata comporta la necessità di promuovere in modo selettivo l'azione penale, limitandola ai casi in cui si possa ragionevolmente coltivare la fondata aspettativa di pervenire ad una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, all'esito del vaglio dibattimentale della domanda del pubblico ministero.

Una prognosi siffatta postula la completezza delle investigazioni svolte e l'idoneità degli elementi e delle fonti di prova raccolti a sostenere l'accusa in dibattimento, le quali, a loro volta, esigono che il pubblico ministero, che ha la responsabilità della conduzione delle indagini e della definizione del procedimento, eserciti effettivamente tale responsabilità.

Nella formulazione di tale giudizio prognostico dovrà tenersi conto, altresì, in conformità alle analoghe indicazioni contenute nelle tabelle del Tribunale per regolare l'ordine di trattazione delle procedure pendenti nella fase del giudizio, della ragionevole possibilità che il reato non si estingua per prescrizione già nel corso del giudizio di primo grado, prima di poter pervenire ad una sentenza di condanna.

Va evidenziato, in proposito, che la previsione che il reato possa estinguersi per prescrizione già nel corso del giudizio di primo grado è un mero criterio valutativo ulteriore, che può concorrere a formulare la valutazione dell'inutilità dell'esercizio dell'azione penale solo in presenza di elementi non univoci nel senso della

responsabilità dell'indagato, giacché, in caso contrario, la mera possibilità di un'imminente prescrizione del reato, di per sé sola, non potrebbe giustificare la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p. che va riservata al caso in cui la prescrizione sia già maturata.

Pertanto, qualora gli elementi di prova raccolti nella fase delle indagini non siano univocamente convergenti nel senso della responsabilità dell'indagato, appare del tutto inutile il ricorso alla fase del giudizio, nella quale, di regola, nel contraddittorio tra le parti, è difficile che possano emergere ulteriori e più consistenti elementi di prova a carico dell'imputato.

In tali casi è preferibile chiedere l'archiviazione degli atti ex art. 408 c.p.p., sempre suscettibile di revoca nel caso di sopravvenienza di ulteriori elementi indiziari, piuttosto che esercitare l'azione penale, ricorrendo ad un giudizio che verosimilmente avrebbe analogo esito assolutorio peraltro irrevocabile, con ulteriore intasamento del dibattimento.

IV.C.2.2 La particolare tenuità del fatto

L'esercizio selettivo dell'azione penale, finalizzato a ridurre il ricorso al giudizio dibattimentale in conformità a canoni legali, postula anche l'implementazione della richiesta di archiviazione fondata sull'accertamento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., alla quale fare ricorso anche nella consapevolezza delle complessive condizioni di criticità dei tempi della giustizia penale nel circondario e dei tempi necessariamente lunghi di definizione del dibattimento.

Pertanto, nei casi di minima entità appare opportuno fare più ampio ricorso all'art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità dei reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva, che per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo abbiano comportato un'offesa di particolare tenuità e sempre che non si sia in presenza di un comportamento abituale.

A tal proposito si evidenzia che, sebbene il reato permanente non sia assimilabile a quello abituale, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai reati permanenti (si pensi al reato di invasione di terreni e edifici di cui all'art. 633 c.p.), sino a quando non sia cessata la permanenza, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Cass. Sezione 2^a sentenza n. 16363 del 13.2.2019, imp. Bevilacqua Rosanna; Cass. sezione 3^a sentenza n. 30383 del 30.3.2016 imp. Mazzocoli e altro).

Anche in questi casi, appare opportuno il preventivo confronto con il coordinatore della propria sezione di appartenenza.

IV.D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)

IV.D.1 Misure organizzative funzionali a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato (art. 3 co.1 Circ. Procure):

L'art. 3 della circolare del CSM del 3.7.2024 prevede che *“Il procuratore della Repubblica adotta le misure organizzative finalizzate a garantire (...) la completezza delle indagini preliminari, anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato”*.

Come è noto, l'art. 358 c.p.p. prevede che *“Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”*.

L'art. 291 c.p.p. prevede che *“Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui*

all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate".

L'art. 391-octies c.p.p. prevede che "Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito".

L'art. 415-bis, commi 3 e 4, c.p.p. prevede che "L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. (omissis)

Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta".

Dal complesso delle norme su indicate si evince che il pubblico ministero, nello svolgimento delle indagini necessarie per assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.), deve:

- svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini;
- trasmettere al giudice, nel caso di richiesta cautelare, anche tutti gli elementi favorevoli all'indagato;
- consentire al difensore di presentargli gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Se ne ricava che il pubblico ministero ha l'obbligo di valutare gli elementi emersi dalle indagini ovvero presentatigli dal difensore favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.

Pertanto, nel caso di memorie o istanze difensive contenenti elementi anche solo asseritamente favorevoli all'indagato ovvero richieste di integrazioni investigative, appare opportuno che il magistrato titolare del procedimento, ferma restando la sua responsabilità nella conduzione delle indagini e nella determinazione dell'esito del procedimento, qualora non ritenga di accedere alle prospettazioni o alle richieste istruttorie difensive, ne lasci comunque traccia, attraverso una sintetica, ma adeguata motivazione, anche in calce alla memoria o all'istanza difensiva, a dimostrazione dell'avvenuta, ponderata, valutazione degli elementi addotti dalla Difesa.

Appare opportuno procedere in modo analogo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza difensiva di svolgimento di ulteriori indagini a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p..

IV.D.2 Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace ricorso alle misure di prevenzione.

La materia delle misure di prevenzione riveste carattere prioritario per l'Ufficio, nella consapevolezza della particolare efficacia, ai fini della prevenzione speciale, sia delle misure personali che della confisca di prevenzione.

Coerentemente, i procedimenti finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale sono stati inseriti tra quelli aventi carattere prioritario.

Al fine di incentivare il ricorso alle misure di prevenzione, si è proceduto al riordino di tale settore, prevedendo che le misure di prevenzione siano trattate in maniera esclusiva dai magistrati appartenenti ad una medesima sezione specializzata.

Tale previsione assicura una maggiore efficacia dell'azione dell'Ufficio nella materia delle misure di prevenzione, in quanto queste ultime sono affidate ad un gruppo di magistrati che possono dedicarsi esclusivamente alle stesse (oltre che ai procedimenti di cognizione), affinando le proprie competenze in detta materia ed acquisendo un elevato grado di professionalità nella medesima.

Al fine su indicato la competenza a trattare i procedimenti di prevenzione sia personale che patrimoniale è attribuita ai magistrati appartenenti alla seconda sezione di indagine, i quali, trattando i reati concernenti le sostanze stupefacenti, i reati concernenti le armi e i più gravi reati predatori (rapina, estorsione, furto in abitazione, furto con strappo) sono fisiologicamente i più indicati a valutare i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 1 e 4 lettere c) ed i) d.l.vo 159/2011, nonché al Procuratore Aggiunto, che li coordina ed è anch'egli assegnatario di un ruolo di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Sempre al fine di incentivare il ricorso alle misure di prevenzione, è previsto che i procedimenti di prevenzione relativi a soggetti a carico dei quali risulti già iscritto un precedente procedimento di prevenzione, anche se definito, sono assegnati al magistrato assegnatario del precedente, se ancora in servizio presso questo Ufficio, per non disperdere, ed anzi tesaurizzare, le pregresse conoscenze di quest'ultimo.

Allo stesso fine è prevista la possibilità di co-assegnazione del procedimento di prevenzione al magistrato autore della segnalazione che ha dato origine all'iscrizione del procedimento di prevenzione e comunque al magistrato assegnatario del procedimento di cognizione dal quale tragga origine la proposta di applicazione della misura di prevenzione.

Al medesimo fine risponde la previsione che all'iscrizione dei procedimenti di prevenzione si proceda, oltre che sulla scorta delle "proposte" della polizia giudiziaria, anche d'iniziativa sulla scorta delle segnalazioni effettuate dai magistrati dell'Ufficio al coordinatore del settore misure di prevenzione (par. III.A.5).

E' previsto, in particolare, che i Sostituti segnalino al coordinatore del settore misure di prevenzione i nominativi dei soggetti indagati o imputati in procedimenti loro assegnati e comunque dagli stessi trattati per reati di grave allarme sociale, quali, ad esempio, rapina, estorsione, furto con strappo, furto in abitazione, usura, violenza sessuale, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, riciclaggio, reimpiego, sfruttamento della prostituzione, fittizia intestazione di beni, associazione per delinquere (specie se finalizzata a commettere i reati di cui agli artt. 314 co.1, 316, 316-bis, 37, 318, 319, 319-ter, 391-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, 640-bis, 572, 612-bis, 575, 583-577, co. 1 n. 1, co. 2, 583-quinquies c.p., corredando la segnalazione della documentazione a sostegno della eventuale proposta di prevenzione.

La segnalazione è inoltrata al Coordinatore del settore misure di prevenzione nei seguenti casi:

- c) sentenza di condanna all'esito del giudizio abbreviato;
- d) sentenza di condanna all'esito del dibattimento;
- c) ordinanza di custodia cautelare;
- d) richiesta di misura cautelare personale o reale.

Negli stessi casi su indicati, ricorrendone i presupposti, il coordinatore del settore misure di prevenzione dispone d'iniziativa l'iscrizione del procedimento di prevenzione sulla scorta di uno degli atti su indicati.

Al medesimo fine risponde la previsione del visto informativo sui provvedimenti di archiviazione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione, stante l'opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di verificare e condividere la decisione di archiviare i procedimenti su indicati, ai quali l'Ufficio attribuisce grande importanza e dei quali si intende promuovere e incentivare la trattazione, tanto più che per l'archiviazione degli stessi non è previsto alcun controllo giurisdizionale.

IV.D.3 Misure organizzative finalizzate a garantire l'effettività del coordinamento investigativo. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)

IV.D.3.1 L'impiego della Polizia Giudiziaria

L'art. 109 della Costituzione statuisce che *"L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria"*.

L'art. 55, comma 2, c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria *"Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria"*.

L'art. 56 c.p.p. prevede che *"Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria (...)"*.

L'art. 58 c.p.p., rubricato *"Disponibilità della polizia giudiziaria"* prevede:

- al comma 1, che *"Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione"* di polizia giudiziaria;
- al comma 3, che *"L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria"*.

L'art. 59 c.p.p., rubricato *"Subordinazione della polizia giudiziaria"*, prevede:

- al comma 1, che *"Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite."*;
- al comma 2, che *"L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente."*;
- al comma 3, che *"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1."*

L'art. 327 c.p.p. prevede che *"Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli."*

L'art. 347 c.p.p. prevede:

- al comma 1, che *“Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”*;
- al comma 2, che *“Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”*;
- al comma 2 bis, che *“Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari”*;
- al comma 3, che *“Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti”* indicati al medesimo comma 3 dell’art. 347 c.p.p., *“e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2”*.

L’art. 348 c.p.p. prevede:

- al comma 1, che *“Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole”*;
- al comma 3, che *“Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell’art. 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.”*.

L’art. 9, comma 1, disp. att. c.p.p. prevede che *“Il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione (di polizia giudiziaria) la dirige e ne coordina l’attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell’art. 58 del codice.”*.

Dalle fonti su riportate si evince che rientra nella responsabilità e nelle prerogative del Procuratore della Repubblica formulare criteri generali ai quali i magistrati dell’Ufficio devono attenersi nell’impiego della Polizia Giudiziaria.

Ne discende, altresì, che, ferma restando la responsabilità del magistrato assegnatario del procedimento, nella conduzione e nel coordinamento delle indagini delegate alla polizia giudiziaria nell’ambito del singolo procedimento, nell’impiego di quest’ultima a fini investigativi egli dovrà attenersi ai criteri generali in tale materia formulati dal Procuratore della Repubblica.

L’attuazione dei principi di rango costituzionale del giusto processo (art. 111, comma 1, della Costituzione), dell’osservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari previsti dal codice di rito al fine di assicurare la durata ragionevole del processo (art. 111, comma 2, della Costituzione) e del rispetto delle garanzie difensive (art. 24 della Costituzione) postula l’effettività del ruolo di direzione e di coordinamento delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero.

E’ necessario, pertanto, che il pubblico ministero assuma tempestivamente l’effettiva direzione delle investigazioni, fin dalla fase iniziale delle indagini, e ne mantenga costantemente il controllo sino al completamento delle stesse.

Al fine su indicato, è necessario, altresì, e conforme al dettato normativo, che la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, nei suoi elementi essenziali, ne riferisca tempestivamente, e comunque senza ritardo, alla Procura della Repubblica.

Ne discende che se, da un lato, è auspicabile che la polizia giudiziaria riferisca compiutamente al pubblico ministero la notizia di reato, completa di tutti i suoi elementi, sia oggettivi, che soggettivi, anche al fine di consentirgli di assumere in maniera appropriata le determinazioni di sua competenza ai fini della iscrizione nel registro delle notizie di reato, dall’altro, non è condivisibile, né ulteriormente praticabile, la prassi, invalsa ad opera di una parte della polizia giudiziaria, di riferire la notizia di reato al pubblico ministero a grande distanza di tempo dall’acquisizione della stessa e solo al termine delle indagini, anche articolate e complesse, espletate d’iniziativa, sia pure all’encomiabile fine di pervenire alla compiuta identificazione del responsabile del reato ovvero di raccogliere quanti più elementi di prova possibile sia in merito al fatto, che in ordine agli autori dello stesso.

Tale prassi, infatti, da un lato, è inutile, in quanto il codice di rito autorizza espressamente la polizia giudiziaria a continuare a svolgere le indagini d’iniziativa anche dopo avere riferito la notizia di reato al pubblico ministero e addirittura anche successivamente alla delega d’indagine da parte di quest’ultimo, e, dall’altro, rischia di

essere dannosa, in quanto esautorata il pubblico ministero dalla direzione delle indagini, allo stesso attribuita dalla norma, proprio nella fase iniziale delle stesse, che è di regola quella più delicata e decisiva per il buon esito delle stesse nonché si risolve nella elusione di fatto dei termini perentori previsti dalla norma per il completamento delle indagini e delle garanzie approntate dal codice di rito per la persona sottoposta alle indagini, correlate all'iscrizione della stessa nel registro delle notizie di reato, nella misura in cui tale iscrizione viene ritardata, sebbene le indagini a carico dell'autore del reato siano in corso.

Ovviamente la locuzione usata dal Legislatore *“senza ritardo”*, che non a caso ha sostituito la precedente *“entro 48 ore”*, rinvia a termini elastici e non perentori, che dipendono anche dalla diversa natura e complessità della notizia di reato (ad es. l'acquisizione della notizia di un'associazione per delinquere postula inevitabilmente tempi più lunghi della notizia di un singolo reato monosoggettivo), il cui rispetto è subordinato all'effettiva acquisizione degli elementi che consentano di definire il fatto-reato nei suoi elementi essenziali, ma va ribadita la necessità della tempestiva trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero allorché siano stati acquisiti gli elementi essenziali della stessa.

In proposito la S.C. ha avuto modo di chiarire che *“Ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge – che ci si riferisca alla locuzione “senza ritardo” o all'avverbio “immediatamente”, usate, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell'art. 347 cod. proc. pen. – pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro”* (Cass. Sez. 6^a sentenza n. 18547 del 19.3.2007 imp. Orlandi e altro).

Il pubblico ministero, una volta ricevuta la notizia di reato, dovrà prenderne cognizione tempestivamente, al fine di verificare la completezza, o meno, delle prime investigazioni eventualmente già espletate d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, e la necessità, o meno, di procedere ad indagini ulteriori ed integrative delle precedenti, determinandosi di conseguenza in tempi realisticamente contenuti, sia pure compatibilmente con gli altri contestuali carichi di lavoro, al fine di evitare inutili stasi investigative pregiudizievoli per le attività di ricerca e di assicurazione delle fonti di prova e di rimettere queste ultime esclusivamente all'iniziativa della polizia giudiziaria.

Corollario indefettibile di tale esigenza è il dovere del pubblico ministero di prendere cognizione quotidianamente, e comunque tempestivamente, delle nuove iscrizioni, della corrispondenza e delle sopravvenienze, ivi comprese i seguiti e gli esiti delle deleghe investigative.

Non sono ammissibili, pertanto, situazioni nelle quali il pubblico ministero, in tempi ragionevolmente contenuti, non sia a conoscenza delle nuove iscrizioni o degli esiti delle deleghe conferite e non abbia assunto le determinazioni conseguenti in punto di eventuale delega di attività d'indagine, iniziale o ulteriore.

Nell'impiego della Polizia Giudiziaria, da un lato, dovranno essere conferite deleghe investigative coerenti con le competenze istituzionali e con le specializzazioni delle diverse Forze di Polizia e, dall'altro, dovrà essere favorita, qualora possibile, l'integrazione delle rispettive professionalità tra i vari organismi di Polizia Giudiziaria.

La delega investigativa, di regola, va conferita per iscritto, ad eccezione del caso di intervento telefonico o sul posto da parte del pubblico ministero di turno esterno o dell'ipotesi di assoluta urgenza, nel qual caso alla delega orale deve seguire, sempre e comunque, la conferma della stessa per iscritto appena possibile.

Inoltre, la delega di indagine da parte del pubblico ministero alla polizia giudiziaria dovrà essere specifica, analitica e dettagliata, nonché indicare i tempi, anche di massima, di svolgimento delle attività delegate, dovendosi evitare che i limiti, i tempi, le modalità e l'oggetto dell'attività di indagine siano rimessi esclusivamente alla discrezionalità della polizia giudiziaria.

La delega di indagine dovrà essere orientata anche a ricercare eventuali elementi favorevoli all'indagato e quindi finalizzata ad esplorare anche i temi investigativi eventualmente proposti od offerti dalla difesa dello stesso.

La delega di indagine, dettagliata e specifica, è funzionale:

- ad assicurare l'effettiva *direzione delle indagini* da parte del pubblico ministero, che sarebbe inconciliabile con una delega *in bianco* o del tutto generica alla polizia giudiziaria che finirebbe per devolvere a quest'ultima il potere di *direzione delle indagini* che il codice di rito riserva al pubblico ministero;
- a circoscrivere in ambiti temporali certi e contenuti l'attività investigativa.

Invero, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia) in tema di termini delle indagini preliminari e di avocazione delle stesse, si pone in termini più stringenti il tema del rispetto della durata massima delle indagini preliminari, di tal che, nel conferire la delega alla polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero deve circoscrivere i *temi* e i *termini* delle indagini, mediante un'indicazione

quanto più dettagliata possibile delle attività che si richiede di svolgere alla polizia giudiziaria delegata, fatta salva la facoltà per quest'ultima di effettuare le attività investigative la cui necessità o anche solo opportunità dovesse emergere all'esito o per effetto delle attività investigative delegate.

Ne discende che non sono ammissibili, e devono ritenersi non consentite, deleghe di indagine del tutto generiche e aspecifiche, nelle quali le attività investigative da compiersi siano rimesse totalmente ed esclusivamente all'iniziativa della polizia giudiziaria.

Ne deriva, altresì, che il pubblico ministero, una volta intervenuto (con la delega dell'attività investigativa o in altro modo), non potrà disinteressarsi dei tempi e delle modalità delle indagini, ma dovrà esercitare un effettivo e costante controllo sulla legittimità, sulla tempestività e sull'efficacia dell'attività investigativa svolta dagli organi di polizia giudiziaria in modo da garantire la tempestività, la correttezza e la concretezza delle indagini, evitando carenze, lacune e stasi investigative.

L'effettiva direzione delle indagini da parte del pubblico ministero è finalizzata, altresì, ad assicurare il controllo sulla legittimità dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria, in modo da garantire il tempestivo ed efficace perseguimento degli obiettivi investigativi prefissati, evitare nullità ed inutilizzabilità delle prove raccolte, eventualmente destinate a ripercuotersi, a catena, sugli atti successivi, e rendere effettivo il rispetto dei diritti dell'indagato e delle regole del giusto processo di cui all'art. 111 Cost..

Nello svolgimento delle indagini e delle altre attività dell'Ufficio, dovrà essere assicurata l'osservanza dei protocolli investigativi adottati e delle direttive formulate, anche al fine di assicurare l'indirizzo unitario delle attività delle singole sezioni e dell'Ufficio nel suo complesso sia nei rapporti con la polizia giudiziaria che con gli altri uffici giudiziari.

Le indicazioni sin qui formulate non valgono per l'attività investigativa in tema di esposti anonimi (procedimenti iscritti a modello 46) e di atti non costituenti notizia di reato (procedimenti iscritti a modello 45), per i quali sono dettate regole specifiche, cui si rinvia.

IV.D.3.2 L'esecuzione delle misure cautelari

In applicazione del principio secondo cui compete al pubblico ministero la direzione delle indagini (art. 327 c.p.p.) e curare l'esecuzione della misura cautelare nel corso delle indagini preliminari (art. 92 disp. att. c.p.p.), delle quali la misura cautelare, personale o reale, costituisce l'approdo e comunque un momento significativo di sintesi, essendone il portato, non è consentito al pubblico ministero, che ne delega l'esecuzione alla polizia giudiziaria, rimettersi completamente a quest'ultima quanto ai tempi e alle modalità di esecuzione della stessa nonché alle ulteriori attività investigative ad essa correlate, quali, ad es. perquisizione e sequestro, disinteressandosi degli uni e delle altre.

Di contro, compete al pubblico ministero titolare del procedimento, quale *dominus* delle indagini preliminari e organo che cura l'esecuzione della misura cautelare in tale fase, stabilire - sia pure tenendo conto delle indicazioni della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione della misura cautelare e avendo riguardo alle esigenze del giudice, che ha emesso la misura, correlate agli adempimenti previsti dall'art. 294 c.p.p. - i tempi e i modi dell'esecuzione stessa e le attività investigative da svolgersi in concomitanza e per effetto di tale esecuzione.

Risponde, peraltro, all'esigenza di un razionale impiego dei servizi di polizia giudiziaria, di un efficace coordinamento investigativo e di un'adeguata programmazione delle attività prodromiche ad una corretta comunicazione istituzionale e mediatica da parte di questo Ufficio, la necessità della preventiva concertazione dei tempi e delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari, personali e reali, di qualsiasi tipo, e delle correlate attività d'indagine da svolgersi (perquisizioni, sequestri, ecc.) tra il magistrato assegnatario del procedimento nell'ambito del quale il provvedimento cautelare deve essere eseguito e la polizia giudiziaria incaricata di eseguirlo.

In particolare, in linea di principio e in aderenza al dettato normativo di cui all'art. 352, comma 2, c.p.p., nel caso di delega alla polizia giudiziaria per l'esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, qualora si ritenga necessario o anche solo opportuno procedere a perquisizione, da un lato, il pubblico ministero non potrà di fatto rimetterne la decisione e l'esecuzione all'iniziativa della polizia giudiziaria, ma dovrà emettere specifico decreto di perquisizione, e, dall'altro, la polizia giudiziaria dovrà sollecitare al pubblico ministero l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari od opportuni, anche al fine di operare in una cornice di assoluta legalità.

Invero, l'art. 352, comma 2, c.p.p. prevede che *“Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare (...) nei confronti di persona imputata (...) per uno dei delitti previsti dall'art. 380 (...), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o*

locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.”.

E' evidente che, nel caso di esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, trattandosi di attività delegata dal pubblico ministero e programmata dalla polizia giudiziaria, di regola non ricorrono i particolari motivi di urgenza che non consentono le tempestiva emissione di un decreto di perquisizione e che giustificano la perquisizione di iniziativa da parte della polizia giudiziaria.

Tale ultima situazione sarà ravvisabile solo in ipotesi residuali, come nel caso in cui la persona nei confronti della quale debba essere eseguita l'ordinanza che dispone la custodia cautelare, all'atto della esecuzione di quest'ultima, non venga rinvenuta nella sua abitazione, oggetto del decreto di perquisizione, bensì venga rintracciata presso altra abitazione, non contemplata dal decreto di perquisizione.

Al medesimo fine su indicato, è opportuno che la delega per l'esecuzione della misura cautelare sia sempre conferita per iscritto e con indicazione specifica degli adempimenti e delle attività delegate alla polizia giudiziaria ai fini e in occasione della esecuzione della misura.

In ogni caso, nella delega per l'esecuzione dei provvedimenti che dispongono la custodia cautelare, dovrà essere richiamato il dovere della polizia giudiziaria di procedere compiutamente e tempestivamente agli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 c.p.p..

Coerentemente con quanto sin qui enunciato, al fine di consentire al Procuratore della Repubblica la compiuta e tempestiva programmazione delle attività dell'Ufficio, sia sotto il profilo del coordinamento investigativo che sotto il profilo della comunicazione istituzionale (art. 129, comma 3-bis, disp. att. c.p.p.) e agli organi di informazione, quest'ultima riservata dall'art. 5 del d.lgs. 106/2006 al Procuratore della Repubblica, in applicazione del principio di leale collaborazione, il magistrato assegnatario del procedimento, nell'ambito del quale deve darsi esecuzione alla misura cautelare, ne darà tempestiva e compiuta informazione al Procuratore della Repubblica, oltre che al coordinatore della sezione di riferimento, se diverso dal Procuratore, sia prima dell'esecuzione, che ad esecuzione avvenuta.

Al medesimo fine su indicato, in tutti i casi in cui si ravvisi l'opportunità della divulgazione della notizia relativa all'esecuzione della misura cautelare, il magistrato titolare del procedimento, anche per il tramite della polizia giudiziaria incaricata dell'esecuzione, predisporrà un comunicato stampa da sottoporre al Procuratore della Repubblica ai fini della successiva comunicazione mediatica ed istituzionale da parte di quest'ultimo.

Le indicazioni su riportate si applicano:

- a tutti i casi di esecuzione di misure cautelari, sia coercitive, che interdittive, sia detentive che non detentive, qualunque sia il reato ed il soggetto per i quali siano state emesse, salvo il caso di misura cautelare susseguente alla convalida del fermo di indiziato di delitto o di arresto in flagranza di reato ovvero emessa ai sensi dell'art. 27 c.p.p.;

- ai casi di esecuzione del decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.p.;

- ai casi di adozione di misure cautelari reali, salvo nel caso di sequestro preventivo ex art. 321, comma 3-bis, c.p.p. ovvero di sequestro preventivo o probatorio avente ad oggetto veicoli o beni di modesto valore o di scarsa rilevanza (tali non essendo gli immobili).

Nel caso di esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero - oltre che nei casi di arresto in flagranza o fuori flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria - nei confronti di taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 129 disp. att. c.p.p., si raccomanda la puntuale e tempestiva applicazione di quanto previsto dal comma 3-bis del medesimo articolo in punto di informazione istituzionale.

IV.D.3.3 Le intercettazioni

La circolare del CSM datata 3.7.2024 sulla organizzazione degli uffici di Procura, all'art. 11, comma 3, n. 23, prevede che: *“Il progetto organizzativo (...) contiene in ogni caso: (...) i criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse (...) finanziarie e tecnologiche;”.*

Non vi è dubbio che la disciplina dell'utilizzo delle intercettazioni rientri, da un lato, nei criteri generali relativi all'impiego della polizia giudiziaria, alla quale di regola ne è delegata l'esecuzione, e, dall'altro, nei criteri generali relativi all'uso delle risorse finanziarie, avuto riguardo alle spese conseguenti all'effettuazione delle stesse, e tecnologiche.

Ne discende che, da un lato, rientra nella responsabilità del Procuratore della Repubblica formulare criteri generali ai quali i magistrati dell'Ufficio e la polizia giudiziaria devono attenersi nella utilizzazione delle

intercettazioni, e, dall'altro, che di tali criteri deve darsi conto obbligatoriamente nel *progetto organizzativo* dell'Ufficio.

Ne deriva, altresì, che, ferma restando la responsabilità del magistrato assegnatario del procedimento nell'utilizzo, ai fini investigativi, delle intercettazioni, egli, nell'utilizzo delle stesse, dovrà attenersi ai criteri generali in proposito formulati dal Procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo o in specifici separati provvedimenti.

Specifico rilievo assume l'effettiva direzione delle investigazioni da parte del pubblico ministero nel caso di attività d'indagine espletata mediante il ricorso alle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni, di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p., trattandosi di attività particolarmente invasiva, destinata a comprimere diritti fondamentali di ogni cittadino: il diritto di rango costituzionale della libertà e della segretezza delle proprie comunicazioni e il diritto, normativamente tutelato, al rispetto della propria *privacy*.

L'esigenza di contenere nel minimo indispensabile la compressione di tali diritti e di evitare violazioni non necessarie della *privacy* delle persone, specie se diverse dalla persona sottoposta alle indagini, attraverso un effettivo e costante controllo delle intercettazioni da parte del pubblico ministero è ancora più cogente a seguito delle modifiche introdotte nel codice di rito dalla legge 9.8.2024, n. 114.

Il principio generale al quale questo Ufficio intende informare la propria attività in materia di intercettazioni, e al quale i magistrati di questa Procura sono tenuti ad uniformarsi, è quello di un utilizzo responsabile delle intercettazioni.

Corollari di tale principio di carattere generale sono i seguenti:

- a) utilizzo mirato delle intercettazioni;
- b) rispetto delle garanzie personali;
- c) contenimento dei costi.

a) L'utilizzo mirato delle intercettazioni equivale ad una individuazione preventiva degli obiettivi e delle finalità delle intercettazioni, le quali, quindi, devono essere funzionali al perseguimento di obiettivi specifici, esattamente individuati o quanto meno concretamente individuabili, e di contro non vanno utilizzate in maniera del tutto generica, "*al buio*", per la ricerca di eventuali reati.

In altre parole, come peraltro previsto dalla norma (art. 267 c.p.p.), il ricorso alle intercettazioni deve essere finalizzato a rafforzare il quadro indiziario relativo a reati dei quali già ricorrano indizi, a seconda dei casi, gravi o sufficienti, nonché a individuarne gli autori, e non già ad accertare eventuali reati dei quali si supponga l'esistenza.

Inoltre, come richiesto dalla norma (art. 267 c.p.p., il quale prevede che *l'intercettazione* sia *assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini*), le intercettazioni vanno concepite ed utilizzate come uno strumento investigativo che si aggiunga ad altre attività investigative e le rafforzi, le integri e le completi, piuttosto che come l'unico strumento investigativo al quale affidare l'esito complessivo dell'indagine.

b) Il rispetto delle garanzie personali comporta, come richiesto dalla norma (art. 267 c.p.p., il quale prevede che *l'intercettazione* sia *assolutamente indispensabile*), che il ricorso alle intercettazioni debba essere effettivamente necessario.

Le intercettazioni sono uno strumento investigativo estremamente invasivo, destinato ad incidere, comprimendole, su libertà di rango costituzionale, quali quelle della libertà di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, la cui *limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge* (art. 15 della Costituzione).

Da ciò discende l'ineluttabile necessità che l'utilizzo delle intercettazioni abbia luogo solo se effettivamente *assolutamente indispensabile*, come richiesto dalla norma del codice di rito, alla quale rinvia la norma costituzionale (*con le garanzie stabilite dalla legge*) e che sia limitato a ciò che è effettivamente necessario sia quanto ai soggetti e alle forme di comunicazione sia quanto ai tempi.

Ciò comporta, ad esempio, l'esigenza che le intercettazioni non vengano protratte qualora se ne appalesi l'inutilità e che, in tal caso, vadano tempestivamente revocate anziché proseguite inutilmente sino alla loro scadenza naturale.

Ciò significa, altresì, estrema cautela nel sottoporre ad intercettazione le comunicazioni di soggetti estranei alle indagini, cioè assolutamente terzi rispetto alle parti del procedimento (indagati, persone offese, persone informate dei fatti).

Tale avvertita esigenza di ponderata cautela nell'utilizzo delle intercettazioni non sta a significare porre limiti all'autonomia decisionale del magistrato titolare del procedimento nel fare ricorso a quello che è un formidabile, spesso ineludibile, soprattutto in determinati contesti, strumento investigativo, ma si traduce nel

raccomandare un uso ponderato e responsabile di uno strumento investigativo estremamente invasivo, destinato ad incidere su libertà fondamentali di rango costituzionale.

In concreto, è rimessa alla responsabilità del magistrato titolare del procedimento la valutazione in ordine all'*an*, al *quomodo* e al *quando* delle intercettazioni, facendo affidamento al suo prudente apprezzamento quanto al non facile bilanciamento tra le diversi, concorrenti, esigenze relative alle necessità investigative, al rispetto di libertà personali fondamentali e al contenimento dei costi.

Attesa la rilevanza e la pluralità degli interessi coinvolti e stante la delicatezza della materia, appare opportuno prevedere che, nell'esercizio di tale attività valutativa, non sempre agevole, il Sostituto si confronti con il coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso, attraverso la previsione del "visto" informativo obbligatorio:

- sulla prima richiesta di intercettazione e sul primo decreto di intercettazione d'urgenza relativi al medesimo soggetto (di tal che eventuali richieste o decreti di intercettazione relativi ad ulteriori "bersagli" relativi alla medesima persona non necessitano del visto mentre le richieste o i decreti di urgenza che riguardino soggetti diversi nell'ambito del medesimo procedimento vanno sottoposti al visto) rispettivamente formulata o emessa nell'ambito di procedimenti per i quali sia stato previsto l'obbligo di conferire e comunque di procedimenti che, per la gravità dell'ipotesi di reato per cui si procede e/o la qualità soggettiva del destinatario dell'atto, appaiano di particolare rilevanza o suscettibili di coinvolgere l'immagine, la credibilità e l'azione complessiva dell'Ufficio;

- su ogni richiesta di proroga o decreto di proroga d'urgenza successivi alla seconda proroga (cioè dalla terza proroga, compresa, in poi).

Nei casi di assoluta urgenza, che non consentano di richiedere ed ottenere il visto tempestivamente e comunque compatibilmente con le ragioni dell'urgenza, il visto è richiesto ed apposto successivamente, a ratifica, e comunque può essere surrogato dalla preventiva, informale, interlocuzione, fatta salva sempre la successiva apposizione formale del visto.

Il rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo nella materia delle intercettazioni comporta altresì il divieto di utilizzazione, trascrizione e divulgazione di tutto ciò che attiene alla vita personale e di relazione del soggetto intercettato e che non sia rilevante per le indagini.

c) L'esigenza del contenimento dei costi comporta un utilizzo responsabile delle intercettazioni, le quali non solo vanno disposte soltanto se assolutamente indispensabili, ma altresì vanno protratte solo se ciò sia effettivamente necessario, mentre non vanno prorogate né protratte qualora se ne appalesi l'inutilità, apparendo in tal caso opportuno, come ricordato in precedenza, revocarle anzitempo anziché farle cessare alla scadenza naturale.

L'applicazione in concreto dei principi su indicati postula che nella materia delle intercettazioni sia il pubblico ministero, quale *dominus* delle investigazioni, a governarne l'impiego, senza impropri affidamenti alle scelte unilaterali della polizia giudiziaria.

Una responsabilità, quella del pubblico ministero, che non è limitata solo al ricorso alle intercettazioni ma si estende altresì alla sicurezza del trattamento dei dati personali, sia per la segretezza e l'efficacia delle indagini, sia per la tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni, soprattutto se estranei alle investigazioni.

Affinché il pubblico ministero sia effettivamente il *dominus* delle investigazioni è necessario che, nel corso delle intercettazioni, abbia luogo un costante, anche informale, scambio informativo tra la polizia giudiziaria delegata ed il magistrato assegnatario del procedimento.

Solo assicurando tale effettivo scambio informativo sarà possibile, per il magistrato, effettuare consapevolmente le scelte oculate, che gli competono, nella materia delle intercettazioni, quanto alla effettiva indispensabilità delle stesse, alla individuazione dei *bersagli*, alla necessità della proroga delle stesse, all'opportunità della revoca delle medesime, alla dismissione di utenze non utili, all'adozione di correttivi o di nuove strategie investigative, all'effettuazione di attività investigative in concomitanza con le intercettazioni che ne valorizzino o esaltino le risultanze, all'opportunità, o meno, di trascriverne i contenuti, all'estensione delle attività tecniche a nuove ipotesi di reato emerse dalle medesime intercettazioni.

Non è ammissibile, né consentito, che, una volta avviate le intercettazioni, il magistrato titolare del procedimento si disinteressi completamente delle stesse e si rimetta totalmente ed esclusivamente alle valutazioni e alle iniziative della polizia giudiziaria delegata per l'effettuazione delle intercettazioni, abdicando al proprio ruolo di *dominus* delle investigazioni.

Al contrario, il magistrato titolare del procedimento, nel caso di intercettazioni, dovrà essere costantemente e puntualmente informato delle risultanze delle stesse e la polizia giudiziaria non potrà limitarsi a rendicontarne gli esiti al termine dell'intera attività di intercettazione, specie se protratta nel tempo.

I principi su enunciati sono ancora più attuali e cogenti a seguito della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1 settembre 2020 ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, nonché dalla legge 9.8.2024, n. 114.

Per effetto delle innovazioni legislative, infatti, l'attività di esecuzione delle intercettazioni delegata alla polizia giudiziaria dovrà svolgersi con modalità operative ancora più rigorose, della cui osservanza è garante il pubblico ministero.

Invero, per effetto della nuova disciplina:

- non possono essere utilizzate, né riportate nei verbali, le intercettazioni vietate (ad esempio quelle relative alle conversazioni del difensore con il proprio assistito), quelle irrilevanti, quelle contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o dati personali definiti sensibili dalla legge, quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori e quelle che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti per le indagini;
- l'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate;
- le intercettazioni utilizzabili e rilevanti non possono essere riportate integralmente nella richiesta e nell'ordinanza cautelare, ma possono essere riprodotte nei brani essenziali, solo quando ciò sia necessario, e in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione dei fatti;
- all'atto del deposito delle intercettazioni presso l'archivio digitale delle intercettazioni di cui all'art. 269, comma 1, c.p.p., il giudice dispone l'acquisizione (al procedimento) delle conversazioni o dei flussi che non appaiano irrilevanti, dei quali non sia vietata l'utilizzazione e che non riguardino categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che, quanto a questi ultimi, non ne sia dimostrata la rilevanza, disponendo lo stralcio delle intercettazioni non acquisite, destinate a rimanere segregate nell'archivio su indicato;
- l'archivio digitale previsto dall'art. 269, comma 1, c.p.p., nel quale sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni, è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, a quelle irrilevanti, a quelle di cui è vietata l'utilizzazione, a quelle riguardanti categorie particolari di dati personali e a quelle relative a soggetti diversi dalle parti;
- il pubblico ministero dà indicazioni alla polizia giudiziaria delegata per le operazioni di intercettazione e vigila affinché nei verbali delle operazioni di intercettazione, nei quali è trascritto anche sommariamente il contenuto delle comunicazioni intercettate, non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, nonché le espressioni che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti del procedimento, salvo che si tratti di espressioni rilevanti ai fini delle indagini (art. 268, comma 2-bis, c.p.p.);
- il verbale delle operazioni di intercettazione contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione ed i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni, nonché, nel caso di intercettazione tra presenti mediante captatore informatico inserito su dispositivo elettronico portatile, l'indicazione del tipo di programma impiegato e, qualora possibile, dei luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o le conversazioni (art. 89, comma 1, disp. att. c.p.p.);
- i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1, c.p.p.; entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso il suddetto archivio unitamente ai decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni; qualora dal deposito delle intercettazioni possa derivare un pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero può essere autorizzato dal giudice a ritardare tale deposito sino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 268, commi 4 e 5, c.p.p.).

Il rispetto di tali disposizioni, la cui *ratio* è quella di evitare l'utilizzo e l'indebita propalazione delle intercettazioni che siano vietate, inutilizzabili, irrilevanti o che comunque non siano state utilizzate ai fini cautelari o probatori, comporta la necessità che nelle indagini preliminari non si documentino le intercettazioni

vietate, inutilizzabili o manifestamente irrilevanti e che le intercettazioni utilizzabili e rilevanti siano documentate con modalità tali da consentirne il successivo corretto utilizzo, in conformità al dettato normativo. La correttezza delle valutazioni operate nel corso delle indagini preliminari relativamente all'utilizzabilità e alla rilevanza delle intercettazioni e alle modalità di documentazione delle stesse è prodromica alla condivisione delle une e delle altre da parte del giudice ai fini sia della loro utilizzabilità in sede cautelare, sia della loro acquisizione ai sensi degli artt. 268, 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p., anche nella forma semplificata di cui al comma 7, seconda parte, dell'art. 268 c.p.p..

Della correttezza di tali valutazioni e delle modalità di documentazione delle intercettazioni nel corso delle indagini è garante il pubblico ministero.

Pertanto, compete al pubblico ministero, nell'ambito della sua generale potestà di direzione delle indagini, assicurare che la polizia giudiziaria delegata per le intercettazioni effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili e le documenti correttamente.

Tale previsione normativa impone un radicale mutamento delle prassi fin qui seguite nello svolgimento delle operazioni di intercettazione, in virtù delle quali, in genere, la polizia giudiziaria, sulla scorta della delega iniziale conferitale, di fatto eseguiva le intercettazioni in sostanziale autonomia, limitandosi a riferirne le risultanze al pubblico ministero per iscritto all'atto delle richieste di proroga quando non addirittura solo al termine delle stesse.

Al contrario, la nuova disciplina normativa postula una costante interlocuzione, anche informale, tra il pubblico ministero delegante e gli organi di polizia giudiziaria delegati per le operazioni di intercettazione, i quali sono tenuti ad informare costantemente il pubblico ministero delle risultanze delle intercettazioni per le determinazioni e le valutazioni di sua competenza relative non solo alla protrazione, o meno, delle stesse, ma altresì alla trascrizione, o meno, dei contenuti delle conversazioni/comunicazioni intercettate e all'estensione dell'autorizzazione alle intercettazioni per reati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali le stesse sono state originariamente autorizzate, eventualmente emersi nel corso di queste ultime.

Pertanto, i casi dubbi vanno tempestivamente sottoposti dalla polizia giudiziaria alla valutazione del pubblico ministero, a tal fine opportunamente interpellato, anche per le vie brevi.

Il pubblico ministero deve, a sua volta, con particolare scrupolo:

- vigilare affinché non siano documentate intercettazioni di cui è vietata l'utilizzazione, *in primis* quelle che riguardano i colloqui dell'indagato con il difensore e con gli altri soggetti a questi assimilati;
- valutare la rilevanza, ai fini investigativi, delle comunicazioni contenenti espressioni *“lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge”* (art. 268, comma 2-bis, c.p.p.), intendendosi per dati sensibili quelli riferibili alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*), nonché le espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti del procedimento, valutandone con rigore la concreta utilità per le indagini ed impartendo disposizioni affinché, in caso contrario, esse non siano trascritte, vigilando sulla loro osservanza;
- vigilare affinché, nei casi di conversazioni irrilevanti o non utilizzabili, la polizia giudiziaria, nei relativi verbali (o nei cd. brogliacci di ascolto), ometta di riportarne il contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione e ad usare la formula *conversazione non rilevante ai fini delle indagini o conversazione non utilizzabile o conversazione vietata* o altra equipollente;
- farsi parte diligente, nel caso di inerzia da parte della polizia giudiziaria delegata, sollecitandone l'interlocuzione puntuale.

La necessità di una tempestiva e costante interlocuzione tra la polizia giudiziaria delegata e il pubblico ministero delegante in merito alle risultanze delle intercettazioni è resa ancora più cogente dalle ricadute applicative del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 28 novembre 2019, n. 51, ric. Cavallo), che ha posto limiti stringenti all'utilizzazione delle intercettazioni per reati diversi da quelli per i quali le medesime intercettazioni sono state autorizzate, affermando che: *“il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge”* e della modifica apportata all'art. 270 c.p.p. dal D.L. 30.1.2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 28.2.2020, n. 7.

Pertanto è assolutamente indispensabile che, qualora nel corso delle intercettazioni emergano reati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali è intervenuta l'autorizzazione alle intercettazioni, la polizia giudiziaria segnali immediatamente al pubblico ministero, con specifica annotazione, tale evenienza al fine di consentire a quest'ultimo di procedere, da un lato, al doveroso, tempestivo aggiornamento delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato e, dall'altro, all'estensione dell'autorizzazione ex art. 267 c.p.p. ai nuovi reati, indispensabile per l'utilizzazione delle successive intercettazioni anche in ordine a questi ultimi.

In tal caso, ricevuta la suddetta segnalazione e dopo aver proceduto alle necessarie, nuove, iscrizioni al registro generale, il pubblico ministero dovrà richiedere al giudice l'estensione della autorizzazione alle intercettazioni, già concessa, ai nuovi reati emersi.

Con ordine di servizio n. 277/2020 datato 20 luglio 2020, al quale si rinvia in questa sede, sono state formulate indicazioni al fine della corretta ed uniforme applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1 settembre 2020 ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

Con direttiva prot. n. 2014.U/24 del 22.8.2024 sono state formulate indicazioni al fine della corretta ed uniforme applicazione delle modifiche apportate alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni dalla legge 9.8.2024, n. 114.

IV.D.4 Misure organizzative finalizzate a garantire l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)

L'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio, funzionale ad una maggiore efficacia dell'azione dell'Ufficio anche nella materia degli affari civili, ne prevede la trattazione da parte dei Sostituti assegnati alla quarta sezione, competente per i reati del c.d. codice rosso, di violenza domestica, contro la famiglia e ai danni delle fasce deboli della popolazione (tra cui i minori e gli incapaci), e da parte dei Sostituti assegnati alla terza sezione, competente per la materia fallimentare e societaria, in modo tale da assicurare un opportuno approccio multidisciplinare a vicende di particolare complessità, per gli interessi coinvolti e per le potenziali connessioni investigative.

In particolare, ai Sostituti della 3^a Sezione è attribuita la trattazione delle procedure civilistiche relative agli accordi di ristrutturazione, ai concordati preventivi e alla materia prefallimentare, e ai Sostituti della 4^a Sezione è attribuita la trattazione di tutte le altre procedure civilistiche che postulano l'iniziativa o l'intervento del pubblico ministero (divorzio, separazione, amministrazione di sostegno, negoziazione assistita, tutela, ecc.). Si rinvia al paragrafo A.6 quanto ai criteri di assegnazione degli affari civili.

All'esito della riunione tenutasi in data 19.10.2023 tra il presidente del Tribunale di Torre Annunziata, il presidente della sezione civile del Tribunale e questo Ufficio, e sulla scorta delle successive indicazioni formulate in data 23.10.2023 dai giudici del civile, per il tramite del presidente del Tribunale, si è convenuto quanto segue in merito alla partecipazione del pubblico ministero alle procedure per l'amministrazione di sostegno e alle udienze civili collegiali (resoconto prot. n. 2427.U/2023 datato 24.10.2023).

Volontaria giurisdizione procedure per amministrazione di sostegno

Si è convenuto sulla opportunità di continuare a garantire la presenza del PM a tale esame, anche tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale civile in sede che, nel caso di mancata presentazione del PM, procede alla cancellazione della causa.

In particolare, rilevato che l'art. 473-bis.54 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 10.10.2022 n. 149, per le procedure iscritte successivamente al 30 giugno 2023 prescrive obbligatoriamente la presenza del PM all'udienza in cui si procede all'esame del beneficiando, senza distinguere tra amministrazione di sostegno promossa dal PM e amministrazione di sostegno promossa da altri soggetti, si è convenuto - in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale che ritiene necessaria la presenza del PM solo nei ricorsi dallo stesso promossi - che il PM garantisca la propria presenza nei soli casi di amministrazioni di sostegno promosse dallo stesso PM.

Udienze civili collegiali

Poiché, a far data dall'1.1.2024, le udienze collegiali non saranno più 4 al mese, ma si ridurranno progressivamente dapprima a 2 udienze e successivamente ad 1 al mese ed inoltre non per tutte sarà necessaria la trattazione in presenza, essendo possibile la trattazione cartolare, di tal che le stesse diminuiranno sensibilmente sia nella frequenza che nel numero dei processi da trattare in presenza per ciascuna udienza, si è convenuto di non modificare l'attuale assetto organizzativo.

Il PM delegato per l'udienza civile collegiale, pertanto, dovrà comunque essere presente in ufficio nella data prevista per l'udienza e recarsi in udienza per trattare le cause per le quali il Collegio ritiene necessaria la sua presenza, previo avviso anche telefonico da parte di quest'ultimo in ordine all'ora in cui dovrà recarsi in udienza.

All'esito della riunione tenutasi in data 28.10.2024 tra il presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 15 della circolare del CSM del 26.6.2024 sulle tabelle degli uffici giudicanti e dell'art. 12 della circolare del CSM del 3.7.2024 sulla organizzazione degli uffici di Procura, sono state confermate:

- le indicazioni formulate con la nota prot. n. 2427.U/2023 datata 24.10.2023 del Procuratore della Repubblica, su indicata, all'esito della riunione tra il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata in data 19.10.2023, in materia di partecipazione del pubblico ministero ai procedimenti di volontaria giurisdizione per l'amministrazione di sostegno e ai procedimenti civili collegiali;
- le indicazioni di cui al protocollo d'intesa per le comunicazioni e la trasmissione obbligatoria dei provvedimenti al giudice civile da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., di cui al protocollo prot. Trib n. 536/2024 e prot. Procura n. 67/2024 sottoscritto in data 19.2.2024 dalla dirigenza giudiziaria e amministrativa del Tribunale e della Procura (cui si rinvia) avente scadenza in data 20.2.2025 e suscettibile di proroga tacita sino al 20.2.2026.

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili, questo Ufficio - pur aderendo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'*intervento obbligatorio* del pubblico ministero nelle cause civili, è sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna e formulare le proprie conclusioni, senza che ciò comporti necessariamente la presenza fisica del rappresentante del P.M. all'udienza né la formulazione di conclusioni – a seguito delle intese con il Tribunale civile e in ossequio al principio di *leale collaborazione* con lo stesso, assicura comunque il proprio intervento in presenza, mediante la partecipazione all'udienza di un magistrato professionale nei seguenti processi civili:

- nei giudizi di querela di falso, limitatamente alla redazione del processo verbale di deposito del documento oggetto della querela di falso, secondo quanto previsto dall'art. 223, comma 2, c.p.c.;
- nei giudizi promossi dal pubblico ministero, in materia di interdizione, inabilitazione e nomina dell'amministratore di sostegno, ecc.;
- nelle udienze camerali collegiali relative ai procedimenti nei quali l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio, quali quelle in materia di divorzio, affari di volontaria giurisdizione, filiazione naturale, modifiche delle sentenze di separazione e divorzio concernenti i figli minori;
- qualora lo richieda la delicatezza o la complessità del caso o la novità della materia trattata;
- in tutti i casi in cui vi sia richiesta, in tal senso, del Giudice o di taluna delle parti.

Al fine su indicato, la richiesta del Giudice o della parte è sottoposta al coordinatore del settore affari civili per le determinazioni di sua competenza in ordine alla opportunità di delegare un magistrato per la partecipazione all'udienza.

Nei casi su indicati, la partecipazione del pubblico ministero all'udienza civile è assicurata sia per le udienze collegiali, che per le udienze monocratiche da tutti i magistrati dell'Ufficio.

La partecipazione all'udienza civile dinanzi al giudice monocratico o collegiale costituisce a tutti gli effetti uno dei servizi del turno mensile.

IV.E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.

Per il prossimo quadriennio si fissano i seguenti obiettivi:

- incremento della operatività dello SDAS, mediante attribuzione graduale allo stesso di altre categorie di reato suscettibili di immediata definizione;
- incremento della definizione dei procedimenti ai sensi dell'art. 131-bis c.p., partendo dal monitoraggio delle sentenze del Tribunale di assoluzione per la *particolare tenuità del fatto*, in maniera tale da anticipare alla fase delle indagini preliminari tale forma di definizione, evitando l'inutile ricorso al dibattimento;
- implementazione delle misure di prevenzione;
- implementazione delle demolizioni;
- implementazione della digitalizzazione del procedimento penale;
- riduzione dell'arretrato, con particolare riferimento alla definizione dei procedimenti aventi data di iscrizione risalente nel tempo.

IV.F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)

IV.F.1 Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane.

Funzionale all'efficacia dell'azione giudiziaria dell'Ufficio è l'impiego razionale delle risorse umane.

In tale ottica, stante la notoria, cronica e ingravescente carenza di risorse umane, di concerto con il dirigente amministrativo, sarà necessario procedere ad una programmazione della gestione delle risorse e del personale amministrativo nell'ambito del *piano annuale delle attività* da predisporre ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 240 del 25.7.2006, facendo affidamento sulle risorse effettivamente disponibili per una corretta individuazione delle priorità da soddisfare.

Infatti, l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 240/06 ha introdotto un'obbligatoria pianificazione annuale anche per gli uffici giudiziari denominata "*il Programma annuale delle attività*".

Tale strumento di pianificazione, che si colloca più specificamente nell'ambito della gestione delle risorse, prevede che il capo dell'ufficio e il dirigente amministrativo, all'inizio di ciascun anno, pianifichino concordemente, sulla base delle rispettive competenze, le attività dell'ufficio e l'utilizzo delle risorse disponibili per garantire al meglio lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Pertanto, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro dell'Ufficio e in ossequio ai criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, le risorse disponibili dovranno essere destinate a soddisfare i bisogni delle attività di diretto supporto all'attività giurisdizionale.

Al fine di assicurare il funzionamento ottimale dell'ufficio di Procura, saranno perseguiti i seguenti ulteriori obiettivi:

- la valorizzazione della collaborazione con Istituzioni pubbliche esterne alla magistratura (Università degli studi, Comune, Provincia, Regione, ARPAC, Ordini professionali, l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, la Banca d'Italia), mediante l'attivazione di convenzioni, progetti e protocolli, intesi ad ottenere risorse e personale al fine di ovviare alla carenza di risorse e di personale amministrativo e per attingere alle professionalità tecniche indispensabili allo svolgimento delle investigazioni e alla gestione dei processi di lavoro;
- l'incremento dei processi di innovazione tecnologica e di informatizzazione dell'Ufficio al fine di ridurre e semplificare i *processi* di lavorazione degli affari e di ovviare alla suddetta carenza di risorse umane;
- la digitalizzazione del fascicolo processuale, attraverso l'implementazione della trasmissione delle notizie di reato in formato *Pdf* mediante il Portale NdR, la scansione degli atti cartacei, il loro inserimento e la loro indicizzazione al TIAP;
- l'attivazione di protocolli d'intesa con gli altri uffici giudiziari, in particolare con quelli giudicanti, al fine di rendere più efficienti i processi lavorativi, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti penali e dare concretezza ed effettività ai criteri di priorità nella trattazione degli affari penali;
- la stipula di protocolli in tema di consulenze e di collaborazione tecnica con le Università degli Studi, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, l'ARPAC ed altre istituzioni pubbliche.

Al medesimo fine sono già stati stipulati i seguenti protocolli con enti pubblici:

- il protocollo d'intesa in materia di finanziamenti delle demolizioni giudiziali degli immobili abusivi nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio stipulato in data 22.7.2019 dal suddetto ente Parco con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli e le altre Procure della Repubblica del distretto, tra le quali la Procura della Repubblica di Torre Annunziata;
- protocollo d'intesa prot. n. 42/2023 del 26.1.2023 tra la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, la

Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli ed il Parco Archeologico di Pompei avente ad oggetto il finanziamento, da parte della Direzione del suddetto Parco Archeologico, delle demolizioni, disposte dall'Autorità Giudiziaria, degli immobili abusivi edificati nelle aree di competenza del Parco Archeologico di Pompei, al fine di reperire fondi per il finanziamento delle demolizioni giudiziarie;

- protocollo d'intesa prot. n. 513/2023 stipulato in data 6.11.2023 tra la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale avente ad oggetto il supporto tecnico-scientifico di quest'ultima alle attività investigativo-repressive poste in essere dalla Procura della Repubblica relative all'accertamento e alla rimozione delle cause dell'inquinamento del Fiume Sarno, al fine di procedere ad accertamenti analitici sulle matrici suolo ed acqua senza ricorrere a consulenze tecniche esterne e alle spese di giustizia.

Con specifico riferimento al personale di magistratura, sia professionale che onoraria, tenuto conto della perdurante scoperta di un posto di Sostituto Procuratore (il 14°, di fatto mai coperto sin dall'istituzione della Procura di Torre Annunziata) e della grave scoperta della pianta organica dei magistrati onorari (attualmente pari al 33%, essendo scoperti 5 posti sui 15 previsti), l'efficiente utilizzo delle risorse umane è perseguito attraverso:

- l'assegnazione automatica dei procedimenti di cognizione, che, nel lungo termine (l'anno solare), assicura la tendenziale perequazione delle assegnazioni;

- l'equa assegnazione dei servizi ai magistrati professionali (udienza, turno esterno e affari urgenti, supplenza) sia a breve termine, nell'arco del mese, che a lungo termine, nell'anno solare, a cura del Procuratore;

- l'adozione di criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione dei procedimenti di esecuzione, demolizione e prevenzione;

- l'assegnazione delle udienze e dei servizi di disponibilità per le direttissime e di supplenza ai V.P.O. tendenzialmente sulla base delle disponibilità di questi ultimi, con la previsione di un numero minimo e massimo mensile di impegni, la differenziazione degli stessi a seconda che si tratti di magistrati in regime di esclusività, o meno, e l'adozione di criteri di compensazione.

IV.F.2 Il Comitato consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio

Il Comitato consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio ha il compito di elaborare e proporre soluzioni organizzative per l'Ufficio, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle attività dello stesso.

Esso è composto:

a) da un Sostituto Procuratore in rappresentanza di ciascuna delle sezioni e dei settori in cui si articola la Procura della Repubblica, designato dai magistrati che ne fanno parte o, in mancanza di indicazione o di disponibilità, individuato d'ufficio nel magistrato con la maggiore anzianità nel ruolo;

b) per le materie di rispettiva competenza od interesse: 1) da un Vice Procuratore Onorario, un titolare ed un supplente, in rappresentanza dei Vice Procuratori Onorari dell'Ufficio, designato da questi ultimi o, in mancanza di indicazione o disponibilità, individuato d'ufficio nel Vice Procuratore Onorario con la maggiore anzianità di servizio; 2) dal Dirigente amministrativo o un suo delegato.

Il rappresentante dei VPO e il Dirigente Amministrativo partecipano alle riunioni del Comitato Consultivo solo qualora lo stesso abbia ad oggetto questioni o tematiche di rispettiva competenza od interesse.

I componenti del Comitato Consultivo, fatta eccezione per il Dirigente amministrativo, da considerarsi membro permanente dello stesso, durano in carica due anni al fine di consentire a tutti i magistrati di farne parte.

Alla scadenza biennale vanno rinnovate le designazioni dei suoi componenti.

La designazione dei componenti del Comitato scaduti è rinnovabile.

I magistrati componenti del Comitato Consultivo non beneficiano di alcun esonero né dai servizi, né dai carichi di lavoro.

Il Comitato Consultivo è convocato dal Procuratore della Repubblica e alle riunioni dello stesso partecipa, oltre a quest'ultimo, il Procuratore Aggiunto.

Delle riunioni del Comitato è redatto, a cura del segretario verbalizzante di volta in volta individuato, sintetico verbale il quale, una volta sottoscritto dal segretario e dal Procuratore della Repubblica, è partecipato ai magistrati dell'Ufficio e agli altri componenti del Comitato.

IV.F.3 Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie.

Nell'utilizzo delle risorse finanziarie dell'Ufficio occorre assicurare un compiuto bilanciamento delle diverse esigenze che vengono in rilievo, quali quelle della necessità, da un lato, di consentire al magistrato procedente la possibilità di utilizzare tutte le risorse, economiche e tecniche, disponibili ai fini dell'efficacia e della tempestività delle investigazioni, valorizzandone l'autonomia anche nell'utilizzo di dette risorse, e, dall'altro, di contenere i costi e assicurare, per ragioni di trasparenza e buona amministrazione, l'adozione di criteri uniformi sia nell'utilizzo di tali risorse sia nella liquidazione delle relative spese.

Invero, se, da un lato, occorre garantire ai magistrati dell'Ufficio la possibilità di avvalersi di tutti gli strumenti disponibili (intercettazioni audio e video, consulenti tecnici, interpreti, trascrizioni, ecc.) al fine di consentire loro di assumere in maniera appropriata e tempestiva le determinazioni di loro competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale, dall'altro lato, è necessario assicurare un uso razionale e responsabile delle risorse dell'Ufficio, in virtù di un'obiettiva esigenza di complessivo contenimento dei costi del procedimento penale.

In quest'ottica, al fine di evitare l'adozione di prassi difformi nella materia dell'utilizzo delle risorse e nella liquidazione delle relative spese, appare opportuno formulare le seguenti indicazioni di carattere generale, al fine di assicurare uniformità, correttezza e trasparenza nella suddetta materia, riservando a singoli, appositi, provvedimenti la disciplina di specifiche problematiche o questioni afferenti alle spese di giustizia.

L'esigenza di formulare criteri generali ai quali debbano attenersi i magistrati dell'Ufficio nell'utilizzo delle risorse disponibili e, in particolare, nella liquidazione delle spese di giustizia è vieppiù avvertita alla stregua della previsione, formulata nel presente progetto organizzativo, di non prevedere l'obbligo del "visto" informativo sui decreti di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici e più in generale agli ausiliari del magistrato per importi inferiori complessivamente ai 5.000 euro.

Infatti, da un lato, la previsione di criteri generali ai quali uniformarsi nella liquidazione delle spese di giustizia giustifica l'eliminazione del "visto" sui decreti di liquidazione delle spese di giustizia per importi inferiori ad un determinato ammontare, in quanto il rispetto di detti criteri lo rende superfluo, e, dall'altro, l'eliminazione del suddetto "visto" rende necessaria la formulazione di criteri generali, la cui osservanza garantisca *ex ante* la correttezza delle liquidazioni che il "visto" sarebbe finalizzato a garantire *ex post*.

Il principio di carattere generale al quale deve essere informata l'attività dell'Ufficio e dei magistrati, in particolare, è quello di un uso razionale e responsabile delle risorse, in virtù di un'obiettiva esigenza di complessivo contenimento dei costi del procedimento penale, avuto riguardo, da un lato, alla limitatezza delle risorse disponibili e, dall'altro, alla difficoltà di recupero delle spese sostenute.

Il rispetto di tale principio non può e non deve andare a detrimento dell'altro principio, relativo alla responsabilità valutativa e decisionale del magistrato assegnatario del procedimento, al cui prudente apprezzamento è rimessa la decisione sul ricorso agli strumenti investigativi, anche di natura tecnica e comportanti oneri economici, quali intercettazioni, consulenze, interpreti ecc., necessari o anche solo opportuni al fine di assumere in modo appropriato le determinazioni, che allo stesso competono, in ordine alla conduzione delle indagini e alla definizione del procedimento, ma va con lo stesso temperato.

Dal suddetto principio discendono alcuni corollari.

In primo luogo, la necessità di fare un ricorso ponderato al conferimento di incarichi di consulenza tecnica, i quali vanno conferiti qualora effettivamente necessari.

Ad esempio, in materia di trascrizione integrale delle registrazioni di atti di interrogatorio, di assunzione di informazioni e di confronti di dichiaranti, va raccomandata l'opportunità di procedere, da un lato, ad una fedele ed accurata redazione dei relativi processi verbali riassuntivi, sì da poterne rendere superflua la trascrizione integrale, limitandola ad ipotesi residuali, e, dall'altro, alla trascrizione del contenuto dell'atto ad opera degli organi di polizia giudiziaria, nell'ambito delle attività di indagine complessivamente delegate, in luogo del conferimento di una consulenza trascrittiva.

In secondo luogo, la necessità di procedere alla liquidazione dei compensi con oculatezza e senso di responsabilità, mutuando tale esigenza di carattere generale da quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della legge 8.7.1980, n. 319, il quale prevede che *"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione"*.

L'art. 455 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, a sua volta prevede che *“I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento dei danni che l'erario venisse a soffrire per gli errori o le irregolarità delle loro disposizioni”*.

Sebbene la norma di cui all'art. 4, comma 7, della legge 8.7.1980, n. 319, sia stata dettata specificamente per la liquidazione dell'onorario a vacanze spettante ai consulenti tecnici o agli interpreti, dalla stessa nonché dalla norma di cui all'art. 455 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dalla medesima richiamata, è dato evincere un principio di portata generale al quale i magistrati di questo Ufficio sono chiamati ad uniformarsi.

Ciò non vuol dire che la professionalità e le competenze dell'ausiliario del magistrato non debbano essere adeguatamente riconosciute e ricompensate, ma sta a significare che occorre farlo responsabilmente, ad esempio rifuggendo dalla tentazione di aumentare l'onorario ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 115/2002 pur in presenza di una consulenza che non presenti i caratteri della eccezionale importanza, complessità e difficoltà, al solo fine di ovviare a tariffe legali che non appaiano adeguate.

L'utilizzo responsabile delle risorse dell'Ufficio comporta l'applicazione rigorosa dei criteri normativamente individuati per la liquidazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici, che vanno applicati sulla scorta dei quesiti formulati dal magistrato che ha conferito l'incarico e non sulla base dell'attività svolta dal consulente (che viene in rilievo al solo fine della valutazione del pregio e della completezza della stessa), evitando di ricorrere, da un lato, all'applicazione analogica, non consentita, di altri criteri di onorari fissi e, dall'altro, al criterio variabile delle vacanze, che ha carattere sussidiario, laddove sia applicabile un criterio di onorario fisso.

Ciò comporta, altresì, la necessità che, in sede di conferimento dell'incarico di consulenza tecnica, siano formulati quesiti specifici e dettagliati, dovendosi evitare quesiti del tutto generici o che addirittura si risolvano nella mera devoluzione all'ausiliario del magistrato di attività che competono a quest'ultimo (ad es. del tipo, accerti il CT se siano stati commessi reati, o altri analoghi).

Con specifico riferimento al criterio delle vacanze, va evidenziato come non appaia del tutto rispondente al dettato normativo di cui all'art. 4, comma 7, della legge 8 luglio 1980, n. 319, calcolare le vacanze da liquidare avendo riguardo sempre e comunque a tutto il periodo dell'incarico, dalla data dell'inizio delle operazioni di consulenza sino a quella del deposito della relazione, sul presupposto che l'impegno del consulente si sia protratto senza soluzione di continuità per tutti i giorni di tale periodo, ivi compresi quelli festivi.

Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la disposizione su richiamata *“impone al magistrato di calcolare il numero delle vacanze con riferimento al tempo che si presume il consulente abbia effettivamente impiegato per svolgere l'incarico affidatogli. La valutazione del magistrato deve pertanto fare riferimento unicamente al prevedibile impegno temporale occorso al consulente per assolvere l'incarico. Il termine fissato per il suo svolgimento non può, per l'effetto, costituire un parametro certo per tale valutazione, ma ne costituisce, per espresso dettato normativo, una variabile indipendente.”* (Cass. 2^a sezione civile, sentenza n. 2410 del 20.2.2012, Sacino c/ Faggiano, che, nell'annullare, con rinvio, l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva liquidato al consulente l'onorario a vacanze calcolando queste ultime con riferimento all'intero periodo dell'incarico, ha statuito che il giudice di rinvio dovesse attenersi *“al principio di diritto secondo cui il compenso commisurato al tempo spettante al consulente tecnico d'ufficio va liquidato, a norma dell'art. 4 legge 8 luglio 1980, n. 319, calcolando il numero delle vacanze con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione”*; conforme Cass. civ. n. 2055 del 1989).

In materia di onorario a vacanze appare conforme al principio di un utilizzo responsabile delle risorse dell'Ufficio - oltre che a quello della tempestività dell'azione penale e del rispetto dei termini stabiliti per le indagini preliminari - raccomandare che le proroghe per l'espletamento dell'incarico conferito all'ausiliario del magistrato siano concesse solo se effettivamente necessarie e comunque con rigore, al fine di evitare una dilatazione, non effettivamente necessaria, dei costi, oltre che dei tempi di definizione delle indagini preliminari.

Del pari, sempre a proposito dell'onorario a vacanze, va osservato come, sebbene la norma di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, ponga il limite di non più di quattro vacanze al giorno liquidabili per ciascun incarico, di tal che, in astratto, nell'ipotesi di una pluralità di incarichi espletati contestualmente dall'ausiliario nello stesso lasso temporale, sarebbe possibile liquidare, per ciascuno di essi, sino a quattro vacanze al giorno, un siffatto modo di procedere non sarebbe rispettoso del principio su indicato affermato dalla S.C. oltre che del dettato normativo di cui al comma 7 della medesima norma.

Nell'ipotesi su indicata, infatti, non sarebbe logicamente sostenibile che l'ausiliario possa avere dedicato allo svolgimento degli incarichi contestuali conferitigli - se in numero pari o superiore a due, ognuno dei quali liquidato con il numero massimo consentito di vacanze quotidiane - 16 ore, o più, al giorno.

Appare necessario, pertanto, raccomandare - in ossequio al principio su enunciato, al quale questo Ufficio intende attenersi, di un utilizzo responsabile delle risorse della Procura - che, nella liquidazione dell'onorario a vacanze spettante all'ausiliario, si tenga conto dell'eventuale svolgimento contestuale di altri incarichi nonché degli onorari già liquidati o richiesti per questi ultimi, evitando di liquidare un numero di vacanze al giorno che non sia compatibile o congruo con le vacanze quotidianamente già liquidate o richieste per altro incarico espletato dallo stesso ausiliario nel medesimo contesto temporale.

Al fine su indicato, pertanto, è opportuno che l'ausiliario (consulente tecnico, interprete o trascrittore), all'atto della presentazione della richiesta di liquidazione del compenso, a pena di irricevibilità della stessa, indichi, sotto la propria responsabilità, gli eventuali altri incarichi dallo stesso espletati nel medesimo lasso temporale, anche per conto di altre Autorità giudiziarie, in modo da consentire al magistrato, che deve procedere alla liquidazione del compenso, di tenerne debito conto.

Al medesimo fine del contenimento dei costi - oltre che nell'ottica di contenere nell'ambito dell'effettiva necessità la compressione del diritto di rango costituzionale della libertà e della segretezza della corrispondenza e della comunicazione sancito dall'art. 15 della Costituzione - è opportuno raccomandare un uso responsabile delle intercettazioni le quali, ferma restando l'autonomia decisionale del magistrato titolare del procedimento quanto all'*an* e al *quantum* delle intercettazioni, non solo vanno disposte solo se effettivamente necessarie, ma soprattutto non vanno inutilmente protratte qualora se ne appalesi l'inutilità e, in tal caso, vanno tempestivamente revocate, evitando di proseguirle sino alla scadenza naturale sebbene inutili.

IV.F.4 Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini

Ciascun magistrato professionale dell'Ufficio ha in dotazione un PC desktop con monitor e stampante e un PC portatile.

I magistrati onorari dell'Ufficio dispongono di due PC desktop ubicati nella stanza a loro destinata, collegati alle stampanti, nonché, a richiesta, di un PC portatile per ciascuno di essi.

Quanto alle banche dati si rinvia al paragrafo I.A.5.

IV.G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)

IV.G.1 L'impiego della Polizia Giudiziaria

Si rinvia al paragrafo IV.D.3).

IV.G.2 L'utilizzo dei consulenti tecnici

Si rinvia al paragrafo IV.F.3

IV.G.3 L'utilizzo delle intercettazioni

Si rinvia al paragrafo IV.D.3.3

IV.G.4 L'utilizzo delle risorse tecnologiche

L'Ufficio utilizza i seguenti applicativi ministeriali:

- APP, per le richieste di archiviazione, le richieste di decreto penale di condanna, le richieste di rinvio a giudizio, le richieste di applicazione pena, la messa alla prova in conformità alle indicazioni del DM 206/2024, compatibilmente con le funzioni attualmente disponibili;
- Banca Dati ANPR, per l'acquisizione telematica dei certificati anagrafici;
- Banca Dati delle Liste Testi, per facilitare la citazione dei testi per il dibattimento;
- Banca Dati Demolizioni, per la gestione delle procedure di demolizione;

- Consolle civile del pubblico ministero, installata sul p.c. di ciascuno dei magistrati assegnati agli Affari Civili, per interloquire direttamente con il Tribunale Civile, in materia sia di contenzioso civile che di volontaria giurisdizione;
- Consolle Area Penale, per la estrapolazione delle statistiche ministeriali degli affari penali, installata sulla postazione di ciascun magistrato dell'Ufficio, che è quindi nelle condizioni di utilizzarne tutte le funzionalità;
- Dematerializzazione degli archivi cartacei esistenti presso il casellario;
- INIT, per la gestione integrata della contabilità economico-finanziaria e la fatturazione elettronica (già SICOGE) e per la gestione informatica dei beni in dotazione all'Ufficio (già GECONOME);
- GIADA 2, per la determinazione automatica della data della prima udienza predibattimentale;
- MEPA, per gli acquisiti in rete.
- PEC, per la trasmissione telematica degli atti;
- Portale NDR, per l'invio, da parte delle Fonti e, in particolare, degli organi di Polizia Giudiziaria del circondario, delle notizie di reato, con dismissione del deposito cartaceo;
- Portale Deposito Atti Penali, per il deposito delle istanze e delle denunce presentate dagli Avvocati;
- Registro Modello 37 informatizzato, per la gestione del servizio intercettazioni;
- SCRIPT@, per la protocollazione informatica degli atti amministrativi;
- SIAMM, per le spese di giustizia;
- SIC, per l'estrazione dei certificati sia singoli che massivi con l'utilizzo del sistema CERPA;
- SICID (sistema informativo civile distrettuale), per la partecipazione telematica al processo civile;
- SICP, per l'iscrizione dei modelli 21, 21 bis, 44, 45 e per i depositi sul PDP, che è in connessione con TIAP e Portale Ndr;
- SIES, per la gestione, con l'utilizzo del sistema SIEP, dei procedimenti relativi alla esecuzione penale;
- SIGEG, per la trasmissione dei dati relativi alle procedure di acquisto di beni e servizi;
- SIRIS, per l'estrapolazione delle statistiche e l'estrazione dei certificati ex art. 335 c.p.p e dei certificati dei carichi pendenti;
- SITMP, per l'inserimento dei dati del servizio misure di prevenzione;
- SNT, per le notifiche degli atti del procedimento penale che la normativa vigente consente di effettuare attraverso tale sistema;
- TIAP, per la digitalizzazione in tempo reale degli atti dei procedimenti penali da parte delle segreterie dei singoli magistrati e delle segreterie centralizzate, per la consultazione e la trasmissione degli atti al Tribunale;
- Time Managment (già PERSEO), per la gestione del personale amministrativo.

Con provvedimento n. 182/I/17 del 29.9.17, in ossequio alla circolare n. P20909/2016 del C.S.M., è stato costituito l'Ufficio Innovazione per la valutazione e l'implementazione dell'utilizzo dell'informatica, le innovazioni organizzative e le buone prassi, il cui coordinamento è riservato al Procuratore della Repubblica e la cui composizione, ivi indicata, si conferma in questa sede, con l'unica specificazione che nelle more è mutato il nominativo del Magrif (non più Lauri, bensì De Micheli), indicato quale componente dello stesso.

In linea generale, occorre implementare le innovazioni tecnologiche, sia strutturali, che procedurali.

Quanto alle innovazioni strutturali, va completata e potenziata la dotazione informatica della Procura della Repubblica.

Quanto alle innovazioni procedurali, va implementato l'utilizzo degli applicativi informatici.

In particolare:

- va implementata la trasmissione delle notizie di reato e dei seguiti per il tramite del Portale Ndr con il conseguente ribaltamento automatico delle une e degli altri, in formato **Pdf*, al TIAP;
- va incentivato l'utilizzo di sistemi di videoscrittura che consentano l'automatico aggiornamento delle iscrizioni e delle annotazioni da effettuarsi al registro SICP, quali *"atti e documento"*;
- andrà utilizzato un applicativo informatico che consenta di segnalare tempestivamente al magistrato le scadenze, al fine di consentirgli di evitare di incorrere in ritardi;
- andrà utilizzato l'applicativo SIVAG per la gestione dei veicoli in sequestro.

Infine, tutte le comunicazioni (avvisi, ordini di servizio, direttive, turni di servizio e loro variazioni) sono effettuate al personale amministrativo e di magistratura esclusivamente per via telematica.

IV.H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)

Si riportano le seguenti direttive, cui si rinvia, con le quali sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e agli Organi di polizia giudiziaria indicazioni interpretative ed operative relative a categorie omogenee di reati o innovazioni legislative.

Direttiva prot. n. 557.U/2021 datata 1.3.2021 con la quale sono stati formulati ai magistrati dell'Ufficio i criteri generali in materia di sequestro preventivo e sgombero di immobili di proprietà pubblica oggetto di occupazione abusiva.

Direttiva prot. n. 168/22 datata 1.4.2022, recante il protocollo delle indagini in materia di responsabilità sanitaria, con la quale sono state formulate ai Sostituti Procuratori indicazioni per l'uniforme, tempestiva e corretta trattazione dei procedimenti nella suddetta materia, volta a promuovere la correttezza delle iscrizioni, la qualità e la tempestività delle indagini, e a garantire i diritti della difesa.

Direttiva prot. n. 1892.U/2022 datata 5.8.2022 alla polizia giudiziaria recante indicazioni investigative in materia di abbandono o combustione illecita di rifiuti e di registro delle aree interessate da abbandono e da roghi di rifiuti previsto dall'art. 3 legge Regione Campania n. 20 del 9.12.13.

Direttiva prot. n. 105.U/2023 datata 13.1.2023 recante indicazioni operative in materia di competenza del giudice di pace per i reati di lesioni personali divenuti perseguibili a querela della persona offesa ai sensi del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia).

Direttiva prot. n. 644.U/2023 datata 8.3.2023 ai magistrati dell'Ufficio, recante indicazioni operative in materia di mancata demolizione delle opere edilizie abusive da parte del Comune.

Direttiva prot. n. 316.I/2023 datata 19.6.2023 ai magistrati dell'Ufficio, recante indicazioni operative in materia di trattazione dei casi di decesso portati a conoscenza del pubblico ministero di turno esterno.

Direttive prot. n. 2210.U/2023 e n. 2211.U/2023 datate 28.9.2023, con le quali sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e agli Organi della polizia giudiziaria indicazioni interpretative ed operative relative alla legge 8 settembre 2023, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15.9.2023, in vigore dal 30.9.2023 recante *Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362 comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.*

Direttiva prot. n. 2852.U/2023 datata 7.12.2023, con la quale sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e alla polizia giudiziaria indicazioni interpretative ed operative relative alla legge 24 novembre 2023, n. 168 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24.11.2023, in vigore dal 9.12.2023.

Direttiva prot. n. 102.U/2024 datata 10.1.2024, con la quale sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e alla polizia giudiziaria indicazioni interpretative ed operative relative alla legge 3 luglio 2023, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3.7.2023, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante *Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4.5.2023, con particolare riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 7 del d.l. 4/2019, conv. con legge 26/2019 ovvero del reato di cui all'art. 640-bis c.p. in materia di reddito di cittadinanza per i fatti commessi sino al 31.12.2023.

Direttiva prot. n. 314.U/2024 datata 31.1.2024, con la quale sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e alla polizia giudiziaria indicazioni interpretative ed operative relative alla legge 22 gennaio 2024, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.1.2024, recante *Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale*, in vigore dall'8.2.2024.

Direttiva prot. n. 498.U/2024 datata 19.2.2024, con la quale sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e alla polizia giudiziaria indicazioni interpretative ed operative relative al reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale privi del permesso di soggiorno e richiedenti la protezione internazionale.

Direttiva prot. n. 873.U/2024 datata 25.3.2024 con la quale sono state formulate alla polizia giudiziaria indicazioni interpretative ed operative in ordine al decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20.3.2024, *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.*

Direttiva prot. n. 928.U/2024 datata 2.4.2024, con la quale sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e alla polizia giudiziaria indicazioni interpretative ed operative in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell'articolo 255 del d.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale), come modificato dall'art. 6-ter, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 9.10.2023 n. 137, in vigore dal 10.10.2023.

Direttiva prot. n. 1739.U/2024 datata 8.7.2024, con la quale sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e alla polizia giudiziaria indicazioni operative in materia di esecuzione del decreto di sequestro preventivo.

Direttiva prot. n. 2014.U/2024 datata 22.8.2024, con la quale sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e alla polizia giudiziaria indicazioni interpretative e operative in ordine alla legge 9.8.2024, n. 114, recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*, in materia, tra l'altro, di abrogazione dell'art. 323 c.p., modifica dell'art. 346-bis c.p., modifica dell'art. 103 c.p.p., trascrizione, pubblicazione e rilascio di copia delle intercettazioni, informazione di garanzia, interrogatorio preventivo e decisione collegiale per le misure cautelari, impugnazioni del pubblico ministero.

Direttiva prot. n. 2306.U/2024 datata 3.10.2024, con la quale sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e alla polizia giudiziaria indicazioni interpretative ed operative in ordine al decreto legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante *Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.*

Direttiva prot. n. 2764.U/2024 datata 29.11.2024, con la quale sono state formulate ai magistrati dell'Ufficio e alla polizia giudiziaria indicazioni interpretative ed operative in ordine alla legge 18 novembre 2024, n. 171, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante *misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.*

IV.I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)

Con ordine di servizio n. 320/2020 del 16.9.2020, cui si rinvia, è stato adottato il regolamento recante la disciplina delle modalità di gestione e di tenuta dell'*Archivio digitale delle intercettazioni* previsto dagli artt. 269 c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p. e dal correlato d.m. 20 aprile 2018.

Con ordine di servizio n. 335/2020 datato 28.9.2020, modificato da ultimo con ordine di servizio n. 490/2022 del 16.11.2022, cui si rinvia, si è proceduto all'individuazione dei soggetti ai quali sono attribuiti i profili funzionali di accesso all'applicativo informatico ministeriale dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni.

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

Il *visto* per assenso relativo alle richieste o misure cautelari è previsto dall'art. 3 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, ed è disciplinato dagli artt. 11, comma 3, n. 19, e 19 della circolare del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 3.7.2024.

Il *visto* per assenso è prescritto per le richieste di misura cautelare, personale e reale, e i decreti di fermo, mentre non è previsto nei casi di richiesta di misura cautelare personale o reale conseguente rispettivamente alla richiesta di convalida dell'arresto ai sensi dell'art. 390 c.p.p. e alla richiesta di convalida del sequestro preventivo d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p..

Il suddetto *visto* deve ritenersi:

- prescritto anche per le richieste di applicazione provvisoria di misura di sicurezza ai sensi degli artt. 206 c.p. e 312-313 c.p.p. e 3-ter DL 22.12.2011, n. 211, convertito con legge 17.2.2012, n. 9 (assegnazione ad una REMS, già ricovero provvisorio in OPG o in casa di cura e di custodia), trattandosi di misura di sicurezza personale detentiva ed essendo analoghi la *ratio*, i presupposti (gravi indizi di commissione del fatto e assenza delle condizioni di cui all'art. 273, comma 2, c.p.p.) e il procedimento rispetto alle richieste cautelari (interrogatorio da effettuarsi preventivamente o, in subordine, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., equiparazione della misura di sicurezza alla custodia cautelare ai fini delle impugnazioni, applicazione della riparazione per l'ingiusta detenzione);

- prescritto anche per le richieste di misure cautelari formulate ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dal momento che, in tali casi, la valutazione relativa all'adozione, o meno, della misura cautelare è stata effettuata in precedenza da un altro Ufficio giudiziario, peraltro incompetente, e non da questo Ufficio;

- **non** prescritto nei casi di richiesta di aggravamento o sostituzione di misure cautelari personali ai sensi degli artt. 276 e 299, comma 4, c.p.p., atteso che, in tali casi, la valutazione relativa all'adozione, o meno, della misura cautelare è già stata effettuata in precedenza da questo Ufficio e si tratta solo di modificarne o cumularne la tipologia o le modalità di applicazione per effetto di circostanze sopravvenute;

- prescritto, a fortiori, anche per il decreto di sequestro preventivo d'urgenza, ricorrendo la medesima *ratio* dell'analogo *visto* prescritto per le richieste cautelari reali.

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. 106/2006, si stabilisce che il *visto* per assenso non è necessario per le richieste di misure cautelari reali e per i decreti di sequestro preventivo d'urgenza aventi ad oggetto:

a) beni o somme di denaro rispettivamente di valore o di importo non rilevante e comunque presuntivamente inferiore a 50.000 €;

b) veicoli oggetto di appropriazione indebita, a prescindere dal valore;

c) rifiuti, a meno che non si tratti di una discarica.

Il suddetto *visto* per assenso è sempre necessario nel caso di richiesta cautelare reale o sequestro preventivo d'urgenza di beni immobili, qualunque ne sia il valore.

In tutti gli altri casi le richieste di misure cautelari, personali o reali, i decreti di fermo di indiziato di delitto e le richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza sono sottoposti preventivamente al *visto per assenso* del coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento ovvero, in caso di co-assegnazione, del magistrato primo assegnatario del procedimento.

Nel caso di procedimento assegnato o co-assegnato al Procuratore Aggiunto la richiesta cautelare, il decreto di fermo, il decreto di sequestro preventivo d'urgenza e la richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza vanno sottoposti al *visto per assenso* del Procuratore della Repubblica.

Il suddetto *visto* per assenso può essere negato nel caso di manifesta infondatezza, palese irragionevolezza o violazione di legge, sotto i profili dei gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari, e in ogni altro caso di palese insostenibilità tecnico-giuridica del provvedimento o di evidente carenza o inadeguatezza della motivazione o degli elementi posti a fondamento della stessa.

La negazione del *visto* per assenso ha luogo con decreto motivato.

Nel caso di mancata apposizione del *visto* per assenso:

- la richiesta di misura cautelare, personale o reale, il decreto di fermo, il decreto di sequestro preventivo d'urgenza e la richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza non potranno essere inoltrati e non avranno ulteriore corso;

- gli atti relativi alla formale interlocuzione non fanno parte del fascicolo procedimentale e sono inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica;

- il Procuratore della Repubblica può disporre la revoca dell'assegnazione del procedimento al magistrato, su richiesta di quest'ultimo o per evitare una stasi del procedimento.

Qualora sia formalmente negato il visto per l'assenso del Procuratore Aggiunto, la richiesta di misura cautelare, personale o reale, il decreto di fermo, il decreto di sequestro preventivo d'urgenza e la richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica per le sue determinazioni e non possono essere inoltrati o eseguiti, salvo che il Procuratore della Repubblica, sentito il Sostituto assegnatario del procedimento e il Procuratore Aggiunto, non disponga diversamente, apponendo il proprio visto con provvedimento motivato.

La formale negazione del visto per assenso, integrando un momento di criticità sia nella trattazione del procedimento sia nei rapporti tra il Sostituto assegnatario dello stesso e il coordinatore di riferimento, dovrebbe costituire l'*extrema ratio*, alla quale fare ricorso solo qualora non sia possibile, attraverso una preventiva, appropriata interlocuzione, pervenire ad una soluzione condivisa.

La negazione del visto per assenso, pertanto, dovrà essere necessariamente preceduta da una preventiva, opportuna, adeguata e informale interlocuzione tra il magistrato procedente ed il coordinatore dello stesso e, all'esito di tale interlocuzione e nel caso di esito infruttuoso della medesima, dal preventivo, formale e motivato, invito, da parte di quest'ultimo, ad integrare, modificare o revocare il provvedimento, contenuto in un atto separato dal procedimento, al quale il magistrato, nel caso di mancata adesione, dovrà fornire formale riscontro.

Appare opportuno, pertanto, che la richiesta cautelare, il decreto di fermo, il decreto di sequestro preventivo d'urgenza e la richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza, prima ancora di essere formalizzati, formino oggetto di una preventiva, informale, interlocuzione, anche per le vie brevi, tra il magistrato assegnatario del procedimento e il coordinatore dello stesso, al fine di avviare un preventivo e proficuo scambio di informazioni e di opinioni che eviti l'irrigidimento e la formalizzazione delle rispettive, contrapposte, posizioni e consenta, per quanto possibile, di pervenire preventivamente e celermente alla individuazione di soluzioni condivise.

Al fine su indicato, in applicazione dell'art. 11, comma 3, n. 19, e dell'art. 19 della circolare del CSM del 3.7.2024, secondo cui *"Il Procuratore della Repubblica (...) disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" (...) in tema di misure cautelari"*, **la richiesta cautelare (personale e reale), il decreto di fermo, il decreto di sequestro preventivo d'urgenza e la richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza vanno sottoposti preventivamente e informalmente, sotto forma di mera "bozza", dal magistrato assegnatario del procedimento al coordinatore della sezione di propria appartenenza o al Procuratore della Repubblica, ai fini della preventiva condivisione e dell'eventuale interlocuzione, e solo successivamente, sottoscritti e formalmente sottoposti all'uno o all'altro per il formale assenso.**

Si tratta sostanzialmente di anticipare ad una fase antecedente all'adozione formale della richiesta o del provvedimento cautelare, ai fini di prevenire l'eventuale contrasto, quella *"specificata interlocuzione (...) volta a individuare soluzioni condivise"*, che la circolare del CSM del 3.7.2024, all'art. 21, prescrive abbia luogo dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della sua esecuzione, nel caso in cui sia già insorto il contrasto, a proposito del visto informativo, ma che appare espressione di un principio generale applicabile senz'altro e a maggior ragione anche al visto per assenso.

Si tratta di una prescrizione della quale si raccomanda l'osservanza, in quanto finalizzata a prevenire, in modo agile ed informale, eventuali, possibili, contrasti, anziché risolvere, in modo formale e codificato, contrasti già sorti, con conseguente appesantimento delle procedure, moltiplicazione degli adempimenti e dilatazione dei tempi di definizione del procedimento incidentale relativo alla adozione della richiesta o del provvedimento cautelare e alla formazione dell'assenso.

La necessità del preventivo visto per assenso sulle richieste o sulle misure cautelari personali o reali, ivi compresi i decreti di fermo e i decreti di sequestro preventivo d'urgenza, non appare superabile nemmeno nei casi di urgenza.

Pertanto, anche nei casi di urgenza, sarà sempre necessario il preventivo visto per assenso.

Quest'ultimo, qualora non possa essere apposto preventivamente sul decreto di fermo, sul il decreto di sequestro preventivo d'urgenza o sulla richiesta cautelare o sulla richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza dal coordinatore del magistrato che procede (in quanto assente o impedito), potrà essere apposto dall'altro coordinatore oppure potrà essere rilasciato telematicamente o per iscritto con atto a parte.

Nei soli casi di assoluta urgenza e di insuperabile impossibilità di rilascio preventivo per iscritto, anche con le modalità su indicate, del visto per assenso, quest'ultimo, a seguito di adeguata e compiuta informazione anche per le vie brevi da parte del magistrato assegnatario del relativo procedimento, potrà essere rilasciato

preventivamente oralmente e dovrà essere comunque confermato per iscritto successivamente, appena possibile, a ratifica.

Ovviamente tale *modus procedendi* sarà consentito in casi del tutto eccezionali e residuali e non potrà mai costituire la regola.

IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Il *visto* informativo, previsto dall'art. 11, comma 3, n. 20 e disciplinato dall'art. 20 della circolare del CSM datata 3.7.2024, costituisce espressione del principio di leale collaborazione ed è funzionale alla verifica del rispetto e della corretta applicazione dei principi formulati dal Procuratore della Repubblica in via generale e dei criteri eventualmente specificati nell'atto di assegnazione del procedimento, ai quali i magistrati dell'Ufficio sono tenuti ad attenersi al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Il *visto* in tali casi assolve esclusivamente una funzione di informazione e di coordinamento e di attestazione del relativo adempimento, di tal che la mancata apposizione dello stesso, a differenza di quanto previsto per il *visto* per assenso di cui all'art. 3 del d.lgs. 106/2006, non impedisce l'ulteriore corso del provvedimento al quale si riferisce il *visto*, salvo che il Procuratore della Repubblica, eventualmente informato dal Procuratore Aggiunto con atto esterno al procedimento delle ragioni del suo dissenso, non ritenga, sentito il Sostituto interessato, di procedere alla revoca dell'assegnazione del relativo procedimento.

Ciò non di meno anche per detto *visto* è prevista una procedura incidentale del tutto analoga a quella disciplinata per il *visto* per assenso.

Invero, anche in questo caso è previsto che:

- il magistrato assegnatario del procedimento trasmetta preventivamente il provvedimento al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto, quale coordinatore della sezione di sua appartenenza, per l'apposizione del "*visto*" prima della sua esecuzione;

- il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, nel caso in cui non condivida il provvedimento, curi con il magistrato assegnatario del procedimento, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni azione idonea finalizzata ad individuare una soluzione condivisa;

- nel caso in cui permanga il contrasto, fatta salva l'ipotesi di revoca dell'assegnazione del procedimento nei casi previsti dagli artt. 2 del D.Lgs. n. 160/2006 e 23 della Circolare del CSM del 3.7.2024, il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto potrà apporre, o meno, il *visto* al provvedimento, che avrà comunque il suo ulteriore corso, anche in assenza del *visto*;

- il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, nel caso di perdurante contrasto, sia nell'ipotesi di apposizione del *visto* sia nell'ipotesi che quest'ultimo non sia apposto, esplicherà le ragioni del proprio dissenso, dando atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni finalizzate all'individuazione di una soluzione condivisa, in una nota separata, trasmessa per conoscenza al Sostituto nonché, se redatta dal Procuratore Aggiunto, al Procuratore della Repubblica, che non dovrà confluire negli atti del procedimento e sarà inserita in un fascicolo riservato custodito presso la sua segreteria;

- il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto, qualora questi sia il coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento, valuterà se revocare, o meno, con provvedimento motivato, l'assegnazione del procedimento al Sostituto Procuratore, nel caso in cui ritenga che l'atto di quest'ultimo esprima una linea investigativa diversa e incompatibile rispetto ai criteri stabiliti dal Procuratore in via generale o indicati dallo stesso o dal Procuratore Aggiunto all'atto della assegnazione del procedimento; solo in tale ipotesi il provvedimento al quale sia negato il *visto* non potrà avere ulteriore corso.

Anche in questo caso l'ipotesi della mancata condivisione del provvedimento da parte del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto e della conseguente mancata apposizione del *visto* informativo integra un momento di frizione all'interno dell'Ufficio e comporta l'adozione di una procedura incidentale, parallela al procedimento principale, che rischia di appesantire e ritardare la trattazione e la definizione di quest'ultimo.

Pertanto, anche **l'adozione dei provvedimenti per i quali è prescritto il visto per informazione, va preceduta da una preventiva, informale, interlocuzione, per le vie brevi, tra il magistrato assegnatario del procedimento e il coordinatore dello stesso, in analogia con quanto previsto al paragrafo che precede in tema di visto per assenso, cui si rinvia (sottoposizione preventiva e informale, sotto forma di mera "bozza", da parte del magistrato assegnatario del procedimento al coordinatore della sezione di propria appartenenza), al fine di avviare un preventivo e proficuo scambio di informazioni e di opinioni che eviti**

**l'irrigidimento e la formalizzazione delle rispettive contrapposte posizioni e consenta, per quanto possibile, di pervenire in anticipo alla individuazione di soluzioni condivise.
Si raccomanda l'osservanza della suddetta prescrizione.**

IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al Procuratore per l'apposizione del visto: (*Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto*)

☐ Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.:

☐ tutti;

☐ seguenti categorie di reato:

non è prescritto il visto per informazione per l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.

☒ Atti definitivi del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

☐ tutti;

☒ seguenti categorie di reato:

Indicare nello specifico le categorie di reati.

reati di competenza della Corte di Assise

omicidio colposo per colpa sanitaria (artt. 589, 590 sexies c.p.), omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.);

i delitti di cui agli articoli 314, 314-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319 quater, 320, 321 e 322-bis, 353, 353-bis c.p.

i delitti di cui agli artt. 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies cp

i delitti di cui agli artt. 518-bis, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-undecies c.p.

i delitti di cui agli artt. 628, comma 3, 629, comma 2, cp, consumati e tentati;

il delitto di cui all'art. 644 c.p.

i delitti di cui agli artt. 583-quinquies, 593-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis (con esclusione dello stalking condominiale e giudiziario), 612-ter c.p.;

i reati di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 RD 16.3.1942 n. 267, artt. 322 e 329 D.Lgs. 21.1.2019, n. 14)

i procedimenti per i quali è prescritto il conferire;

☒ Richieste di archiviazione;

☐ tutti;

☒ seguenti categorie di reato:

Indicare nello specifico le categorie di reati.

reati di competenza della Corte di Assise

omicidio colposo per colpa sanitaria (artt. 589, 590 sexies c.p.), omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.);

i delitti di cui agli articoli 314, 314-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319 quater, 320, 321 e 322-bis, 353, 353-bis c.p.

i delitti di cui agli artt. 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies cp

i delitti di cui agli artt. 518-bis, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-undecies c.p.

i delitti di cui agli artt. 628, comma 3, 629, comma 2, cp, consumati e tentati;

il delitto di cui all'art. 644 c.p.

i delitti di cui agli artt. 583-quinquies, 593-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis (con esclusione dello stalking condominiale e giudiziario), 612-ter c.p.;

i reati di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 RD 16.3.1942 n. 267, artt. 322 e 329 D.Lgs. 21.1.2019, n. 14)

i procedimenti per i quali è prescritto il conferire;

☒ Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

Indicare nello specifico le tipologie di atti.

i decreti di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, interpreti, custodi, società di intercettazione, che superino l'importo di 5.000 € complessivamente considerato con riferimento al medesimo procedimento;

☒ Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione;

la prima richiesta di intercettazione o il primo decreto di intercettazione di urgenza di comunicazioni e conversazioni, concernente la medesima persona, fisica o giuridica, oggetto di intercettazione, nell'ambito di procedimenti per i quali è previsto l'obbligo di *conferire* e comunque di procedimenti che per la gravità dell'ipotesi di reato per cui si procede e/o la qualità soggettiva del destinatario dell'atto appaiano di particolare rilevanza o suscettibili di coinvolgere l'immagine, la credibilità e l'azione complessiva dell'Ufficio; nel caso di intercettazione d'urgenza, qualora non sia possibile sottoporre preventivamente il relativo decreto per il visto al coordinatore di riferimento, quest'ultimo sarà informato preventivamente, anche per le vie brevi, e apporrà il visto successivamente appena possibile, a ratifica;

☒ Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;

Indicare nello specifico le categorie di pubblici ufficiali.

Sindaci e assessori comunali, appartenenti alle Forze dell'ordine, organi di vertice di enti pubblici, territoriali e non

☒ Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod.21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo;

La modifica e l'aggiornamento delle iscrizioni ed il passaggio di modello da 45 a 44 o a 21 e da 44 a 21, solo nel caso in cui ciò comporti l'assegnazione del procedimento ad altra sezione o ad altro magistrato, anche onorario, o la trasmissione dello stesso ad altro Ufficio.

Il passaggio di modello da 45, 44 o 21 a 44 Giudice di Pace o 21-bis, in quanto comportante la riassegnazione del procedimento ad uno dei VPO.

☒ Iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b);

L'iscrizione di ulteriori reati va sottoposta al visto del coordinatore della sezione di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento, prima della sua esecuzione, solo nel caso in cui i reati ulteriori:

a) siano non connessi ma solo collegati ex art. 371, comma 2, lett. c) c.p.p. a quelli originariamente iscritti e rientranti nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato procedente;

b) non siano né connessi né collegati ex art. 371 c.p.p. a quelli originariamente iscritti.

☐ Impugnazioni avverso sentenze:

☐ tutte;

☐ seguenti categorie di reato:

non è prescritto il visto per informazione per le impugnazioni delle sentenze

☐ Impugnazioni avverso ordinanze:

☐ tutte;

☐ seguenti categorie di reato:

non è prescritto il visto per informazione per le impugnazioni delle ordinanze

Altre categorie di atti sottoposti al visto informativo:

a) i provvedimenti con i quali si dispone la separazione degli atti e la formazione di un nuovo procedimento (cd. stralcio) nel corso delle indagini, nelle sole ipotesi in cui il nuovo procedimento, da iscriversi a seguito dello stralcio, debba essere assegnato ad un magistrato diverso dall'assegnatario del procedimento principale o ad una sezione diversa da quella di appartenenza di quest'ultimo ovvero debba essere trasmesso ad altro ufficio giudiziario;

il visto sul provvedimento di separazione degli atti non è previsto in tutti i casi in cui il nuovo procedimento, da iscriversi a seguito dello stralcio, rimanga assegnato e "in carico" al medesimo magistrato assegnatario del procedimento principale, cioè nelle ipotesi in cui lo stralcio sia determinato dalla esigenza di diversa definizione o trattazione per una parte dei reati o dei soggetti iscritti nel procedimento principale

b) i provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio dei procedimenti relativi a fatti non costituenti notizia di reato iscritti a modello 45, nei seguenti casi:

b1) nel caso in cui sia prescritto il *conferire*;

b2) nel caso di suicidio;

b3) nel caso di denuncia o querela in relazione ad un fatto che non presenti i requisiti minimi per essere sussunto in una fattispecie di reato e per la quale sia stata formulata richiesta di avviso ai sensi dell'art. 408 cpv. c.p.p.;

b4) nel caso di decesso per il quale si sia proceduto ad accertamenti tecnici onerosi (autopsia, ispezione esterna di cadavere, consulenza tossicologica) per stabilire se si fosse in presenza di una morte naturale o accidentale, di un suicidio o di un omicidio e, più in generale, nel caso di espletamento di atti che abbiano comportato l'assunzione di spese;

b5) nel caso in cui siano stati effettuati atti di indagine preliminari diversi dalla mera acquisizione di documenti "indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)" (circolare della D.G. Giustizia Penale del Ministero Giustizia dell'11 novembre 2016);

la previsione del visto per i provvedimenti di archiviazione dei modelli 45 nei casi su indicati si giustifica:

- in generale, con il fatto che, trattandosi di provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio, che non sono soggetti al controllo giurisdizionale del giudice delle indagini preliminari, appare opportuno prevedere che, per determinate categorie di procedimenti modello 45 (non tutte), il provvedimento di auto-archiviazione sia sottoposto al visto per informazione del coordinatore di riferimento al fine di verificare la correttezza della scelta di archiviare il procedimento senza procedere all'iscrizione dello stesso nel registro delle notizie di reato (modello 21 o 44) e senza passare per il vaglio giurisdizionale, per evitare possibili elusioni (per mero errore e in buona fede) dell'obbligo normativo di iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato e del conseguente controllo del giudice;

- a tutela dello stesso magistrato assegnatario del procedimento, nei casi in cui l'archiviazione agli atti d'ufficio rischi di esporlo, anche solo in astratto, a possibili censure ad opera di terzi, ad es. nel caso in cui il denunciante abbia chiesto di essere avvisato ai sensi dell'art. 408 cpv. c.p.p.;

- con l'esigenza di verificare la corretta assunzione di spese non ripetibili, nel caso di adozione di atti comportanti spese nell'ambito di un procedimento iscritto a modello 45;

- con l'esigenza di verificare la correttezza della scelta di effettuare attività investigativa preliminare nell'ambito del procedimento modello 45 e di non iscrivere quest'ultimo nel registro delle notizie di reato all'esito della stessa, essendo di regola precluso lo svolgimento di attività investigativa senza procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, fatti salvi i limitati casi di accertamenti indispensabili ai soli fini della corretta assunzione delle determinazioni in ordine alla iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato;

- nel caso di suicidio, in quanto si tratta di una morte violenta, in relazione alla quale in genere può sorgere il sospetto di reato e comunque di regola vengono espletate attività investigative, sia pure preliminari, ed accertamenti, anche onerosi, sul cadavere.

c) le ordinanze con le quali, ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5, c.p.p., il GIP abbia disposto ulteriori indagini o l'imputazione coatta;

la previsione del visto si giustifica con il fatto che le suddette ordinanze costituiscono un momento critico nei rapporti tra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, in quanto le stesse coinvolgono delicati equilibri di tenuta costituzionale del sistema processuale, nella misura in cui incidono sull'autonomia del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e rischiano di esautorarlo dal monopolio dell'azione penale attribuitogli dalla Costituzione (art. 112), di tal che appare opportuno consentire al coordinatore di riferimento di verificare, sia pure *ex post*, da un lato, la correttezza e la completezza delle attività di indagine poste in essere dal magistrato assegnatario del procedimento, e, dall'altro, che il giudice, fermo restando il

controllo di legalità dell'azione del pubblico ministero attribuitogli dall'Ordinamento, non abbia esorbitato dai poteri riconosciutigli da quest'ultimo, con conseguente indebita ingerenza nelle prerogative che l'ordinamento riserva al pubblico ministero (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 22909 del 31.5.2005 Minervini; Cass. SS.UU. sentenza n. 4319 del 28.11.13 PM in proc. c/L.);

d) i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione e all'applicazione delle norme in tema di responsabilità da reato degli enti;

la previsione del visto si giustifica con l'opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di verificare e condividere la decisione di archiviare i procedimenti su indicati, ai quali l'Ufficio attribuisce grande importanza e dei quali si intende promuovere e incentivare la trattazione, tanto più che:

- per l'archiviazione dei procedimenti in materia di prevenzione non è previsto alcun controllo giurisdizionale;
- per i procedimenti relativi all'illecito amministrativo dell'ente dipendente da reato, l'art. 58 del D.Lgs. 231/2001 prevede che il decreto di archiviazione sia motivato e sia comunicato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il quale può determinarsi diversamente contestando all'ente la violazione amministrativa;

e) per tutti i procedimenti, le richieste di proroga dell'intercettazione successive alla seconda proroga (quindi a partire dalla terza proroga), al fine di verificare l'effettiva necessità della prosecuzione delle intercettazioni in relazione al bilanciamento tra le esigenze investigative e le esigenze di contenimento delle spese e di razionale impiego delle forze di polizia giudiziaria; nel caso di d'urgenza, qualora non sia possibile sottoporre preventivamente la richiesta di proroga per il visto al coordinatore della sezione di appartenenza, quest'ultimo sarà informato preventivamente, anche per le vie brevi, e apporrà il visto successivamente appena possibile, a ratifica;

f) i decreti di perquisizione, di sequestro (preventivo e probatorio) diversi da quelli per i quali sia prescritto il visto per assenso, di ispezione o di esibizione, relativi a procedimenti per i quali è prescritto il conferire o che per la gravità dell'ipotesi di reato per cui si procede e/o la qualità soggettiva del destinatario dell'atto e/o per la natura, la destinazione o il valore dei luoghi o delle cose oggetto del decreto appaiano di particolare rilevanza o suscettibili di coinvolgere l'immagine, la credibilità e l'azione complessiva dell'Ufficio;

la previsione del visto si giustifica con l'opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di condividere l'adozione di provvedimenti invasivi in procedimenti che siano suscettibili di coinvolgere l'immagine, la credibilità e l'azione complessiva dell'Ufficio, e comunque di esserne informato;

g) i decreti di nomina dei consulenti tecnici e degli interpreti non iscritti nell'elenco dei consulenti tecnici e degli interpreti di questo Ufficio;

la previsione del visto si giustifica con l'esigenza di consentire al coordinatore di riferimento di valutare e condividere le ragioni per le quali il consulente tecnico o l'interprete sia stato designato al di fuori dell'elenco dei consulenti tecnici/interpreti dell'Ufficio, anche al fine di assicurare la trasparenza di tale scelta;

non è previsto il visto sui decreti di nomina dei consulenti tecnici e degli interpreti iscritti nell'elenco dei consulenti e degli interpreti di questo Ufficio;

h) il provvedimento di rigetto dell'istanza difensiva di riapertura delle indagini;

la previsione del visto si giustifica con l'opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di verificare la correttezza del provvedimento di rigetto, trattandosi di decisione non suscettibile di impugnazione da parte del denunciante o della persona offesa, anche a tutela di quest'ultima;

i) il decreto di non accoglimento della richiesta della parte civile o della persona offesa di proporre impugnazione, emesso ai sensi dell'art. 572 cpv. c.p.p.;

la previsione del visto si giustifica con l'opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di verificare la correttezza e l'adequatezza del provvedimento di non accoglimento, trattandosi di decisione non suscettibile di impugnazione da parte del soggetto istante (persona offesa, parte civile, enti ed associazioni), in relazione alla quale la stessa norma su indicata prevede che il provvedimento di non accoglimento sia motivato e notificato al richiedente;

l) le richieste di assistenza giudiziaria internazionale e gli ordini europei di indagine;

la previsione del visto si giustifica con i riflessi internazionali dell'attività da svolgere e con la conseguente opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di esserne informato;

m) la decisione del Sostituto di non proporre impugnazione avverso le sentenze di assoluzione o di proscioglimento per le quali il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto lo abbia invitato a valutare l'opportunità di proporre impugnazione;

il visto in tali casi si giustifica con l'opportunità di consentire al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto di proporre personalmente l'impugnazione qualora non condivida la decisione del Sostituto di non impugnare la sentenza;

n) la trasmissione degli atti per competenza funzionale alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Il magistrato assegnatario del procedimento, in ogni caso, può richiedere il *visto* del coordinatore della sezione o del settore di propria appartenenza, e comunque del Procuratore della Repubblica, su ogni altro provvedimento in tutti i casi in cui lo ritenga necessario o anche solo opportuno.

IV.N) Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20, art. 21 Circ. Procure)

Non si ritiene di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 21 della circolare del CSM del 3.7.2024, di individuare categorie di atti non compresi nell'elenco di cui all'art. 20 della suddetta circolare, che devono essere comunicati al procuratore della Repubblica ovvero al procuratore aggiunto successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi, essendo rimesso al prudente apprezzamento del magistrato assegnatario del procedimento la valutazione relativa all'opportunità di informare il Procuratore della Repubblica ovvero il proprio coordinatore, se diverso, di ogni atto o provvedimento, dallo stesso adottato, diverso da quelli per i quali sia stato previsto il *visto* informativo, suscettibile di esporre l'immagine dell'Ufficio nel suo complesso e/o di avere rilevanza mediatica o sociale, fermo restando, che, in tal caso, è preferibile che l'informazione sia preventiva anziché successiva.

IV.O) Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20, art. 22 Circ. Procure)

Questo Ufficio, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 22 della circolare del CSM del 3.7.2024, di individuare al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini, mediante la previsione del "conferire", quale strumento indispensabile per assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, attraverso la compiuta, tempestiva e costante informazione sugli affari e sulle attività più significative e rilevanti dell'Ufficio.

Compete esclusivamente al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto prescrivere il *conferire* per il magistrato assegnatario del procedimento.

Di regola, il *conferire* è prescritto all'atto della iscrizione del procedimento cui si riferisce.

In tal caso, il *conferire* è prescritto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto per le notizie di reato agli stessi rispettivamente sottoposte per l'iscrizione, all'atto della decretazione relativa all'iscrizione delle stesse.

I procedimenti iscritti dal Sostituto di turno agli affari urgenti, diversi da quelli suscettibili di immediata definizione, relativi a notizie di reato urgenti - quali arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un procedimento già iscritto, notizie di reato del c.d. codice rosso previste dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. - successivamente alla loro iscrizione nonché alla convalida e comunque alle determinazioni ad essa relative, tranne nel caso in cui si sia proceduto a giudizio direttissimo, sono trasmessi, a cura dell'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, secondo la rispettiva competenza (sezione rispettivamente coordinata nella cui competenza rientri il reato, qualora quest'ultimo sia di materia specialistica, o alla quale appartenga il magistrato assegnatario del procedimento, nel caso di reato di materia generica), per l'eventuale previsione del *conferire* oltre che per la necessaria presa di cognizione del procedimento e per la doverosa verifica della correttezza della iniziale iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Il *conferire* può essere prescritto anche in un momento successivo all'iscrizione del procedimento, tutte le volte in cui, nel prosieguo della trattazione del procedimento, a seguito dello sviluppo delle investigazioni o per fatti sopravvenuti, emerga la necessità o anche solo l'opportunità di prevedere che il magistrato assegnatario del procedimento conferisca con il proprio coordinatore o comunque con il Procuratore della Repubblica.

Successivamente all'iscrizione del procedimento:

- di regola il *conferire* è prescritto dal coordinatore della sezione di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento;

- il Procuratore Aggiunto, salvo che non sostituisca il Procuratore della Repubblica, anche momentaneamente assente o impedito, prescrive il *conferire* solo per i procedimenti assegnati ai Sostituti dallo stesso coordinati, per i quali peraltro può prescrivere il *conferire* al Procuratore;

- il Procuratore della Repubblica, nei casi di particolare rilevanza o delicatezza, può prescrivere che il magistrato assegnatario del procedimento conferisca con lui ovvero con il Procuratore Aggiunto anche per i procedimenti assegnati a magistrati coordinati da quest'ultimo, fermo restando il coordinamento da parte del Procuratore Aggiunto nella trattazione del procedimento.

Nel caso in cui sia prescritto il *conferire*, il Sostituto, qualora non sia diversamente disposto, conferisce con il coordinatore della sezione di sua appartenenza.

La previsione del *conferire* comporta che il magistrato assegnatario del procedimento si confronti con il coordinatore della sezione di propria appartenenza o con il Procuratore della Repubblica tempestivamente e preventivamente, non solo prima di dare inizio alla trattazione del procedimento per il quale è stato prescritto il *conferire*, ma altresì nel prosieguo della trattazione dello stesso, e comunque prima di assumere ogni determinazione rilevante nell'ambito del medesimo, oltre che prima di procedere alla definizione del procedimento.

E' escluso che, nel caso in cui sia prescritto il conferire, il magistrato titolare del procedimento si confronti con il proprio coordinatore o con il Procuratore della Repubblica a grande distanza di tempo dalla previsione del conferire o addirittura solo all'esito delle attività d'indagine già delegate ed espletate o all'atto della definizione del procedimento.

Pertanto, l'assolvimento dell'obbligo di conferire ha carattere dinamico, e non statico, in quanto lo stesso non si esaurisce nell'interlocuzione iniziale, ma postula necessariamente un'interlocuzione costante e comunque successiva nel caso di snodi investigativi essenziali o all'atto dell'adozione di determinazioni o provvedimenti rilevanti e comunque definitivi.

Peraltro, il *conferire* non si deve tradurre - tranne nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto - in una interlocuzione scritta e formale tra il magistrato assegnatario del procedimento e il coordinatore dello stesso o il Procuratore della Repubblica, apparendo idonea, ed anzi preferibile, qualsiasi modalità di interlocuzione, anche informale, per le vie brevi, diretta, agile ed essenziale, tale da non appesantire o intralciare l'attività dell'uno e dell'altro, sempre che tempestiva, esaustiva e in grado di assicurare una compiuta informazione e una conseguente, adeguata, determinazione.

L'adempimento dell'obbligo di *conferire* e, più in generale, del dovere di informazione e di concertazione preventiva è attestato, anche a garanzia del magistrato assegnatario del procedimento, mediante l'apposizione, da parte del Procuratore Aggiunto o del Procuratore della Repubblica, della dicitura *conferito*, con l'indicazione della data e con la sottoscrizione, sulla copertina o altro atto del fascicolo, o del *visto* sul provvedimento o sull'atto adottato.

I provvedimenti di definizione dei procedimenti per il quale è prescritto il "conferire" sono soggetti al "visto" informativo.

Pertanto, i provvedimenti che definiscono i procedimenti per i quali è prescritto il *conferire* vanno sottoposti preventivamente al coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento o al Procuratore della Repubblica ai fini della condivisione, secondo quanto previsto al paragrafo IV.M, cui si rinvia sul punto, e non possono avere ulteriore corso, una volta adottati, qualora non siano stati sottoposti al visto.

Ovviamente, stante la *ratio* e la finalità della previsione del *conferire*, non è possibile stilare un elenco analitico, tassativo ed esaustivo dei casi in cui è prescritto il *conferire*, per cui, in questa sede, ci si limita a prevedere le tipologie dei casi in cui potrà essere previsto l'obbligo di *conferire*, con l'avvertenza che trattasi di una elencazione esemplificativa e non tassativa.

Tanto premesso, il *conferire* di regola sarà prescritto nei seguenti casi:

- procedimento avente ad oggetto fatti oggettivamente o soggettivamente complessi per la tipologia o per il numero dei reati, ovvero per il numero o la qualità dei soggetti coinvolti;
- procedimento avente ad oggetto fatti di rilevante impatto mediatico ovvero suscettibili di destare allarme sociale;
- procedimento di particolare rilevanza o delicatezza per la natura o la gravità dei fatti che ne formano oggetto e/o per le qualità soggettive dell'indagato e/o della persona offesa (ad esempio, procedimenti relativi a rappresentanti od organi di vertice delle istituzioni locali o appartenenti alle Forze dell'ordine ovvero a minori);
- procedimento avente ad oggetto questioni di fatto e/o di diritto che coinvolgono la soluzione di problematiche giuridiche, applicative o interpretative, nuove, complesse o di interesse generale per l'Ufficio;

- procedimento la cui trattazione comporta la necessità di coordinamento investigativo o di altra natura con altri magistrati dell'Ufficio, con altri uffici giudiziari o con altre Istituzioni pubbliche;
- ogni altro procedimento suscettibile di coinvolgere l'immagine e la credibilità dell'Ufficio o di incidere sull'azione complessiva di quest'ultimo per la natura, la gravità, la rilevanza mediatica, istituzionale o sociale dei fatti o delle questioni giuridiche sottese;
- ogni altro caso in cui sia necessario o anche solo opportuno assicurare l'uniformità dell'azione dell'Ufficio.

Ovviamente, proprio perché il *conferire* assolve una funzione di informazione e di preventiva concertazione, ciascun magistrato dell'Ufficio è facultato a *conferire* di propria iniziativa con il proprio coordinatore e comunque con il Procuratore della Repubblica, a prescindere dalla prescrizione del *conferire*, in tutti i casi in cui ritenga necessario o anche solo opportuno confrontarsi con l'uno o con l'altro.

Pertanto, a fianco all'obbligo di *conferire*, previsto solo per determinati procedimenti, sostanzialmente sussumibili nelle categorie su indicate, è riconosciuto il diritto di ciascun Sostituto di *conferire* per qualsiasi procedimento.

IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)

La *revoca dell'assegnazione*, disciplinata dall'art. 23 della circolare del CSM datata 3.7.2024, è prevista a tutela dell'efficienza e dell'uniformità dell'azione della Procura e a garanzia del rispetto dei principi e dei criteri fissati dal Procuratore della Repubblica in via generale o all'atto dell'assegnazione dei procedimenti in ordine alla trattazione di questi ultimi.

Il ricorso alla revoca dell'assegnazione dovrà:

- avere luogo nel rigoroso rispetto delle previsioni sia sostanziali, che procedurali contenute nell'art. 23 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 3.7.2024, alla quale si rinvia;
- costituire l'*extrema ratio*, giacché dovranno essere privilegiate e costantemente ricercate ed attuate, in applicazione del principio di leale collaborazione, tutte le azioni e le iniziative volte ad individuare soluzioni condivise, attraverso il continuo scambio di informazioni e il confronto delle opinioni tra il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, il Procuratore Aggiunto di riferimento e il Procuratore della Repubblica.

In caso di perdurante, insanabile contrasto tra il Sostituto assegnatario del procedimento e il Procuratore o tra i magistrati co-assegnatari del procedimento, pure all'esito delle interlocuzioni su indicate, si potrà pervenire alla revoca dell'assegnazione secondo la casistica e con le modalità procedurali previste dall'art. 23 della delibera del CSM del 3.7.2024.

La revoca dell'assegnazione, pertanto, potrà essere disposta nei seguenti casi:

- grave violazione o inosservanza, reiterata e ingiustificata, dei principi o dei criteri formulati dal Procuratore della Repubblica in via generale o con l'assegnazione del procedimento, da parte del magistrato assegnatario del procedimento nel corso delle attività di indagine;
- insanabile contrasto tra il magistrato assegnatario del procedimento e il Procuratore della Repubblica ovvero tra i magistrati co-assegnatari dello stesso circa le modalità di applicazione, nel corso delle attività di indagine, dei principi o dei criteri formulati dal Procuratore della Repubblica in via generale o con l'assegnazione del procedimento;
- grave impedimento o rilevanti esigenze di servizio;
- mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p..

Il provvedimento di revoca dovrà essere:

- preceduto dalla consultazione del Procuratore della Repubblica con il Procuratore Aggiunto;
- preceduto dalla massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario del procedimento;
- preceduto da ogni idonea azione volta a individuare soluzioni condivise;
- preceduto dalla informazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
- congruamente motivato, con l'indicazione: a) dell'attività del magistrato ritenuta non conforme ai principi e ai criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione del procedimento; b) i principi o i criteri definiti in via generale o integrativi definiti con l'atto di assegnazione, oggetto di violazione o di contrasto; c) delle ragioni di contrasto tra l'attività da svolgere e i principi o i criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione, posti a fondamento della revoca; d) delle ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal magistrato ai principi e ai criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione, posti a fondamento della revoca;
- adottato prima della definizione del procedimento;

- comunicato al magistrato assegnatario del procedimento, il quale nei 10 gg. successivi potrà presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica;
- trasmesso al CSM, unitamente alle eventuali osservazioni del magistrato cui si riferisce la revoca e alle eventuali controdeduzioni del Procuratore della Repubblica, entro i 5 gg. successivi alla presentazione delle osservazioni scritte o alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, salvo che ciò possa pregiudicare la segretezza delle indagini, nel qual caso al CSM è trasmesso solo il provvedimento di revoca unitamente alla formale comunicazione dell'ostatività del segreto investigativo, solo alla cessazione del quale saranno trasmesse anche le osservazioni del magistrato e le eventuale controdeduzioni del Procuratore, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

Nel caso di revoca dell'assegnazione per la violazione dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., il provvedimento di revoca:

- deve essere adeguatamente motivato indicando espressamente che il magistrato assegnatario del procedimento non ha osservato le disposizioni di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.;
- può formare oggetto di osservazioni scritte da parte del magistrato entro 3 gg. dalla comunicazione della revoca;
- è trasmesso al CSM senza ritardo unitamente alle eventuali osservazioni del magistrato e alle eventuali controdeduzioni del Procuratore.

IV.P.1 La sostituzione del magistrato

La sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento è prevista dall'art. 26 della circolare del CSM del 3.7.2024, la quale distingue la sostituzione nella fase delle indagini preliminari dalla sostituzione nell'udienza penale.

La sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari è disposta dal Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, quando ricorre una delle ipotesi di astensione cui all'art. 36, comma 1, c.p.p., lettere:

- a) interesse nel procedimento o rapporti di debito-credito;
- b) tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro nonché difensore prossimo congiunto;
- d) inimicizia grave;
- e) prossimo congiunto persona offesa, danneggiato o parte privata.

Avverso il provvedimento di sostituzione il magistrato sostituito può presentare osservazioni scritte entro 10 gg. dalla comunicazione dello stesso.

Il provvedimento di sostituzione è trasmesso al CSM, unitamente alle eventuali osservazioni scritte del magistrato cui si riferisce la sostituzione e alle eventuali controdeduzioni del Procuratore della Repubblica, entro i 5 gg. successivi alla presentazione delle osservazioni o alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, salvo che ciò possa pregiudicare la segretezza delle indagini, nel qual caso al CSM è trasmesso solo il provvedimento di sostituzione unitamente alla formale comunicazione dell'ostatività del segreto investigativo, solo alla cessazione del quale saranno trasmesse anche le osservazioni del magistrato e le eventuale controdeduzioni del Procuratore, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

La sostituzione del magistrato designato nell'udienza penale è disposta dal Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, solo in caso di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e quando ricorre una delle ipotesi di astensione cui all'art. 36, comma 1, c.p.p., lettere a), b), d) ed e).

Al di fuori dei casi su indicati il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

Avverso il provvedimento di sostituzione il magistrato sostituito può presentare osservazioni scritte entro 10 gg. dalla comunicazione dello stesso, nei casi di cui all'art. 36, comma 1, c.p.p., lettere a), b), d) ed e).

In tal caso, il provvedimento di sostituzione è trasmesso al CSM, unitamente alle osservazioni scritte del magistrato sostituito e alle eventuali controdeduzioni del Procuratore della Repubblica, entro i 5 gg. successivi alla presentazione delle osservazioni o alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

Nel caso in cui la sostituzione sia stata disposta per grave impedimento o per ragioni di servizio, la segnalazione della sostituzione al CSM è fatta semestralmente.

La procedura su indicata non si applica nell'ipotesi in cui il magistrato sia stato sostituito su sua richiesta ai sensi dell'art. 52 c.p.p..

IV.P2 La rinuncia all'assegnazione (art. 27 Circolare CSM del 3.7.2024)

Il Sostituto assegnatario del procedimento o di singoli atti può esercitare la facoltà di rinuncia all'assegnazione, mediante atto scritto e motivato, nei seguenti casi:

- a) contrasto insanabile con il Procuratore sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi adottati all'atto dell'assegnazione del procedimento o dei singoli atti;
- b) assegnazione di singoli atti, effettuata senza il rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, tale da compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate;
- c) diniego del visto per l'assenso alla richiesta di misura cautelare personale o reale o al decreto di fermo o alla richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza;
- d) perdurante e insanabile contrasto con il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto in una delle ipotesi in cui sia previsto il visto per informazione;
- b) perdurante e insanabile contrasto con il Procuratore o il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di appartenenza ovvero con il magistrato co-assegnatario in ordine alla concreta applicazione dei criteri definiti in via generale o integrativi.

Nei casi innanzi elencati, nell'ipotesi di rinuncia:

- il magistrato trasmette la comunicazione di rinuncia al CSM per la presa d'atto, per il tramite del Procuratore, per la verifica dei presupposti su indicati legittimanti la rinuncia;
- gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica;
- il Procuratore provvede a nuova assegnazione secondo i criteri ordinari previsti nel progetto organizzativo.

IV.Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)

IV.Q.1. Il Giudizio

Il giudizio (dibattimentale ordinario e per direttissima, predibattimentale, abbreviato, camerale dell'udienza preliminare) rappresenta il momento centrale dell'attività della Procura in quanto costituisce la sede in cui ha luogo la verifica, dinanzi al Giudice e in contraddittorio con la Difesa, della completezza, della correttezza e della efficacia delle indagini espletate, e pertanto, dell'attività complessiva dell'Ufficio del pubblico ministero. Occorre, pertanto, evitare, come spesso accade, che l'organizzazione dell'Ufficio di Procura sia sbilanciata sul versante delle indagini e trascuri il settore nevralgico del giudizio, che di contro deve rappresentare lo sbocco naturale dell'attività investigativa e costituire, unitamente a quest'ultima, una fase necessaria di un unico processo di lavoro.

E' necessario, quindi, che l'Ufficio partecipi in modo consapevole e responsabile al giudizio, assicurando, quantomeno nei procedimenti di particolare complessità e rilievo, la tendenziale identità del magistrato designato per la trattazione dibattimentale con quello che ha svolto le attività di indagine e la tendenziale identità del magistrato designato per l'intero dibattimento, nonché, più in generale, l'assegnazione, a ciascuna delle sezioni del Tribunale, degli stessi Sostituti, preferibilmente facenti parte della omologa sezione di indagini, la compiuta conoscenza del procedimento da parte del magistrato delegato per l'udienza, la predisposizione di strategie processuali nell'assunzione delle prove finalizzate alla rapida definizione del giudizio.

In tale ottica sono confermate e, qualora possibile, implementate le soluzioni organizzative finalizzate a garantire, per i procedimenti di particolare complessità e delicatezza, l'identità del Sostituto assegnatario del procedimento nella fase delle indagini e di quello delegato per l'udienza, sia nei giudizi di competenza del Tribunale in composizione collegiale, che nei giudizi di competenza del giudice monocratico e comunque la presenza di un magistrato professionale quanto a questi ultimi.

L'Ufficio deve prestare, altresì, particolare attenzione anche agli esiti del giudizio, coltivando responsabilmente l'impugnazione nei casi di difformità della sentenza rispetto alle conclusioni rassegnate dal rappresentante del pubblico ministero in udienza, avendo cura di contemperare, da un lato, la necessità di intrinseca coerenza con l'azione penale esercitata e sostenuta nel giudizio, e, dall'altro, l'opportunità di non intasare inutilmente la Corte di Appello o la Corte di Cassazione.

A tal fine la cura del settore giudizio è riservata al Procuratore della Repubblica, al quale è demandato il compito di promuovere le opportune interlocuzioni e dare attuazione alle conseguenti intese con l'Avvocatura e il Tribunale in vista dell'adozione - secondo le rispettive competenze - di misure organizzative idonee a

razionalizzare e semplificare al massimo lo svolgimento delle attività processuali, a contenerne i tempi di trattazione e a dare effettiva attuazione ai criteri di priorità nella trattazione degli affari.

Al medesimo fine la verifica degli esiti dibattimentali, collegiali, monocratici e del giudice di pace, è ripartita tra il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto, anche in vista della eventuale coltivazione delle impugnazioni.

In ogni caso le valutazioni ai fini dell'impugnazione dovranno essere effettuate avendo riguardo alla ragionevole aspettativa di pervenire concretamente ad una riforma della sentenza impugnata prima del maturare della prescrizione del reato, anche al fine di evitare di intasare inutilmente il dibattimento di secondo grado e i ruoli della Corte di Appello.

Stante la necessità di avere una visione generale della fase processuale, dovrà assicurarsi la trasmissione tempestiva al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello della comunicazione delle impugnazioni proposte dalla Procura nonché delle informazioni e degli atti eventualmente sopravvenuti rispetto alla definizione del giudizio di primo grado, che siano rilevanti per l'efficace e consapevole partecipazione del pubblico ministero al giudizio di secondo grado, sia penale che di prevenzione.

IV.Q.2. Le fonti

La circolare del CSM datata 3.7.2024 sulla organizzazione degli uffici di Procura prevede:

- *Il progetto organizzativo (...) contiene, in ogni caso: (omissis) i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive (art. 11, comma 3, n. 26);*

- *Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce - anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal presidente del Tribunale con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire: a) il principio della continuità di trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive da parte dello stesso magistrato del pubblico ministero, nonché quello della stabilità della designazione per le udienze (art. 12, comma 5);*

- *Il procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive nonché quello di stabilità della designazione (art. 18).*

IV.Q.3. La partecipazione alle udienze.

I magistrati dell'Ufficio, sia professionali che onorari, partecipano alle udienze esclusivamente sulla scorta di apposita delega conferita dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto.

L'individuazione dei magistrati professionali designati a svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze ha luogo, di regola, sulla base di turni mensili adottati dal Procuratore della Repubblica, predisposti in maniera tale da assicurare una tendenziale perequazione del numero delle udienze fra tutti i magistrati, mediante una distribuzione omogenea delle udienze preliminari, delle udienze dibattimentali, sia monocratiche che collegiali, e delle udienze civili, tenendo conto, da un lato, delle prioritarie esigenze dell'Ufficio, e, dall'altro, delle esigenze e degli impegni dei magistrati.

L'individuazione dei magistrati onorari designati a svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze ha luogo, di regola, sulla base di turni mensili adottati dal Procuratore Aggiunto secondo quanto previsto ai paragrafi II.L.2 e II.L.3, cui si rinvia.

Singole deleghe per l'udienza sono conferite al di fuori del turno mensile nel caso di variazioni di quest'ultimo ovvero di udienze sopravvenute o comunicate successivamente all'adozione dello stesso.

Sono consentite variazioni o sostituzioni nei servizi di udienza per effetto di accordi o di intese tra i Sostituti Procuratori, ma le stesse, per essere efficaci, devono essere autorizzate preventivamente per iscritto dal Procuratore della Repubblica.

Nei soli casi di assoluta urgenza o di oggettiva impossibilità della preventiva autorizzazione scritta, le variazioni o le sostituzioni nei servizi concordate tra i Sostituti possono essere comunicate preventivamente per le vie brevi al Procuratore della Repubblica o, nel caso di assenza o impedimento dello stesso, al Procuratore Aggiunto, e da costoro autorizzate dapprima informalmente e successivamente per iscritto a ratifica.

E' precluso al magistrato, sia professionale che onorario, partecipare all'udienza in mancanza di delega, anche nell'ipotesi di procedimento già assegnato allo stesso magistrato nella fase delle indagini preliminari. Fanno eccezione i casi di udienze di incidente probatorio, di incidente di esecuzione e comunque camerali, relative a procedimento di cognizione pendente nella fase delle indagini preliminari o a procedimento di demolizione, alle quali il magistrato assegnatario del relativo procedimento è legittimato a partecipare anche in mancanza di delega, la quale tuttavia, di regola, è conferita ugualmente sia ai fini statistici e perequativi dei carichi di lavoro, sia al fine di organizzare e distribuire in maniera adeguata i servizi mensili tra tutti i magistrati dell'Ufficio.

Alla necessità della preventiva delega non può derogarsi nemmeno nei casi di urgenza (ad es. udienza non comunicata preventivamente), dovendo la stessa, in tale ipotesi, essere comunque dapprima conferita per le vie brevi e successivamente ratificata per iscritto.

La delega per l'udienza è necessaria anche per la partecipazione di un secondo magistrato del pubblico ministero, in aggiunta a quello già designato, per la trattazione del medesimo processo nella stessa udienza, nel caso di processi di particolare rilevanza, difficoltà e complessità, tali da coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, dovendosi *a fortiori* riservare al Procuratore della Repubblica, in questi casi, la valutazione circa la necessità o l'opportunità di impegnare per lo stesso processo nella medesima udienza due magistrati dell'Ufficio, sottraendoli ad altri servizi o impegni lavorativi, con conseguente aggravio dei servizi per gli altri magistrati dell'Ufficio, eventualmente anche sulla scorta di segnalazione in tal senso da parte del magistrato assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari.

La sostituzione in udienza del magistrato già delegato per la stessa, nel caso di assenza o impedimento, è assicurata ricorrendo al servizio di supplenza, nel rispetto del succedersi temporale delle necessità di procedere alla sostituzione, salvo accordi intervenuti direttamente tra i Sostituti, i quali, per essere efficaci, vanno preventivamente comunicati al Procuratore della Repubblica e da questi formalmente autorizzati, anche alla stregua dell'obbligo di segnalazione semestrale al CSM di tutte le sostituzioni del magistrato designato per l'udienza, previsto dall'art. 26, comma 4, della circolare del CSM del 3.7.2024 sulla organizzazione degli uffici di Procura.

Il Procuratore Aggiunto può essere designato, con provvedimento motivato, per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero di udienza in determinati processi.

Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto possono affiancare il magistrato assegnatario del procedimento o delegato per l'udienza, con il suo consenso, nelle udienze camerali e nelle udienze dibattimentali per la trattazione di processi che, per la loro intrinseca gravità o per la loro rilevanza processuale, sociale o anche solo mediatica, per il numero o la qualità degli imputati o delle persone offese o dei reati, siano suscettibili di coinvolgere l'immagine e la credibilità dell'intero Ufficio e dell'azione dello stesso.

I Sostituti Procuratori partecipano alle udienze preliminari, alle udienze dibattimentali collegiali nonché a quelle predibattimentali e dibattimentali monocratiche nei casi di seguito indicati, nei quali la partecipazione del VPO è normativamente preclusa o non opportuna.

Nei processi dinanzi al Giudice di Pace e al Giudice Monocratico (sia per i giudizi con rito direttissimo che per quelli con rito ordinario, sia nelle udienze dibattimentali che predibattimentali) l'Ufficio del Pubblico Ministero di regola è rappresentato dai V.P.O., ad eccezione dei seguenti casi:

a) nei processi per lesioni ed omicidio colposi commessi con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro o derivanti da colpa sanitaria ex art. 590-sexies c.p., per i quali l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 116/2017 prevede la non delegabilità ai V.P.O.;

b) nei processi segnalati dal Sostituto assegnatario all'atto dell'esercizio dell'azione penale, o anche successivamente, ovvero dal V.P.O. delegato per l'udienza, ovvero dalla difesa o dal Giudice, caratterizzati da particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio per la qualità dei soggetti coinvolti ovvero per le questioni di fatto o di diritto nuove, o di speciale complessità o difficoltà, sulla scorta di una valutazione rimessa al Procuratore della Repubblica; per la cui intera trattazione dibattimentale è delegato, di regola, il Sostituto assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari ovvero, qualora ciò non sia possibile, un altro Sostituto dell'Ufficio.

La centralità della fase del giudizio, e di quella dibattimentale in particolare, comporta che l'Ufficio partecipi alla stessa assicurando il proprio qualificato contributo all'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, all'efficace organizzazione delle relative attività e all'esercizio delle prerogative del Giudice e dei diritti della Difesa.

Al fine su indicato, da parte dell'Ufficio va assicurata:

- 1) la partecipazione informata del pubblico ministero alle udienze, attraverso la compiuta, preventiva, conoscenza del contenuto del fascicolo processuale, l'adeguata preparazione dell'udienza, l'adozione di una complessiva strategia nell'assunzione delle prove finalizzata ad una rapida definizione del giudizio;
- 2) la predisposizione della lista dei testi per il dibattimento già all'atto dell'esercizio dell'azione penale da parte del magistrato assegnatario del procedimento nella fase delle indagini, avendo cura, da un lato, di non indicare testi inutili e/o sovrabbondanti e, dall'altro, di indicare i testi effettivamente necessari ai fini della prova dei fatti oggetto delle imputazioni;
- 3) la tempestiva citazione e l'effettiva presenza dei testi per l'udienza dedicata all'esame degli stessi, nel rispetto dell'eventuale calendario delle udienze, evitando, da un lato, rinvii delle udienze motivati dalla assenza dei testi programmati, dovuta alla loro mancata citazione o alla non tempestiva comunicazione di eventuali impedimenti degli stessi, e, dall'altro, la citazione di testi che non possano essere escussi e destinati ad essere nuovamente convocati;
- 4) la presenza puntuale del Pubblico Ministero in udienza per l'orario programmato di inizio della stessa, segnalando tempestivamente gli eventuali impedimenti insorti, per le possibili sostituzioni;
- 5) l'assunzione della testimonianza dei testi presenti in udienza, evitando differimenti non necessari dell'esame;
- 6) la concentrazione delle attività istruttorie dibattimentali, opponendosi a richieste di rinvio non rispondenti ad effettive esigenze processuali o addirittura aventi finalità esclusivamente dilatorie, eventualmente presentate dalle altre Parti del processo e rappresentando gli effetti negativi di rinvii comunque eventualmente disposti non rispondenti ad effettive esigenze di carattere processuale;
- 7) l'adozione di determinazioni di regola coerenti con le conclusioni del pubblico ministero di udienza nel caso di sentenza difforme dalle stesse.

Al medesimo fine su indicato, la designazione del magistrato del pubblico ministero delegato a partecipare alle udienze ha luogo assicurando, per i procedimenti di maggiore gravità, rilevanza, complessità o allarme sociale nonché per quelli idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, la tendenziale identità:

- 1) del magistrato designato per la trattazione dibattimentale con quello che ha svolto le attività di indagine;
- 2) del magistrato del pubblico ministero per tutte le udienze di trattazione istruttoria;
- 3) del magistrato chiamato a formulare le conclusioni con quello che ha seguito l'istruttoria dibattimentale.

Tanto premesso, occorre temperare le esigenze su indicate con quella di evitare che l'assegnazione ai magistrati, in via permanente, dei processi da trattare in giudizio si risolva, da un lato, in un eccessivo aggravio di lavoro per gli stessi magistrati assegnatari di detti processi e, dall'altro, in una diseconomia organizzativa per l'intero Ufficio, qualora, in una stessa udienza dibattimentale dinanzi al medesimo giudice, sia impegnata una pluralità di magistrati, ognuno dei quali delegato per un singolo processo, con la conseguente necessità di dover delegare un ulteriore magistrato per i restanti processi fissati per la medesima udienza ovvero con la conseguente difficoltà di assicurare la partecipazione del pubblico ministero ad altre udienze dinanzi a giudici diversi ovvero ad altri servizi.

Da ciò discende l'imprescindibile necessità, da un lato, di circoscrivere i casi di assegnazione dibattimentale, in via permanente, di singoli processi a quelli in cui tale assegnazione sia effettivamente necessaria e, dall'altro, di adottare, ricorrendone le condizioni, eventuali ulteriori soluzioni organizzative finalizzate ad alleggerire e a perequare i carichi di lavoro dell'intero Ufficio, ivi compresa quella di delegare il magistrato assegnatario di un determinato processo anche per la trattazione dell'intera udienza.

Appare, pertanto, opportuno riservare la suddetta assegnazione al Procuratore della Repubblica, al quale compete, come da previsione del presente progetto organizzativo, la cura del settore giudizio e che, avendo una visione globale delle diverse esigenze dell'Ufficio, è l'unico soggetto in grado di valutare la necessità ovvero l'opportunità non solo di procedere alla predetta assegnazione, ma altresì di adottare eventualmente le correlate ulteriori misure organizzative.

A tal fine, il Procuratore provvederà sentito preventivamente il magistrato interessato e tenendo conto, altresì, delle concorrenti esigenze di equilibrare i carichi di lavoro dei magistrati e di assicurare la copertura di tutti i servizi dell'Ufficio.

Pertanto, l'individuazione dei processi, per la cui trattazione dibattimentale occorra delegare in via permanente lo stesso magistrato, ha luogo esclusivamente a cura del Procuratore della Repubblica, il quale provvederà all'assegnazione dibattimentale degli stessi sulla scorta dei criteri su indicati, d'ufficio ovvero a seguito di segnalazione da parte del Tribunale o del magistrato del pubblico ministero che ne ha curato la trattazione nella fase delle indagini preliminari o in udienza e comunque sentito quest'ultimo.

Il Procuratore della Repubblica promuove le opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e con l'Avvocatura finalizzate alla migliore razionalizzazione del settore del giudizio, con particolare riferimento alla calendarizzazione dei processi a trattazione prioritaria ex art. 132 bis d.a.c.p.p. e comunque dei processi particolarmente articolati e complessi, al fine di pervenire alla loro rapida definizione nel rispetto del principio costituzionale della *ragionevole durata del processo*.

In particolare, all'esito della riunione tenutasi in data 28.10.2024 tra il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, ai sensi dell'art. 15 della circolare del CSM del 26.6.2024 sulle tabelle degli uffici giudicanti e dell'art. 12 della circolare del CSM del 3.7.2024 sulla organizzazione degli uffici di Procura, si è convenuto quanto segue:

- la continuità della trattazione del procedimento sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase del giudizio da parte dello stesso pubblico ministero, per i processi di particolare rilevanza, gravità e delicatezza, è assicurata riservando al Procuratore della Repubblica la designazione del pubblico ministero per i processi su indicati da trattare al dibattimento da parte del medesimo magistrato che ne ha curato la trattazione nella fase delle indagini preliminari (nota prot. n. 184.I/2022 datata 7.4.2022), nonché riservando al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto la designazione, per la trattazione dibattimentale dei processi di competenza del giudice monocratico, di regola trattati in udienza dai V.P.O., da parte dello stesso magistrato che ne ha curato la trattazione nella fase delle indagini preliminari (ordine di servizio prot. n. 333/2021 datato 3.6.2021);
- la stabilità della designazione del pubblico ministero per le udienze è assicurata dal tendenziale abbinamento di ciascun pubblico ministero professionale al medesimo collegio del Tribunale e di ciascun VPO al medesimo giudice monocratico o giudice di Pace nella adozione dei turni di servizio dei magistrati del pubblico ministero da parte rispettivamente del Procuratore della Repubblica, per i magistrati professionali, e del Procuratore Aggiunto, per i magistrati onorari.

IV.Q.4. Adempimenti fuori udienza o successivi alla stessa

Il PM che ha partecipato all'udienza dibattimentale compila:

- a) per ciascuna udienza, il relativo statino di udienza, recante l'indicazione dei processi trattati o rinviati e dell'esito degli stessi (rinvio e data del rinvio ovvero definizione, cioè sentenza di assoluzione o condanna oppure ordinanza);
- b) per ciascun processo, una apposita scheda SIREP (utilizzando un modulo pre-stampato e predisposto dall'Ufficio dibattimento, recante campi predeterminati da riempire, da inserire nel *sottofascicolo* relativo all'udienza) con le seguenti annotazioni:
 - le attività svolte in udienza (senza necessità di specificarne il contenuto: ad esempio, la mera indicazione dei nominativi dei testi escussi);
 - gli adempimenti per l'udienza successiva (ad es. l'indicazione dei testi da citare o dei documenti da produrre per l'udienza successiva) nel caso di rinvio del processo;
 - le richieste del PM;
 - l'esito del processo (sentenza di assoluzione o condanna ovvero ordinanza di nullità del decreto che dispone il giudizio), nel caso di definizione.

Gli adempimenti su indicati alla lettera b), relativi alla compilazione della scheda sono finalizzati a consentire sia all'ufficio dibattimento che al pubblico ministero dell'udienza successiva, se diverso da quello dell'udienza precedente ovvero nel caso di intervallo temporale elevato tra le due udienze, di prendere cognizione immediatamente delle informazioni più significative relative a ciascuna udienza di ogni processo, senza dover necessariamente consultare di volta in volta l'intero fascicolo o il verbale di ciascuna udienza.

Alle attività integrative di indagine, all'evasione delle istanze e a tutti gli adempimenti relativi ai processi in corso dinanzi agli organi giudicanti provvede:

- il magistrato delegato per l'udienza successiva, qualora già fissata;
- qualora non sia stato ancora delegato il Sostituto per la prossima udienza, il magistrato che ha partecipato all'ultima udienza precedente di effettiva trattazione, con esclusione di quella di mero rinvio;
- qualora non sia stato ancora delegato il Sostituto per la prossima udienza e le udienze precedenti siano state di mero rinvio, il magistrato che ha esercitato l'azione penale;
- qualora non sia stata ancora fissata la prima udienza o non sia stato ancora delegato il magistrato per tale udienza, il magistrato che ha esercitato l'azione penale;

- in tutti gli altri casi in cui non sia stata fissata l'udienza successiva a precedenti udienze, provvede il magistrato che ha partecipato all'ultima udienza di effettiva trattazione;
- nell'ipotesi in cui sia stata emessa la sentenza di primo grado e gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice dell'impugnazione, provvede il magistrato che ha formulato le conclusioni;
- nel caso in cui il Sostituto che ha esercitato l'azione penale o che ha formulato le conclusioni, competente a provvedere, sia assente, impedito o sia stato trasferito ad altro Ufficio, provvede il magistrato di turno agli affari urgenti.

IV.Q.5. Il monitoraggio dell'esito del giudizio.

L'interlocuzione tra il Procuratore della Repubblica e i magistrati dell'Ufficio, che caratterizza la trattazione dei procedimenti nella fase delle indagini, deve qualificare anche la fase del giudizio.

Tale interlocuzione si attua, in via ordinaria, successivamente al giudizio, mediante la tempestiva trasmissione dello *statino* di udienza e delle relative schede SIREP:

- al coordinatore della sezione di appartenenza del P.M. di udienza, per l'udienza collegiale;
 - al Procuratore Aggiunto, per l'udienza monocratica o del Giudice di pace;
- finalizzata essenzialmente all'adozione delle valutazioni concernenti la proposizione delle impugnazioni.

Più in generale, in attuazione del principio di leale collaborazione, l'interlocuzione relativa alla fase del giudizio tra il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto e il pubblico ministero di udienza postula che quest'ultimo informi preventivamente e tempestivamente il coordinatore della sua sezione di appartenenza e comunque il Procuratore della Repubblica delle questioni di diritto o di fatto nonché dei processi destinati ad essere trattati in udienza che, per la loro intrinseca gravità o per la loro rilevanza processuale, sociale o anche solo mediatica, per il numero o la qualità degli imputati o delle persone offese o dei reati, siano suscettibili di coinvolgere l'immagine e la credibilità dell'intero Ufficio e dell'azione dello stesso.

Tale informazione è finalizzata a consentire l'elaborazione di una strategia processuale nonché la gestione della comunicazione mediatica dei processi di maggiore rilevanza.

IV.Q.6. Le impugnazioni

L'impugnazione delle sentenze è un corollario indefettibile della partecipazione al giudizio, dal quale mutua i caratteri dell'esercizio responsabile, ponderato e informato delle prerogative spettanti al pubblico ministero.

Invero, l'esercizio responsabile dell'azione penale, nei termini rassegnati in precedenza, che impone di tenere nel debito conto le realistiche prospettive di conformità dell'esito del giudizio all'aspettativa di affermazione della penale responsabilità dell'imputato sottesa all'azione penale, postula coerentemente la necessità di un analogo approccio anche alla fase successiva al giudizio, con riferimento alla impugnazione della eventuale sentenza difforme dalle richieste formulate in giudizio e alla costante interlocuzione tra il magistrato deputato alla eventuale impugnazione e il Procuratore della Repubblica ovvero il Procuratore Aggiunto secondo la rispettiva competenza.

Le determinazioni inerenti all'impugnazione della sentenza che definisce una fase o un grado del processo, infatti, vanno adottate avendo riguardo, da un lato, alla necessità di una intrinseca coerenza dell'attività complessiva dell'Ufficio nella fase del giudizio, con particolare riferimento alle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero in udienza, e, dall'altro, alla ragionevole aspettativa di pervenire ad una riforma della sentenza impugnata prima del maturare della prescrizione del reato, anche tenendo conto della notoria condizione di difficoltà di tempestiva trattazione dei giudizi di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli.

Di conseguenza, un esercizio responsabile, ponderato ed equilibrato della facoltà di impugnazione da parte del pubblico ministero si traduce, per un verso, nella esigenza di evitare di proporre inutilmente l'impugnazione qualora sia prevedibile che la sentenza di primo grado non venga riformata o che la prescrizione possa maturare prima che intervenga la sentenza di secondo grado, ma, per altro verso, nella esigenza di impugnare sentenze palesemente difformi dalle conclusioni rassegnate in udienza coerentemente con queste ultime.

Dai registri delle impugnazioni dell'Ufficio risultano proposti, nel quadriennio 2021-2024, n. 157 atti di appello e n. 49 ricorsi per Cassazione.

Nel dettaglio:

Anno	Appelli	Ricorsi per Cassazione	Totale
2021	16	10	26

2022	33	7	40
2023	41	13	54
2024	67	19	86
Totale	157	49	206

Si tratta di dati estremamente significativi, soprattutto se rapportati al triennio precedente.

Anno	Appelli	Ricorsi per Cassazione	Totale
2018	11	10	21
2019	8	8	16
2020	8	7	15
Totale	27	25	52

I dati su indicati confermano, da un lato, la diversa sensibilità dei magistrati dell'Ufficio, rispetto al passato, in ordine alla opportunità di coltivare le impugnazioni, quale corollario ineludibile dell'esercizio dell'azione penale, e, dall'altro, la necessità di confermare le soluzioni organizzative, già adottate con il precedente progetto organizzativo, dirette ad assicurare il monitoraggio effettivo e adeguato degli esiti delle udienze e delle determinazioni inerenti alla proposizione, o meno, del gravame avverso la sentenza che definisce il giudizio.

Spetta al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, secondo la rispettiva competenza, procedere al monitoraggio dell'attività di udienza dei magistrati e sovrintendere, con l'ausilio del magistrato delegato per l'udienza e di quello assegnatario del procedimento nella fase delle indagini, se diverso, alle determinazioni in ordine alla opportunità, o meno, di proporre impugnazione.

Processi ai quali abbia partecipato il magistrato professionale

Al fine di consentire la verifica generale dell'attività relativa alla fase del giudizio e il controllo sull'esito processuale delle indagini, successivamente all'udienza – collegiale o monocratica, dibattimentale, preliminare, predibattimentale o di giudizio abbreviato – alla quale abbia partecipato il magistrato professionale, l'Ufficio Dibattimento trasmette, senza ritardo, e comunque in tempo utile per l'eventuale impugnazione, copia dello statino di udienza unitamente alle schede SIREP:

- al coordinatore del Sostituto Procuratore che ha partecipato alla stessa, per l'udienza preliminare e collegiale;
- al Procuratore Aggiunto, per l'udienza monocratica, dibattimentale o predibattimentale.

Ricevuti lo statino e la scheda SIREP, il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, secondo la rispettiva competenza, ricorrendone i presupposti, ritrasmette l'uno o l'altra al Sostituto di udienza ovvero al Sostituto competente a proporre l'impugnazione, se diverso, per l'eventuale impugnazione della sentenza, previa acquisizione della stessa.

Competente a proporre l'eventuale impugnazione è:

per le sentenze dibattimentali:

- il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria, anche se diverso da quello che ha partecipato, in tutto o in parte, all'istruttoria dibattimentale, o ha presenziato alla lettura della sentenza;
- qualora il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria sia stato trasferito, sia assente o impedito, il Sostituto che ha esercitato l'azione penale;
- nel caso di trasferimento, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il pubblico ministero che ha presenziato alla lettura della sentenza;

per le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato:

- il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria anche se diverso da quello che ha presenziato alla lettura della sentenza;
- qualora il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria sia stato trasferito, sia assente o impedito, il Sostituto che ha esercitato l'azione penale;
- nel caso di trasferimento, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il pubblico ministero che ha presenziato alla lettura della sentenza;

per le sentenze, diverse da quelle di giudizio abbreviato, pronunciate all'esito dell'udienza preliminare o predibattimentale:

- il Sostituto che ha esercitato l'azione penale;
- qualora il pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale sia stato trasferito, sia assente o impedito, il Sostituto che ha partecipato all'udienza.

Il pubblico ministero competente per l'impugnazione, entro il termine di scadenza dell'eventuale impugnazione, trasmette al Procuratore della Repubblica ovvero al Procuratore Aggiunto, secondo la rispettiva competenza, l'impugnazione eventualmente già proposta, ovvero, nel caso in cui non intenda proporla, una sintetica annotazione in cui sono esplicitate, in maniera succinta ma esaustiva, le ragioni per le quali non intende proporre impugnazione, evitando di ricorrere a mere formule di stile, unitamente a copia della sentenza.

Il Procuratore della Repubblica ovvero il Procuratore Aggiunto, secondo la rispettiva competenza:

- qualora condivida la decisione del Sostituto di non impugnare, appone il proprio visto sull'annotazione e/o sulla comunicazione di quest'ultimo;
- in caso contrario - sentito, se ritenuto opportuno, il Sostituto che ha formulato le conclusioni ed eventualmente quello che ha trattato il procedimento nella fase delle indagini, se diverso – sottopone gli atti, per le sue valutazioni in ordine all'eventuale proposizione del gravame, a quest'ultimo;
- se questi è stato trasferito, è assente o impedito ovvero condivide la decisione di non impugnare, propone personalmente l'impugnazione.

Per il controllo sugli esiti dibattimentali dell'attività dei VPO in udienza (giudice di Pace e giudice monocratico) e l'eventuale impugnazione, si rinvia al paragrafo II.L.5.

Nel caso di impugnazione in appello, va assicurata la trasmissione tempestiva alla Procura Generale presso la Corte d'Appello delle informazioni e degli atti eventualmente acquisiti successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, utili e rilevanti per l'efficace partecipazione del pubblico ministero al giudizio di secondo grado.

IV.Q.7. Le impugnazioni di altri soggetti

Gli atti di impugnazione proposti dagli imputati e comunicati dalla cancelleria del Tribunale *ex art. 584 c.p.p.* sono ricevuti dall'Ufficio dibattimento, il quale li trasmette senza ritardo al Sostituto che ha partecipato all'udienza dibattimentale ovvero, nel caso di udienza monocratica a cui abbia partecipato un vice procuratore onorario, al Sostituto che ha esercitato l'azione penale, o in mancanza di quest'ultimo (perché trasferito, assente o impedito non temporaneamente), al Coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso, per le sue determinazioni in ordine all'eventuale appello incidentale.

La richiesta di impugnazione da parte della persona offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 572 c.p.p. è presentata:

- nel caso di sentenza emessa a seguito di dibattimento collegiale o di giudizio abbreviato, al Sostituto che ha formulato le conclusioni in udienza;
- nel caso di sentenza emessa a seguito di udienza preliminare, predibattimentale o a seguito di dibattimento monocratico a cui abbia partecipato il V.P.O., al Sostituto che ha esercitato l'azione penale o, in mancanza di quest'ultimo (perché trasferito, assente o impedito non temporaneamente), rispettivamente al Sostituto che ha partecipato all'udienza preliminare o al Coordinatore del Sostituto che ha esercitato l'azione penale, il quale provvede personalmente ovvero delegando il magistrato di turno esterno individuato sulla scorta della data della decretazione.

Il Sostituto destinatario della richiesta o delegato, qualora ritenga di non proporre impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente *ex art. 572, comma 2, c.p.p.* e da sottoporre preventivamente al visto rispettivamente del proprio coordinatore di riferimento ovvero di quello che lo ha delegato.

IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)

Il magistrato, per il quale sia scaduto il termine massimo (10 anni) di permanenza presso la medesima sezione, è trasferito ad altra sezione, a domanda, a seguito di interpello, ovvero di ufficio (nelle ipotesi di mancanza di domande ovvero di prevalenti e cogenti esigenze di funzionalità di altra sezione).

IV.S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)

Si rinvia alla nota prot. n. 1697.U/2024 datata 3.7.2024 di questo Ufficio con la quale sono state formulate indicazioni in materia di comunicazioni al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ai sensi dell'art. 127, comma 1, disp. att. c.p.p., dei procedimenti per i quali non sia stata esercitata l'azione penale ovvero richiesta l'archiviazione entro i termini previsti dall'art. 407-bis, comma 2, e 415-ter, commi 4 e 5, c.p.p..

Si rinvia agli ordini di servizio prot. n. 458.I/2023 del 28.9.2023 e prot. n. 11.I/2024 dell'11.1.2024 di questo Ufficio, con i quali sono state formulate indicazioni in materia di comunicazioni al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ai sensi dell'art. 127, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'art. 362-bis c.p.p..

IV.T) Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato (art. 11 co. 3 n. 27 circ. Procure)

IV.T.1 Il Turno esterno e affari urgenti

Nell'ambito dei servizi dell'Ufficio è previsto il turno *esterno e affari urgenti*, che comprende il turno esterno (o di reperibilità), il turno detenuti (*recte* turno arresti in flagranza di reato e fermo di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria), il servizio di convalida dei sequestri e delle perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria e il servizio di iscrizione delle notizie di reato urgenti (arresti, fermi, sequestri, perquisizioni, decessi, notizie di reato del codice rosso) nonché delle notizie di reato suscettibili di immediata, contestuale, definizione da parte dello stesso Sostituto di turno agli affari urgenti.

Al turno in questione è addetto quotidianamente di regola un Sostituto Procuratore.

E' previsto un supplente nel caso di assenza, impedimento o contestuale impegno in altro servizio (ad es. delega per l'udienza) del Sostituto titolare del turno esterno ed affari urgenti ovvero nelle ipotesi di oggettiva impossibilità per quest'ultimo di fare fronte contestualmente o adeguatamente a tutti gli adempimenti del turno (ad esempio, numero elevato di arresti da convalidare ovvero intervento del pubblico ministero sul luogo dell'omicidio).

In tale ultimo caso, la designazione del supplente in ausilio o in sostituzione del Sostituto di turno è disposta, d'ufficio ovvero a seguito di richiesta di quest'ultimo formulata anche per le vie brevi, dal Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, dal Procuratore Aggiunto, per iscritto o per le vie brevi, previa valutazione della sussistenza delle condizioni che la rendano necessaria o anche solo opportuna.

Il turno esterno e affari urgenti è articolato durante la settimana in due turni distinti, ad ognuno dei quali è addetto un Sostituto Procuratore diverso: il primo turno cd. "lungo" è di quattro giorni consecutivi, dalle ore 9 del lunedì sino alle ore 9 del venerdì, il secondo turno cd. "corto" è di tre giorni consecutivi, dalle ore 9 del venerdì sino alle ore 9 del lunedì successivo.

Nella predisposizione dei servizi è prevista una rotazione del turno esterno lungo e del turno esterno corto tra i Sostituti Procuratori dell'Ufficio, in modo tale da distribuire in modo perequato entrambi i tipi di turno fra tutti i magistrati dell'Ufficio nel corso dell'anno.

Prima della conclusione del proprio turno agli affari urgenti, il Sostituto Procuratore uscente provvede:

- alla convalida degli arresti in flagranza, dei fermi e dei sequestri, di cui ha avuto notizia durante il proprio turno, anche qualora i relativi verbali della polizia giudiziaria pervengano oltre le ore 9 del giorno successivo a quello finale del turno;
- alla iscrizione delle notizie di reato di competenza del magistrato di turno agli affari urgenti, pervenute e predisposte dal personale addetto all'ufficio notizie di reato durante il proprio turno;

- più in generale, alla definizione degli adempimenti correlati alle evenienze verificatesi durante il proprio turno.

A tal fine, è previsto, di regola, che il magistrato uscente dal turno esterno, il giorno immediatamente successivo al termine di tale turno, sia libero da altri servizi al fine di potersi dedicare agli adempimenti su indicati (cd. “scarico” dei provvedimenti incamerati durante il proprio turno esterno).

Per effetto di tale previsione, pertanto, di regola, il magistrato impegnato nel turno esterno (di reperibilità), il giorno successivo a detto turno non è delegato per l’udienza.

Il magistrato di “turno” agli affari urgenti dovrà:

- essere presente in ufficio nei giorni lavorativi, ivi compreso il sabato, nonché nel secondo giorno festivo consecutivo, e, dal lunedì al venerdì, di regola anche in orario pomeridiano ¹, avendo cura di evitare di fissare, quanto meno in orario antimeridiano, istruttorie o assumere altri impegni che possano interferire con i numerosi adempimenti del turno ed eventuali emergenze (sopralluogo, intervento sul posto nel caso di omicidio o disastro);

- essere reperibile telefonicamente h24, anche nei giorni festivi, per le interlocuzioni con la polizia giudiziaria e per ogni eventuale attività urgente;

- intervenire sul posto, impartire le prime direttive investigative urgenti e, ricorrendone i presupposti, svolgere i primi atti d’indagine urgenti (quali, ad es.: messa a disposizione della salma; indicazioni/disposizioni in merito agli accertamenti sul cadavere; acquisizione di documentazione; sequestro; perquisizione; eventuali intercettazioni d’urgenza; audizione di persone informate sui fatti; sopralluogo) nei casi di omicidio consumato volontario/preterintenzionale/conseguenza di altro delitto, omicidio colposo da infortunio sul lavoro, suicidio, decesso conseguente a crollo di costruzioni o ad altro disastro, ogni altro decesso per il quale sorga il sospetto di reato e negli altri casi di reati di particolare gravità e tali da destare allarme sociale;

l’intervento sul posto di regola è rimesso al prudente apprezzamento del magistrato di turno esterno, eventualmente previa interlocuzione con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione competente per materia; è comunque obbligatorio nei casi di omicidio consumato volontario/preterintenzionale/conseguenza di altro delitto, omicidio colposo da infortunio sul lavoro, decesso conseguente a crollo di costruzioni o ad altro disastro, sempre che il cadavere non sia già stato rimosso;

- impartire le prime direttive investigative e compiere gli atti urgenti nei casi di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale o a colpa sanitaria ovvero a colpa professionale, e comunque in tutti i casi in cui vi sia un sospetto di reato legato alla morte di una persona (messa a disposizione della salma; indicazioni/disposizioni in merito agli accertamenti sul cadavere; acquisizione di documentazione; sequestro);

- disporre gli accertamenti sul cadavere (esame esterno; autopsia) salvo che si tratti di decesso rientrante nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato di turno esterno (ad es.: omicidio per colpa sanitaria; omicidio conseguente ad infortunio sul lavoro; omicidio di competenza della 4^a sezione), nel qual caso, una volta iscritto ed assegnato il relativo procedimento, gli adempimenti su indicati competono al magistrato assegnatario del procedimento, a meno che questi non sia assente o impedito, ipotesi nella quale i predetti adempimenti, se urgenti e non procrastinabili, continuano a rimanere a carico del magistrato di turno agli affari urgenti;

- provvedere in merito alla convalida degli arresti in flagranza di reato o fuori flagranza e dei fermi di indiziato di delitto operati dalla polizia giudiziaria, procedendo, ricorrendone i presupposti, alla richiesta di applicazione di misura cautelare o di applicazione provvisoria di misure di sicurezza ovvero al giudizio direttissimo;

- provvedere in ordine alla autorizzazione all’allontanamento di urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.) e alla successiva richiesta di convalida e di eventuale applicazione di misura cautelare;

- disporre il fermo di indiziato di delitto nei casi di urgenza;

¹ La previsione in parola, che si limita a codificare una regola di comportamento condivisa e di fatto applicata dalla generalità dei Sostituti, risponde ad esigenze di funzionalità dell’Ufficio, sia perché alcuni uffici amministrativi della Procura (ufficio affari urgenti, ufficio esecuzione) rimangono normalmente aperti anche nel primo pomeriggio e potrebbero avere necessità di interagire personalmente ed urgentemente con il magistrato di turno esterno (ad es. per una scarcerazione o un’iscrizione urgente), sia perché la polizia giudiziaria, qualora, come sovente accade, abbia urgente necessità di interloquire o interagire personalmente con il magistrato di turno esterno o di richiedergli l’adozione di un provvedimento urgente di intercettazione, perquisizione o sequestro, deve poterlo reperire prontamente in Ufficio anche in orario pomeridiano, sia perché la permanenza in ufficio del Sostituto di turno esterno anche in tale orario garantisce la sostituzione degli altri magistrati, legittimamente assenti, per l’adozione di eventuali atti urgenti, nei casi previsti dal presente progetto organizzativo. Ovviamente non è indicato alcun orario da rispettare, essendo lo stesso rimesso al prudente apprezzamento del Sostituto di turno oltre che alle evenienze del turno esterno.

- provvedere in merito alla convalida delle perquisizioni, dei sequestri probatori e dei sequestri preventivi d'urgenza operati d'iniziativa dalla polizia giudiziaria;
 - provvedere alla formulazione dei pareri in materia *de libertate* e di incidenti di esecuzione relativi a procedimenti già assegnati a Sostituti non più in servizio presso la Procura di Torre Annunziata o, nei soli casi di urgenza, relativi a procedimenti assegnati a magistrati assenti o impediti;
 - provvedere sulle richieste della polizia giudiziaria di: intercettazioni d'urgenza di conversazioni e comunicazioni, autorizzazione e/o proroga di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, acquisizione di tabulati telefonici, ispezione, perquisizione, sequestro, rilievi, nel caso di inderogabile urgenza e di assenza o impedimento del Sostituto assegnatario del relativo procedimento ovvero qualora non sia stato ancora iscritto il relativo procedimento;
 - procedere ad ogni altra attività urgente nell'ambito di procedimento assegnato a magistrato assente o impedito;
 - procedere ad attività urgenti nel settore dell'esecuzione penale nel caso di assenza o impedimento del magistrato competente addetto a tale settore;
 - procedere ad attività urgenti nel settore delle demolizioni nel caso di assenza o impedimento del magistrato competente addetto a tale settore;
 - procedere ad attività urgenti nel settore degli affari civili nel caso di assenza o impedimento del magistrato competente addetto a tale settore;
 - esaminare quotidianamente le notizie di reato aventi carattere d'urgenza (quali arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un procedimento già iscritto, notizie di reato del cd. codice rosso) o suscettibili di immediata definizione, pervenute durante il turno, provvedendo alla corretta e tempestiva iscrizione delle stesse nei diversi registri e definendo direttamente le notizie suscettibili di immediata definizione (archiviazione agli atti d'ufficio, trasmissione per competenza ad altra Procura, richiesta di archiviazione al GIP), con contestuale iscrizione ed assegnazione a sé medesimo dei relativi procedimenti;
 - informare tempestivamente, anche per le vie brevi, il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, per le materie rientranti nella competenza specialistica delle sezioni da quest'ultimo coordinate nonché negli altri casi nell'ipotesi di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica, in ordine alle notizie di reato relative ai fatti più rilevanti, di maggiore gravità o tali da destare allarme sociale o da assumere rilevanza mediatica e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'azione dell'Ufficio, di cui abbia preso cognizione sia per effetto del turno esterno, sia per effetto dell'attività di iscrizione delle notizie di reato, per consentire al Procuratore della Repubblica di avere immediata ed esaustiva conoscenza delle suddette notizie di reato ed assumere le conseguenziali determinazioni più opportune ed urgenti.
- Appare opportuno in questa sede indicare alcuni dei fatti più rilevanti in relazione ai quali il pubblico ministero di turno agli affari urgenti deve informare il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, con la precisazione che si tratta di un'indicazione esemplificativa e non tassativa, non essendo possibile prevedere in questa sede tutti i casi in cui sorge il suddetto obbligo di informazione.
- A mero titolo esemplificativo, si intendono per fatti più rilevanti, in relazione ai quali sorge l'obbligo del pubblico ministero di turno agli affari urgenti di informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto:
- a) gli omicidi dolosi, consumati o tentati, preterintenzionali, conseguenza di altro delitto, colposi in genere, per colpa sanitaria e stradali in particolare, gli omicidi e le lesioni gravissime conseguenti ad infortuni sul lavoro, i suicidi, le morti sospette, le stragi, il disastro ambientale, l'inquinamento ambientale di rilevanti dimensioni, il disastro doloso o colposo, il crollo di costruzioni, le violenze sessuali, i reati in danno di minori;
 - b) gli arresti/fermi per più armi, comuni o da guerra, per esplosivi, per i reati di rapina aggravata, estorsione, violenza sessuale, per detenzione o "spaccio" di quantitativi elevati di sostanze stupefacenti;
 - c) i sequestri di più armi da sparo, sia comuni che da guerra, di esplosivi, di sostanze stupefacenti di non modica quantità;
 - d) le lesioni d'arma da sparo (ad es. gambizzazioni), le sparatorie anche senza danni a persone o cose, le esplosioni di ordigni, gli attentati dinamitardi o incendiari, gli incendi dolosi, colposi o accidentali se di rilevanti dimensioni e/o boschivi;
 - e) i reati che vedono coinvolti, come indagati o persone offese, pubblici amministratori, avvocati, magistrati, appartenenti alle forze di polizia per fatti connessi alle funzioni dagli stessi espletate;

f) i fatti per i quali vi è necessità di raccordo con altre autorità giudiziarie (ad es. DDA, Procura per i minorenni, altra Procura).

Ovviamente, il pubblico ministero di turno esterno, oltre ad avere l'obbligo di informare il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto in ordine ai fatti rilevanti verificatisi o di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del turno, ha il diritto di consultarsi con l'uno e con l'altro su ogni questione di diritto o di fatto, di non immediata o facile soluzione, sottoposta alla sua attenzione nel corso e a causa dell'espletamento del turno stesso.

Il magistrato di turno esterno redige e consegna all'ufficio Affari Urgenti, tempestivamente e comunque entro le ore 9.30 del primo giorno feriale successivo a quello del turno espletato, il mattinale, utilizzando l'apposito modulo prestampato (allegato all'ordine di servizio prot. n. 2023.U/2024 del 28.8.2024), nel quale vanno annotate le notizie, di seguito riportate, relative al giorno del turno cui lo stesso si riferisce:

- gli arresti/fermi effettuati dalla polizia giudiziaria, con indicazione, per ciascuno di essi, del nominativo del primo arrestato/fermato, della PG operante, della data e dell'ora dell'arresto/fermo, del reato per cui si procede e delle disposizioni impartite dal magistrato alla PG (convalida dinanzi al GIP ovvero convalida con giudizio direttissimo);

- i decessi verificatisi, con indicazione del nominativo del deceduto, della data del decesso (o dell'accertamento dello stesso), della PG procedente e delle disposizioni impartite dal magistrato alla PG operante (messa a disposizione o liberazione della salma, ispezione cadaverica, autopsia);

- i reati previsti dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. (c.d. codice rosso), con indicazione del nominativo della persona offesa e/o dell'indagato, della PG operante, della data del fatto o della denuncia, nonché del reato.

Nel mattinale non vanno annotate le comunicazioni telefoniche per le quali, all'esito dell'interlocuzione con la polizia giudiziaria, il magistrato di turno esterno abbia ritenuto che non ricorrono gli estremi dei reati rientranti nella disciplina del "codice rosso" ed abbia dato indicazioni in tal senso alla polizia giudiziaria procedente.

Il suddetto adempimento (segnalato quale buona prassi nella relazione ispettiva, parte pubblica, avente ad oggetto l'ispezione ministeriale ordinaria relativa al periodo 1.1.2018 – 31.12.2022, effettuata dal 23.5.2023 all'1.6.2023 presso questo Ufficio) risponde alle seguenti finalità:

- consentire al magistrato di turno esterno di fissare per iscritto, anziché mandare a memoria, le comunicazioni telefoniche ricevute di arresti, fermi e reati del codice rosso, che spesso sono numerose nel corso del turno;

- lasciare traccia scritta della comunicazione delle notizie di cui trattasi all'ufficio Affari Urgenti, in luogo della comunicazione orale;

- consentire all'ufficio Affari Urgenti di monitorare la tempestività della trasmissione delle suddette notizie di reato da parte della polizia giudiziaria, eventualmente sollecitandola, al fine di assicurare:

- a) il rispetto dei termini brevi previsti, a pena di inefficacia, rispettivamente dagli artt. 386, co. 3, e 390, co. 1, c.p.p., per le notizie di reato relative ad arresti e fermi;

- b) la tempestività dell'iscrizione e del conseguente intervento del pubblico ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., quanto alle notizie di reato relative al "codice rosso";

- c) la tempestiva trasmissione degli atti relativi ai decessi, per i conseguenziali adempimenti relativi agli accertamenti medico-legali sul cadavere.

IV.T.2 Fascicoli di pronta definizione

Il Sostituto di turno agli affari urgenti procede all'iscrizione e all'immediata definizione, mediante archiviazione agli atti dell'ufficio, dei seguenti procedimenti che vengono contestualmente assegnati allo stesso:

- i procedimenti relativi alle perquisizioni effettuate d'iniziativa dalla polizia giudiziaria con esito negativo, previa eventuale convalida delle stesse ed iscrizione dei procedimenti a modello 45;

- i procedimenti relativi ai sequestri amministrativi di sostanze stupefacenti per uso personale, ex art. 75 dpr 309/90, previa iscrizione degli stessi a modello 45;

- i procedimenti relativi ai decessi per cause naturali, previa iscrizione degli stessi a modello 45;

- i procedimenti relativi agli infortuni in itinere, previa iscrizione degli stessi a modello 45.

Il Sostituto di turno agli affari urgenti procede altresì all'iscrizione e all'immediata trasmissione alla autorità giudiziaria competente dei procedimenti relativi a notizie di reato chiaramente di competenza territoriale o funzionale di altra autorità giudiziaria, che vengono contestualmente assegnati allo stesso, fatta eccezione per

quelli di competenza della D.D.A. (reati di criminalità organizzata o di terrorismo) o della Procura della Repubblica di Roma ai sensi dell'art. 11 c.p.p..

Il Sostituto di turno agli affari urgenti procede altresì all'iscrizione e all'immediata definizione rispettivamente con richiesta o decreto di archiviazione dei seguenti procedimenti che vengono contestualmente assegnati allo stesso:

- le notizie di reato a carico di ignoti redatte per elenchi;
- i procedimenti relativi a reati per i quali manchi una condizione di procedibilità;
- i procedimenti relativi a notizie di reato aventi ad oggetto un reato estinto o non perseguibile (ad es. per remissione della querela, ai sensi dell'art. 649 c.p., ecc.);
- i procedimenti da iscrivere a modello 45, suscettibili di immediata auto-archiviazione, relativi a notizie di rilievo esclusivamente civilistico o amministrativo e comunque dal contenuto palesemente irrilevante penalmente (ad es. le denunce per danneggiamento colposo o di natura accidentale, la denuncia di smarrimento di documenti, le denunce di allontanamento volontario o di scomparsa di persone successivamente ritrovate, le denunce fantasiose, incomprensibili o prive di contenuto logico);
- i procedimenti relative a notizie suscettibili di immediata archiviazione in quanto risulti evidente dagli atti, senza necessità di alcun approfondimento investigativo, che il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato ovvero non costituisce reato (ad es. la denuncia di furto o di utilizzo indebito della propria carta di credito, poi ritirata; la denuncia di mancata erogazione di denaro presso lo sportello ATM, ecc.).

Nei casi su indicati la prima deliberazione sulla idoneità della notizia di reato ad essere definita contestualmente alla iscrizione, e comunque immediatamente, sarà fatta dal personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto all'ufficio notizie di reato ed affari urgenti, che, qualora ravvisi tale idoneità, la sottoporrà, per l'iscrizione e la contestuale definizione, al PM di turno esterno, il quale, a sua volta, qualora condivida tale preliminare valutazione, provvederà all'iscrizione e alla definizione della notizia di reato, mentre, qualora non la condivida, ne rimetterà, anche per le vie brevi, l'iscrizione in via ordinaria al Procuratore della Repubblica e/o al Procuratore Aggiunto.

IV.T.3 Il rapporto con i medici legali in caso di omicidio

Al fine di assicurare l'efficienza del turno esterno, i medici legali di turno, in caso di omicidio e comunque di morte sospetta, devono intervenire sulla scena del crimine nell'immediatezza del fatto, onde procedere anche all'esame esterno del cadavere. Appare del tutto evidente, infatti, che le competenze del medico legale sono indispensabili fin dall'inizio delle indagini e che è opportuno che questi conosca i luoghi e l'ambiente in cui è avvenuto il fatto delittuoso o è stato rinvenuto il cadavere.

Pertanto, nei casi di omicidio, suicidio, morte sospetta e comunque di decesso per il quale il pubblico ministero sia intervenuto sul luogo del fatto, questi avrà cura di richiedere l'intervento del medico legale di turno sul posto.

IV.T.4 Il turno di supplenza

È istituito un *turno quotidiano di supplenza*, predisposto contestualmente agli altri servizi dell'Ufficio ed equiparato agli stessi ai fini del computo mensile dei servizi (udienze, turno esterno/arrestati), programmato dal lunedì alla domenica, ivi compresi i giorni festivi, con l'individuazione di un Sostituto supplente.

Il turno di supplenza dal lunedì al venerdì postula la presenza in ufficio del supplente, anche se non delegato per specifiche attività, il quale avrà cura di evitare di fissare, in orario antimeridiano, istruttorie o altri impegni che possano essere ostativi rispetto ad eventuali servizi delegati per effetto della supplenza.

Il turno di supplenza il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi comporta la mera disponibilità, e la conseguente reperibilità, del supplente, che non è tenuto ad assicurare la propria presenza in ufficio se non delegato per specifiche attività.

Il turno di supplenza è assicurato anche nel periodo feriale dall'1 al 31 agosto.

Il Sostituto *supplente* sostituisce, in caso di assenza o impedimento o contestuale impegno per ragioni di servizio:

- il magistrato di turno esterno - qualora impegnato fuori ufficio (ad es. omicidio, sopralluogo, ecc.) o comunque in altre attività urgenti del turno, anche in ufficio (ad es. audizione o interrogatorio urgente rispettivamente di persona offesa o informata sui fatti ovvero indagato), ovvero impegnato in altro servizio contestuale (udienza) - nelle attività degli Affari Urgenti (ad es. convalida arresti/fermi, intercettazioni, acquisizione di tabulati, iscrizione delle notizie di reato urgenti, reperibilità telefonica, ecc.);

- il magistrato già designato per l'udienza o altro servizio nel caso di sopravvenuto impedimento o contestuale impegno indifferibile dello stesso.

Il magistrato supplente altresì può essere delegato per la partecipazione ad udienze straordinarie, sopravvenute o ulteriori rispetto a quelle già comunicate o per altri servizi, straordinari o sopravvenuti, non differibili o non altrimenti fronteggiabili (ad es. assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento o delegato per il processo).

Nei casi su indicati, la delega al Sostituto supplente, su richiesta anche per le vie brevi del pubblico ministero di turno o d'ufficio, è conferita, per iscritto o, nei casi d'urgenza, dapprima per le vie brevi e successivamente per iscritto, dal Procuratore della Repubblica ovvero, nel caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Procuratore Aggiunto.

Delle udienze in tal modo delegate al Sostituto supplente si tiene conto, a fini perequativi, nel computo generale dei servizi delegati ai Sostituti.

Il criterio di impiego del Sostituto supplente è di regola quello cronologico del verificarsi dell'evento (impedimento ovvero servizio sopravvenuto) che determina la necessità di attivare il servizio di supplenza.

Nell'ipotesi di assenza o impedimento sopravvenuti del supplente ovvero nel caso di pluralità di sostituzioni o di udienze/servizi/impegni imprevisi o sopravvenuti non fronteggiabili dal solo supplente, è delegato altro Sostituto, individuato, di volta in volta, in ordine alfabetico, tra i Sostituti liberi da servizi nella data in cui ricade il servizio da delegare.

Dei servizi ulteriori in tal modo delegati al Sostituto non supplente si tiene conto, a fini perequativi, sia al fine di eventuali ulteriori analoghe deleghe a Sostituti non supplenti, sia nel computo generale dei servizi delegati ai Sostituti.

Nelle ipotesi in cui per una stessa udienza siano delegati due magistrati, l'uno per la trattazione di uno o più processi determinati e l'altro per la trattazione della restante udienza, nel caso di impedimento di uno dei due magistrati su indicati, di regola quest'ultimo è sostituito dall'altro magistrato già delegato per medesima udienza, senza attivare il servizio di supplenza, al fine sia di riservare l'impiego del supplente per fare fronte ad altre emergenze sia di evitare di impegnare un secondo magistrato per la sostituzione del magistrato impedito nella medesima udienza per la quale risulta già delegato altro magistrato.

Nel caso di contrasto, o di dubbio, in ordine alla necessità dell'intervento del Sostituto supplente, provvede il Procuratore della Repubblica ovvero, nel caso di assenza o impedimento dello stesso, il Procuratore Aggiunto, sulla scorta dei criteri appena indicati.

V. CRITERI DI PRIORITÀ

V.A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (art. 4 co. 1 Circ. Procure)

V.A.1 Il procedimento di individuazione dei criteri di priorità

L'individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari è un'opzione organizzativa ineludibile, nell'assolvimento della quale l'Ufficio deve attenersi alle linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

La programmazione e l'organizzazione delle attività dell'ufficio di Procura non possono prescindere dalla individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari, stante l'acclarata impossibilità di procedere tempestivamente alla trattazione di tutti i procedimenti, avuto riguardo, da un lato, al notevole numero delle pendenze e delle sopravvenienze e, dall'altro, alla ridotta entità delle risorse umane e professionali disponibili. I criteri di priorità nella trattazione degli affari sono funzionali ad assicurare l'efficacia e l'uniformità dell'azione della Procura e quindi destinati ad orientare le scelte organizzative dell'Ufficio, a loro volta strumentali alla concreta declinazione dei suddetti criteri.

Alla stregua delle indicazioni consiliari, i criteri di priorità devono in ogni caso assicurare precedenza assoluta:

- a) alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art 132-bis disp. att. c.p.p.;
- b) alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132-bis, comma 1, lett. a)-bis, disp. att. c.p.p..

I criteri di priorità, che non possono risolversi nella sterile declinazione di principi teorici, ma devono tradursi in scelte organizzative concrete e sostenibili, vanno modulati individuando obiettivi perseguibili e tenendo in debito conto le risorse disponibili, le contingenti necessità operative e le peculiarità del circondario in cui opera l'Ufficio nonché le analoghe scelte organizzative operate in termini di priorità dagli uffici giudicanti sia di primo grado, nell'ambito del circondario, che di secondo grado, nell'ambito del distretto di Corte di Appello.

L'adozione di criteri di priorità:

- non può e non deve comportare la trattazione in via esclusiva dei procedimenti aventi carattere prioritario e la mancata trattazione, o il mero accantonamento, dei procedimenti non prioritari, bensì si traduce nella trattazione *preferenziale*, in termini di impegno e tempestività, dei procedimenti individuati come prioritari, fermo restando l'obbligo – nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale – di trattare anche i procedimenti non aventi carattere prioritario;
- è la conseguenza della necessità di contemperare l'esigenza di dare una risposta adeguata alla complessiva domanda di giustizia che proviene dal territorio con l'esigenza di un impiego razionale delle risorse umane e materiali disponibili;
- è funzionale ad assicurare l'efficacia e l'adeguatezza dell'azione dell'Ufficio, la quale, pur nella sua obbligatorietà, non può dispiegarsi in maniera asettica e indistinta, ma deve necessariamente parametrarsi, in termini di scelte organizzative, investigative, cautelari e di prevenzione, alla diversa gravità dei fenomeni criminali e alle specificità del territorio;
- non è un adempimento organizzativo statico, bensì è un profilo organizzativo dinamico dell'ufficio giudiziario, in quanto, proprio a causa della sua attitudine a condizionare l'attività dell'Ufficio, è necessariamente soggetto a continue e periodiche verifiche della sua attualità e rispondenza alle esigenze e alle disponibilità dell'Ufficio stesso e quindi destinato ad essere adeguato e aggiornato in conseguenza degli esiti di tale verifica.

I criteri di priorità, pertanto, sono suscettibili di essere periodicamente rinnovati, con le modifiche eventualmente rese necessarie dal mutamento delle peculiarità del territorio ovvero della situazione dell'Ufficio, all'atto della predisposizione annuale del programma di gestione dei procedimenti penali.

L'adozione di criteri di priorità presuppone una costante, doverosa, interlocuzione con gli Uffici giudicanti sia di primo che di secondo grado, con la Commissione flussi del Consiglio Giudiziario e con l'Avvocatura, per i necessari apporti conoscitivi in relazione ai flussi, alle pendenze e agli esiti delle diverse tipologie di giudizio e per i conseguenziali adattamenti organizzativi.

In particolare, vi è l'esigenza di parametrare i criteri di priorità dell'Ufficio a quelli individuati dai dirigenti degli uffici giudicanti del circondario e del distretto, stanti le inevitabili reciproche interferenze tra le scelte, in tema di priorità nella trattazione degli affari, operate, da un lato, dagli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, e, dall'altro, dagli uffici giudicanti di primo e di secondo grado.

All'esito della riunione tenutasi in data 28.10.2024 tra lo scrivente e il presidente f.f. del Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art. 15 della circolare del CSM del 26.6.2024 sulle tabelle degli uffici giudicanti e dell'art. 12 della circolare del CSM del 3.7.2024 sulla organizzazione degli uffici di Procura, e avuto riguardo al parere favorevole espresso in data 13.2.2025, con nota prot. n. 337/25, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, sono confermati i processi aventi carattere di priorità di cui al protocollo prot. n. 392/2021 datato 17.2.2021 sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica (di seguito riportato), con l'aggiunta dei seguenti procedimenti:

- procedimenti per reati relativi ai beni archeologici e culturali;
- procedimenti per i reati di violenza domestica (art. 362-bis c.p.p.);
- procedimenti per il reato di invasione di terreni ed edifici pubblici ancora in atto.

Sono confermate, altresì, le altre previsioni di cui al protocollo su indicato, di seguito riportato, per il rispetto dei criteri di priorità.

Ritenuta l'utilità, ai fini della predisposizione della Tabella di organizzazione del Tribunale per il periodo 2020/2022, nonché del Progetto organizzativo della Procura della Repubblica, di individuare dei criteri comuni di riferimento riguardanti sia la priorità di trattazione, sia l'accantonamento dei procedimenti a rischio di prescrizione, secondo le indicazioni dettate dal C.S.M. nelle "*Linee guida in materia di priorità e gestione dei flussi degli uffici – rapporti tra uffici requirenti e uffici giudicanti*" dell' 11.5.2016.

Si stabilisce quanto segue, **in materia di priorità**:

I) In virtù della specifica previsione normativa di cui alla legge n. 69/2019, si conviene che i procedimenti per **reati ricompresi nella legge n. 69/2019**, saranno oggetto di valutazione prioritaria da parte dell'Ufficio di Procura e, specularmente, anche il Tribunale provvederà di conseguenza, sia prevedendo una trattazione privilegiata per le richieste cautelari in materia avanzate presso l'ufficio del g.i.p. sia per quanto riguarda la fase dibattimentale, disponendosi che - laddove l'imputato per detti reati sia sottoposto ad una qualsiasi misura cautelare personale (pur se revocata o dichiarata inefficace, ex art. 132bis.1 lett. d) disp. att. c.p.p.) - nella

prima udienza di trattazione (cd. udienza di smistamento) il giudice provvederà ad una calendarizzazione delle udienze secondo un metodo sequenziale di trattazione, intesa ad una programmazione (concordata con le parti processuali) in modo da pervenire alla decisione definitiva in tempi estremamente contenuti, favorendo al contempo (come previsto dall'ufficio requirente) la tendenziale presenza del medesimo pubblico ministero professionale, lo stesso che abbia svolto le indagini.

Si fa riferimento in proposito alle “*Linee guida e buone prassi per la trattazione dei procedimenti penali a carico di vittime di violenza domestica e di genere nel Tribunale di T.A.*” del 12.11.2019.

II) Quanto alle priorità legali, si fa riferimento al disposto **dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p.**, concernenti:

- a) i procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. di competenza circondariale:
 - a) i processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
 - b) i processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
 - c) i processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
 - d) i processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
 - e) i processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
 - f) i processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
 - g) i processi relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis c.p.;
 - h) i procedimenti nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

III) Si prevede altresì di ancorare tendenzialmente i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e dei processi, **ulteriori rispetto a quelli legali di cui all'art. 132-bis disp. att. c.p.p., alla tutela di beni, valori ed interessi riconosciuti dalla Costituzione**, corredati di oggettivi elementi di specificazione, avendo riguardo alla gravità in concreto del fatto, al pregiudizio che dal ritardo possa derivare per la formazione della prova, nonché all'interesse, anche civilistico, della persona offesa.

Si attribuisce pertanto carattere prioritario alle seguenti categorie di processi:

- a) i procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione o che comunque abbiano cagionato un danno alla pubblica amministrazione, in particolare quelli di cui agli artt. 314, 316 bis, 316 ter, 318, 323, 326, 328, 353, 353 bis, 355, 356, 640, comma 2 n. 1, 640 bis c.p., e comunque relativi alla illecita percezione di erogazioni di denaro pubblico di rilevante importo (superiore complessivamente a 10.000 euro);
- b) i procedimenti per reati in materia di ambiente, paesaggio, ecosistema, inquinamento, rifiuti;
- c) i procedimenti per reati relativi alla colpa sanitaria di cui agli artt. 589-590 sexies, 590-590 sexies, 589, co. 3, 590, co. 4, c.p.;
- d) i procedimenti per i reati di truffa in danno di soggetti deboli;
- e) i procedimenti per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità;
- f) i procedimenti per reati societari;
- g) i procedimenti per i delitti in materia finanziaria e tributaria;
- h) i procedimenti per i reati edilizi ed urbanistici in aree protette e vincolate;
- i) i procedimenti per il reato di lottizzazione abusiva;
- l) i procedimenti relativi alla mancata acquisizione degli immobili abusivi al patrimonio comunale;
- m) i procedimenti per il reato di usura;
- n) i procedimenti per reati di riciclaggio (diverso da quello avente ad oggetto veicoli);
- o) i procedimenti per i quali vi siano beni in sequestro sottoposti a custodia giudiziale onerosa, qualunque ne sia il valore, e comunque con beni in sequestro di rilevante valore, superiore alla soglia di 50.000 euro;
- p) i procedimenti finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale;
- q) i procedimenti finalizzati all'accertamento della responsabilità da reato degli enti;
- r) i procedimenti nei quali siano indagati/imputati o persone offese o danneggiate pubblici ufficiali, appartenenti alle Forze dell'Ordine, Avvocati a causa dell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio o professionali;
- s) i procedimenti a carico di magistrati, diversi da quelli di cui all'art. 11 c.p.p..

I magistrati dell'Ufficio di Procura e del Tribunale (sia in sede monocratica che collegiale) potranno opportunamente graduare la calendarizzazione della trattazione dei giudizi contemperandola con i criteri prioritari summenzionati.

Per quanto invece concerne **l'accantonamento per i procedimenti e i processi a rischio di prescrizione:**

muovendo dal presupposto che il C.S.M., sia in sede di monitoraggio (format) del programma di gestione dei procedimenti penali per i Tribunali, sia per il 2020 che, da ultimo, per il 2021, ha richiesto di dedurre la previsione, anche a seguito di protocollo con l'ufficio di Procura, di criteri di postergazione per i procedimenti a rischio di prescrizione (intendendo con rischio di prescrizione i procedimenti per i quali la prescrizione interverrà nel biennio successivo alla scadenza del termine del 31.3.2021, e quindi reati consumati ante il 2.8.2017);

acquisiti il monitoraggio operato dalla medesima Corte d'Appello concernente i tempi medi di definizione per ogni singola tipologia di reato, nonché il Programma di gestione del settore penale della Corte d'Appello di Napoli del 2019, che prospetta l'obiettivo *"di ridurre al di sotto dei 1.000 giorni la durata media dei processi penali in appello"*;

attesa la comunicazione del Presidente della Corte d'Appello di Napoli del 2.2.2020, che, a seguito di specifica richiesta di dettagliare la durata media dei processi in appello, la indica (indipendentemente dalla priorità) nel tempo di 1035 giorni;

rilevato che l'accantonamento dei procedimenti e dei processi a rischio di prescrizione si evidenzia come opportuno per evitare diseconomie processuali fatalmente incidenti sulla possibilità di utile definizione dei processi per i quali il pericolo di prescrizione non si presenti come più che probabile, ma anche solo possibile, e che l'inevitabile incremento dell'arretrato derivante dalla pandemia da Covid-19 in atto ha accentuato l'esigenza di un intervento organizzativo che sia finalizzato;

ritenuto di escludere dai procedimenti e dai processi suscettibili di accantonamento quelli nei quali vi siano beni in custodia onerosa o nei quali vi sia la costituzione di parte civile ovvero, nella fase delle indagini, la dichiarazione del difensore della persona offesa della volontà di costituirsi parte civile nel caso di esercizio dell'azione penale;

considerato che in materia di prognosi di prescrizione dei reati occorra naturalmente fare adeguato riferimento alla riforma in materia, vigente per effetto della legge 9.1.2019 n.3 a far data dal 1.1.2020;

si dispone

sia, per la fase delle indagini che per quella successiva del giudizio, che la trattazione dei procedimenti e dei processi per reati non ricompresi nella legge summenzionata n. 3/2019, **per i quali il termine massimo di prescrizione maturi entro i 30 mesi successivi dall'inizio dell'azione penale ovvero dalla prima udienza di trattazione con regolare costituzione delle parti (salvo che vi siano beni in custodia onerosa o che vi sia la costituzione di parte civile ovvero, nella fase delle indagini, la dichiarazione del difensore della persona offesa della volontà di costituirsi parte civile nel caso di esercizio dell'azione penale)**, sia differita mediante la loro collocazione nell'ultima fascia dei reati non prioritari;

la predetta disposizione consentirà, laddove il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari, la postergazione delle indagini, ed il conseguente differimento laddove il processo si trovi nella fase del giudizio.

Pertanto:

- all'esito delle interlocuzioni con il Presidente del Tribunale in sede;
 - all'esito della interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed acquisitane la condivisione;
 - all'esito del confronto con i magistrati dell'Ufficio per l'individuazione di scelte condivise e l'adozione delle conseguenziali soluzioni organizzative praticabili;
 - sulla scorta del protocollo sulle priorità nella trattazione dei processi stipulato con il Tribunale in sede;
 - ferma restando la necessità della costante verifica delle risorse disponibili dell'Ufficio e dell'analisi dei carichi di lavoro di quest'ultimo e dei magistrati che lo compongono;
- è possibile individuare i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti da parte della Procura della Repubblica Torre Annunziata, di seguito riportati.

Le priorità legali, ai sensi dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p. riguardano:

a) i processi relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. di competenza circondariale:

1) artt. 285, 286 e 422 c.p.; 291-ter lettere a), d) ed e), del DPR 43/73 (oggi art. 85 lettere a, d, e, allegato al D.Lgs. 26.9.2024 n. 141);

2) artt. 575, 628, comma 3, 629 cp, consumati e tentati;

- 3) delitti commessi con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni, nonché 270, co. 3, e 306, co. 2, c.p.;
 - 4) delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra, parti di esse, esplosivi, armi clandestine o più armi comuni da sparo;
 - 5) art. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, del DPR 309/90;
 - 6) art. 416 c.p. nei casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato;
 - 7) artt. 609-bis, aggravato ex art. 609-ter, 609-quater, 609-octies c.p., 12 comma 3, del d.lgs. n. 286/98;
 - a-bis) i (processi relativi ai) delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582 (nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma), 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale;
 - a-ter) i (processi relativi ai) delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
 - b) i (processi relativi ai) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro (ovvero artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 c.p.) e delle norme in materia di circolazione stradale (ovvero artt. 589-bis, 589-ter, 590-bis c.p.), ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
 - c) i processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
 - d) i processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
 - e) i processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale (recidiva reiterata);
 - f) i processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
 - f-bis) i (processi relativi ai) delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319 quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.
 - f-ter) i procedimenti nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
- I suddetti criteri di priorità, ancorché previsti per gli uffici giudicanti, valgono *a fortiori* per l'ufficio requirente. L'art. 132-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
- Il carattere prioritario attribuito direttamente dal legislatore alla trattazione dei procedimenti a carico di indagato/imputato detenuto, sottoposto ad arresto, a fermo di indiziato di delitto o a misura cautelare personale si traduce nella necessità che gli stessi siano trattati e definiti, oltre che con il consueto rigore professionale, con assoluta tempestività, non solo nel rispetto dei termini massimi di fase della custodia cautelare, ma altresì evitando l'inutile decorso dei termini di custodia cautelare, pur nel rispetto dei termini massimi di fase, che non sia giustificato da effettive esigenze investigative o procedurali.
- L'Ufficio ancora tendenzialmente i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, ulteriori rispetto a quelli legali di cui all'art. 132-bis disp. att. c.p.p., alla tutela di beni, valori ed interessi di rilievo costituzionale. Le materie individuate come prioritarie alla stregua del criterio su indicato coincidono tendenzialmente con le materie rientranti nella competenza specialistica delle Sezioni.
- All'interno delle categorie di reati così individuati come prioritari occorre che siano individuati ulteriori elementi di specificazione, avendo riguardo alla gravità in concreto del fatto, al pregiudizio che dal ritardo possa derivare per la formazione della prova, nonché all'interesse, anche civilistico, della persona offesa.
- Pertanto, avuto riguardo alle materie specialistiche attribuite alla competenza delle sezioni in cui si articola l'Ufficio, va attribuito carattere prioritario alle seguenti materie in linea con i beni ed i valori garantiti dalla Costituzione:
- il buon andamento e la correttezza della pubblica amministrazione, in conformità all'art. 97 della Costituzione;
 - la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, del territorio e dei beni culturali, in conformità agli artt. 9, commi 2 e 3, e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;
 - la tutela dell'economia e dell'imprenditoria, in conformità all'art. 41 della Costituzione;
 - la tutela della salute, in conformità all'art. 32 della Costituzione;
 - la tutela del lavoro, in conformità agli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione;
 - la tutela della famiglia, dell'infanzia e della gioventù, in conformità agli artt. 30 e 31 della Costituzione;

- la tutela dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, in conformità all'art. 53 della Costituzione.

E' possibile, pertanto, attribuire carattere prioritario alle seguenti categorie di procedimenti, oltre a quelli per i reati previsti dall'art. 132-bis disp. att. c.p.p. (c.d. priorità legali):

- a) i procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione o che comunque abbiano cagionato un danno alla pubblica amministrazione, in particolare quelli di cui agli artt. 314, 314-bis, 316-bis, 316-ter, 318, 326, 328, 353, 353-bis, 355, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis c.p., e comunque relativi all'illecita percezione di erogazioni di denaro pubblico di rilevante importo (superiore complessivamente a 10.000 euro);
- b) i procedimenti per reati in materia di ambiente, paesaggio, ecosistema, inquinamento, rifiuti;
- c) i procedimenti per reati relativi alla colpa sanitaria di cui agli artt. 589-590-sexies, 590-590-sexies, 589, co. 3, 590, co. 4, c.p.;
- d) i procedimenti per reati relativi ai beni archeologici e culturali;
- e) i procedimenti per i reati di violenza domestica (art. 362-bis c.p.p.);
- f) i procedimenti per i reati di truffa in danno di soggetti anziani;
- g) i procedimenti per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità;
- h) i procedimenti per reati societari;
- i) i procedimenti per i delitti in materia finanziaria e tributaria (per importi rilevanti);
- l) i procedimenti per i reati edilizi ed urbanistici in aree protette e vincolate;
- m) i procedimenti per il reato di lottizzazione abusiva;
- n) i procedimenti relativi alla mancata acquisizione degli immobili abusivi al patrimonio comunale;
- o) i procedimenti per il reato di invasione di terreni ed edifici pubblici ancora in atto;
- p) i procedimenti per il reato di usura;
- q) i procedimenti per reati di riciclaggio (diverso da quello avente ad oggetto veicoli);
- r) i procedimenti per i quali vi siano beni in sequestro sottoposti a custodia giudiziale onerosa, qualunque ne sia il valore, e comunque con beni in sequestro di rilevante valore, superiore alla soglia di 50.000 euro;
- s) i procedimenti finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale;
- t) i procedimenti finalizzati all'accertamento della responsabilità da reato degli enti;
- u) i procedimenti nei quali siano indagati/imputati o persone offese o danneggiati pubblici ufficiali, appartenenti alle Forze dell'Ordine, Avvocati a causa dell'esercizio delle loro rispettive funzioni;
- v) i procedimenti a carico di magistrati, diversi da quelli di cui all'art. 11 c.p.p.;
- y) i procedimenti relativi all'esecuzione di pene detentive superiori a 4 anni (Corte Cost. sentenza n. 41 del 2 marzo 2018) e comunque i procedimenti relativi all'esecuzione di pene per le quali non siano concedibili le misure alternative alla detenzione;
- z) i procedimenti relativi alla demolizione di manufatti abusivi e/o al ripristino dello stato dei luoghi rientranti nei criteri di priorità individuati, per il circondario, dall'Ufficio e, per il distretto, dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli.

Nell'ambito dei criteri di priorità così individuati, al fine di orientare in modo uniforme e corretto l'esercizio dell'azione penale nonché di assicurare l'effettività delle successive attività processuali, dovrà tenersi conto altresì, nell'ordine di trattazione dei procedimenti anche aventi carattere prioritario, del pregiudizio per la formazione della prova nel caso di ritardo nella trattazione e della concreta prospettiva di pervenire ad una pronuncia giurisdizionale nel merito prima del decorso del termine della prescrizione.

V.A.2 Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure)

Si rinvia al paragrafo I.C.1

V.A.3 Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)

Si rinvia al paragrafo IV.E.

V.B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure)

L'attribuzione dei reati aventi carattere prioritario alla competenza specialistica delle sezioni d'indagine, che trattano in via esclusiva materie omogenee, ne garantisce la trattazione tempestiva, oltre che uniforme, anche attraverso la formazione di una giurisprudenza condivisa e l'affinamento delle tecniche investigative.

La costituzione del Servizio di Definizione degli Affari Semplici (SDAS), attraverso la co-assegnazione dei procedimenti suscettibili di immediata o semplice definizione ai VPO (che ne curano la trattazione) e ai Sostituti Procuratori, si risolve in una scelta organizzativa che consente a questi ultimi di dedicare maggior tempo e maggiori energie alla trattazione dei procedimenti aventi carattere prioritario e di accelerarne la definizione.

La previsione che il magistrato di turno agli affari urgenti possa definire, all'atto della loro iscrizione, i procedimenti suscettibili di immediata definizione (trasmissione per competenza ad altra A.G., archiviazione dei procedimenti iscritti a modello 45) consente ai magistrati di dedicarsi maggiormente alla trattazione dei procedimenti per i reati prioritari, accelerandone la definizione.

L'annotazione, nel provvedimento di iscrizione, del carattere prioritario del reato è funzionale a consentire al magistrato assegnatario del relativo procedimento di prestare maggiore attenzione alla trattazione e definizione dello stesso.

La verifica periodica, da parte del coordinatore di ciascuna sezione, dello stato dei procedimenti aventi carattere prioritario è finalizzata ad assicurare la tempestiva definizione degli stessi.

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

VI.A) Misure organizzative funzionali a garantire:

L'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato (art. 3 co.1 Circ. Procure):

VI.A.1 Gestione dei rapporti con la Polizia Giudiziaria.

Nell'ambito dei singoli procedimenti:

- i rapporti con la polizia giudiziaria sono curati direttamente dal Sostituto assegnatario del procedimento, che, nell'elaborare la delega di indagini, fissa le direttive concrete ed eventualmente le scadenze temporali delle investigazioni, alle quali la polizia giudiziaria dovrà attenersi;

- l'individuazione dei reparti e degli uffici di polizia giudiziaria, ai quali affidare la delega per le investigazioni, compete al magistrato assegnatario del procedimento nell'ambito del quale viene conferita la delega.

Ove lo svolgimento delle investigazioni presupponga competenze pluridisciplinari, l'individuazione dell'Organo di polizia giudiziaria al quale conferire la delega ha luogo, di regola, in funzione della loro prevalenza nell'ambito del procedimento.

Compete, invece, esclusivamente al Procuratore della Repubblica l'interlocuzione con i vertici delle aliquote della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura e con i vertici dei servizi di polizia giudiziaria operanti sul territorio su temi di interesse generale e che trascendano le singole, specifiche vicende procedurali e le relative indagini.

E' riservata, pertanto, al Procuratore della Repubblica la facoltà di adottare *direttive* di carattere generale indirizzate alla polizia giudiziaria, che vertano sia su profili organizzativi sia su modalità di svolgimento delle attività di indagine.

Da ciò discende che i Sostituti Procuratori, qualora nella conduzione delle indagini relative ai procedimenti agli stessi assegnati, ravvisino profili di criticità nell'operato della polizia giudiziaria, che trascendano specifiche situazioni concrete e comunque rivestano interesse generale, ferma restando la facoltà di interlocuzione diretta con la polizia giudiziaria delegata per le indagini in merito al singolo procedimento, in applicazione del principio di leale collaborazione, devono informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica, al fine di consentirgli di prendere contezza della criticità segnalata, verificarne i riflessi sugli assetti organizzativi e sulle attività dell'Ufficio ed assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle interlocuzioni con i vertici delle sezioni e dei servizi di polizia giudiziaria, ivi compresa la formulazione di apposite direttive di carattere generale.

L'informazione doverosa, da parte del Sostituto, al Procuratore della Repubblica in merito alle criticità e alle disfunzioni emerse nello svolgimento delle attività di indagine di iniziativa o delegate risponde altresì all'esigenza di consentire al Procuratore della Repubblica un più razionale ed efficiente impiego della polizia giudiziaria.

E' notorio, e costituisce un dato acclarato che non necessita di dimostrazione alcuna, il divario tra la pluralità e la complessità delle attività investigative che la polizia giudiziaria è chiamata a svolgere di iniziativa o su delega e le risorse, invero limitate, disponibili a tal fine.

Compete, pertanto, al Procuratore della Repubblica, quale interlocutore unico dei vertici dei Servizi di polizia giudiziaria, che ne sono responsabili nei suoi confronti (art. 59, comma 2, c.p.p.), avente una visione più generale e di insieme, non limitata al singolo procedimento, delle problematiche emerse, sulla scorta della tempestiva e adeguata informazione da parte dei magistrati dell'Ufficio, individuare e adottare le soluzioni più opportune per porre rimedio alle criticità e alle disfunzioni segnalate anche ai fini di una diversa e più razionale distribuzione delle risorse disponibili o di stabilire eventuali priorità nella trattazione delle deleghe di indagine. Al fine di garantire la razionale distribuzione di adeguate risorse per le indagini che trascenda il singolo procedimento, compete al Procuratore della Repubblica, eventualmente sentito il Procuratore Aggiunto, quale coordinatore delle sezioni di riferimento, modulare le priorità di impiego della polizia giudiziaria in funzione delle priorità dell'Ufficio.

Nello svolgimento delle indagini e delle altre attività dell'Ufficio, dovrà essere assicurata l'osservanza dei protocolli investigativi adottati e delle direttive formulate, anche al fine di assicurare l'indirizzo unitario delle attività delle singole sezioni e dell'Ufficio nel suo complesso sia nei rapporti con la polizia giudiziaria che con gli altri uffici giudiziari.

Le indicazioni sin qui formulate non valgono per l'attività investigativa in tema di esposti anonimi (procedimenti iscritti a modello 46) e di atti non costituenti notizia di reato (procedimenti iscritti a modello 45), per i quali sono dettate regole specifiche cui si rinvia.

VI.A.2 Gestione dei rapporti con il personale amministrativo.

Il rapporto del Procuratore della Repubblica e degli altri magistrati della Procura con il personale amministrativo è improntato al principio di *gestione partecipata* dell'Ufficio.

Tutti sono chiamati a fornire il massimo contributo possibile per garantire l'efficienza ed il funzionamento ottimale della Procura della Repubblica.

Pertanto, sia pure nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, anche il personale amministrativo, nella sua interezza, quale componente essenziale dell'Ufficio, da un lato, è tenuto a contribuire al miglioramento e alle semplificazioni dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro ai quali è quotidianamente chiamato a dare concreta attuazione, segnalando, prevenendo e concorrendo a rimuovere ogni disfunzione o criticità nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Ufficio e, dall'altro, va tenuto aggiornato sulle modifiche normative ed organizzative destinate ad incidere sulle attività della Procura.

In particolare, i provvedimenti organizzativi e gestionali che postulano il coinvolgimento del personale amministrativo o che sono comunque destinati ad avere ricadute sull'attività di quest'ultimo sono adottati congiuntamente o quantomeno d'intesa con il Dirigente Amministrativo e previamente concordati con lo stesso.

Inoltre, è previsto che il Dirigente amministrativo, o suo delegato:

- sia componente permanente del Comitato consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio, per le materie di sua competenza o di suo interesse;
- possa essere invitato a partecipare alle attività dell'Ufficio Studi e Documentazione, qualora emerga la necessità o l'opportunità di avvalersi del suo contributo in relazione alla natura della materia trattata.

VI.A.3 Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale.

La Procura di Torre Annunziata informa la propria attività al rispetto del principio di leale e doverosa collaborazione con il Tribunale con riferimento, in particolare, alla individuazione e all'attuazione dei criteri di priorità, che vanno previamente concertati, all'organizzazione delle udienze, all'uso dell'applicativo *Tiap* per la gestione dei documenti informatici.

L'efficiente ed efficace organizzazione della Procura della Repubblica postula la costante e fattiva interlocuzione con il Tribunale, per le inevitabili reciproche interferenze delle scelte organizzative di ciascun Ufficio sull'attività dell'altro.

Nell'elaborazione dei criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione preliminare con il Presidente del Tribunale ai fini della massima condivisione dei rispettivi criteri di priorità, essendo i criteri di priorità di ciascuno dei due Uffici destinati a condizionare quelli dell'altro.

Il Procuratore della Repubblica, inoltre, promuove le opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale finalizzate alla migliore razionalizzazione del settore del giudizio, con particolare riferimento alla calendarizzazione dei processi a trattazione prioritaria ex art. 132-*bis* disp. att. c.p.p. e comunque dei processi particolarmente articolati e complessi, al fine di pervenire alla loro rapida definizione nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Nell'ottica del rapporto di leale collaborazione con il Tribunale, i provvedimenti organizzativi dell'Ufficio di Procura che abbiano comunque riflessi sull'attività e sull'organizzazione del Tribunale, oltre ad essere pubblicati sul sito web dell'Ufficio, sono formalmente partecipati al Presidente del Tribunale, oltre ad essere preceduti, di regola, da un'interlocuzione, anche informale, con lo stesso.

Nella medesima ottica collaborativa saranno stipulati con il Tribunale, così come già avvenuto per il passato, protocolli condivisi per la comune gestione delle diverse fasi procedurali, di adempimenti procedurali e di opzioni organizzative, la cui necessità od opportunità consegua a innovazioni normative e tecnologiche nonché all'esigenza di migliorare la qualità e la tempestività dei rispettivi servizi resi all'utenza.

Il turno mensile dei VPO delegati per le udienze del Giudice di Pace e del Giudice monocratico e il turno mensile dei servizi delegati ai magistrati professionali dell'Ufficio, per opportuna conoscenza, vengono partecipati al Presidente del Tribunale e all'Ufficio del Giudice di Pace, al fine di consentire ai giudici di conoscere in anticipo il nominativo del magistrato del pubblico ministero delegato per le rispettive udienze.

VI.A.4 Necessarie interlocuzioni con l'Avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.

VI.A.4.1 Le interlocuzioni con l'Avvocatura.

I rapporti della Procura della Repubblica, intesa sia come Ufficio nella sua interezza, sia come le sue singole componenti, magistrati e personale di cancelleria, con l'Avvocatura sono informati al principio di leale collaborazione.

La direzione e l'organizzazione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata sono ispirate al dialogo con l'Avvocatura (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale), nel reciproco rispetto dei ruoli, delle competenze e delle prerogative di ciascuno.

Imprescindibile, infatti, sia in sede di programmazione dell'attività dell'Ufficio, che in sede di attuazione dei criteri organizzativi adottati, è il costante confronto dialettico con l'Avvocatura.

In particolare, l'individuazione dei criteri di priorità ha avuto luogo a seguito del preventivo, necessario, confronto anche con l'Avvocatura (Consiglio dell'Ordine), apparendo indispensabile evitare l'adozione di scelte unilaterali ed autoreferenziali ed essendo, di contro, indispensabile individuare criteri di priorità comuni e adottare soluzioni organizzative condivise.

Nell'ottica del rapporto di leale collaborazione con il Foro, i provvedimenti organizzativi dell'Ufficio che abbiano comunque riflessi sull'attività professionale dell'Avvocatura, oltre ad essere pubblicati sul sito web dell'Ufficio, sono formalmente partecipati al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, e sono preceduti, di regola, da un'interlocuzione, anche informale, con lo stesso.

Allo stesso principio si ispira l'opportunità di elaborare *protocolli di intesa* con gli organismi rappresentativi dell'Ordine professionale degli Avvocati nelle materie di comune interesse.

Il Procuratore della Repubblica promuove le opportune interlocuzioni con l'Avvocatura finalizzate alla migliore razionalizzazione del settore del giudizio, con particolare riferimento alla calendarizzazione dei processi a trattazione prioritaria ex art. 132-*bis* disp. att. c.p.p. e comunque dei processi particolarmente articolati e complessi, al fine di pervenire alla loro rapida definizione nel rispetto del principio costituzionale della *ragionevole durata del processo*.

In particolare, al Procuratore della Repubblica è demandato il compito di promuovere le opportune interlocuzioni e dare attuazione alle conseguenti intese con l'Avvocatura per l'adozione - secondo le rispettive competenze - di misure organizzative idonee a razionalizzare e semplificare al massimo lo svolgimento delle attività processuali, a contenerne i tempi di trattazione e a dare effettiva attuazione ai criteri di priorità nella trattazione degli affari.

Quanto ai rapporti delle singole componenti della Procura con l'Avvocatura, la concreta declinazione del principio di leale collaborazione con l'Avvocatura si traduce nell'opportunità che:

- i difensori nominati siano sempre ricevuti dai magistrati, compatibilmente con gli altri impegni istituzionali di questi ultimi, anche senza necessità del preventivo appuntamento (sebbene sia preferibile l'adozione di quest'ultimo anche per consentire al magistrato di programmare la propria attività in ufficio e di documentarsi

adeguatamente sulle questioni oggetto dell'interlocuzione con il difensore) e senza la fissazione di fasce orarie per il ricevimento dei difensori, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici al pubblico;

- le ragioni del difensore nominato siano ascoltate e tenute nella debita considerazione, ferma restando l'autonomia decisionale del magistrato;

- il personale di cancelleria, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici al pubblico e nei limiti delle proprie competenze, riceva i difensori nominati, interloquisca con gli stessi e ne agevoli l'attività nell'espletamento del mandato difensivo.

VI.A.4.2 I rapporti con la Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

La direzione e l'organizzazione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata sono ispirate al dialogo con la Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Napoli, nel reciproco rispetto dei ruoli, delle competenze e delle prerogative di ciascuno.

Il coordinamento con la Direzione distrettuale antimafia di Napoli è assicurato dal Procuratore della Repubblica, direttamente o per il tramite del Procuratore Aggiunto, nel rispetto delle indicazioni del C.S.M. e delle previsioni del protocollo d'intesa in materia (in data 7.10.2004), avendo comunque cura di privilegiare sempre e costantemente le interlocuzioni dirette e lo scambio tempestivo di informazioni, anche senza formalità.

A tal fine, la trasmissione di procedimenti alla D.D.A. per competenza o per unione agli atti è preceduta da un'interlocuzione, anche informale, con il Procuratore della Repubblica, o con il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento, e i procedimenti da trasmettere alla DDA dovranno essere sottoposti al "visto" informativo dell'uno o dell'altro, a conferma della condivisione e comunque dell'avvenuta preventiva interlocuzione.

VI.A.4.3 I rapporti con la Procura Generale presso la Corte di Appello.

La direzione e l'organizzazione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata sono ispirate al dialogo con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli.

In particolare, questo Ufficio assicura il rispetto del principio di leale e doverosa collaborazione con la Procura Generale presso la Corte di Appello nell'ambito dell'attività di vigilanza spettante al Procuratore Generale, al fine di consentirgli di *"verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti"*, come previsto dall'art. 6 del d.lgs. 106/2006.

Al fine su indicato, le direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai magistrati dell'Ufficio e agli Organi di polizia giudiziaria, così come i provvedimenti organizzativi più rilevanti e comunque aventi riflessi anche all'esterno, sono comunicati al Procuratore Generale all'atto della loro adozione.

Nel caso di impugnazione in appello, è assicurata la trasmissione tempestiva alla Procura Generale presso la Corte d'Appello delle informazioni e degli atti eventualmente acquisiti successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, utili e rilevanti per l'efficace partecipazione del pubblico ministero al giudizio di secondo grado.

La Procura assicura la puntuale trasmissione al Procuratore Generale delle informazioni previste dall'art. 127 disp. att. c.p.p..

VI.B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)

L'interlocuzione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha luogo in conformità alle previsioni del protocollo di intesa tra quest'ultima e le Procure della Repubblica del Distretto della Corte di Appello di Napoli siglato in data 9.4.2015 e tuttora vigente.

In particolare, qualora dalle indagini e comunque dagli atti emerga una notizia di reato a carico di soggetti minorenni, anche non imputabili, questo Ufficio ne darà comunicazione e trasmetterà gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, la quale, a sua volta, farà altrettanto con questa Procura qualora dalle indagini o dagli atti emerga una notizia di reato a carico di soggetti maggiorenni di competenza di questo Ufficio.

Nel caso di reato commesso da un maggiorenne ai danni di un minore:

- questo Ufficio lo segnalerà tempestivamente, compatibilmente con le esigenze investigative, alla Procura per i minori ai fini delle determinazioni di sua competenza in sede civile ed amministrativa;

- i due uffici di Procura si coordineranno tra loro, anche per le vie brevi, e si scambieranno atti ed informazioni, al fine di procedere, di concerto tra loro, alla programmazione delle attività di rispettiva competenza.

La Procura per i minori informerà tempestivamente questo Ufficio dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 403 c.c. nonché delle richieste formulate al Tribunale per i minorenni.

La Procura assicura il rispetto degli obblighi informativi alla Procura per i minori previsti dall'art. 609 *decies* c.p..

Al fine di garantire la riservatezza imposta dall'art. 73 della legge 4.5.1983, n. 184, questo Ufficio chiederà al GIP la nomina di un curatore speciale per il minore e delegherà per le notifiche la sezione di polizia giudiziaria presso la Procura per i minori disponendo la segretezza delle generalità e della residenza del minore.

Inoltre, questo Ufficio e la Procura per i minori, qualora procedano per gli stessi fatti o per fatti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., si coordineranno tra loro ai sensi dell'art. 371 c.p.p. sia all'atto delle richieste di misure cautelari sia all'atto dell'esecuzione di queste ultime nonché procederanno allo scambio di atti di indagine, ivi comprese le intercettazioni, di documenti e di informazioni sia nella fase delle indagini che nella fase del giudizio.

Questo Ufficio, qualora debba procedere all'accertamento dell'età dell'indagato o della persona offesa, al fine di verificare se sia minorenne, disporrà che lo stesso venga effettuato presso strutture sanitarie pubbliche dotate di un reparto di auxologia,

Questo Ufficio e la Procura per i minori, nel caso si debba procedere alla audizione di un minore, vi procederanno, qualora possibile, congiuntamente, eventualmente procedendo all'incidente probatorio contestualmente.

Analogamente, nel caso si debba procedere a consulenza psicodiagnostica nei confronti di un minore, questo Ufficio e la Procura per i minori procederanno alla stessa congiuntamente ovvero, qualora ciò non sia possibile, concorderanno preventivamente i quesiti e si parteciperanno i risultati della suddetta consulenza.

Nei casi in cui debba procedersi ad indagini collegate tra i due uffici di Procura, qualora non via sia e comunque non risulti un procedimento già pendente presso la Procura per i minori, di regola il primo contatto con il Procuratore della Repubblica per i minorenni sarà assicurato dal coordinatore della sezione alla quale appartiene il magistrato di questo Ufficio che procede ovvero dal Procuratore della Repubblica, mentre nel prosieguo, ovvero qualora via sia già un procedimento pendente presso la Procura per i minori, i rapporti saranno tenuti direttamente dai Sostituti Procuratori dei due Uffici.

Sarà comunque privilegiata ogni forma di interlocuzione diretta, anche per le vie brevi, che assicuri l'effettivo coordinamento tra i due Uffici di Procura.

VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA (OMISSIS)

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

VIII.A) Esoneri

- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulti assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (art. 63 *Circ. Procure*)

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione
Ricci Marianna	3 ^a sezione	Madre di prole di età inferiore a sei anni (artt. 262-265 circolare CSM sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti triennio 2020-2022)	0%	Esonero dal servizio di turno esterno nei giorni di sabato, domenica e festivi a parità di numero di servizi alla stessa assegnati rispetto a quelli assegnati agli altri colleghi

VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati

VIII.B.1 Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (*art. 65 Circ. Procure*)

A nessun magistrato della Procura sono state assegnate le funzioni di RID.

Le funzioni di MAGRIF sono state assegnate, con ordine di servizio n. 239.U/2021 datato 28.10.2021, e rinnovate sino al 12.11.2026 con ordine di servizio prot. n. 2599.U/2024 datato 11.11.2024, al Sostituto Procuratore Matteo De Micheli, che ha rinunciato ad usufruire di qualsiasi esonero per tali funzioni.

VIII.B.2 Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione. (*artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure*)

Nessuno.

VIII.B.3 Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. (*artt. 69 e 70 Circ. Procure*)

Nessuno.

VIII.B.4 Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. (*artt. 71 e 72 Circ. Procure*)

Nessuno.

IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

Con ordine di servizio n. 528.U/2024 datato 21.2.2024 è stato disposto, su richiesta del magistrato interessato, l'esonero parziale della dott.ssa Marianna Ricci, quale madre di prole di età inferiore a sei anni, dal servizio di turno esterno nei giorni di sabato, domenica e festivi, a parità di numero di servizi (ivi compreso il turno esterno) con gli altri magistrati dell'Ufficio.

Torre Annunziata, 21 marzo 2025

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso



ALLEGATI (depositati e consultabili nella segreteria del Procuratore della Repubblica)

1. l'attestazione datata 21.3.2025 della segreteria relativa alle osservazioni formulate al progetto organizzativo
2. le osservazioni formulate dal VPO Crispo in data 19.3.2025
3. le osservazioni formulate dal VPO Crispo in data 13.6.2024 in merito all'emanando ordine di servizio prot. n. 1538.U/2024 datato 17.6.2024
4. l'ordine di servizio prot. n. 1538.U/2024 datato 17.6.2024 recante le controdeduzioni alle osservazioni su indicate
5. la nota prot. P1551/2025 datata 10.2.2025 del CSM relativa alla delibera datata 5.2.2025 di presa d'atto dell'ordine di servizio prot. n. 1538.U/2024 datato 17.6.2024 con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 9.12.2024
6. la nota prot. n. 143.I/24 Trib. e prot. n. 479.I/24 Procura datata 31.10.2024 relativa al resoconto della riunione del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 12 della circolare del CSM datata 3.7.2024
7. la bozza del progetto organizzativo trasmessa il 4.11.2024 ai magistrati dell'Ufficio
8. il verbale dell'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio in data 23.10.2024
9. la nota prot. n. 51.I/2025 datata 31.1.2025 recante l'invito ai VPO a formulare proposte in merito all'allegato redigendo progetto organizzativo
10. il verbale della riunione delle sezioni 2^ e 3^ dell'Ufficio in data 13.2.2025 e relativa convocazione
11. il verbale della riunione delle sezioni 1^ e 4^ dell'Ufficio in data 18.2.2025 e relativa convocazione
12. il verbale della riunione delle sezioni 2^ e 3^ dell'Ufficio in data 26.2.2025 e relativa convocazione
13. la nota prot. n. 48.I/2025 datata 30.1.2025 di convocazione dell'assemblea generale del 3.2.2025 con invito a formulare proposte in merito all'allegato redigendo progetto organizzativo ed atti allegati
14. il verbale dell'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio in data 3.2.2025
15. la nota prot. n. 60.I/2025 datata 6.2.2025 relativa alla comunicazione ai magistrati del nuovo testo del redigendo progetto organizzativo allegato
16. la nota prot. n. 356.U/2025 datata 10.2.2025 di trasmissione al Presidente del COA di Torre Annunziata dell'estratto del redigendo progetto organizzativo relativo ai criteri di priorità
17. la nota prot. n. 337/25 datata 13.2.2025 del Presidente COA di Torre Annunziata
18. la nota prot. n. 417.U/2025 datata 17.2.2025 relativa alla comunicazione del documento contenente i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività della Procura di Torre Annunziata
19. il verbale della riunione dei VPO dell'Ufficio in data 21.2.2025 e relativa convocazione
20. le osservazioni formulate dal VPO Crispo in data 4.3.2025 alla proposta di progetto organizzativo datata 17.2.2025
21. la nota prot. 0000600.E datata 5.3.2025 del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata
22. il verbale dell'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio in data 5.3.2025 e relativa convocazione
23. le osservazioni/proposte formulate dalla dott.ssa Ambrosino in data 6.3.2025 alla proposta di progetto organizzativo datata 17.2.2025
24. le osservazioni/proposte formulate dalla dott.ssa Colangelo in data 7.3.2025 alla proposta di progetto organizzativo datata 17.2.2025
25. la comunicazione della proposta di progetto organizzativo in data 17.2.2025
26. la comunicazione del progetto organizzativo che si intende adottare in data 10.3.2025
27. i prospetti statistici riportati nel progetto organizzativo